

*La Sharing Economy,
fra esigenze di mercato e tutela dei diritti umani*

Candidato:

ANNALISA COCCO (Matr. 158035)

Dipartimento Giuridico

Corso di Dottorato in: *Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche*

Curriculum A: Scienze giuridiche, organizzative e manageriali

Ciclo XXXII

S.S.D.: IUS/01

Tutor/Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Loredana Tullio

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Giovanni Cerchia

A.A. 2018/2019

INDICE

CAPITOLO PRIMO

Tratti distintivi ed implicazioni giuridiche della Sharing Economy

1. Progresso tecnologico ed evoluzione delle dinamiche commerciali. La genesi dell'economia della condivisione nell'incertezza della sua identità *in limine* fra il 'consumo collaborativo' e la c.d. *Collaborative Economy*.
2. Il prosumatore quale nuovo protagonista del mercato. *Crowdsourcing*: dissoluzione dei confini tra professionista e consumatore nella crisi delle categorie giuridiche tradizionali. La valorizzazione della persona umana nel mercato.
3. La piattaforma digitale, luogo di incontro nel mercato virtuale, e i rapporti a struttura triangolare con immanente bilateralità. Analisi dei meccanismi di erogazione dei servizi in rete da parte delle applicazioni *Uber* ed *Enjoy*.
4. *Segue. BlaBlaCar*: piattaforma di *carpooling*. Differenze rispetto ai servizi di *carsharing* e *ridesharing*. Il modello contrattuale paritario.
5. L'applicazione *UberPop* fra *Sharing Economy* e concorrenza sleale. Considerazioni a sostegno della natura di *Uber* quale società di trasporto: la pronuncia della Corte di giustizia Ue.
6. Necessaria valutazione di incidenza della piattaforma sugli elementi essenziali del contratto. Il 'caso *Uber France*' e la possibile criminalizzazione di un servizio di trasporto illecitamente erogato.
7. «Essere o non essere» *Sharing Economy*. Individuazione dei tratti caratterizzanti l'economia della condivisione, finalizzata alla selezione delle attività meritevoli di un trattamento giuridico favorevole. L'interprete preposto alla verifica concreta di meritevolezza.
8. Profili problematici: la correlazione fra progresso tecnologico e tutela della persona umana. Prospettive *de iure condito* e *de iure condendo*.
9. Il declino delle trattative orali nell'accordo telematico dinanzi all'egemonica immediatezza dei *facta concludentia*. Il valore della solidarietà e il suo peso nel rapporto fra gli utenti.
10. La condivisione come 'consuetudine rinnovata' in un contesto virtuale. Accesso al godimento dei beni mediante valorizzazione

della loro ‘capacità a riposo’. Beni condivisi e beni comuni: divergenze ontologiche.

11. L’opera intermediatrice della piattaforma elettronica fra ‘mero trasporto’ di informazioni, ‘memorizzazione automatica’ o ‘su richiesta’ del destinatario. I servizi della società dell’informazione e la loro libera circolazione quale principio di diritto europeo. Profili di (ir)responsabilità.

12. *Segue*. L’illiceità della condotta dell’intermediario valutata in base al grado di consapevolezza circa la dinamica dell’evento lesivo.

CAPITOLO SECONDO

La dinamica negoziale inter pares nel quadro regolamentare delle piattaforme di collaborazione

1. Il criterio di neutralità della rete e la sua efficacia nel contrasto ai c.dd. danni telematici. Internet quale duplice potenziale: mezzo di diffusione del pensiero e mezzo di lesione.

2. L’oscillante sentiero giurisdizionale della *Net Neutrality*: i casi *Vividown*, *Google Spain*, *Facebook* e *Yahoo*. Necessaria individuazione di una responsabilità dell’*Internet Service Provider* alla luce dell’attività concretamente svolta, in luogo del mero dato formale della sua qualifica.

3. Accordi fra pari utenti: il contesto normativo di riferimento. Sulla cogenza (apparente) di un intervento legislativo *ad hoc*; superabilità delle ‘lacune’ mediante ricorso ai principi costituzionali.

4. Servizi delle piattaforme di collaborazione e dati personali degli utenti. I principi del trattamento lecito e il valore sociale della loro integrità.

5. Trattamento dei dati personali quale esercizio di attività pericolosa. Il giudizio sulla probabile dannosità e sulle potenzialità offensive della condotta in relazione all’art. 2050 c.c.

6. ‘Controprestazione non pecuniaria’ posta a carico degli utenti: la cessione di dati personali come condizione di accesso al servizio *online*. Il Parere del Garante europeo sul ‘mercato dei dati’.

7. Il preminente rilievo della causa nell'opera di qualificazione giuridica degli accordi di condivisione. La relazione degli utenti fra «contratto» e «rapporto di cortesia».
8. Argomenti a sostegno della applicabilità della disciplina dei contratti agli accordi di condivisione. L'attribuzione di effetti obbligatori quale conseguenza della qualificazione degli atti secondo l'ordinamento giuridico.
9. Divergenza dei casi concreti e necessità di differenziazione della disciplina applicabile alla fattispecie. La piattaforma *Auting*.
10. I collegamenti funzionali fra negozi nell'analisi dell'operazione economica complessivamente realizzata tra utenti e gestore della piattaforma.
11. Il perfezionamento dell'accordo contrattuale nel contesto telematico, in assenza di un'esplicita congruenza di proposta e accettazione.
12. Sulla ravvisabilità di un eventuale intento giuridico negativo nella comune intenzione delle parti, al cospetto della necessaria tutela dell'affidamento altrui e del generale divieto di *venire contra factum proprium*.

CAPITOLO TERZO

Il valore della relazione personale nei contratti di condivisione

1. Il rilievo dell'identità degli utenti nel rapporto a struttura triangolare. Intrasmissibilità del rapporto ed esecuzione personale della prestazione.
2. Disinteresse della piattaforma e interesse dell'utente. Dall'*intuitus personae* all'*intimacy*.
3. I contratti di condivisione come 'contratti relazionali'; considerazioni sul carattere c.d. normogenetico della relazione.
4. Il confronto tra *discrete* e *relational contracts*. La diacronicità del rapporto e la soddisfazione continuativa dell'interesse. Divergenze e analogie fra contratti di durata e contratti relazionali.
5. *Segue*. La c.d. relazionalità quale fonte di eteronomia nei contratti di condivisione. Il ruolo della buona fede.

6. Analisi distinta del rapporto fra pari rispetto ai singoli legami intercorrenti con la piattaforma. L'interesse ad una buona reputazione digitale quale mezzo di 'auto-attuazione' del regolamento negoziale.
7. Il principio di eguaglianza e la parità di trattamento nella comunità virtuale.
8. *Segue*. Il 'caso *Airbnb*' e il «rifiuto emulativo di contrarre».
9. Tecniche di prevenzione e reazione agli episodi di discriminazione digitale. Il modello della 'piattaforma cieca' nell'applicazione di *Innclusive*.
10. Analogie con la struttura alberghiera e possibile applicabilità della relativa disciplina ai contratti stipulati nell'ambito di una *Blind Platform*. Configurabilità alternativa di un'offerta al pubblico ovvero di un invito ad offrire.
11. Le ipotesi di 'abuso della piattaforma' alla luce di un'analisi funzionale della *Sharing Economy* e l'azione del legislatore dinanzi ai rischi di evasione fiscale.
12. Il mutamento degli interessi sottesi all'operazione di condivisione in caso di 'utilizzo abusivo della piattaforma' a scopi di locazione e contestuale coinvolgimento di interessi esistenziali nella condivisione dell'immobile abitativo.
13. L'accesso al godimento di un immobile nel sistema ordinamentale italiano fra differenziazioni inammissibili e protezione della sfera personale.
14. Le qualità personali 'rilevanti' della controparte nella fase genetica e in quella dinamica del rapporto contrattuale.
15. *Segue*. Struttura della disciplina antidiscriminatoria.
16. *Segue*. Raggio di applicazione e limiti del divieto alla luce degli interessi concretamente coinvolti nella fattispecie.
17. Considerazioni conclusive.

BIBLIOGRAFIA

GIURISPRUDENZA

Tratti distintivi ed implicazioni giuridiche della Sharing Economy

SOMMARIO: 1. Progresso tecnologico ed evoluzione delle dinamiche commerciali. La genesi dell'economia della condivisione nell'incertezza della sua identità *in limine* fra il 'consumo collaborativo' e la c.d. *Collaborative Economy*. – 2. Il prosumatore quale nuovo protagonista del mercato. *Crowdsourcing*: dissoluzione dei confini tra professionista e consumatore nella crisi delle categorie giuridiche tradizionali. La valorizzazione della persona umana nel mercato. – 3. La piattaforma digitale, luogo di incontro nel mercato virtuale, e i rapporti a struttura triangolare con immanente bilateralità. Analisi dei meccanismi di erogazione dei servizi in rete da parte delle applicazioni *Uber* ed *Enjoy*. – 4. *Segue. BlaBlaCar*: piattaforma di *carpooling*. Differenze rispetto ai servizi di *carsharing* e *ridesharing*. Il modello contrattuale paritario. – 5. L'applicazione *UberPop* fra *Sharing Economy* e concorrenza sleale. Considerazioni a sostegno della natura di *Uber* quale società di trasporto: la pronuncia della Corte di giustizia Ue. – 6. Necessaria valutazione di incidenza della piattaforma sugli elementi essenziali del contratto. Il 'caso *Uber France*' e la possibile criminalizzazione di un servizio di trasporto illecitamente erogato. – 7. «Essere o non essere» *Sharing Economy*. Individuazione dei tratti caratterizzanti l'economia della condivisione, finalizzata alla selezione delle attività meritevoli di un trattamento giuridico favorevole. L'interprete preposto alla verifica concreta di meritevolezza. – 8. Profili problematici: la correlazione fra progresso tecnologico e tutela della persona umana. Prospettive *de iure condito* e *de iure condendo*. – 9. Il declino delle trattative orali nell'accordo telematico dinanzi all'egemonica immediatezza dei *facta concludentia*. Il valore della solidarietà e il suo peso nel rapporto fra gli utenti. – 10. La condivisione come 'consuetudine rinnovata' in un contesto virtuale. Accesso al godimento dei beni mediante valorizzazione della loro 'capacità a riposo'. Beni condivisi e beni comuni: divergenze ontologiche. – 11. L'opera intermediatrice della piattaforma elettronica fra 'mero trasporto' di informazioni, 'memorizzazione automatica' o 'su richiesta' del destinatario. I servizi della società dell'informazione e la loro libera circolazione quale principio di diritto europeo. Profili di (ir)responsabilità. – 12. *Segue. L'illiceità della condotta dell'intermediario valutata in base al grado di consapevolezza circa la dinamica dell'evento lesivo.*

1. Condividere: voce di un verbo antitetico rispetto al «godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo» del tradizionale *dominus*¹, demolitore del suo *ius excludendi alios*, foriero di socialità e fiducia in un mondo digitale ove termini e confini sono inapponibili; nello scenario di un'economia nella quale privati utenti della rete soddisfano bisogni contingenti accedendo temporaneamente ai beni che soddisfano i propri interessi, senza scambio alcuno di proprietà e per il tramite di una piattaforma che consenta la loro collaborazione². In luogo del «proprietario», il 'prosumatore'³: "creatura tecnologica" a metà strada fra il produttore ed il consumatore, vende beni e fornisce servizi come il primo, agendo nelle condizioni soggettive del secondo. Questa: l'economia della condivisione, o *Sharing Economy*⁴.

¹ Con riguardo alla proprietà, considerata in prospettiva diacronica ed in relazione al progresso socio-economico, v. P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Camerino-Napoli, 1971, p. 1 ss., il quale attribuisce a tale istituto «un valore socialmente paradigmatico, nel senso che è l'espressione tipica della società in cui vive l'interprete», sì che la nozione stessa di proprietà non è «una nozione universale, immutabile, astrattamente valida in ogni tempo ed in ogni luogo, ma una nozione estremamente variabile così nel tempo come nello spazio». Cfr., in proposito, J.E.M. PORTALIS, *Discorso preliminare al primo progetto di codice civile*, trad. it. di R. Calvo e S. Bancod, Napoli, 2013, spec. p. 74.

² «Assistiamo attualmente all'emergere di un'economia ibrida in cui l'architettura tradizionale del mercato è sfidata dalla comparsa di una moltitudine di nuovi modelli che stanno trasformando i rapporti tra produttori, distributori e consumatori»: così la Commissione europea ha esordito nel proprio parere esplorativo sui «nuovi modelli economici sostenibili», 2018/C 081/08, del 7 febbraio 2017. Sui c.dd. nuovi modelli economici, v., inoltre, M. JONG e M. DIJK, *Disrupting beliefs: A new business-model innovation*, in *McKinsey Quarterly*, 2015, p. 1 ss.

³ D. PELLEGRINI e F. DE CANIO, *The New Social Game. Sharing Economy and Digital Revolution: Into the Change of Consumers' Habits*, Milano, 2017, p. 2, rilevano che «consumers become both producers and users of services». Ma il termine inglese 'prosumption' è stato coniato dal sociologo statunitense B.A. TOFFLER, *The Third Wave*, New York, 1980, e poi accolto nel Dizionario dei termini economici; cfr., in proposito, J. IMBER e B.A. TOFFLER, *Dictionary of Marketing Terms*, 3^a ed., New York, 1994. L'espressione 'prosumption' si riferisce al principio del 'do-it-yourself'.

⁴ L'*Oxford Dictionary* ha recepito il termine 'Sharing Economy' fra i neologismi del 2015 definendola: «an economic system in which assets or services are shared between private individuals, either for free or for a fee, typically by means of the Internet». In argomento, v. D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, in *Riv. dir. impr.*, 2016, p. 451 ss.; G. BERETTA, *Attività commerciali, atti privati e "sharing economy"*, in *Riv. dir. trib.*, 2016, p. 252 ss.; V. COMITO, *La*

Ammirata da alcuni come singolare fenomeno solidaristico nell'ambito di un mercato sempre più orientato al *favor fortis*; biasimata da altri come mera riformulazione in chiave innovativa di antiche pratiche di *business* improntate alla massimizzazione del profitto mediante l'uso di nuove tecnologie, fatica a trovare una propria veste identificativa. Vari sono stati i tentativi di tracciarne le linee caratterizzanti, nonché quelli di formularne una definizione, ponendola in luce ora come 'un nuovo sistema economico' fondato sulla condivisione fra privati attraverso *Internet*⁵; ora come 'un nuovo capitalismo'⁶, creato e gestito dalle piattaforme elettroniche.

Il c.d. *Sharing Economy Act* – proposto alla Camera dei Deputati dall'Intergruppo Parlamentare per l'Innovazione Tecnologica⁷ – ha specificato che l'economia collaborativa «si propone come un nuovo modello economico e culturale, capace di promuovere forme di

sharing economy. *Dai rischi incombenti alle opportunità possibili*, Roma, 2016; A. SUNDARARAJAN, *The Sharing Economy. The end of employment and the rise of crowd-based capitalism*, Cambridge, 2017, spec. p. 27 ss.; D. PELLEGRINI e F. DE CANIO, *The New Social Game. Sharing Economy and Digital Revolution*, cit., p. 2 ss.; T. WIDLOK, *Anthropology and the Economy of Sharing*, New York, 2017, p. 1 ss., il quale analizza il fenomeno in una prospettiva antropologica. Cfr., inoltre, C. BRATTIANU, *The Crazy New World of the Sharing Economy*, in E.M. VĂTĂMĂNESCU e F.M. PÎNZARU, *Knowledge Management in the Sharing Economy. Cross-Sectoral Insights into the Future of Competitive Advantage*, Cham, 2018, p. 3 ss.; D. DI SABATO e A. LEPORE (a cura di), *Sharing economy. Profili giuridici*, Napoli, 2018, p. 1 ss.; N. DAVIDSON, M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *Cambridge Handbook on the Law and Regulation of the Sharing Economy*, Cambridge, 2018, p. 13 ss.; P.A. ALBINSSON e B. YASANTHI PERERA (a cura di), *The Rise of the Sharing Economy. Exploring the Challenges and Opportunities of Collaborative Consumption*, Santa Barbara, 2018, p. 9 ss.

⁵ Sul punto, v. G. SMORTO, *Verso la disciplina giuridica della sharing economy*, in *Merc. conc. reg.*, 2015, spec. p. 246.

⁶ Sarebbe proprio il capitalismo «il padre naturale dell'economia dello scambio», secondo M.A. CIOCIA, *L'economicità e la solidarietà nei contratti della sharing economy*, in D. DI SABATO e A. LEPORE (a cura di), *Sharing Economy. Profili giuridici*, cit., p. 29. Nello stesso senso si esprime anche F. RAMPINI, *Sharing economy: il nuovo capitalismo senza la proprietà*, in *La Repubblica*, 29 giugno 2015; R. STAGLIANÒ, *Lavoretti. Così la sharing economy ci rende tutti più poveri*, Torino, 2018, p. 5 s.

⁷ Proposta di legge, 27 gennaio 2016, n. 3564, rubricata «Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione». Cfr., in proposito, D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, cit., p. 451 ss.

consumo consapevole che prediligono la razionalizzazione delle risorse basandosi sull'utilizzo e sullo scambio di beni e servizi piuttosto che sul loro acquisto, dunque sull'accesso piuttosto che sul possesso». La Commissione europea, nel parere esplorativo sui 'nuovi modelli economici sostenibili', ha tentato di effettuare una precisazione concettuale mostrando, tuttavia, senza timore l'incertezza semantica che attanaglia il fenomeno sin dai suoi esordi. «L'economia della condivisione è un concetto la cui definizione non si è ancora stabilizzata. In generale, questo concetto si applica a imprenditori che sviluppano piattaforme digitali che consentono a privati di scambiare beni o servizi: *car pooling*, noleggio di beni, acquisto di usato, prestiti, doni ecc. Ma la definizione del concetto è molto dibattuta: secondo alcuni dovrebbe includere anche sistemi di scambio tra privati, non basati su piattaforme digitali, mentre altri vi aggiungono imprese che noleggiano beni di cui esse restano proprietarie, e altri ancora escludono qualsiasi iniziativa da parte di imprese che puntano a realizzare profitti»⁸.

Ci si trova, invero, dinanzi ad un'espressione lessicale intrinsecamente polisemica⁹, risultante dall'accostamento di due lemmi la cui unione diviene quasi ossimorica. Da un lato, «condivisione» reca in sé un'idea distributiva di “avere qualcosa in comune”; dall'altro lato, «economia» evoca a chiare lettere l'idea del commercio, dello scambio di proprietà e, soprattutto, del profitto. Le ambiguità ontologiche crescono, poi, allorché si adoperino contestualmente termini ritenuti sinonimi, come: “*Collaborative Economy*” o “*Collaborative Consumption*”, poiché più in profondo ciascuno di essi manifesta differenze essenziali che ne impediscono l'omologazione.

⁸ Così, la Commissione Ue nel Parere del Comitato economico e sociale europeo sui «nuovi modelli economici sostenibili», 2018/C 081/08, cit., punto 3.2.

⁹ C. BRATIANU, *The Crazy New World of the Sharing Economy*, cit., p. 8: «Sharing is a powerful concept with many meanings reflecting both tangible and intangible things and both economic and non-economic purposes».

Nella specie, il ‘consumo collaborativo’ (*Collaborative Consumption*) appare a taluno¹⁰ come una particolare branca dell’economia della condivisione (*Sharing Economy*), atteso che quest’ultima comprenderebbe indistintamente tutte le attività economiche nelle quali le persone siano – direttamente o indirettamente – impegnate nella creazione di valore economico¹¹; mentre il primo si riferirebbe soltanto alle ipotesi in cui i soggetti siano consapevolmente ed intenzionalmente protagonisti della creazione *ex novo* di un valore commerciabile¹². Sí che, il consumo collaborativo valorizzerebbe la volontà del consumatore di collaborare alla produzione di valore commerciabile, là dove invece l’economia della condivisione comprenderebbe il fenomeno in sé, senza necessità di individuazione di un preciso elemento soggettivo negli agenti.

La stessa *Sharing Economy*, poi, si concretizzerebbe in vari schemi negoziali specifici: ‘one-to-many’ (O2M, ossia ‘uno a molti’), come prototipo nel quale un unico fornitore eroga beni o servizi in favore di piú utenti; ‘many-to-many’ (M2M, ‘molti a molti’), in cui vi sarebbero molteplici fornitori e tanti altri utenti; infine, il piú noto modello negoziale appartenente allo schema ‘peer-to-peer’ (P2P), nel quale non vi sarebbe alcun fornitore tecnicamente qualificabile come tale e tutte le relazioni negoziali di offerta e accesso ai beni/servizi si instaurerebbero fra privati cittadini, privi di ogni competenza professionale. La tassonomia in parola¹³ troverebbe anche un riscontro concreto nell’analisi delle attività piú notoriamente appartenenti al *genus* della *Sharing Economy*. In particolare, l’applicazione *Enjoy*¹⁴ sarebbe un esempio paradigmatico dello schema

¹⁰ Cfr., in tal senso, R. BELK, *You Are What You Access: Sharing and Collaborative Consumption Online*, in *J. Bus. Res.*, 2014, p. 1595 ss.

¹¹ Così B. MATOFSKA, *What is the Sharing Economy?*, in www.thepeoplewbohare.com, 2014.

¹² R. BELK, *You Are What You Access*, cit., p. 1597.

¹³ Chiaramente delineata da D. PELLEGRINI e S. DE CANIO, *The New Social Game*, cit., p. 6.

¹⁴ Il cui sito internet è www.enjoy.eni.com, è un’applicazione di *Vehicle Sharing* tramite la quale Eni Fuel s.p.a. (il Gestore) offre in rete un servizio «che permette ai clienti iscritti (Clienti) di utilizzare un veicolo pagandolo solo in ragione all’effettivo

negoziale ‘one-to-many’; mentre quella di Uber¹⁵ riprodurrebbe il modello ‘many-to-many’ e quella di BlaBlaCar¹⁶ instaurerebbe rapporti paritari secondo il prototipo negoziale ‘peer-to-peer’.

2. Comune denominatore di tutte le attività di condivisione in rete è la dissoluzione dei confini fra la figura del ‘produttore’ e quella del ‘consumatore’, in luogo dei quali opererebbero soltanto ‘prosumatori’. La ‘prosumazione’ appare come attitudine improntata ad un principio autarchico secondo il quale ciascuno può produrre da sé quanto necessario per la soddisfazione dei propri bisogni. Come tale, pone in luce la tendenza, nonché l’abilità, degli odierni consumatori ad essere ‘co-creatori’ del valore prodotto originariamente dai soli professionisti.

Nel commercio elettronico, generato ed alimentato dalle piattaforme digitali nonché caratterizzato da una forte tendenza alla disintermediazione¹⁷, tutti i privati cittadini acquistano maggiori possibilità di domandare e rispondere reciprocamente ai propri bisogni. Mentre in passato era ravvisabile una chiara distinzione tra la fase di creazione dell’offerta, da parte dei professionisti, e quella di reazione e ricezione della stessa, da parte dei consumatori, oggi questi

utilizzo durante ogni singolo Noleggio» (Regolamento del servizio reperibile al sito www.enjoy.eni.com/it/documenti/regolamento).

¹⁵ Uber (www.uber.com) ha creato una piattaforma digitale con la quale ciascun utente instaura un rapporto contrattuale – regolato dai Termini delineati dalla Uber B.V. s.r.l., con sede legale nei Paesi Bassi – al fine di accedere ai servizi di trasporto e/o logistici organizzati e programmati da «terzi fornitori indipendenti», legati o meno da un vincolo contrattuale con la società ovvero con talune di quelle collegate.

¹⁶ www.blablacar.it è una piattaforma di *carpooling* accessibile su un sito *web* o sotto forma di applicazione per dispositivi mobili, «progettata per mettere in contatto conducenti che viaggiano verso una determinata destinazione con passeggeri che vanno nella stessa direzione, al fine di consentire loro di condividere il viaggio e quindi i relativi costi» (Oggetto dei Termini e Condizioni).

¹⁷ D. DI SABATO, *Progredire tornando all’antico: gli scambi nella sharing economy*, in EAD. e A. LEPORE (a cura di), *Sharing economy. Profili giuridici*, cit., p. 2, evidenzia che la rete «consente una diffusione capillare di informazioni che ingenera il convincimento in ciascuno di noi di saperne abbastanza e di poter fare a meno degli esperti [...]. Peraltro, la contrattazione in assenza di intermediari consente di procurarsi beni e servizi a prezzi molto più contenuti rispetto a quelli generalmente praticati nel mercato tradizionale».

ultimi sono protagonisti attivi del mercato. Si discorre, invero, di *crowdsourcing*¹⁸: di una folla indistinta che diviene fonte di ricchezza economica, di una c.d. co-creazione dell'offerta da parte dei medesimi destinatari, di una "nuova economia" che nasce dal basso e si fonda sulla prosumazione: un concetto ibrido, sorto proprio dalla crisi fra 'produzione' e 'consumo'¹⁹.

Con riferimento al contesto nazionale italiano, già nel 2012 si rinviene una prima menzione del 'prosumatore' da parte dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico), la quale – nella delibera n. 188 del 18 maggio 2012 – lo ha definito come: «il soggetto che è al contempo produttore e cliente finale di energia elettrica»²⁰. Tuttavia, di là da questioni meramente nominalistiche, ciò che emerge è una crisi più profonda, legata alla diffusione dilagante di concetti dogmatici spesso adoperati con funzione etichettatrice, nell'intento di porre al riparo sicure categorie giuridiche dalla mutevolezza incessante di una società in movimento. La conseguenza di tale crisi appare, però, tutt'altro che negativa poiché conduce alla rivelazione dell'essenza valoriale meritevole di protezione nel mercato, spesso travisata sotto le vesti di prototipi standardizzati, quale è la

¹⁸ L'espressione '*crowdsourcing*' è stata coniata nel 2006 da Feffe Howe, *editor* della rivista *Wired*, per descrivere un modo di utilizzare Internet al fine di sollecitare aiuto da parte di qualunque persona che avesse voglia di collaborare per risolvere un problema esistente: così C. TANG, *The Data Industry. The Business and Economics of Information and Big Data*, New Jersey, 2016, p. 63.

¹⁹ Cfr. G. RITZER e J. NATHAN, *Production, Consumption, Prosumption. The nature of capitalism in the age of the digital 'prosumer'*, in *J. Cons. Cult.*, 2010, 10, spec. p. 14, i quali ritengono che: «Prosumption involves both production and consumption rather than focusing on either one (production) or the other (consumption)».

²⁰ In proposito, v. M. MAUGERI, *Elementi di criticità nell'equiparazione, da parte dell'AEEGSI, dei "prosumer" ai "consumatori" e ai "clienti finali"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, p. 406 ss., la quale ritiene necessario ed opportuno un intervento del legislatore finalizzato alla precisazione contenutistica della qualifica di *prosumer*; A. QUARTA, *Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e prosumers: primi spunti*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 667 ss., la quale pone in luce la «promiscuità» dell'economia collaborativa, sì che sarebbe possibile applicare anche in questo ambito il diritto dei consumatori purché «sia verificata la natura delle parti della prestazione, dedicando una particolare attenzione a chi fornisce il servizio» (p. 669).

persona umana²¹. Il mercato costituisce, sí, un importante àmbito di svolgimento della sua attività²², ma pone al contempo all'attenzione

²¹ La parola «persona [...] indica un valore non riducibile al ruolo di consumatore»: così P. PERLINGIERI, *Intervento*, in G. VETTORI (a cura di), *Persona e mercato. Lezioni*, Padova, 1996, p. 105; cfr. anche ID., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss.; ID., *La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 308, ove si pone in luce che «[p]roduttori e consumatori sono qualificazioni esclusivamente economiche», che il consumatore «è innanzitutto persona e soltanto talvolta anche consumatore. In sintesi, non si può isolare il ruolo di consumatore dal ruolo di persona e di cittadino, anche perché le due tutele non si escludono». V., inoltre, N. LIPARI, *Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 25, il quale pone in guardia dal rischio di «un sonno dei valori di fronte all'urgenza degli interessi». Sulla persona quale «valore» dell'ordinamento giuridico, cfr. N. IRTI, *Quattro giuristi del nostro tempo*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 767, e la risposta di P. PERLINGIERI, *Valori normativi e loro gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 792 ss. Discorre del mercato quale «luogo di conciliazione di interessi in nome di [...] valori» anche G. OPPO, *Impresa e mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 421. La qualifica di 'consumatore' può operare come una 'maschera' che oscura il valore meritevole di protezione, e «[l]a maschera comincia là dove si abolisce la persona», così A. PIZZORNO, *Saggio sulla maschera*, in *St. cult.*, 2005, p. 91; A. SUPLOT, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto*, trad. it. a cura di X. Rodríguez, Milano, 2006, p. 3, descrive l'essenza dell'"uomo giuridico" considerato dal diritto, rappresentandolo come unione di «dimensione biologica» e «dimensione simbolica costitutiva dell'essere umano». V. anche F. LUCARELLI, *L'insostenibile leggerezza dell'essere giurista*, in AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, cit., p. 201, il quale descrive il consumatore come «figura socialmente generica, la cui labile arbitraria casualità, determina l'uniformità della tutela, in una parola il ritorno alle regole "più affidanti" dell'uguaglianza formale» (corsivi originali). Nello stesso senso, G. ALPA, *Le stagioni del contratto*, Bologna, 2012, p. 119, ricorda che dietro le terminologie e le formule normative vi sono scelte politiche ed economiche ben precise, sí che il termine «consumatore» non deve distogliere il fulcro della tutela dalla «persona».

²² «Le stesse accezioni del mercato sono diverse: esso è inteso ora come istituzione produttrice di proprie regole finalizzate alla determinazione dei prezzi e dei comportamenti, ora, in senso ideologico, come area di libertà idonea a strutturare conseguentemente le azioni degli individui», così P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 473. In argomento, v., inoltre, ID., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 84 ss., ove si segnala il rischio che una sfrenata libertà del mercato possa tradursi in lotta e conflitto. Il diritto, in tal senso, diviene irrinunciabile «garante» nella fissazioni di limiti e correttivi del mercato, perché la società «non è riducibile al mercato e alle sue regole». Cfr. P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996, spec p. 489 ss.; N. IRTI, *Concetto giuridico di mercato e dovere di solidarietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 186, il quale discorre del mercato come

del giurista un'incessante sequela di interrogativi, per lo piú fondati sui reciproci limiti di autonomia e sul peso delle vicendevoli influenze che, da un lato e dall'altro, 'diritto' e 'mercato' riflettono sulle relazioni sociali. La duplice essenza dell'uomo quale *civis* ed *homo oeconomicus*²³ implica in sé la necessità di contestualizzare le pratiche economiche nella cornice culturale e giuridica che ne delimita l'esistenza, con la conseguenza che anche la prassi mercantile e gli istituti giuridici che vi si connettono devono essere guardati in un'ottica di funzionalizzazione²⁴ rispetto alle esigenze primarie della personalità umana, rinvenendosi in quest'ultima il fulcro di meritevolezza concepito dal sistema ordinamentale italiano²⁵. Ne discende la necessità di un costante bilanciamento fra libertà²⁶, diritti e doveri,

«*locus artificialis*, che la legge costruisce e governa, orienta e controlla»; A. SEN, *Etica ed economia*, 2ª ed., Roma-Bari, 2000, p. 19 ss.; G. OPPO, *Impresa e mercato*, cit., p. 429 ss.; F. MERUSI, *Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale*, Bologna, 2002, p. 7 ss.

²³ Duplicità proposta da N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, 6ª ed., Roma-Bari, 2006, p. 80.

²⁴ R. NICOLÒ, *Diritto civile*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1964, p. 944, pone l'attività dei privati «in funzione di un principio superindividuale di solidarietà»; L. ROSSI CARLEO, *Diritto del mercato, diritto per il mercato o diritto per i soggetti del mercato?*, in *Rass. dir. civ.*, 1992, p. 751 ss., spec. p. 758, enuclea «nell'essere, piuttosto che nel tradizionale avere, il nerbo dei valori fondamentali»; cfr., inoltre, N. LIPARI, *Valori costituzionali e procedimento interpretativo*, in *Riv. trim.*, 2003, p. 83 ss.

²⁵ In proposito, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 7 ss., discorre di 'costituzionalizzazione' del diritto privato; cfr. ID., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 95 ss., ora in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 109 ss. Sulla diretta applicabilità dei principi costituzionali, v. P. FEMIA (a cura di), *Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati*, Napoli, 2018, spec. p. 53 ss. Con riferimento al giudizio di meritevolezza, formulato in base ai valori costituzionali, cfr. M. NUZZO, *Autonomia negoziale e meritevolezza*, in AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale. Iniziativa economica e impresa*, III, Napoli, 2007, p. 41 ss.; S. POLIDORI, *Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale. Spunti ricostruttivi, profili applicativi*, in *Ann. Sisdic*, 2017, 1, p. 173 ss.; I. MARTONE, *Il giudizio di meritevolezza. Questioni aperte e profili applicativi*, Napoli, 2017, p. 20 ss.

²⁶ Cfr. A. BALDASSARRE, *Le ideologie costituzionali dei diritti delle libertà*, in *Dem. dir.*, 1976, p. 265 ss. «[C]hi dice libertà senza il diritto, cerca un dominio senza freni»: così, P. FEMIA, *Una finestra sul cortile. Internet e il diritto all'esperienza metastrutturale*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, 2015, p. 37.

connaturato nel giudizio sull'utilità sociale rinvenibile nelle varie attività poste in essere dagli individui²⁷; sí che il compito indifferibile del giurista appare quello di reperire nel sistema «un arsenale concettuale atto alla valutazione normativa dei problemi»²⁸ che la storia della società *in itinere* presenta ed alimenta con la propria evoluzione tecnologica²⁹.

Tale missione, perpetua e incedibile, anima l'opera della dottrina ed agita quella del legislatore, specie là dove si debbano fronteggiare dinamiche commerciali sconosciute, quando si profila il rischio di ricondurre indebitamente ad un ordine già noto fattispecie che sono, invece, difficilmente inquadrabili in quelle tradizionali. Le difficoltà si estremizzano in un mercato geograficamente magmatico, traslato su canali di comunicazione virtuale che ne impediscono l'arresto e, spesso, ne pregiudicano anche l'assolutezza di controllo.

3. Nuovo luogo di incontro fra le parti del negozio diviene la piattaforma digitale³⁰: infrastruttura *hardware* o *software* che fornisce

²⁷ Sulla valutazione, da parte dell'ordinamento, del fine socialmente utile conseguito dall'attività dei privati, v., *ex multis*, S. CASSESE, *I beni pubblici: circolazione e tutela*, Milano, 1969, p. 34; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1975, p. 889; G. OPPO, *Impresa e mercato*, cit., spec. p. 421. Sul significato del concetto di utilità sociale, U. COLI, *La proprietà e l'iniziativa economica privata*, in P. CALAMANDREI e A. LEVI (a cura di), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, I, Firenze, 1950, p. 363, fa riferimento alla «maggiore quantità di benessere per il maggiore numero di uomini possibile»; mentre V. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959, p. 243, discorre di «benessere economico collettivo»; P. BARCELLONA, *Intervento statale e autonomia privata nei rapporti economici*, Milano, 1969, p. 199, si riferisce al benessere dell'intera collettività.

²⁸ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 6.

²⁹ T. ASCARELLI, *o.c.*, p. 5, già riconosce che i problemi posti dal diritto moderno «sono invero quelli che nascono da una produzione industriale in massa, ora in atto ora comunque auspicata, e le difficoltà al riguardo nascono spesso dallo sfasamento tra una realtà economica caratterizzata dalla produzione industriale in massa e categorie giuridiche elaborate invece prima di questa».

³⁰ M.A. CUSUMANO, A. GAWER e D.B. YOFFIE, *The Business of Platforms*, New York, 2019, p. 12 s., pongono in luce i diversi modi di discorrere di 'piattaforme', che possono riguardare tanto le *Ideological Platforms*, quanto le *Physical Platforms*, quanto ancora le *Industry Platforms*, ed è proprio a queste ultime che ci si riferisce nel mondo dell'economia digitale: «Platforms, in general, connect individuals and

servizi e strumenti tecnologici, programmi e applicazioni, per la distribuzione, il *management* e la creazione di contenuti e servizi digitali gratuiti o a pagamento, anche attraverso l'integrazione di più *media* (*integrated digital platform*). La piattaforma può essere 'open source' o 'commerciale'; strutturata 'per un pubblico accesso' o 'per un *target* circoscritto di utenti', previa registrazione; ancora, può prevedere servizi informativi, interattivi, di *file sharing*, *downloading* e *uploading*, *streaming*, nonché di comunicazione e condivisione di materiale multimediale.

Sorge, così, un mercato *online* generato da operatori che consentono l'accesso diretto a servizi preconfigurati da parte degli utenti, senza particolari condizioni di carattere spazio-temporale³¹. Si generano rapporti a struttura triangolare³², nei quali alla bilateralità classica dei centri di interesse si avvicenda una "formazione tripolare" dei soggetti

organizations for a common purpose or to share a common resource. [...] More importantly, they bring together individuals and organizations so they can innovate or interact in ways not otherwise possible, with the potential of nonlinear increases in utility and value». Cfr., sul punto, C. TWIGG-FLESNER, *Disruptive Technology – disrupted Law? How Digital Revolution Affects (Contract) Law*, in A. DE FRANCESCHI (a cura di), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge, 2016, p. 36, il quale riconduce alle piattaforme *online* l'essenziale funzione di agire «as an intermediary between a supplier of goods, services or digital content and a recipient of the same [...] The purpose of such platforms is to put suppliers and recipients in touch with one another, often for the benefit of the supplier who will gain access to a much wider range of potential customers without having to invest in setting up a personal website»; nonché C. CODAGNONE, A. KARATZOGIANNI e J. MATTHEWS, *Platform Economics. Rhetoric and Reality in the "Sharing Economy"*, Bingley, 2019, spec. p. 19 ss.

³¹ Sulla natura del nuovo 'mondo telematico', S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli*, Roma-Bari, 2014, p. 54 s., indica il potenziale duplice destino della rete, come: «spazio planetario dove la logica del mercato sovrasta tutte le altre» o spazio di «opportunità significative e concrete per la libera costruzione della personalità e per un'altra visione dei legami sociali».

³² V. FRANCESCHELLI, *Il commercio elettronico e le regole del mercato*, in E. TOSI (a cura di), *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione. Le regole giuridiche del mercato interno e comunitario: commento al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70*, Milano, 2003, p. 21, discorre di «un "terzo incomodo" la cui funzione anomala è ancora tutta da definire nei suoi aspetti giuridici», il quale si inserisce fra fornitore e fruitore del servizio. Cfr. anche C. BUSCH, *The Rise of the Platform Economy*, in *J. Eur. Cons. Mark. L.*, 2016, 1, p. 4.

coinvolti: il titolare della piattaforma; l'utente fornitore; l'utente fruitore. La presenza della piattaforma all'interno del negozio, tuttavia, non ne comporta il conseguimento della qualità di 'parte', atteso che l'operazione economica viene interamente affidata – sia nella elaborazione, che nella esecuzione – ai privati che interagiscono nell'ambito del *virtual market*, limitandosi la stessa a favorirne la conoscenza e le comunicazioni³³.

In un'ottica 'trilaterale', i rapporti nascenti sono molteplici e variegati, coinvolgendo, da un lato, le persone fisiche e la piattaforma; dall'altro, soltanto le prime vicendevolmente. Una breve analisi del funzionamento di alcune delle principali piattaforme consente di comprendere meglio quali siano i risvolti applicativi di tali considerazioni, nonché le modalità di interazione fra i privati e la misura in cui le condizioni generali di utilizzo della piattaforma incidano concretamente sulla condotta negoziale degli utenti.

Nell'ambito della piattaforma *Uber* – gestita dalla relativa s.r.l. *Uber BV*, la quale ha sede legale ad Amsterdam – si specifica, ad esempio, che le 'condizioni generali di utilizzo' «costituiscono la base contrattuale» fra l'utente e la *Uber BV*; che l'accettazione delle medesime è requisito essenziale per l'uso dei «servizi di mediazione» e che, infine, l'accettazione ne determina l'efficacia vincolante³⁴. Fra i 'servizi di collocamento' offerti in rete, si annoverano anche i 'servizi di intermediazione', i quali comprendono «la fornitura di una piattaforma tecnologica per sollecitare richieste di servizi di trasporto

³³ Esplicativa, a tal proposito, appare la distinzione operata da C. GARDEN e N. LEONG, *The Platform Identity Crisis. Responsibility, Discrimination, and a Functionalist Approach to Intermediaries*, in N. DAVIDSON, M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *Cambridge Handbook on the Law and Regulation of the Sharing Economy*, cit., p. 457, fra «dyadic relationship between provider and customer» e «triadic relationship in which the platform has its own relationships with the other two parties». Tale differenza dovrebbe – secondo gli autori – essere valorizzata dagli interpreti, in un 'approccio funzionale' che gli consenta di: non essere manipolati dalla presentazione dei gestori delle piattaforme, discernere le forme di condivisione dalle mere 'imprese digitali' e sopperire, con la propria opera ermeneutica, alle carenze legislative esistenti: «courts could implement this frame work today – they need not wait for a legislature to act» (p. 458).

³⁴ www.uber.com, Condizioni generali di utilizzo, Punto 1: *Contratto*.

o di logistica da parte di utenti di applicazioni mobili o siti web di *Uber* a terze parti [...] inclusi vettori indipendenti e fornitori di servizi logistici indipendenti»³⁵. Ciò nonostante, la società si premura di far riconoscere all'utente che essa «non fornisce servizi di trasporto o logistici né opera come vettore di trasporto e che tutti detti servizi di trasporto o logistici sono forniti da terzi fornitori indipendenti che non sono alle dipendenze di *Uber* o di qualunque delle sue società collegate»³⁶. Sí che: ogni utente accede alla piattaforma mediante il sito Internet o l'applicazione mobile; attivando il proprio sistema di geolocalizzazione, individua il vettore piú vicino, paga tramite la stessa applicazione ed il compenso viene ripartito fra l'utente vettore e la società, la quale percepisce una commissione compresa fra il venticinque e il trenta per cento del totale. Al termine dell'utilizzo del servizio di trasporto reso dal vettore indipendente, l'utente fruitore condivide la propria opinione con la *community* della piattaforma, pronunciandosi in senso positivo o negativo sull'esperienza avuta e formando, cosí, anche una 'reputazione digitale'³⁷ del vettore.

³⁵ *www.uber.com*, Condizioni generali di utilizzo, Punto 2: *I servizi di collocamento*.

³⁶ *www.uber.com*, Condizioni generali di utilizzo, Punto 2, cit. A tal proposito, però, l'esperienza giurisprudenziale relativa alla piattaforma *Uber* ha mostrato quanto la definizione che di se stessa dà la società non sia determinante ai fini della qualificazione ufficiale della sua natura giuridica, la quale resta inscindibilmente connessa all'attività sostanzialmente svolta. Cosí rileva I. DOMURATH, *Platforms as Contracts Partners. Uber and beyond*, in *Maastricht J. Eur. Comp. L.*, 2018, p. 581: «the description of the platform itself through its terms and conditions, and the way it characterizes its market behaviour, do not play a role. In this sense, the possibilities of platforms to determine their own appearance on the market merely through their terms and conditions have become more limited».

³⁷ Definita da M. MÖHLMANN e A. GEISSINGER, *Trust in the Sharing Economy. Platform-Mediated Peer Trust*, in N. DAVIDSON, M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of the Sharing Economy*, cit, p. 34, «as a legitimizing credential». In argomento, cfr., M.C. ZARRO, *La tutela della reputazione digitale quale "intangible asset" dell'impresa*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 1504 ss., la quale descrive la reputazione digitale come «l'insieme delle informazioni presenti in rete che consentono di identificare e qualificare un determinato soggetto (persona fisica o giuridica)», ritenendo sussista un vero e proprio 'diritto alla reputazione digitale' nella misura in cui avere una buona reputazione sulla rete «ha ripercussioni dirette sui guadagni. Ciò vale in particolare per quelle imprese che adoperano la piattaforma digitale per collocare i propri prodotti e a maggior ragione per quelle imprese per le quali la reputazione – costruita attraverso l'insieme dei *feedback* della

Il complessivo assetto relazionale appare improntato alla parità e alla simmetria delle parti, alle quali viene affidata l'intera realizzazione del rapporto, anche per quanto attiene ai mezzi adoperati per la fornitura del trasporto. Ogni vettore, infatti, si procura ed utilizza a proprie spese il veicolo necessario – senza che la società titolare della piattaforma glieli fornisca in prima persona – e si rivolge contestualmente ad una pluralità di potenziali passeggeri, delineandosi un contratto che ricalca il modello c.d. *many to many* (M2M).

Lo stesso non avviene, invece, entro la piattaforma di *Enjoy*, ove è il gestore – Eni Fuel s.p.a. – a mettere a disposizione degli utenti una serie di veicoli, consentendo loro di utilizzarli e pagare soltanto in ragione dell'effettivo godimento. Anche in tal caso, il servizio di condivisione è raggiungibile sia attraverso il sito Internet che tramite l'applicazione per *smartphone* ed è necessario che ogni utente si registri sulla piattaforma per ottenere un profilo. Secondo le condizioni generali delineate per la fruizione del servizio di *car sharing*, il cliente formula alla società Eni Fuel una proposta di contratto mediante la cessione di propri dati personali³⁸, comprendenti: l'indirizzo di posta

clientela – rappresenta un fattore decisivo». V., inoltre, in proposito, G. FINOCCHIARO, *Identità personale su Internet. Il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Dir. inf.*, 2012, p. 383 ss.; G. SMORTO, *Reputazione, fiducia e mercati*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 199 ss.; E. ADAMO, *I meccanismi di feedback nella sharing economy*, in *Corti salernitane*, 2017, 1/2, p. 3 ss.; A. MORETTI, *Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del Regolamento (UE) 2016/679*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 799 ss.

³⁸ La cessione di dati personali finalizzata all'ottenimento di un servizio manifesta la natura sinallagmatica dei rapporti, dal momento che i dati stessi si prestano ad essere oggetto di relazioni economiche, in tal senso G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. trim.*, 2018, p. 411 ss., i quali pongono in luce l'interesse delle piattaforme ad ottenere i dati dei propri utenti, interesse che li spinge anche a fornire servizi che comportano un costo, pur di averli in cambio. In tale contesto, «sorge il dubbio che la situazione si possa rovesciare: sono gli utenti che forniscono un servizio (i dati) a determinate imprese e vengono da questi remunerati con dei servizi digitali. Posto che il valore sta nei dati (*sub specie* "Big Data"), la concorrenza innovativa sta nel creare nuovi servizi che possano essere considerati un corrispettivo per la loro cessione» (p. 416). In questo senso, è irrilevante che isolatamente i dati abbiano un valore economico bassissimo, poiché in quantità massive questi assumono un grande valore monetario; in proposito, cfr. G. MALGIERI e B. CUSTERS, *Pricing*

elettronica, il numero di cellulare, immagini fronte e retro del proprio documento di identità e della patente di guida, una fotografia del proprio volto, «da cui risulti chiaramente riconoscibile[,] verificata e validata dal Gestore o da altro soggetto appositamente incaricato»³⁹, nonché i dati relativi alla carta scelta per il pagamento del servizio. La proposta contrattuale resta valida per un termine di quarantacinque giorni, entro il quale l'utente riceve una comunicazione di accettazione da parte del gestore della piattaforma; questa costituisce presupposto per la fruizione del servizio, nel rispetto del regolamento. Il gestore si riserva comunque il diritto di negare l'adesione all'utente, sulla base di una «insindacabile valutazione sulla solvibilità del potenziale Cliente»⁴⁰. Nella fase di pendenza del termine e per tutta la durata della sua iscrizione, il cliente si impegna, in ogni caso, a rispettare ed eseguire in buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia tutti gli impegni assunti con l'iscrizione al servizio, contenuti sia nel regolamento che nelle condizioni generali di contratto.

Per quanto attiene, specificamente, alle modalità di accesso al godimento del veicolo, anch'esso si fonda su una previa geolocalizzazione di quello disponibile relativamente alla posizione dell'utente che lo richiede; quest'ultimo prenota – tramite l'*App* – l'automobile geograficamente più conveniente e vi accede digitando il Pin che la stessa piattaforma gli inoltra. L'efficacia del contratto di noleggio⁴¹ ha inizio dal momento in cui avviene lo sblocco delle portiere e il passaggio della spia sul parabrezza a luce rossa⁴²; che si

Privacy: The Right to Know the Value of Your Personal Data, in *Comp. L. Sec. Rev.*, 2018, 34, p. 289 ss. In argomento v., inoltre, A. DE FRANCESCHI, *European Contract Law and the Digital Single Market: Current Issues and New Perspectives*, in ID. (a cura di), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2016, spec. p. 8 ss.

³⁹ Regolamento di *Enjoy*, Punto 2: *Iscrizione*, n. 7.

⁴⁰ Condizioni generali di contratto *Enjoy*, art. 4, *Requisiti per l'adesione*. Fra questi ultimi si annoverano: un'età minima di diciotto anni ed il possesso da almeno un anno di una valida Patente italiana o estera.

⁴¹ Definito tale dallo stesso art. 1 delle Condizioni generali di contratto di *Enjoy*.

⁴² Art. 3.4 del Regolamento *Enjoy*. Degna di nota è la menzione, nel medesimo articolo, di tre fonti regolamentari dell'attività di godimento del veicolo: regolamento, condizioni generali di contratto e «disciplina civilistica applicabile».

estingue con il rilascio del veicolo. Per il pagamento, infine, si applicano diverse tipologie di tariffazione: quella al minuto, che opera per i primi cinquanta chilometri; quella al chilometro, che si somma alla tariffa precedente ed opera dal superamento della soglia prefissata; la tariffa di prenotazione, che si applica per tutto il tempo in cui il veicolo – essendo prenotato da più di quindici minuti – non sia ancora in uso. L'unica modalità di pagamento possibile è quella elettronica, alla quale si procede per il tramite della piattaforma.

Ulteriormente diverso è il funzionamento dell'applicazione *BlaBlaCar* – fondata da Camuto SA, con sede a Parigi – la quale propone un servizio di *carpooling*.

4. Le differenze terminologiche fra locuzioni spesso usate in modo indistinto, come *carsharing*, *carpooling* e *ridesharing*, sono pregne di significato là dove si ritiene che '*carsharing*' indichi l'attività di noleggio di un'automobile di proprietà di terzi, generalmente a breve termine e circoscritta entro un contesto urbano; '*carpooling*' equivalga all'uso condiviso di uno stesso veicolo da parte di più persone che si aggregano (*pool*) per percorrere un medesimo tragitto, anche extraurbano; '*ridesharing*' coincida, invece, con l'attività di trasporto da un luogo ad un altro effettuato *on demand* da un vettore in favore dell'interessato. Mentre il primo e l'ultimo possono implicare finalità lucrative, il secondo è generalmente un servizio improntato alla condivisione, scevro da obiettivi di profitto⁴³. Ed invero, *BlaBlaCar* è l'unica – delle tre menzionate piattaforme – che propone un servizio interamente affidato alla libertà negoziale degli utenti, secondo un modello contrattuale paritario (*peer to peer agreement*).

Stando a quanto previsto dai 'Termini e condizioni', *BlaBlaCar* ha sviluppato una piattaforma di *carpooling* – accessibile da un sito *web* o attraverso un'applicazione per dispositivi mobili – «progettata per mettere in contatto conducenti che viaggiano verso una determinata

⁴³ Tale distinzione viene rappresentata proprio nel *blog* dell'applicazione *BlaBlaCar*, visitabile al sito internet www.blog.blablacar.it/blablalife/era-della-condivisione/sharing-economy/differenze-carsharing-ridesharing-carpooling.

destinazione con passeggeri che vanno nella stessa direzione, al fine di consentire loro di condividere il viaggio e quindi i relativi costi»⁴⁴. L'incidenza sulla dinamica relazionale degli utenti appare sin da subito limitata all'indispensabile funzione di intermediazione ascrivibile alla piattaforma, senza che questa si estenda oltremodo, fino all'orientamento della decisione contrattuale dei medesimi. Si specifica, invero, come unico scopo degli utenti, quello di essere messi in contatto «su base non aziendale e non commerciale, con persone che desiderano condividere un viaggio»⁴⁵. La duplice veste nella quale un utente può interagire nella piattaforma è quella di conducente o di passeggero, a seconda che voglia condividere la propria vettura ovvero usufruire di quella altrui per il raggiungimento di una certa destinazione. In ogni caso, l'utente conducente deve avere almeno diciotto anni, mentre quello passeggero non può averne meno di quattordici⁴⁶.

Registrandosi alla piattaforma, si crea un *account* personale mediante il quale si diffondono nella *community* annunci di viaggio e richieste di prenotazione di posti in auto. L'utente conducente pubblica un annuncio contenente le informazioni relative al viaggio che si appresta ad effettuare, con date, orari e punti di raccolta dei passeggeri, numero di posti disponibili e importo del contributo di ciascuno alle spese. L'intero viaggio si compone di 'tratte': sezioni di marcia fra città intermedie, nelle quali l'utente accetta di fermarsi per far scendere e salire i passeggeri. Ciascuno di questi ultimi partecipa al costo complessivo sopportato dal conducente per il raggiungimento della destinazione, nella misura da lui stesso determinata, «sotto la sua

⁴⁴ Così nei Termini e condizioni di *BlaBlaCar*, Punto 1: *Oggetto*.

⁴⁵ Punto 6 dei Termini e condizioni di *BlaBlaCar*.

⁴⁶ Nell'ipotesi in cui altri, maggiorenni, prenotino un posto in auto per un soggetto infraquattordicenne che viaggia da solo (essendo comunque ad egli preclusa l'iscrizione autonoma alla piattaforma, consentita soltanto ai maggiori di diciotto anni), l'utente si impegna a richiedere – in forza del punto 4.2.2 dei Termini e condizioni – «l'accordo preliminare del conducente e [si impegna] a fornirgli un'autorizzazione debitamente compilata e firmata dai suoi tutori legali». La regola, tuttavia, è che ogni utente prenoti il posto per sé.

esclusiva responsabilità»⁴⁷. Tuttavia, quest'ultimo si impegna a non richiedere un contributo superiore ai costi effettivamente sostenuti, tale da poter generare un profitto.

Contrariamente a quanto accade entro l'applicazione di *Uber*, la piattaforma non incide affatto sulla modulazione del contributo economico, limitandosi a formulare un 'suggerimento' rapportato alla natura del viaggio e alla distanza percorsa. Tale importo è dato esclusivamente come «linea guida»⁴⁸, residuando in capo all'utente la facoltà di aumentarlo o diminuirlo in base ai costi che ritiene di aver effettivamente sostenuto. Al contempo, anche la discrezionalità del conducente è limitata, nell'ottica di evitare abusi in danno dei passeggeri, sì che la piattaforma si riserva sempre la possibilità di 'arrotondare' per eccesso o per difetto il contributo richiesto, «a propria totale discrezione»⁴⁹.

Il versamento del denaro può avvenire in due diversi modi: in rete, con conferimento di un mandato speciale con rappresentanza dall'utente operatore alla piattaforma, sì da consentirle di incassare la cifra in nome e per conto del conducente; ovvero a mano, con *traditio* diretta da un utente all'altro. Rispetto all'immediatezza di quest'ultima soluzione, la prima implica lo svolgimento di una serie di fasi che comprende il deposito della somma su un conto corrente intestato alla piattaforma e destinato appositamente al pagamento dei conducenti. La corresponsione del denaro spettante all'utente operatore subisce un blocco temporaneo di ventiquattro ore dalla fine del viaggio, per consentire ai passeggeri di proporre eventuali reclami in merito al corretto andamento del trasporto; decorso tale termine, il conducente riceve il contributo alle spese di viaggio come credito sul proprio *account* della piattaforma, che riscuote grazie alla previa comunicazione delle proprie coordinate bancarie.

⁴⁷ Così previsto nei Termini e condizioni di *BlaBlaCar*, punto 6.

⁴⁸ Punto 5.1 dei Termini e condizioni di *BlaBlaCar*.

⁴⁹ Punto 5.3: *Arrotondamento*.

5. Fra le applicazioni piú note e diffuse, quella denominata «*Uber Pop*» ha causato ben presto accese battaglie giudiziarie con le associazioni dei tassisti⁵⁰, ad opinione dei quali la medesima aveva introdotto nel mercato concorrenti sleali che agivano sotto le vesti legittimanti della *Sharing Economy*.

Nata nel 2009 dall'idea della società americana *Uber Technologies Inc*, *Uber Pop* è un'applicazione mobile per *smartphone* grazie alla quale autisti non professionisti effettuano servizi di trasporto automobilistico privato, entrando direttamente in contatto con potenziali passeggeri interessati⁵¹. Argomentando dalla propria natura di mero intermediario di comunicazione fra prestatori e utenti; dall'assenza di un'organizzazione imprenditoriale alle spalle dei propri conducenti⁵²; nonché dall'occasionalità dell'attività svolta da costoro, la multinazionale ha immediatamente reclamato la propria inerenza al fenomeno della *Sharing Economy* nonostante la ferma e unanime

⁵⁰ In proposito, D. SURDI, *Concorrenza sleale e nuove forme di trasporto condiviso: il Tribunale di Milano inibisce «Uber Pop»*, in *Riv. dir. ec. trasp. amb.*, 2015, p. 375 ss.; V.C. ROMANO, *Nuove tecnologie per il mitridatismo regolamentare: il caso Uber Pop*, in *Merc. conc. reg.*, 2015, p. 133 ss.; E. MOSTACCI e A. SOMMA, *Il caso Uber. La sharing economy nel confronto tra common law e civil law*, Milano, 2016, p. 130 ss.; A. DI AMATO, *Uber and the sharing economy*, in *ItaLJ*, 2016, p. 177 ss. In giurisprudenza, v. principalmente Trib. Milano, ord., 25 maggio 2015, in *Corr. giur.*, 2016, p. 356 ss.; Trib. Milano, ord., 9 luglio 2015, *ivi*, p. 360 ss., entrambe con nota di S. SERAFINI, *La concorrenza sleale per violazione della normativa pubblicistica del trasporto urbano non di linea: il caso Uber*; Trib. Torino, 22 marzo 2017, n. 1553, in *Dir. ind.*, 2018, p. 16 ss., e con nota di G. RESTA, *Uber di fronte alle corti europee*, in *Dir. inf.*, 2017, p. 330 ss.; Trib. Roma, ord., 7 aprile 2017, *ivi*, p. 26 ss., con commento di A. Pistilli, *ivi*, p. 32 ss.; Corte giust., Grande Sez., 20 dicembre 2017, n. 434, *Asociación Profesional Elite Taxi c. Uber Systems SpainSL*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, p. 1085 ss., con nota di M. TURCI, *Trasporto –«Sulla natura dei servizi offerti dalle piattaforme digitali: il caso Uber»*.

⁵¹ La stessa multinazionale californiana ha creato diversi servizi di trasporto, adattandoli alle varie esigenze dei potenziali utenti. *Uber Lux*, ad es., permette di noleggiare un conducente con auto di lusso; *Uber Eats*, consente la consegna di pasti a domicilio dai ristoranti ai propri clienti; *Uber Chopper* fornisce il noleggio di voli in elicottero.

⁵² Conducenti, i quali, peraltro, risultano privi delle garanzie spettanti ai lavoratori subordinati; cfr. E. DAGNINO, *Il lavoro che cambia: questioni giuridiche e di relazioni industriali. Uber Law: prospettive giuslavoristiche sulla sharing/on-demand economy*, in *Dir. rel. ind.*, 2016, p. 137 ss.

opposizione dei tassisti, dei gestori dei servizi di radio taxi e delle organizzazioni sindacali, ad opinione dei quali detti conducenti, sebbene non professionisti, sarebbero – a tutti gli effetti – concorrenti abusivi di mercato.

L’impianto difensivo della società si fondava, *in species*, sull’assunto che *Uber Pop* costituisse una mera *community* nella quale i suoi membri potevano concludere contratti atipici di trasporto, al di fuori dei vincoli di carattere pubblicistico imposti in materia dalla l. 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), in forza della propria autonomia negoziale discendente dagli artt. 41 cost. e 1322 c.c. Detta *community* sarebbe aperta alle libere adesioni e cancellazioni degli utenti, sí che ogni attività svolta avrebbe carattere «facoltativo, occasionale e non professionale». Concordemente, i guidatori sono comuni cittadini, privi di licenza ed autorizzazione per l’esercizio del servizio di taxi, i quali offrono discrezionalmente servizi di trasporto, potendo anche rifiutare richieste non gradite, verso un “mero rimborso spese” comprensivo degli oneri di commissione per la piattaforma *online*. La transazione viene gestita da quest’ultima, che trattiene il venti per cento dell’importo totale.

Il *punctum dolens* della questione non appare, invero, la gratuità ovvero l’onerosità della prestazione effettuata dalla piattaforma – sebbene l’assenza di profitto economico risulti indice massimamente rivelatore della natura solidale dell’attività svolta⁵³ –, ma la corretta qualificazione giuridica del servizio dalla stessa offerto. Peraltro,

⁵³ In tal senso, D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, cit., p. 457, secondo la quale le piattaforme gestite senza alcuno scopo di lucro possono essere sicuramente qualificate come espressione dell’economia della condivisione poiché al loro interno gli utenti si scambiano risorse a fini di mutuo soccorso, generando – incidentalmente – anche profitti per la collettività e rappresentando in alcuni casi un surrogato del *welfare*. Al modello *non profit* di *sharing economy* si richiamano realtà come *Wikipedia* o *Linux*. Sarcastica, a tal proposito, è l’espressione «ciò che è mio è tuo, basta che paghi», utilizzata da *The Economist* in risposta al noto *slogan* di R. Botsman e R. Rogers nell’omonima opera, «*What’s mine is yours*» (R. BOTSMAN e R. ROGERS, *What’s Mine is Yours. How Collaborative Consumption is Changing the Way we Live*, Londra, 2011).

l'epilogo giudiziario secondo il quale la condotta degli autisti di *Uber Pop* configura un illecito anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., pone in luce la consistenza del rischio che attività imprenditoriali celino la propria scorrettezza professionale⁵⁴ dietro il velo di un fenomeno giuridico ed economico dai confini ancora incerti.

Così come strutturata, invero, la multinazionale di San Francisco appare ben lontana dalla funzione meritevole di ottimizzare le risorse ed incrementare il benessere collettivo, risparmiando carburante e riducendo le emissioni di anidride carbonica grazie alla condivisione di un medesimo autoveicolo⁵⁵. Tali caratteristiche, al più, potrebbero dirsi esistenti per la sola applicazione *Uber Pool*: simile ad altre applicazioni di *car pooling* e *car sharing*, perché realizza un utilizzo in comune della medesima automobile mediante un sistema turnario.

Determinante, in proposito, si rivela la considerazione che l'autista privato di *Uber Pop* non avrebbe alcun interesse personale a raggiungere il luogo indicato dall'utente e che tale attività si impegna a svolgere al solo, o preminente, fine di conseguirne il corrispettivo. Del resto, lo stesso sistema di fissazione del prezzo denota la natura essenzialmente commerciale dell'attività, atteso che *Uber* dispone di un meccanismo di fluttuazione dei prezzi (*surge pricing*) che gli consente di massimizzare i ricavi mediante il rialzo dell'importo nei momenti di maggiore densità di domanda. Ciò rende evidenti, peraltro, i rischi connessi alla tutela dell'ordine pubblico là dove si consideri quanto la società operatrice possa sfruttare a proprio vantaggio il verificarsi di eventuali calamità naturali, nelle quali moltissime sarebbero le richieste di trasporto.

⁵⁴ È nella scorrettezza professionale che si annida il vero disvalore della condotta, atteso che l'illecito concorrenziale diverge da quello aquiliano proprio per la contrarietà ai principi della correttezza professionale, prescindendo dai profili soggettivi della colpa e del dolo ex art. 2043 c.c., e considerando esclusivamente l'idoneità della condotta a danneggiare l'altrui azienda. In argomento, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 177 ss., e L. NIVARRA, *Concorrenza sleale e responsabilità d'impresa*, in G. ALPA (a cura di), *La responsabilità d'impresa*, Milano, 2015, p. 195 ss.

⁵⁵ V.C. ROMANO, *Nuove tecnologie per il mitridatismo regolamentare*, cit., p. 136.

Non piattaforma di collaborazione, dunque, ma società di trasporto: questo, quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea⁵⁶, nel dicembre del 2017, al culmine dell'*iter* giurisdizionale che ha condotto all'individuazione della reale natura giuridica di *Uber*⁵⁷. Nel pervenire alla conclusione che il servizio offerto dalla società californiana rientri nel campo applicativo dell'art. 58 TFUE – e non, invece, in quello dell'art. 56 TFUE – la Corte di Lussemburgo ha argomentato circa la commistione fra il servizio di intermediazione e quello di trasporto reso dalla piattaforma. Sul punto, invero, la stessa si era cimentata nel precisare che l'utente «riconosce che *Uber* non fornisce servizi di trasporto o logistici né opera come vettore di trasporto e che tutti detti servizi di trasporto o logistici sono forniti da terzi fornitori indipendenti che non sono alle dipendenze di *Uber* o di qualunque delle sue società collegate»⁵⁸; ma la Corte ha ritenuto che l'intermediazione sia parte integrante di un servizio complessivo nel quale l'elemento principale è da individuarsi comunque nel trasporto.

A tali asserzioni si è giunti dimostrando come il fornitore del servizio di intermediazione incida di fatto su profili essenziali del contratto stipulato fra prestatore e utente, modellando il servizio di trasporto effettuato dal primo. In particolare, i giudici hanno posto in evidenza che la società americana non ricopre affatto un ruolo marginale nella formazione dell'accordo fra i privati, limitandosi a fornire una piattaforma di incontro, ma – al contrario – influenza

⁵⁶ Corte giust., Grande Sez., 20 dicembre 2017, n. 434, cit., p. 1085 ss. In argomento, v. O. POLLICINO e V. LUBELLO, *Un monito complesso ed una apertura al dibattito europeo rilevante: Uber tra giudici e legislatori*, in *Giur. cost.*, 2017, p. 443 ss.; B. CALABRESE, *Applicazione informatica di trasporto condiviso e concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche*, *Giur. comm.*, 2017, II, p. 202 ss.; M.R. NUCCIO, *Le metamorfosi del trasporto non di linea: il caso Uber*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 588 ss.

⁵⁷ In proposito, cfr. R. LOBIANCO, *Servizi di mobilità a contenuto tecnologico nel settore del trasporto di persone con conducente: brevi riflessioni sulla natura giuridica del fenomeno Uber*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 1046 ss., nonché I. DOMURATH, *Platforms as Contracts Partners. Uber and beyond*, cit., spec. p. 571.

⁵⁸ www.uber.com, Condizioni generali di utilizzo, Punto 2: I servizi.

sensibilmente la contrattazione⁵⁹. A ben vedere, infatti, *Uber* seleziona in prima persona i conducenti non professionisti, individuando così una parte contraente; incide sull'oggetto del contratto, fissando le condizioni della prestazione, quantomeno, nel prezzo massimo della corsa; riscuote prima di tutti il corrispettivo versato dall'utente, destinandone soltanto una parte agli autisti; valuta il comportamento di questi ultimi, optando anche per la loro esclusione se necessario. Inoltre, atteso l'orientamento della Corte secondo il quale la nozione di «servizio nel settore dei trasporti» ricomprende – non soltanto i servizi di trasporto in senso stretto, ma – anche «ogni servizio intrinsecamente connesso a un atto fisico di trasferimento di persone o di beni da un luogo a un altro tramite un mezzo di trasporto»⁶⁰, può dirsi che la piattaforma fornisca principalmente un servizio di trasporto al quale si aggiunge, soltanto in termini accessori, un'opera di intermediazione.

6. Al fine di individuare quale sia il ruolo effettivo della piattaforma occorre valutare l'incidenza che questa abbia nella formazione dell'accordo fra il fornitore del servizio e l'utente dello stesso, non potendosi qualificare come semplice intermediario un soggetto che goda di un peso considerevole nel disegno negoziale dei privati⁶¹.

Dalle argomentazioni espresse dalla Corte di giustizia relativamente al caso *Uber* è disceso che la stessa non potesse giovare, in quanto non rientrante nella categoria della «società di servizi», delle garanzie fornite dall'art. 56 TFUE – in combinato disposto con la direttiva sul

⁵⁹ In tal senso, M.R. NUCCIO, *Le metamorfosi del trasporto non di linea*, cit., p. 594, mette in evidenza che «[g]li effetti dell'intermediazione *Uber* non restano circoscritti al *market place* della *community*», ma «influenzano le dinamiche del trasporto privato».

⁶⁰ Corte giust., 20 dicembre 2017, n. 434, cit., punto 41; cfr., in tal senso, anche Corte giust., 15 ottobre 2015, c. 168/14, Grupo Itevelesa c. Oca Inspección Técnica de Vehículos SA e Generalidad de Cataluña, in *Foro amm.*, 2015, X, p. 2455 ss.

⁶¹ «[I]n order to assess the contractual role of the platform, the focus has to be put on the amount of influence in the process of formation of the agreement rather than on other elements»: così A. DE FRANCESCHI, *Uber Spain and the "Identity Crisis" of Online Platforms*, in *J. Eur. Cons. Mark. L.*, 2018, 1, p. 1 ss.

commercio elettronico (n. 31 del 2000) e quella relativa ai servizi nel mercato interno (n. 123 del 2006) – potendo, invece, soggiacere ad un provvedimento di uno Stato membro teso anche a limitarne la circolazione, ove ciò fosse necessario nel caso concreto.

La stessa Corte⁶², poi, è tornata sul caso nel luglio 2018; adita in via pregiudiziale dal *Tribunal de grande instance de Lille*, nell'ambito di un procedimento penale a carico di *Uber France s.a.s.* per l'accusa di aver organizzato illecitamente «un sistema di messa in contatto di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana». La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione degli artt. 1 e 8 della dir. 98/34/CE e dell'art. 2, par. 2, lett. *d*, della dir. 2006/123/CE, dovendosi accertare se i servizi offerti *online* dalla *Uber France* fossero da inquadrare fra i servizi della società dell'informazione ovvero fra quelli relativi al settore dei trasporti. Dal diverso inquadramento giuridico sarebbero derivate conseguenze opposte per la regolamentazione del caso poiché, per rendere penalmente rilevante l'organizzazione illegale di un sistema di messa in contatto di clienti con conducenti non professionisti tramite i servizi della società dell'informazione, lo Stato francese avrebbe dovuto dapprima comunicare il progetto della propria regola tecnica alla Commissione europea; pena, l'inopponibilità ai singoli. Diversamente, per quanto attiene ai servizi relativi al settore dei trasporti, la criminalizzazione della condotta sarebbe stata di esclusiva competenza e discrezionalità del legislatore francese.

Ritenendo che l'intermediazione operata dalla *Uber France* fosse indissolubilmente legata all'offerta di servizi di trasporto, la Corte ha concluso che la prima sia da intendersi come parte integrante di un servizio complessivo nel quale l'elemento principale è un servizio di trasporto. Come tale, lo stesso non corrisponde alla qualificazione di «servizio della società dell'informazione» (*ex* art. 1, punto 2, della dir. 98/34/CE) bensì a quella di «servizio nel settore dei trasporti» (*ex* art.

⁶² Corte giust., Grande Sez., 10 luglio 2018, n. 320, in *Foro it.*, 2018, IV, c. 314 ss.

2, par. 2, lett. *d* della dir. 2006/123/CE), così concordando con l'orientamento espresso l'anno precedente nel caso *Uber Spain*⁶³. Ciascuno Stato, dunque, ha la possibilità di prevedere anche sanzioni penali per attività consistenti nella erogazione di prestazioni di trasporto di persone su strada mediante veicoli, a titolo oneroso e senza licenza; poiché tale attività va inquadrata nei servizi del settore dei trasporti e non in quelli della società dell'informazione. Mentre per questi ultimi, infatti, gli Stati hanno l'obbligo di comunicazione preventiva alla Commissione europea (*ex art. 5, dir. 2015/1535/UE*) di ogni progetto di regola tecnica e dei motivi che ne rendono necessaria l'adozione; per i primi godono di piena autonomia regolamentare. Sí che l'integrità della valutazione legislativa permane in via esclusiva in capo al potere nazionale, potendo questo adottare ogni provvedimento che ritenga piú opportuno per il contrasto ad attività internamente illecite.

7. Di là dalle differenze applicative individuabili mediante un approccio casistico alle singole piattaforme di condivisione, una questione di immediata problematicità attiene alla labilità del confine fra le attività economiche che siano reale espressione della *Sharing Economy* e quelle che, diversamente, partecipano del fenomeno noto come '*Share Washing*'⁶⁴: una «mercificazione»⁶⁵ della condivisione, dovuta ad una “volgarizzazione” della sua qualifica⁶⁶.

La polemica origina da ragioni di interesse, legate al godimento del generale *favor* mostrato dall'ordinamento verso gli operatori «innovatori» ai quali si accordano privilegi che, altrimenti, sarebbero

⁶³ Corte giust., Grande Sez., 20 dicembre 2017, n. 434, cit., p. 1085 ss.

⁶⁴ L'espressione è di A. DI STEFANO, *L'importanza delle regole*, in *Valori*, 2016, p. 3, il quale mette in guardia dal «pericolo di essere davanti a una nuova forma di vessazione, che stavolta usa l'idea accattivante di economia condivisa, ma che, in realtà, di condiviso ha solo processi di auto-sfruttamento che accrescono le disuguaglianze»; così anche R. STAGLIANÒ, *Lavoretti*, cit., p. 5 s.

⁶⁵ D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, cit., p. 458, discorre di «mercificazione della *sharing economy*».

⁶⁶ A. QUARTA, *Privati della cooperazione*, cit., p. 94, utilizza il termine «uberizzazione» (*uberification*).

preclusi dal rispetto delle tradizionali regole di mercato⁶⁷. Soltanto ai primi, infatti, l'Unione europea offre finanziamenti per lo sviluppo ed un quadro politico, fiscale e normativo incentivante. In quanto strumenti di realizzazione dei più innovativi programmi europei in materia di tutela ambientale e consumo consapevole delle risorse⁶⁸. Se un profilo lacunoso è effettivamente ravvisabile, questo si scorge proprio nell'assenza di una definizione dettagliata del 'fenomeno' della *Sharing Economy*; con la conseguenza che la stessa si presta oggi a multiformi interpretazioni e variegate fattispecie applicative delle quali molte appaiono pretestuose e fuorvianti, come il caso *Uber* ha dimostrato.

La parità negoziale fra gli utenti, la virtualità dell'accordo, raggiunto nell'ambito di piattaforme *online* che consentono l'incontro e la comunicazione fra i medesimi, l'accesso in condivisione ad un medesimo bene o servizio che si presta ad uso comune, costituiscono le linee distintive⁶⁹ dell'economia della condivisione. Alla luce di

⁶⁷ V. i punti 1.5.5 ss. del Parere del Comitato economico e sociale europeo, secondo i quali: «[i] poteri pubblici dell'UE devono vegliare affinché i promotori di nuovi modelli economici realmente sostenibili abbiano un accesso al finanziamento nelle prime fasi del loro sviluppo e nel suo prosieguo» (1.5.6); «[l]a Commissione europea potrebbe favorire la sperimentazione di nuovi modelli attraverso un fondo di finanziamento dell'innovazione dedicato ai modelli sostenibili» (1.5.7); «[i] poteri pubblici dell'UE devono integrare gli attori promotori di questi nuovi modelli economici nelle politiche settoriali dell'UE già esistenti, al fine di dar loro maggiore visibilità e creare un "effetto leva" propizio al loro intervento. Così, nel pacchetto per la mobilità, in corso di elaborazione, potrebbe essere interessante sostenere i nuovi modelli di *car pooling/car sharing* per integrare l'offerta di trasporti pubblici» (1.5.8); più in generale, l'UE si impegna a creare «un quadro politico, fiscale e normativo per promuovere la diffusione di questi nuovi modelli sostenibili su larga scala» (1.5.9).

⁶⁸ Così viene descritta anche da I. LENZI e I. PAIS, *La creazione di valore attraverso l'economia della condivisione: un'evoluzione della sostenibilità?*, in *Equilibri*, 2015, p. 33 ss. Ma v., in proposito, il rapporto pubblicato dal Parlamento europeo nel gennaio 2016 secondo il quale la *sharing economy* avrebbe un valore potenziale di cinquecentosettantadue bilioni in termini di consumo annuale fino al 2028; P. GOUDIN, *The Cost of non Europe in the Sharing Economy. Economic, Social and Legal Challenges and Opportunities*, in *European Added Value Unit* (gennaio 2016).

⁶⁹ Individuate anche da A. SUNDARARAJAN, *The Sharing Economy*, cit., p. 27, che descrive la *Sharing Economy* come «an economic system with the following five characteristics: 1. Largely market-based [...] 2. High-impact capital [...] 3. Crowd-

queste deve negarsi connotazione innovativa a quegli operatori che, pur rivendicando l'appartenenza al nuovo modello, ne siano in verità ampiamente distanti.

Circoscritto il campo autentico della *Sharing Economy* alle sole operazioni economiche nelle quali la piattaforma *online* svolga un'effettiva funzione di intermediazione, limitata alla creazione di un contatto fra i pari⁷⁰, ed incentivi un godimento collettivo di beni per un consumo più consapevole e ragionevole delle risorse, può scorgersi il valore della solidarietà⁷¹ nel c.d. mercato della condivisione. Si è osservato che «*sharing*, prima di essere un fenomeno di costume, [sia] una richiesta sociale»⁷² ed, invero, se si considera la prassi come

based “networks” rather than centralized institutions or “hierarchies” [...] 4. Blurring lines between the personal and the professional [...] 5. Blurring lines between fully employed and casual labor, between independent and dependent employment, between work and leisure». L'a., al contempo, pone in luce che non vi è affatto unanimità di consensi e prospettive in merito ad una definizione precisa del fenomeno. R. BOTSCHAN e R. ROGERS, *What's Mine is Yours*, cit., p. 75 ss., analizzano i quattro principi che ritengono basilari del c.d. consumo collaborativo: *critical mass*; *idling capacity*; *belief in the commons*; *trust between strangers*. N. DAVIDSON e J. INFRANCA, *The Place of the Sharing Economy*, in ID., M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of the Sharing Economy*, cit., p. 205, discorrono di un «urban phenomenon». Cfr., in argomento, N. DAVIDSON e J. INFRANCA, *The Sharing Economy as an Urban Phenomenon*, in *Yale L.P. Rev.*, 2016, 2, p. 216 ss.

⁷⁰ «[U]n servizio di intermediazione, il quale consenta la trasmissione, mediante un'applicazione per *smartphone*, delle informazioni relative alla prenotazione di un servizio di trasporto tra il passeggero e il conducente non professionista che, usando il proprio veicolo, effettuerà il trasporto, soddisfa, in linea di principio, i criteri per essere qualificato come “servizio della società dell'informazione”, ai sensi dell'art. 1, punto 2, della dir. 98/34»: così, Corte giust., Grande Sez., 10 luglio 2018, n. 320, cit., punto 19.

⁷¹ In proposito, P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 93; A. SEN, *Codici morali e successo economico*, Bologna, 1994, p. 194 ss.; ID., *Etica ed economia*, cit., p. 18 ss.; F. VIOLA e G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 1999, p. 48; G. RESTA, *Il diritto e i limiti della razionalità economica*, in A. FICI (a cura di), *Diritto dell'economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee*, Napoli, 2016, p. 27 ss.

⁷² Così D. PELLEGRINI, *Sharing Economy: perché l'economia collaborativa è il nostro futuro*, Milano, 2017, p. 9; cfr., inoltre, D. DI SABATO, *Progredire tornando all'antico*, cit., p. 2.

aspetto imprescindibile del diritto⁷³, si coglie la dinamica assiologica retrostante i mutamenti fenomenici dell'economia. Al contempo, però, ancorché il mercato appaia come la «fattualità egemone per eccellenza»⁷⁴ e talvolta «il fatto [possa] possedere la capacità di divenire diritto»⁷⁵, resta comunque indubitabile che sia la ragionevolezza il «principio alla cui stregua saggiare il fatto che ambisce a divenire»⁷⁶ tale. Si rivela necessario, pertanto, un costante vaglio critico della prassi, attuato con approccio casistico, scorgendosi soltanto in questo «un momento di legittimazione della correttezza e della trasparenza dell'attività economica»⁷⁷, perché fondato su una verifica concreta della sua meritevolezza⁷⁸.

⁷³ Sull'importanza del profilo fattuale del diritto, v. P. PERLINGIERI, *Prassi, principio di legalità e scuole civilistiche*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 956 ss., ora in ID., *Scuole tendenze e metodi*, cit., p. 223 ss.; L. RAISER, *Scienza e pratica del diritto*, in ID., *Il compito del diritto privato. Saggi di diritto privato e di diritto dell'economia di tre decenni*, a cura di C.M. Mazzoni, trad. it. di M. Graziadei, Milano, 1990, p. 160 ss. Cfr., inoltre, P. GROSSI, *Il ruolo del giurista nell'attuale società italiana*, in *Rass. for.*, 2002, p. 505 ss.

⁷⁴ Così, P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015, p. 81.

⁷⁵ G. VETTORI, *L'attuazione del principio di effettività. Chi e come*, in *Pers. merc.*, 2017, p. 134.

⁷⁶ G. BENEDETTI, «Ritorno al diritto» ed ermeneutica dell'effettività, in *Persona e mercato*, 2017, p. 10; cfr., P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2017, p. X. Ma, sul criterio della ragionevolezza, v. G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 93 ss.; ID., *Legge, giudizio e diritto civile*, in *Ann. Sisdic*, 2018, 2, p. 84 ss., il quale esclude che la ragionevolezza possa risolversi in un criterio di accettabilità sociale riconducibile alla mera «sensibilità comune» e al «comune sentire», poiché tale *deminutio* creerebbe il rischio di sacrificare il bilanciamento dei principi e la valutazione comparativa degli interessi in favore dei dati statistici e dell'«ordine naturale delle cose». V., a tal proposito, anche N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, cit., p. 200.

⁷⁷ P. PERLINGIERI, *Intervento*, in G. VETTORI (a cura di), *Persona e mercato*, cit., p. 106.

⁷⁸ Resta imprescindibile, invero, la connotazione personalistica dell'attuale sistema ordinamentale in funzione della quale ciascuna vicenda storica merita adeguata regolamentazione. In proposito: L. LOMBARDI VALLAURI, *La scienza giuridica come politica del diritto. Linee di una metodologia filosofico-giuridica*, Firenze, 1974, p. 11 ss.; G. ZACCARIA, *L'obiettività del giudice tra esegesi normativa e politica del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, p. 632, secondo il quale «l'istanza ricorrente che il diritto debba prescindere dalle ideologie ed appagarsi del privilegio della propria purezza e della propria neutralità nei confronti di ogni contenuto sociologico od assiologico, si è dimostrata, ancora prima che difficilmente sostenibile, come un'aspirazione impossibile». Cfr. P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 92, il

Il responso di meritevolezza degli atti si pone come condizione legittimante l'iniziativa stessa, fondandosi sull'utilità sociale e sull'innocuità per la sicurezza, la libertà, la dignità umana, i quali costituiscono limiti interni⁷⁹ all'iniziativa economica⁸⁰, discendenti dal dovere di solidarietà radicato nell'art. 2 cost. Un ruolo primario spetta, dunque, all'interprete il quale decide bilanciando gli interessi coinvolti e pervenendo anche a soluzioni differenziate a seconda del caso, mai operando come una «macchina sillogizzante»⁸¹. Tale vaglio, unito a

quale discorre di “buon diritto” con riguardo a quello che, non soltanto garantisce la conservazione della realtà come naturalmente e spontaneamente si crea e si evolve, ma «anticipa e promuove la trasformazione della società per realizzare al suo interno, compatibilmente alle risorse, le maggiori *chances* di vita libera e dignitosa per tutti». Si deve evitare, quindi, che «la società dell'algoritmo» faccia svanire garanzie idonee a riparare la persona dal potere incontrastato della tecnologia, come segnala S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete*, cit., p. 39.

⁷⁹ A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 595, riconosce che l'impresa moderna, «al pari di ogni altra forma di gestione economica, non gode del principio di libertà statuito nell'art. 41 comma 1° cost., ma soggiace invece ai “limiti” previsti nel capoverso dello stesso articolo»; analogamente, G. OPPO, *Principi*, in *Tratt. dir. comm.* Buonocore, I, Torino, 2001, pp. 7 ss. e 46 ss., manifesta una «esigenza di conciliazione tra libertà di iniziativa e utilità sociale» che «limita l'iniziativa privata non nel senso che essa debba perseguirla, ma nel senso che non deve contrastarla». V., in proposito, P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 84 ss., il quale connette la funzione stessa del mercato ai valori che «immanentemente» vincolano la libertà economica, legittimandola come un potere di rilevanza costituzionale.

⁸⁰ Per le diverse accezioni ermeneutiche del campo operativo dell'art. 41 cost., cfr.: M. MAZZIOTTI, *Il diritto al lavoro*, Milano, 1956, p. 151, il quale riferisce la norma ad ogni atto «con cui un soggetto sceglie il fine economico che intende perseguire»; L. FERRI, *L'autonomia privata*, Milano, 1959, p. 315; V. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, cit., p. 71, e S. CASSESE, *Proprietà e impresa nella Costituzione*, Ancona, 1966, p. 144, i quali circoscrivono il campo di applicazione della disposizione alla sola attività d'impresa; A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, cit., p. 589, e M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983, p. 12, che distinguono fra attività economiche 'di produzione' e 'di erogazione', riservando soltanto alle prime la disciplina prevista dall'art. 41 cost.; M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975 (rist. Napoli, 2011), p. 31, il quale considera comprese nella norma anche le operazioni singole e individuali.

⁸¹ L'espressione è di A.C. JEMOLO, *Confessioni di un giurista*, in ID., *Pagine sparse di diritto e storiografia scelte e ordinate da Luigi Scavo Lombardo*, Milano, 1957, p. 182.

quello di liceità⁸², traduce il dovere di solidarietà⁸³ fino al campo proprio dell'economia, ne individua l'attuazione e ne discrimina la disciplina, assicurando il rispetto dei valori espressi dalla Costituzione anche in un'epoca – come quella attuale – trainata dal passo veloce della globalizzazione⁸⁴ e sospinta nell'omologazione della contrattazione telematica.

8. Con riguardo alla struttura degli accordi *peer-to-peer*, è stata posta in luce una maggiore apertura verso l'aspetto “relazionale”⁸⁵ del contratto, con una contestuale rinuncia a stigmatizzare in precise clausole di dettaglio le più disparate ipotesi che potrebbero aver luogo durante la dinamica temporale del rapporto giuridico⁸⁶. Si

⁸² «Il controllo di meritevolezza, in un sistema come il nostro fondato su valori forti, su norme imperative inderogabili, s'impone all'interprete. Non basta che l'atto sia lecito, ma necessita che esso, anche se tipico, sia meritevole di tutela in quel contesto particolare (in considerazione di quei soggetti, di quel momento, di quella clausola aggiunta, ecc.): così P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 348. V., in proposito, anche F. SBORDONE, *Illiceità ed immeritevolezza della causa nel recente orientamento della Cassazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 849 ss.

⁸³ Cfr. N. IRTI, *Concetto giuridico di mercato e dovere di solidarietà*, cit., p. 188, e G. OPPO, *Principi*, cit., p. 7, secondo il quale: «[p]rincipi costituzionali inderogabili sono quelli di libertà dell'iniziativa economica, da un lato, e di rispetto dell'utilità sociale dall'altro; da intendersi, quest'ultima, non solo come mera utilità economica ma come valore comprensivo di sicurezza, libertà, dignità umana (art. 41 Cost.) e dunque del *dovere* di solidarietà, anche economica (art. 2 Cost.)» (corsivo originale).

⁸⁴ Il rischio da scongiurare è quello delineato da F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005, p. 9, di cedere il passo all'universale *lex mercatoria*, come «sistema normativo a sé stante, di fonte consuetudinaria, quantunque raccolto e riordinato da Unidroit, il quale ripete la propria legittimità dal fatto di corrispondere all'*opinio iuris* di quanti, quale che ne sia la nazionalità, agiscono sui mercati internazionali».

⁸⁵ In proposito, G. SMORTO, *I contratti della sharing economy*, in *Foro it.*, 2015, V, c. 12, discorre di «contratti relazionali» come di strumenti attraverso i quali i soggetti instaurano «una relazione complessa e proiettata nel tempo». Torna così in auge l'elemento dialogico dell'accordo, ritenuto in via di estinzione nell'era della tecnologia da N. IRTI, *Scambi senza accordo*, in *Riv. trim.*, 1998, p. 347 ss.

⁸⁶ In tal senso anche D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, cit., p. 474, discorre di «rapporti caratterizzati da un elevato grado di indeterminazione, nel senso che sovente le parti trascurano di definire preventivamente in dettaglio il contenuto delle prestazioni reciproche».

convengono, mediante adesione dell'utente, i termini e le condizioni generali di accesso al servizio offerto nell'ambito della piattaforma; nulla statuendo – *rectius*, del tutto esonerando quest'ultima – in merito ad eventuali accadimenti patologici che potrebbero inficiare la relazione fra i pari. È dinanzi a ciò che traspare il timore dell'inadeguatezza delle tradizionali categorie giuridiche⁸⁷, nello specchio di nuove pratiche commerciali che sfuggono alla metodica della predeterminazione contrattuale e sorvolano i confini geografici⁸⁸.

Non v'è dubbio che siano molti i profili della *Sharing Economy* che appaiono deficitari e incerti: gli stessi riguardano le forme di responsabilità⁸⁹ configurabili in capo al prestatore e all'utente, nonché i doveri ascrivibili ai gestori delle piattaforme⁹⁰; la tutela dei dati

⁸⁷ «Le categorie giuridiche, presentate come elaborazioni concettuali indipendenti dai condizionamenti storici, finiscono con l'essere uno strumento per la 'valorizzazione' dei rapporti di potere preesistenti [...] Astrazione e sussunzione sono i procedimenti per mezzo dei quali i modelli prodotti dalla base materiale, dalla prassi sociale continuano a ordinare la realtà del presente: il nostro passato governa così il presente e il futuro»: P. BARCELLONA, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *L'uso alternativo del diritto*, I, *Scienza giuridica e analisi marxista*, II, *Ortodossia giuridica e pratica politica*, Roma-Bari, 1973, p. XVI. Cfr., inoltre, T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, Napoli, 2015, p. 81, secondo il quale: «è difficile, se non vano, cercare di leggere il presente con gli occhiali del passato». Sottolinea, tuttavia, H.P. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Bologna, 2011, p. 257 ss., che la tendenza dei sistemi di *civil law* all'utilizzo di categorie giuridiche si riconduce alla loro natura «di esplicita razionalità giuridica».

⁸⁸ V., sul punto, N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, 4ª ed., Roma-Bari, 2001, p. 67; ID., *Norma e luoghi*, cit., p. 10, ove mette in evidenza che «[g]li scambi economici rompono il circolo territorio-politica-diritto, e perciò esigono che lo Stato si affacci all'esterno e li accompagni sulla loro strada»; cfr., inoltre, M. FIORAVANTI, *Fine o metamorfosi?*, in P. ROSSI (a cura di), *Fine del diritto?*, Bologna, 2009, p. 61.

⁸⁹ In argomento, v. S. SICA, *Le responsabilità civili*, in E. TOSI (a cura di), *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*, cit., p. 270 ss.; F. DI CIOMMO, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003, p. 239 ss.; M. GAMBINI, *La responsabilità civile telematica*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, cit., p. 313 ss.; ID., *Le responsabilità civili dell'Internet service provider*, Napoli, 2006, p. 227 ss.; M. D'AMBROSIO, *Progresso tecnologico, «responsabilizzazione» dell'impresa ed educazione dell'utente*, Napoli, 2017, p. 79 ss.

⁹⁰ Con riguardo al profilo della responsabilità dei gestori delle piattaforme elettroniche, v. D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, cit., p. 468; M. GAMBINI, *Diritti di proprietà intellettuale in rete: criticità e prospettive degli strumenti di tutela nei confronti dei prestatori di servizi Internet*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 135 ss.;

personali e della reputazione soggettiva nei nuovi meccanismi di *rating*⁹¹; senza tralasciare la possibile necessità di differenziare la disciplina del fenomeno fra gli Stati, sí da predisporre una regolamentazione che sia in linea con le esigenze di armonizzazione europea, da un lato, e i principi identificativi del sistema⁹², dall'altro. D'altronde la stessa Commissione europea ha riconosciuto – nel parere esplorativo sui ‘nuovi modelli economici sostenibili’ – che «l'economia della condivisione solleva importanti questioni in materia di creazione di monopoli, di protezione dei dati, di diritto del lavoro, d'imposizione fiscale degli scambi o di concorrenza con i modelli economici tradizionali, analogamente alle discussioni sulle piattaforme per l'affitto di alloggi tra privati»⁹³. Appare, dunque, imprescindibile precisare che un'analisi omnicomprensiva della *Sharing Economy* coinvolga problematiche molteplici, relative all'economia e a diverse aree del diritto (concorrenza nel mercato, settore creditizio, quello dei trasporti, il mondo del lavoro e del fisco⁹⁴), le quali non possono

EAD., *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, Napoli, 2018, p. 11 ss.; T. ROSSI, *La necessaria differenziazione dei regimi di responsabilità alla luce della poliedrica fisionomia del fenomeno della sharing economy*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2018, 1, p. 175 ss. Cfr., inoltre, M.A. CIOCIA, *L'economicità e la solidarietà nei contratti della sharing economy*, cit., p. 43, secondo la quale sono riconducibili in capo ai gestori delle piattaforme «forme speciali di responsabilità, con inversione dell'onere della prova a [loro] carico», lasciando a questi il peso di dimostrare «di aver fatto tutto il possibile per evitare che il danno si verificasse, usando quella correttezza professionale e buona fede proprie delle contrattazioni a distanza».

⁹¹ In argomento, v. G. SMORTO, *Reputazione, fiducia e mercati*, cit., p. 199 ss.; E. ADAMO, *I meccanismi di feedback nella sharing economy*, cit., p. 3 ss.

⁹² Sono ritenuti ‘identificativi’ del sistema, quei «principi essenziali, “appartenenti ai valori supremi della Costituzione”, concernenti la stessa identità repubblicana dello Stato, intangibile e immodificabile», da P. PERLINGIERI, *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 1992, p. 60. In argomento, con specifico riferimento al rapporto fra l'identità costituzionale dello Stato italiano e il contesto europeo, v. A. ALPINI, *Diritto italo-europeo e principi identificativi*, Napoli, 2018, p. 8 ss.

⁹³ Parere esplorativo sui «nuovi modelli economici sostenibili», 2018/C 081/08, del 7 febbraio 2017, punto 3.9.

⁹⁴ Su tali aspetti, cfr. L. FOGLIA, *Sharing economy e lavoro: qualificazione giuridica e tecniche di regolazione*, in D. DI SABATO e A. LEPORE (a cura di), *Sharing economy*, cit., p. 143 ss.; C. BUCCICO, *Modelli fiscali per la sharing economy*, *ivi*, p. 161 ss.; WEISS M., *La platform economy e le principali sfide per il diritto del lavoro*, in *Dir. rel.*

inevitabilmente trovare una comune ed esaustiva sede di trattazione in uno studio del fenomeno che si arresta ai suoi profili civilistici.

Intrascurabile punto di partenza è il discrimine fra attività effettivamente condivisive; quelle che meritino una diversa – se pur nuova – qualificazione (come: *economy on demand*, *rental economy* o *gig economy*)⁹⁵; nonché, infine, quelle che si riducano ad antiche pratiche commerciali attuate con nuovi mezzi di comunicazione. Anche la stessa Commissione ha esortato i poteri pubblici a sostenere gli imprenditori che innovano, bensì mantenendo «uno spirito critico» sulle loro intenzioni e sui loro impatti reali; essendo «consapevoli della diversità di impostazioni che si riscontra tra tali imprenditori e della natura imprecisa dei concetti che promuovono»⁹⁶. Si è posto in luce, in sostanza, il bisogno di cautela nell'incentivo dell'economia della condivisione e del «concetto apparentato di economia collaborativa»⁹⁷; nonché la necessità di privilegiare le imprese che adottino «realmente modelli territoriali, cooperativi, ecologici e sociali». Lo strumento più idoneo per concretizzare tale *favor* sarebbe quello del finanziamento europeo verso operatori selezionati. A tal fine, si è proposta anche l'istituzione di una struttura permanente dedicata ai nuovi modelli economici – incaricata di monitorarne lo sviluppo – la quale dovrebbe coinvolgere tanto le istituzioni europee quanto le federazioni delle imprese innovative, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e dei ricercatori.

9. In un contesto come quello attuale, il progresso tecnologico non può che rivelarsi un Giano Bifronte che pone, da un lato, nuove forme di sviluppo personale; dall'altro, nuovi rischi, «nuove forme di proprietà, nuove forme di relazioni individuali, economiche e non economiche, le cui regole non sono mai o quasi mai provenienti da entità statuali, ma sono il frutto di autodiscipline la cui legittimazione

ind., 2018, p. 715 ss.; F. CAPPONI, *La regolazione delle collaborazioni etero-organizzate tra legge e contratto: il caso delle piattaforme di food delivery*, *ivi*, p. 1247 ss.

⁹⁵ Come segnala S. CROSETTI, *Il seme da piantare*, cit., p. 4.

⁹⁶ Parere esplorativo sui «nuovi modelli economici sostenibili», cit., punto 3.10.

⁹⁷ Parere esplorativo sui «nuovi modelli economici sostenibili», cit., punto 4.1.2.

risiede nell'efficienza, determinata dall'adesione degli utenti»⁹⁸. Subentrano, quindi, nuovi obblighi di controllo, necessari all'attuazione dei doveri inderogabili di solidarietà costituzionale⁹⁹. La correlazione fra moderni mezzi dell'agire umano e antiche esigenze di tutela individuale impone il bisogno di interpretare le disposizioni legislative vigenti in funzione dei problemi che, via via, vengono in rilievo; senza aprioristiche rinunce a proposte *de iure condendo*, ma in un'ottica comunque orientata alla valorizzazione delle norme esistenti¹⁰⁰.

La particolarità di ciascuna fattispecie applicativa della *Sharing Economy* è quanto mai imprevedibile, poiché pone in luce le differenze ontologiche che sussistono fra le varie situazioni giuridiche soggettive imputabili agli utenti della rete, potendo agire questi quali prestatori di servizi in modo professionale, ovvero limitarsi a frequentare il luogo virtuale per concludere affari *peer to peer*, o ancora per puro e semplice

⁹⁸ Così A.M. BENEDETTI, *L'autonomia contrattuale come valore da proteggere. Costituzione, solidarietà, libertà*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 827, il quale descrive il *web* come «un esempio limpido a tratti perfino inquietante» di un mondo nel quale la prassi, le regole, gli usi, i procedimenti trovano la propria fonte regolamentare nel potere dei privati; «ogni realtà lì nasce e si sviluppa a partire dall'autonomia degli operatori; le fonti legislative o costituzionali sono, in quel contesto, quasi totalmente inoperanti, e perfino il potere (pubblico) giudiziario non riesce a entrare in quei mondi, creati (e gestiti) solo dagli operatori, con una forza “coattiva” che non abbisogna di legittimazioni statuali né le chiede».

⁹⁹ Sul valore della solidarietà nel sistema giuridico italiano, v. P. PERLINGIERI, *I valori e il sistema ordinamentale “aperto”*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 2 ss.

¹⁰⁰ L'interpretazione, in tal senso, può essere adoperata quale “strumento del mutare giuridico”, anche alternativo alla novella legislativa; in tal senso, A.C. JEMOLO, *Tradizione e innovazione*, in AA.VV., *Scritti giuridici in memoria di Calamandrei*, Padova, 1958, p. 258, ravvisa nell'interpretazione e nella nuova legge gli strumenti del mutare del diritto: «[l']interpretazione opera lentamente, gradatamente, senza turbare troppo le attese, le posizioni consolidate; è come un ruscello che lentamente sgretola la riva contro cui nell'ansa l'acqua viene a battere, ma molto piano, qualche centimetro ogni anno». Diversamente, la nuova legge «deve operare ad un tratto e spossare chi fino a ieri era titolare di un diritto, riconoscere come diritti ad esigere quelle che fino a ieri erano semplici speranze, o, meno ancora, aspirazioni di un futuro migliore». Sull'attività ermeneutica del giurista e il suo approccio alla globalità delle fonti del diritto, v. P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 188 ss.

diletto personale¹⁰¹. L'alterazione strutturale dei rapporti giuridici *online*, inoltre, non può far dubitare della cogenza – sempre attuale – dei principi che impongono il rispetto reciproco fra i consociati¹⁰² e vietano atti a qualunque titolo abusivi¹⁰³.

L'economia della condivisione avrebbe avuto sul mercato un effetto creativo, dato dall'invenzione di nuovi servizi, con conseguente innalzamento dei livelli di attività economica complessiva; inoltre, avrebbe introdotto un c.d. capitale ad alto impatto: composto di materie prime che vengono utilizzate a livelli più vicini alla loro capacità satisfattiva totale¹⁰⁴. Si è messa in azione, peraltro, la massa

¹⁰¹ Emblematico, a tal proposito, è l'utilizzo dei *social network*; in argomento, C. PERLINGIERI, *Social Networks and Private Law*, cit., p. 7 ss., ove si rileva che i *social network* costituiscono ormai una ordinaria modalità di comunicazione interpersonale che consente di espandere le relazioni sociali ad un livello globale, grazie alla potenzialità della rete di allargare l'agire individuale.

¹⁰² In argomento, G. TORREGROSSA, *Il problema della responsabilità da atto lecito*, Milano, 1964, spec. p. 28 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966, p. 76, connette l'interesse concreto del titolare di ogni diritto con la solidarietà che anima ciascun rapporto giuridico fra i soggetti «come partecipi entrambi della stessa comunità, nel senso che la subordinazione di un interesse all'altro interesse concreto è consentita fin dove essa non urti contro quella solidarietà, che non si realizza nella comunità senza prima realizzarsi nel nucleo costituito dai soggetti del rapporto giuridico»; S. PUGLIATTI, *Responsabilità civile*, II, Milano, 1968, p. 45 ss., descrive la proposizione '*alterum non laedere*' come «*iuris praeceptum* in senso proprio, vale a dire come principio o norma generale di diritto» in virtù della quale «ogni lesione, da quella produttiva di danno a quella consistente nella mera affermazione di un diritto in contrasto o nella mera contestazione del diritto, è giuridicamente rilevante e richiama l'applicazione degli idonei rimedi».

¹⁰³ In argomento, F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 77 s., ritiene possa considerarsi eliminata la figura dell'abuso del diritto «perché, per definizione, il diritto soggettivo arriva fin dove comincia la sfera d'azione della solidarietà: quindi gli atti emulativi e gli altri non rispondenti alla buona fede o alla correttezza, come contrari alla solidarietà, non rientrano nel contenuto del diritto soggettivo»; ma v., più ampiamente sul tema, L. TULLIO, *Eccezione di abuso e funzione negoziale*, Napoli, 2005, spec. p. 154 ss.; nonché G. VISINTINI (a cura di), *L'abuso del diritto*, Napoli, 2016, p. 23 ss.; G. FURGIUELE (a cura di), *Abuso del diritto. Significato e valore di una tecnica argomentativa in diversi settori dell'ordinamento*, Napoli, 2017, spec. p. 43 ss. In un'ottica comparata: L. JOSSERAND, *L'abuso dei diritti* (1905), trad. it. a cura di L. Tullio, Napoli, 2018, p. 9 ss.

¹⁰⁴ Si discorre, in proposito, di '*idling capacity*' dei beni; v. R. BOTSMAN e R. ROGERS, *What's Mine is Yours*, cit., p. 83 ss.

dei cittadini, anche non qualificati, dei pari, piuttosto che limitarsi all'opera di istituzioni o gerarchie centralizzate. Al contempo, si ravvisa una linea di demarcazione molto sfocata fra 'professionista' e 'consumatore' nella fornitura di beni e servizi, così come fra 'lavoro a tempo pieno' e 'lavoro occasionale', 'autonomo' e 'dipendente'¹⁰⁵.

L'elemento più innovativo sarebbe quello di aver introdotto un servizio consistente nella 'condivisione' di un medesimo bene fra persone sconosciute fino al momento esecutivo del rapporto negoziale. Sconosciute perché, essendo l'accordo formatosi per il tramite di una piattaforma, le parti si limitano ad esprimere il proprio reciproco consenso mediante un «*point and click*»¹⁰⁶, senza condurre vere e proprie trattative, interfacciandosi con rispettivi profili virtuali. In tal senso, la *Sharing Economy* rispecchia direttamente la tramutazione del mercato tradizionale in 'virtual market'; la quale ha inciso enormemente sulle modalità di esercizio dell'autonomia privata da parte dei soggetti: sempre più lontani dal processo dialogico della contrattazione, mai così vicini all'immediatezza dei *facta concludentia*.

¹⁰⁵ Cfr., in argomento: Cass., 4 luglio 2017, n. 16337, in *Guida dir.*, 2017, p. 54 ss.; Trib. Torino, 7 maggio 2018, n. 778, in *Riv. it. dir. lav.*, 2018, p. 294 ss., con nota di P. ICHINO, *Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella gig-economy*; App. Torino, 4 febbraio 2019, n. 26, *ivi*, 2019, p. 350 ss., con nota di M.T. CARINCI, *Il lavoro eteroorganizzato si fa strada...sulle ruote dei riders di Foodora*; Cass., 24 gennaio 2020, n. 1663, in *Dir. giur.*, 27 gennaio 2020, nella quale la Suprema Corte ha da ultimo ritenuto applicabile la disciplina del lavoro subordinato ai *riders* sull'assunto che, sebbene il lavoratore abbia un grado di autonomia nella fase genetica del rapporto, tale autonomia viene meno nella fase esecutiva e funzionale dello stesso rapporto nella quale vi è etero-organizzazione (rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione) in merito alle modalità di prestazione determinate da una piattaforma multimediale e da un applicativo per *smartphone*.

¹⁰⁶ V., in argomento, E. TOSI, *La conclusione di contratti «online»*, in ID. (a cura di), *I Problemi Giuridici di Internet*, Milano, 1999, p. XVI, p. 17, discorre di «pressione del "tasto negoziale" virtuale», riprendendo un'espressione di V. FRANCESCHELLI, *Computer e diritto*, Rimini, 1989, p. 165; S. GIOVA, *La conclusione del contratto via internet*, Napoli, 2000, spec. p. 87 ss., la quale analizza le diverse modalità di accettazione tacita di un contratto proposto in rete, descrivendo anche il c.d. *point and click* ovvero *clickwrap* ed escludendo, invece, dal novero dei comportamenti concludenti «il silenzio di una parte cui un imprenditore abbia invitato un messaggio di invio di merce salvo disdetta», poiché in questo caso si configura un'ipotesi di 'silenzio rifiuto' e non di 'silenzio assenso'; M. PENNASILICO, *La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione*, in *Dir. inf.*, 2004, p. 805 ss.

L'effetto è quello di un'accresciuta 'impersonalità' delle relazioni, che si traduce anche in una «*impersonalità oggettiva* della prestazione tecnica»¹⁰⁷, poiché il consenso, trasmesso in via telematica secondo i protocolli utilizzati da Internet, segue solitamente all'accettazione di condizioni unilateralmente delineate dai venditori dei beni o dai fornitori dei servizi, senza che l'oggetto del contratto sia modulato con reciproche concessioni. Vero è che la stessa economia moderna esige una «negoziazione di massa»¹⁰⁸, produttiva di accordi nel modo più celere, economico ed uniforme possibile, quand'anche l'oralità perda il ruolo egemonico dell'accordo. Tuttavia,

In alcuni casi, è possibile che le parti non conoscano neppure la reciproca identità, come si verifica nella condivisione di veicoli, con le *App* di *car pooling* o di *bike sharing*. Nel primo caso, si ha notizia soltanto dell'identità del conducente; nel secondo, avendosi un utilizzo turnario del bene, si accede all'uso di quest'ultimo non appena altri ignoti utenti ne avranno terminato il proprio¹⁰⁹. Le implicazioni di tali aspetti sono molteplici e, sotto il profilo giuridico, determinano necessità di analisi e una regolamentazione efficiente. Sí che, sebbene *prima facie* la *Sharing Economy* rechi in sé il merito di razionalizzare le

¹⁰⁷ Come posto in luce da F. LUCARELLI, *L'insostenibile leggerezza dell'essere giurista*, cit., p. 201 (corsivi originali).

¹⁰⁸ La c.d. contrattazione di massa, infatti, viene contrapposta alla c.d. contrattazione individualizzata, essendo soltanto quest'ultima «specifica, integralmente bilaterale e completa», così G. AMADIO, *Il terzo contratto. Il problema*, in G. GITTI e G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, Bologna, 2008, p. 10. In proposito, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 542 ss., analizza le problematiche connesse alla 'contrattazione standardizzata' riconoscendo che i tempi della trattativa, discussione e determinazione del singolo contenuto contrattuale non sono compatibili con la natura dei nuovi affari *online*. Non si esclude, con ciò, che un accordo sia comunque ravvisabile in modalità alternative; *contra*, N. IRTI, *Scambi senza accordo*, cit., p. 347 ss., ad opinione del quale l'accordo nasce sempre dal dialogo tra le parti, «è il risultato discorsivo e conoscitivo, che media i punti di vista delle parti, e risolve in unità la loro discorde dualità» (p. 349, corsivi originali). Sí che il 'contrarre', nel senso dello 'stringersi in un vincolo' figura sempre come l'esito di «un parlare e ragionare insieme».

¹⁰⁹ «The novelty comes from the feeling of sharing something you have with strangers. That is really a crazy idea to share your own house or car with strangers for economic reasons»; C. BRATIANU, *The Crazy New World of the Sharing Economy*, cit., p. 8.

risorse¹¹⁰ e consumarle consapevolmente¹¹¹, non può tralasciarsi comunque che si tratti di un ‘sistema economico’¹¹². Ciò che desta maggiore perplessità concerne il ruolo da attribuire alla condivisione in un simile modello di mercato, rapportandola al valore della solidarietà che viene in rilievo fra i pari¹¹³.

Se di ‘razionalità economica’¹¹⁴ o di ‘ragionevole impiego di risorse’¹¹⁵ debba, poi, più propriamente discorrersi con riguardo alla

¹¹⁰ Sostengono G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, cit., p. 420 s., che vi sia una «profonda razionalità economica» nella logica apparentemente gratuita del nuovo mercato, ravvisabile nel guadagno trasfigurato che i gestori delle piattaforme conseguono grazie alla registrazione degli utenti e alla cessione delle loro informazioni personali: «non è certo per spirito di liberalità o per disinteressata generosità che molti servizi, che pure hanno un costo economico, sono offerti *for free*; la realtà è invece che essi sono remunerati adeguatamente – sebbene in maniera alquanto opaca – attraverso il flusso dei dati personali connesso alla singola transazione o alla serie di transazioni rese possibili dall’attivazione del servizio».

¹¹¹ In tal senso, anche L. RICHARDSON, *Performing the sharing economy*, in *Geoforum*, 2015, p. 121: «the sharing economy refers to forms of exchange facilitated through online platforms, encompassing a diversity of for-profit and non-profit activities that all broadly aim to open access to underutilized resources through what is termed ‘sharing’».

¹¹² «The concept of sharing economy is a semantic construct aiming at synthesizing the theories and practices through which sharing becomes a source of an economic process»; C. BRATIANU, *o.l.c.* Cfr. anche il punto 3.7 del Parere del Comitato economico e sociale europeo cit., secondo il quale: «l’economia della condivisione può avere come scopo principale l’ampliamento dell’accesso degli utenti a un bene senza che sussista tuttavia alcuna esigenza ambientale».

¹¹³ In argomento, N. LIPARI, *Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà*, cit., p. 31 ss., e, con specifico riferimento all’economia della condivisione, M.A. CIOCIA, *L’economicità e la solidarietà nei contratti della sharing economy*, cit., spec. p. 50 s., la quale pone in luce che la solidarietà è – nelle contrattazioni della *Sharing Economy* – un interesse che attiene alla «causa in concreto» di tali rapporti, «quale comunanza di scopi finalizzata al miglioramento della qualità della vita tra pari che collaborano per la realizzazione della medesima esigenza».

¹¹⁴ G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, cit., p. 420.

¹¹⁵ Appare più opportuno discorrere di «ragionevolezza» nel consumo, atteso che la condivisione – sebbene possa non corrispondere alla scelta razionalmente più produttiva – assicura un corretto bilanciamento fra esigenze di mercato e tutela dei diritti umani in senso favorevole ai secondi, secondo l’impianto assiologico dell’ordinamento. Cfr., G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, cit., p. 53 ed *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

nuova tipologia di consumo diviene una questione solo apparentemente stilistica là dove ci si interroghi sull'evoluzione assiologica che si cela dietro i cambiamenti del mercato e sulle esigenze di tutela dei diritti umani¹¹⁶ che aleggiano oltre le vele del progresso tecnologico¹¹⁷.

Che la crisi economica abbia avuto un peso determinante nell'incentivare la diffusione di forme contrattuali sconosciute finora alla prassi dei mercati è un'indiscutibile constatazione, ma non può privarsi di rilievo causale il globale contesto socio-normativo nel quale tali mutamenti hanno assunto concretezza. Il mercato, e l'iniziativa economica in genere, – collocati nel sistema ordinamentale vigente – sono infatti nozioni «non soltanto di forte valenza giuridica, ma anche ideologicamente emblematiche»¹¹⁸; non può negarsi, pertanto, che le scelte comportamentali dei consociati e le pronunce giurisdizionali a queste attinenti abbiano un comune denominatore nell'evoluzione culturale che anima il diritto in una data epoca storica.

10. È stato da alcuni posto in luce come l'idea della condivisione non sia affatto innovativa, trovando origine nel concetto stesso di 'comunità' radicato nei consociati, specie se riuniti in spazi

¹¹⁶ G. OPPO, *Impresa e mercato*, cit., p. 421, pone in luce – evocando una formula di Luigi Einaudi – che «il mercato soddisfa domande, non bisogni (in quanto tali). Il problema è quello della soddisfazione dei bisogni che non si esprimono in domande aventi i requisiti richiesti dal mercato». Cfr., inoltre, G. DE MINICO, *Net Neutrality come diritto fondamentale di chi non c'è*, in L. D'ACUNTO, *Net (or not) Neutrality?*, cit., p. 150, la quale discorre di «domanda di umanità» della persona nel mercato. Sulla necessità di proteggere comunque la parte più debole, anche nella contrattazione fra pari, v. G. SMORTO, *Protecting the Weaker Parties in the Platform Economy*, in N. DAVIDSON, M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *Cambridge Handbook on the Law and Regulation of the Sharing Economy*, cit., p. 431 ss.

¹¹⁷ «Se lo scambio di beni o di servizi non si istaura fra soggetti liberi e in posizione di giuridica eguaglianza, non c'è un vero mercato, ma v'è l'appropriamento del più forte a danno del più debole»: così F. GALGANO, *Prefazione*, in N. ZORZI GALGANO, *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubb. econ.* Galgano, LXI, Padova, 2012, p. XIII s.

¹¹⁸ P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 85.

geograficamente ridotti¹¹⁹. Tale antica consuetudine, oggi, troverebbe un nuovo strumento attuativo nel contratto *online*, il quale assume un ruolo sicuramente centrale¹²⁰. L'attuale circolazione dei beni, tuttavia, appare orientata, non più verso l'acquisizione di un diritto di proprietà sugli stessi; bensì verso il loro godimento immediato e temporaneo¹²¹, funzionale alla soddisfazione immediata di un bisogno contingente. Sì che perde predominanza finalistica il possesso *uti dominus* e subentra, in suo luogo, l'«accesso»¹²². Non è un caso che la Commissione europea abbia specificato che «le transazioni dell'economia

¹¹⁹ «Online exchanges mimic the close ties once formed through face-to-face exchanges in villages, but on a much larger and unconfined scale. In other words, technology is reinventing old forms of trust», così R. BOTSMAN e R. ROGERS, *What's Mine is Yours*, cit., p. XIV. Cfr., inoltre, P. GAZZOLA, *Behind the Sharing Economy: Innovation and Dynamic Capability*, in E.M. VĂTĂMĂNESCU e F.M. PÎNZARU, *Knowledge Management in the Sharing Economy*, cit., p. 76, «[i]n the sharing economy, it's not the idea of sharing that is new but the introduction of technology into the concept». Nello stesso senso, D. DI SABATO, *Progredire tornando all'antico*, cit., p. 11.

¹²⁰ Centralità dalla quale non discende, però, l'idoneità del contratto a costituire una fonte del diritto “extrastatale”; in tal senso, G. DE NOVA, *Il contratto ha forza di legge*, Milano, 1993, p. 7 ss.; G. FINOCCHIARO, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, in *Contr. impr.*, 2001, p. 571 ss.; E. CAPOBIANCO, *Globalizzazione, mercato, contratto*, in *Pers. merc.*, 2017, p. 134 ss. *Contra*, cfr. P. BARCELLONA, *Intervento statale e autonomia privata nei rapporti economici*, cit., p. 14 ss.; V. RICCIUTO, *Stato regolatore e fini sociali*, in AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, cit., p. 255 s., secondo il quale è indubbio che il contratto abbia guadagnato centralità, ma è anche vero che questo non è più concepito come «affare privato tra privati»; invero, la tendenza recente del legislatore è quella di «operare una sorta di “funzionalizzazione del contratto” e dell'interesse concreto dei privati», sì che il contratto diviene «veicolo attraverso il quale la legge finisce per imporre all'impresa stessa il perseguimento di finalità che potremmo definire *lato sensu* pubblico-sociali» (corsivi originali).

¹²¹ Come messo in evidenza da D. VALENTINO, *Crisi economica e tipologie contrattuali*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, spec. p. 354.

¹²² Cfr., in argomento, J. RIFKIN, *The age of access*, Frankfurt-New York, 2000; G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2002, p. 204 s.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Informatica ed evoluzione del diritto*, in *Dir. inf.*, 2003, p. 89 ss.; G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Milano, 2008, p. 7; G. SMORTO, *I contratti della sharing economy*, cit., c. 4 ss., il quale discorre di «economia dell'accesso» in alternativa al «consumo proprietario»; D. DI SABATO, *Gli scambi nella sharing economy*, in AA.VV., *Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro*, Milano, 2017, p. 1035 ss.

collaborativa generalmente non comportano un trasferimento di proprietà»¹²³.

Secondo la Comunicazione della Commissione Ue, peraltro, tale economia sarebbe idonea a coinvolgere tre categorie di soggetti: *a)* i prestatori di servizi che condividono beni, risorse, tempo, e/o competenze, i quali possono essere sia privati che agiscono sul mercato in modo occasionale, sia operatori professionali; *b)* gli utenti di tali servizi; *c)* gli intermediari che mettono in comunicazione – attraverso una piattaforma *online* – i prestatori e gli utenti, agevolando le relative transazioni (c.dd. piattaforme di collaborazione). Non stupisce che l'ipotesi più critica sia quella consistente nella condivisione di beni da parte di «privati che agiscono sul mercato in modo occasionale»¹²⁴; rispetto a tale prassi, infatti, il vaglio di meritevolezza dei contratti stipulati *peer-to-peer* non può tramutarsi in inerte accettazione da parte dell'ordinamento nel quale questi si inseriscono¹²⁵, né può consentirsi che gli utenti siano lasciati privi di

¹²³ Comunicazione della Commissione europea, 2 giugno 2016, n. 356, cit.

¹²⁴ S. CROSETTI, *Il seme da piantare. Le altalenanti sorti della sharing economy in Italia*, in www.amministrazioneincammino.it (23 ottobre 2017), p. 10: «perché si possa parlare di *sharing economy* la transazione deve avere ad oggetto un'attività svolta in maniera non professionale e tale attività per poter essere considerata non professionale, dovrà essere svolta in maniera saltuaria e non dovrà costituire una fonte stabile di reddito, che altrimenti la commuterebbe in una vera e propria attività lavorativa».

¹²⁵ Il rischio è quello di cedere il passo ad una “autonomia indiscriminata”, voce soltanto di una stretta cerchia di interessi imprenditoriali; in proposito, E. ROPPO, *Il contratto e le fonti del diritto*, in *Contr. impr.*, 2001, p. 1085, discorre di «norme create a colpi di contratto. Perché il contratto si fa prassi; la prassi genera l'uso; e l'uso crea la norma». Cfr., sul punto, F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, cit., p. 43 ss. *Contra*, P. PERLINGIERI, *Nuovi profili del contratto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, p. 234 ss.; C.W. CANARIS, *Pensiero sistematico e concetto di sistema nella giurisprudenza sviluppati sul modello del diritto privato tedesco*, trad. it. a cura di G. Varanese, Napoli, 2009, p. 36 s., secondo il quale «le relazioni della vita ed il loro ordine immanente» sono oggetto del diritto e vengono da questo plasmate, «non possono costituire esse stesse l'interna unità di senso del diritto e neppure recarla in sé» (corsi originali); in senso analogo, E. NAVARRETTA, *Costituzione, Europa e diritto privato*, cit., p. 176 s., rammenta che «il diritto deve interpretare i bisogni e gli orientamenti della società e può affidare ampi spazi di giuridicità all'autoregolamentazione e alla regolazione dal basso, ma dove è chiamato a

strumenti giuridici adeguati a tutelare i propri interessi meritevoli di protezione.

Sotto un profilo strettamente tecnico, l'accesso al godimento di un bene sarebbe reso possibile dall'attitudine di quest'ultimo a soddisfare bisogni maggiori di quelli palesati da un unico soggetto; così, un medesimo autoveicolo potrebbe trasportare ben più passeggeri del solo conducente durante lo stesso tragitto e si presterebbe ad un utilizzo prolungato, mentre nella maggior parte dei casi viene adoperato per bisogni esclusivi e ridotti del solo proprietario. Sarebbe la c.d. capacità a riposo (*idling capacity*) dei beni¹²⁶ a renderli idonei ad un godimento collettivo, espandendone le capacità soddisfattive mediante la potenziale condivisione con altre persone che presentino un'identica necessità (es. lo spostamento di più persone con lo stesso veicolo).

Discorrere di «accesso» e di «godimento collettivo», tuttavia, conduce immediatamente all'evocazione di un altro e diverso concetto giuridico – solo nominalisticamente assonante, ma ontologicamente incongruente – che è quello di 'accesso ai beni comuni'¹²⁷. Peregrina si rivelerebbe un'assimilazione contenutistica dei due fenomeni, atteso

svolgere la sua funzione di regolatore, non può assolvere a tale compito limitandosi a sigillare con il vincolo della giuridicità qualsivoglia decisione "sociale".

¹²⁶ L'espressione è utilizzata da R. BOTSMAN e R. ROGERS, *What's Mine is Yours*, cit., pp. 83 e 86, secondo i quali «[o]wnership of a product you use for just a few minutes makes no rational sense [...] Idling capacity is related not just to physical products such as bikes, cars and drills but to less tangible assets such as time, skills, space or commodities such as electricity».

¹²⁷ In proposito ai quali, v., *ex multis*, F. CASSANO, *Homo civicus: la ragionevole follia dei beni comuni*, Bari, 2004; U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2011, spec. p. 24 ss.; M.R. MARELLA, *Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 110 ss.; S. RODOTÀ, *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, in *Quest. giust.*, 2011, p. 237 ss.; ID., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, spec. p. 113 ss.; A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, Bari, 2013, p. 66 ss.; F. MARINELLI, *Beni comuni*, in *Enc. dir., Annali*, VII, Milano, 2014, p. 157 ss. Sulla tematica dei beni comuni, intesi come risorse naturali essenziali per la sopravvivenza delle persone, nonché come beni sociali necessari ad assicurare un dignitoso grado di vivibilità, anche in prospettiva delle generazioni future, v. S. GIOVA (a cura di), *Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi diritti*, Napoli, 2008, p. 13 ss.

che: altro è ‘condividere’, secondo i principi di eguaglianza e solidarietà, un bene che – per le sue caratteristiche e per la sua natura – detiene un’«attitudine a soddisfare bisogni collettivi e a rendere possibile l’attuazione di diritti fondamentali»¹²⁸; altro è ‘condividere’ un bene il godimento del quale può essere contestualmente, e per mera contingenza, strumentale alla soddisfazione di plurimi interessi. A ben vedere, dunque, la condivisione – ancorché astrattamente presente in entrambi i casi – è diversamente strutturata nell’uno e nell’altro paradigma di ‘accesso’. Nel caso di un bene comune, infatti, la condivisione attiene alla titolarità del diritto di proprietà, poiché esso è per sua natura «a titolarità diffusa»¹²⁹; nel caso del bene offerto in rete, invece, la condivisione attiene esclusivamente al profilo del godimento e, dunque, alla modalità di esercizio di un diritto la cui titolarità resta esclusiva ed indiscussa nonostante la rinuncia occasionale all’attuazione del correlato *ius excludendi alios* da parte del proprietario¹³⁰.

11. Circa le modalità esecutive dell’intermediazione posta in essere dalla piattaforma digitale negli accordi fra pari, gli artt. 14, 15 e 16 del d.lg. 9 aprile 2003, n. 70 (sul commercio elettronico), qualificano l’opera in termini di «*mere conduit*», «*caching*» o «*hosting*». La normativa globale discende dal combinato disposto della dir. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva sul commercio elettronico)¹³¹ con il d.lg. attuativo, n. 70 del 2003; delle precedenti

¹²⁸ S. RODOTÀ, *o.u.c.*, p. 115.

¹²⁹ S. RODOTÀ, *o.l.u.c.* L’accesso ai beni comuni, pertanto, non configura una situazione giuridica meramente formale, ma costituisce lo strumento necessario attraverso il quale esercitare diritti fondamentali, nel cui soddisfacimento risiede la funzione stessa dei beni.

¹³⁰ Sul rapporto fra beni comuni e *Sharing Economy*, A. QUARTA, *Privati della cooperazione. Beni comuni e sharing economy*, in EAD. e M. SPANÒ (a cura di), *Beni comuni 2.0*, Milano, 2016, spec. p. 94 ss., propone una «lettura della *sharing economy* mediata dal discorso dei beni comuni», che consentirebbe di mettere in discussione le fondamenta del diritto privato, ravvisate in: proprietà, contratto e impresa e produrrebbe «avanzamenti istituzionali e innovazione giuridica».

¹³¹ Dir. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 8 giugno 2000, «relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in

direttive 98/34/CE e 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³² con i rispettivi mezzi di attuazione, l. 21 giugno 1986, n. 317 e d.lg. 15 novembre 2000, n. 373, alle quali si è da ultimo aggiunta la dir. 2015/1535/UE, tesa ad operare una codificazione del precedente *corpus*, attuata internamente con il d.lg. 15 dicembre 2017, n. 223. L'operatività della medesima disciplina si giustifica per l'asserita possibilità di inquadrare i servizi forniti dalle attuali piattaforme elettroniche entro il quadro di quelli erogati dalle c.dd. società dell'informazione, cui le citate disposizioni si riferiscono. Si discorre, con particolare riguardo a queste società, di «prestatori intermediari»¹³³.

Ai sensi dell'art. 1, punto 2, della dir. 98/34/CE – poi confluito nell'art. 1, punto 1, lett. *b*, della dir. 2015/1535/UE – si intende per servizio della società dell'informazione: «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi». Implicando: la distanza, l'assenza simultanea delle parti; la via elettronica, la formazione dell'accordo mediante compressione digitale o altra modalità elettronica di trattamento e memorizzazione dei dati; non è parso divergente quanto realizzato dalle piattaforme rispetto a ciò che il legislatore ha qualificato come «servizi della società dell'informazione». Del resto, tale congruenza ontologica risulta per gli stessi operatori innovativi una strada fruttuosa, nell'ottica di giovamento di quel *favor* riconoscibile nei confronti di questi ultimi. Coerentemente con la *ratio* ispiratrice delle direttive, infatti, tutti gli Stati membri sono tenuti a garantire la libera circolazione dei servizi

particolare il commercio elettronico, nel mercato interno», reperibile in *www.eur-lex.europa.eu*.

¹³² Dir. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 giugno 1998 (modificata dalla dir. 98/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il 20 luglio 1998), contenente «una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione»; dir. 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 20 novembre 1998, «sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato», tutte consultabili in *www.eur-lex.europa.eu*.

¹³³ M. GAMBINI, *Le responsabilità civili dell'Internet service provider*, cit., p. 14.

dell'informazione, atteso che la stessa appare il riflesso di un principio generale del diritto europeo: la libertà di espressione prevista dall'art. 10, par. 1, cedu¹³⁴. Di conseguenza, eventuali misure di intervento dello Stato nell'ambito mercantile dovranno essere ispirate ad un principio di proporzionalità avente come fine ultimo quello di coniugare il buon funzionamento del mercato interno con altri beni¹³⁵, definiti «di interesse generale», come la protezione dei minori¹³⁶ e della dignità umana¹³⁷.

Quanto al contenuto di tali servizi, la direttiva sul commercio elettronico asserisce chiaramente che tale formula abbraccia «una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (*online*)», dando così l'idea di non voler stigmatizzare in un *numerus clausus* tutte le ipotesi più disparate che possono trovare concretizzazione a seconda delle circostanze del caso concreto, lasciando invece il campo all'elasticità connaturata in un fenomeno che trova nella mutevolezza il suo carattere primario. Ad un titolo che si rivela, dunque, meramente

¹³⁴ Così argomenta il considerando n. 12 della dir. 2000/31/CE, cit. Analoga qualificazione opera la dir. 98/84/CE cit., al considerando n. 2. Per uno sguardo sulla giurisprudenza, cfr. R. PETRUSO, *Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 511 ss.

¹³⁵ In argomento, v. P. BARCELLONA, *Intervento statale e autonomia privata nei rapporti economici*, cit., p. 14 ss. Lo Stato regolatore, pur consentendo ai privati di regolare i propri scambi mediante il contratto, «non rinuncia alla conduzione dell'andamento generale dei mercati e partecipa sotto spoglie diverse al fenomeno dell'economia, anche attraverso “interventi” a svolgere funzioni diverse da quelle propriamente arbitrali o di garanzia, e più simili ad operazioni di “conformazione” ed orientamento di quei contratti verso finalità ultraindividuali»: così V. RICCIUTO, *Stato regolatore e fini sociali*, cit., p. 254.

¹³⁶ Circa la problematica tutela dei minori nel mondo virtuale: C. PERLINGIERI, *La tutela dei minori di età nei social networks*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1324 ss.

¹³⁷ È la dignità umana, secondo S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 184, che «apre l'era del rapporto tra persona, scienza, tecnologia». Sul valore della dignità umana, v. P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005, p. 175 ss.; ID., *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in *Ann. Sisdic*, 2020, 5, p. 1 ss., ove si rileva che il principio personalista sia inscindibilmente connesso a quello di dignità, sì che il primo «ingloba il secondo, escludendo che la dignità abbia giuridicamente una consistenza indipendente»; V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018, p. 31 ss., il quale descrive la dignità come «*dover-essere* giuridico dell'essere (storico-reale) della persona».

esemplificativo, sono menzionate le forme piú usuali di svolgimento dell'attività economica consistenti in 'servizi della società dell'informazione', accordando soltanto ad alcune – ed escludendo rispetto ad altre – tale qualificazione. La vendita *online* di merci¹³⁸, ad esempio, costituisce emblema di tali servizi; la trasmissione di informazioni mediante una rete di comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi possono anche rientrare nella categoria considerata; lo sono ancora i c.dd. servizi trasmessi da punto a punto, cioè quelli consistenti nell'inoltro di video o comunicazioni commerciali a richiesta per posta elettronica. Mentre, non rientrano nel concetto in parola le comunicazioni individuali di posta elettronica, quand'anche usate per concludere contratti; le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro; la mera consegna delle merci distaccata dalla fase di vendita; ed ogni altra attività che per natura non possa essere esercitata a distanza o con mezzi elettronici.

A livello pragmatico, configurerebbe un 'semplice trasporto' (*mere conduit*) l'opera consistente nel: *a*) trasmettere informazioni su una rete di comunicazione; *b*) fornire un accesso alla rete di comunicazione. La condotta di *mere conduit* non implica alcun tipo di responsabilità inerente alle informazioni trasmesse, a condizione che non sia stata la stessa piattaforma a dare origine alla trasmissione; il destinatario delle informazioni non sia stato scelto dalla stessa, ma dall'utente che vi ha acceduto; la piattaforma non selezioni, né modifichi il contenuto delle informazioni trasmesse. Rientrerebbero, poi, nella stessa attività di 'trasmissione' e/o 'fornitura di accesso' anche la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse (altrimenti autonomamente note come *caching*), a condizione che questa serva soltanto alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. Non attribuendosi nessun ruolo attivo al prestatore del servizio di intermediazione, in tali ipotesi, la norma delega al giudice –

¹³⁸ In argomento, S. GIOVA, *Le vendite on line*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, cit., p. 221 ss.

o all'autorità amministrativa «avente funzioni di vigilanza»¹³⁹ – il compito di impedire o porre fine ad eventuali violazioni commesse.

Neanche la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea delle informazioni trasmesse comporta alcuna responsabilità per il prestatore del servizio *online*, qualora questi l'abbia realizzata al solo fine di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta. Le condizioni di esonero del prestatore del servizio dalla responsabilità per l'opera di *caching*, così come poste dalla disposizione legislativa, appaiono invero alquanto vaghe e confusionarie. Fra i requisiti negativi – coincidenti con ciò che l'operatore dovrebbe omettere per godere dell'esonero – si impongono quelli di non modificare le informazioni trasmesse e non interferire «con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore»¹⁴⁰. Analogamente, fra i presupposti positivi per il godimento dell'esonero – oltre al dovere di intervento per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso, là dove abbia avuto notizia di una violazione ovvero l'ordine derivi dall'autorità giudiziaria o amministrativa – vi è quello per cui il prestatore «si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore»¹⁴¹.

Ebbene, ancorché una certa attività abbia acquisito un certo margine di notorietà nell'ambito imprenditoriale, non può con certezza dirsi che dalla sua pubblicità discenda la liceità, né che in una diffusa accettazione da parte delle imprese operanti nel settore risieda un legittimo vaglio critico della meritevolezza dal punto di vista dell'ordinamento¹⁴².

¹³⁹ Art. 14, comma 3, d.lg. n. 70 del 2003.

¹⁴⁰ Art. 15, comma 1, lett. *d*, d.lg. n. 70 del 2003.

¹⁴¹ Art. 15, comma 1, lett. *c*, d.lg. n. 70 del 2003.

¹⁴² «Diversamente, si corre il rischio di proporre soluzioni conformi all'orientamento sociale eppure difformi dai principi fondamentali»: così G. PERLINGIERI, *Legge, giudizio e diritto civile*, cit., p. 87 s., il quale ravvisa nell'indiscriminata adesione al dato sociale il rischio «di passare dalla logica del “formalismo”, fondata sul rispetto fine a sé stesso delle regole, alla “logica”, altrettanto distruttiva, dell'anomia, che pretende di affermare l'inutilità della

12. Anche per l'attività di *caching*, il legislatore delegato ha optato per un rinvio dei doveri di protezione da eventuali lesioni all'autorità giudiziaria o a quella amministrativa avente funzioni di vigilanza. Si ha, infine, un'attività di *hosting* nella condotta del prestatore che memorizzi, su richiesta del destinatario del servizio, informazioni dallo stesso fornite. Neanche tale condotta è fonte di responsabilità per l'attività svolta, là dove il prestatore: *a*) non sia a conoscenza dell'illiceità dell'attività o dell'informazione ricevuta dal destinatario (es. dall'utente venditore/fornitore del servizio), né di circostanze che la rendono manifesta; *b*) appena appresa notizia dell'eventuale illiceità, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitarne l'accesso.

“Norma di volta” dell'esonero da responsabilità del prestatore di servizi¹⁴³ si rivela l'art. 17 del d.lg. n. 70 del 2003, secondo il quale nello svolgimento delle menzionate attività di *mere conduit*, *caching* e *hosting*, il prestatore non è soggetto ad alcun obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la

regola». Sì che la legge potrà anche «andare contro il comune sentire dei consociati purché ciò sia conforme ai valori normativi fondamentali» ed è in ciò che risiede l'essenza della legittimità, nel suo essere ancorata ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, e non al 'comune sentire', «che il più delle volte è inafferrabile». Sul punto, cfr. N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017, p. 7 ss.

¹⁴³ «[N]on siamo innanzi ad una legge dell'“irresponsabilità” del prestatore; al più, [...], siamo di fronte ad una serie di *cause di esonero tipizzate*, che si innestano sull'impianto consolidato della responsabilità aquiliana più o meno riconducibile all'attività del *provider*, nelle sue molteplici configurazioni (artt. 2043, 2049, 2050 etc.): così S. SICA, *Le responsabilità civili*, cit., p. 301 (corsivi aggiunti). Cfr., inoltre, M.L. MONTAGNANI, *Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari*, Milano, 2018, p. 75 ss.; R. PANETTA, *Il ruolo dell'Internet Service Provider e i profili di responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1017 ss., il quale descrive come un «un porto sicuro» l'esonero da responsabilità introdotto dal d.lg. n. 70 del 2003, nato «in combinazione con la protezione dall'obbligo generale di monitorare le informazioni e le condotte dei propri utenti, cui si aggiungono la tutela dei diritti fondamentali degli intermediari e degli utenti che usufruiscono dei loro servizi e, infine, i limiti ai provvedimenti ingiuntivi di cui possono essere destinatari» (p. 1022).

presenza di attività illecite. Gli unici doveri ai quali è sottoposta la sua condotta sono quelli di: *a*) informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione (utente venditore/fornitore o utente acquirente/fruttore del servizio); *b*) fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. La stessa disposizione prevede, poi, espressamente due ipotesi di responsabilità civile del prestatore, configurandole allorquando egli: o, non abbia prontamente agito per impedire l'accesso alle informazioni illecite nonostante l'ordine dell'autorità; oppure, avuta conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente¹⁴⁴.

Il regime delle responsabilità delineato dal decreto attuativo della direttiva sul commercio elettronico¹⁴⁵ ricalca, invero, quanto da questa stabilito nei considerando n. 42 ss., in forza dei quali le deroghe alla responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione si giustificano in ragione del fatto che questi si limiterebbero ad attuare un processo tecnico di attivazione o fornitura di accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse – o temporaneamente memorizzate – informazioni messe a disposizione da terzi, al solo scopo di facilitarne la trasmissione. Sí che i prestatori, svolgendo un compito «meramente tecnico, automatico e passivo», non

¹⁴⁴ Tuttavia, come segnalato da R. PETRUSO, *Responsabilità delle piattaforme online*, cit., p. 513, «le eccezioni legislative alla responsabilità previste per gli intermediari della rete telematica sono in effetti, almeno nel contesto unitario-europeo, molto meno ampie di quanto a prima vista potesse apparire».

¹⁴⁵ In argomento, v. G. BERNARDI, *Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, p. 1267 ss.; R. D'ARRIGO, *La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio elettronico*, in *Danno resp.*, 2004, p. 248 ss.

conoscerebbero, né controllerebbero in alcun modo le informazioni gestite. L'opzione normativa risulta, dunque, orientata verso la valorizzazione del criterio di *knowledge*, dal quale origina una responsabilità dell'intermediario fondata su base soggettiva, colposa o dolosa, che può discendere dall'aver negligenemente omesso di rimuovere un contenuto illecito ovvero dall'aver intenzionalmente evitato di intervenire a tal fine¹⁴⁶. L'illiceità della condotta viene rapportata al grado di consapevolezza – e, dunque, di partecipazione soggettiva – dell'intermediario rispetto alla causa ed alla realizzazione dell'evento lesivo; il criterio di imputazione della responsabilità resta quello della colpa «ritagliato, a misura dell'attività professionale svolta dai prestatori dei servizi Internet»¹⁴⁷.

¹⁴⁶ In tal senso, S. SICA, *Le responsabilità civili*, cit., p. 280.

¹⁴⁷ M. GAMBINI, *La responsabilità civile telematica*, cit., p. 316. Cfr., inoltre, U. BRECCIA, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, 1968, p. 90, il quale già riconosce che: «sono le circostanze in cui il soggetto opera, valutate in relazione agli interessi che il rapporto obbligatorio intende soddisfare o tutelare, che individuano la misura della diligenza e di buona fede richieste, e che, quindi, consentono di stabilire quando il comportamento è lecito o quando, invece, si versi nella sfera dell'illecito».

*La dinamica negoziale inter pares
nel quadro regolamentare delle piattaforme di collaborazione*

SOMMARIO: 1. Il criterio di neutralità della rete e la sua efficacia nel contrasto ai c.dd. danni telematici. Internet quale duplice potenziale: mezzo di diffusione del pensiero e mezzo di lesione. – 2. L'oscillante sentiero giurisdizionale della *Net Neutrality*: i casi *Vividown*, *Google Spain*, *Facebook* e *Yahoo*. Necessaria individuazione di una responsabilità dell'*Internet Service Provider* alla luce dell'attività concretamente svolta, in luogo del mero dato formale della sua qualifica. – 3. Accordi fra pari utenti: il contesto normativo di riferimento. Sulla cogenza (apparente) di un intervento legislativo *ad hoc*; superabilità delle 'lacune' mediante ricorso ai principi costituzionali. – 4. Servizi delle piattaforme di collaborazione e dati personali degli utenti. I principi del trattamento lecito e il valore sociale della loro integrità. – 5. Trattamento dei dati personali quale esercizio di attività pericolosa. Il giudizio sulla probabile dannosità e sulle potenzialità offensive della condotta in relazione all'art. 2050 c.c. – 6. 'Controprestazione non pecuniaria' posta a carico degli utenti: la cessione di dati personali come condizione di accesso al servizio *online*. Il Parere del Garante europeo sul 'mercato dei dati'. – 7. Il preminente rilievo della causa nell'opera di qualificazione giuridica degli accordi di condivisione. La relazione degli utenti fra «contratto» e «rapporto di cortesia». – 8. Argomenti a sostegno della applicabilità della disciplina dei contratti agli accordi di condivisione. L'attribuzione di effetti obbligatori quale conseguenza della qualificazione degli atti secondo l'ordinamento giuridico. – 9. Divergenza dei casi concreti e necessità di differenziazione della disciplina applicabile alla fattispecie. La piattaforma *Auting*. – 10. I collegamenti funzionali fra negozi nell'analisi dell'operazione economica complessivamente realizzata tra utenti e gestore della piattaforma. – 11. Il perfezionamento dell'accordo contrattuale nel contesto telematico, in assenza di un'esplicita congruenza di proposta e accettazione. – 12. Sulla ravvisabilità di un eventuale intento giuridico negativo nella comune intenzione delle parti, al cospetto della necessaria tutela dell'affidamento altrui e del generale divieto di *venire contra factum proprium*.

1. La disciplina europea appare fondata su un criterio di c.d. neutralità della rete¹⁴⁸, secondo il quale tutti i siti, le piattaforme e i contenuti veicolati *online* sarebbero da trattare in maniera uguale ed indifferenziata. Nonostante l'indiscutibile pregio di garantire l'assenza di favoritismi, incentivando innovazione e progresso, la neutralità reca in sé i pregi e i difetti di una totale assenza di controllo o possibilità di sindacato sui contenuti condivisi. Invero, pur nella consapevolezza che proteggere gli interessi economici connessi all'uso degli strumenti tecnologici costituisca una scelta di politica legislativa giustificata da esigenze di mercato, resta parimenti vivida la necessità di «tutelare concretamente i valori di protezione dei consociati più deboli, nella specie individuati nei destinatari dei servizi Internet e, in una prospettiva più ampia, la necessità di minimizzare i costi sociali, non solo economici, dei “danni telematici”»¹⁴⁹.

Internet, nata come modalità alternativa di comunicazione in situazioni belliche ed emergenziali, rappresenta oggi una risorsa globale¹⁵⁰ che risponde al criterio della universalità¹⁵¹; ma il suo

¹⁴⁸ Sul punto, v. T. WU, *Network Neutrality and Broadband Discrimination*, in *Journ. Telec. High Tech. L.*, 2003, p. 141 ss.; I. GENNA, *Internet e neutralità della rete*, in *Cons. dir. merc.*, 2010, p. 34 ss.; N. ECONOMIDES e J. TAG, *Network neutrality on the Internet: A two-sided market analysis*, in *Information Economics and Policy*, 2012, p. 91 ss.; L. D'ACUNTO (a cura di), *Net (or not) Neutrality?*, cit., p. 19 ss.

¹⁴⁹ M. GAMBINI, *Le responsabilità civili dell'Internet service provider*, cit., p. 230. Cfr., sul punto, così M. D'AMBROSIO, *Progresso tecnologico, «responsabilizzazione» dell'impresa ed educazione dell'utente*, cit., p. 80 s., il quale individua l'elemento di novità delle 'violazioni telematiche' nelle «modalità di produzione dell'evento lesivo [...] L'offesa procurata alla reputazione, attraverso la pubblicazione di un commento rilasciato su una piattaforma informatica, è connotata da una carica lesiva equivalente, o persino maggiore, a quella espressa da comportamenti diffamatori. Il *discrimen* tra le due fattispecie va ricercato nel meccanismo di causazione dell'illecito».

¹⁵⁰ Secondo il Preambolo alla Dichiarazione dei Diritti in Internet, redatta il 14 luglio 2015 dalla «Commissione per i diritti e doveri relativi ad Internet».

¹⁵¹ Sul c.d. diritto di accesso a Internet, v. T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in M. PIETRANGELO (a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet*, Napoli, 2011, p. 23 ss.; P. FEMIA, *Una finestra sul cortile. Internet e il diritto all'esperienza metastrutturale*, cit., p. 17 ss.; G. DE MINICO, *Net Neutrality come diritto fondamentale di chi non c'è*, in L. D'ACUNTO (a cura di), *Net (or not) Neutrality?. Web e regolazione*, Atti del convegno 1° febbraio 2016, Napoli, 2017, p. 112 s., descrive Internet come «un bene a imputazione diffusa» in quanto «al servizio di libertà a titolarità

avvento nel mercato (o l'ingresso del mercato nel mondo di Internet¹⁵²) ha segnato la fine di uno spazio fisicamente circoscritto dei commerci, eliminandone i confini e le forme definite¹⁵³, dando origine ad un mercato “ubiquitario”¹⁵⁴. In tale contesto, il diritto assume il compito necessario di trovare soluzioni adeguate ai problemi che il fenomeno telematico pone in maniera repentina ed evanescente¹⁵⁵, poiché il progresso tecnologico ben può determinare «uno sviluppo delle libertà»¹⁵⁶ dell'uomo, purché si effettuino interventi e correzioni¹⁵⁷ idonei a preservare la gerarchia di valori

generalizzata». Cfr., inoltre, P. DE HERT e D. KLOZA, *Internet (access) as a new fundamental right. Inflating the current rights framework?*, in *Eur. J. L.*, 3, 2012, (www.ejlt.org).

¹⁵² «[G]ià il mercato si è appropriato di Internet e Internet del mercato», così G. ALPA, *Premessa*, in E. TOSI (a cura di), *I Problemi Giuridici di Internet*, Milano, 1999, p. XVI. Cfr. P. COSTANZO, *Internet*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg. Torino, 2000, p. 351 ss., anche sull'origine e lo sviluppo di Internet, nata nel 1969 come ‘Arpanet’, dal nome dell'agenzia di ricerca americana che l'aveva progettata: *Advanced Research Project Agency*.

¹⁵³ In proposito, cfr. C. PERLINGIERI, *Social Networks and Private Law*, Napoli, 2017, p. 11 ss.

¹⁵⁴ L'espressione «*ubiquitous commerce*» (*U-commerce*) è di M.J. SHAW (a cura di), *E-commerce and the digital economy. An introduction*, New York, 2006, p. XXII s. Cfr., inoltre, H.B. ABDENNEBI e M. DEBABI, *Intention of Adoption of Mobile Commerce from Consumer Perspective*, in AA.VV., *Digital Economy. Emerging Technologies and Business Innovation*, Cham, 2017, p. 29 ss., i quali discorrono di *M-Commerce*, in luogo del già noto *E-Commerce*, enfatizzando la ‘Mobilità’ che connota le transazioni commerciali attuali.

¹⁵⁵ In argomento, v. P. PERLINGIERI, *Relazione conclusiva*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, cit., p. 417 ss.; G. AZZARITI, *La tutela dei diritti fondamentali nell'era della globalizzazione*, in *Pol. dir.*, 2003, p. 341 ss.; M. D'AMBROSIO, *Progresso tecnologico*, cit., p. 12, il quale pone in luce l'impatto trasformativo del progresso tecnologico sulla fisionomia delle relazioni sociali. Cfr., inoltre, G. ALPA, *Autonomia privata, diritti fondamentali e “linguaggio dell'odio”*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 47; F. BRAVO, *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà “fondamentali”, tra mercato e persona: nuovi assetti nell'ordinamento europeo?*, *ivi*, p. 190 ss.

¹⁵⁶ T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, cit., p. 20: «le libertà si sono potute notevolmente accrescere ed espandere verso nuove frontiere dell'agire umano proprio grazie al progresso tecnologico» (corsivo aggiunto).

¹⁵⁷ In tal senso: J.P. BARLOW, *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, in P. LUDLOW (a cura di), *Crypto Anarchy, Cyberstates, and Pirate Utopias*, Cambridge-London, 2001, p. 27 ss.; C. YOO, *Keeping the Internet Neutral?: Tim Wu and Christopher Yoo Debate*, in *Fed. Comm. L. J.*, 2007, 3, p. 575 ss.

propria di un ordinamento fondato sul principio personalista¹⁵⁸. L'adozione di una condotta giuridicamente neutrale, per converso, condurrebbe all'emersione di zone "immuni" dal diritto: scenario di ingiustizie e sopraffazioni del 'più forte'¹⁵⁹.

Sotto un profilo individuale, Internet si pone quale «mezzo di diffusione» del pensiero e, in quanto tale, si presta ad agevolare l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (art. 21 cost.)¹⁶⁰, ritenuto una «pietra angolare dell'ordine democratico»¹⁶¹. Al

¹⁵⁸ In proposito, v. P. PERLINGIERI, *Diritto dei contratti e dei mercati*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 881, e ID., *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, cit., spec. p. 9 ss. Cfr., inoltre, M. LUCIANI, *La produzione economica privata*, cit., p. 67, secondo il quale l'iniziativa economica privata non rientra fra i 'valori' dell'ordinamento, ritenendo tali «soltanto quelli tra i diritti costituzionali che sono realmente fondamentali, ed hanno quindi funzione unificante della comunità politica, e integrante delle sue componenti».

¹⁵⁹ Già L. EINAUDI, *Il buongoverno. Saggi di economia e politica*, Roma-Bari, 1954, p. 213, riteneva l'intervento dello Stato «necessario e vantaggioso per regolare l'attività privata quando questa, se fosse lasciata libera, sarebbe cagione di danno alla collettività»; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 474, pone in luce che «[l]a sfrenata libertà del mercato si traduce in lotta e in conflitto». Cfr., inoltre, B. TRONCARELLI, *Dinamiche giuridiche nella società dell'informazione tra privacy e sicurezza*, Milano, 2009, p. 17 ss.; G. DE MINICO, *Antiche libertà e nuova frontiera digitale*, Torino, 2016, p. 44 ss.; F. CAPELLI, *Cultura dell'etica e della legalità in un mondo dominato dalla politica e dall'economia. (Come tutelare gli interessi della generalità dei cittadini e provvedere alla difesa dei beni comuni)*, in *Dir. comun.*, 2017, 1/2, p. 1 ss.; M. D'AMBROSIO, *Progresso tecnologico*, cit., p. 118, esorta a non valutare lo spazio virtuale come «una terra franca, ove una "mano invisibile" muove le condotte delle parti», ma a riconoscerlo come dimensione nella quale si forma la personalità.

¹⁶⁰ Cfr. G. GORRIAS LUCENTE, *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Dir. inf.*, 2000, p. 597 ss.; T.E. FROSINI, *o.u.c.*, p. 59 ss.; G. DE MINICO, *Antiche libertà e nuova frontiera digitale*, cit., p. 45, la quale ricollega il diritto di accesso a Internet al principio di eguaglianza sostanziale; E. QUADRI, *Considerazioni introduttive*, in L. D'ACUNTO (a cura di), *Net (or not) Neutrality?*, cit., p. 7 ss., secondo il quale la salvaguardia dei diritti umani sarebbe garantita dalla neutralità di Internet.

¹⁶¹ Così Corte cost., 2 aprile 1969, n. 84, in *Giur. cost.*, 1969, p. 1175; tuttavia, «non la democraticità dello Stato ha per conseguenza il riconoscimento di quella libertà, sicché possa determinarne la funzione ed i limiti, ma le ragioni ideali del riconoscimento di quella libertà (e cioè del valore della persona umana) portano tra le tante conseguenze anche all'affermazione dello Stato democratico»: C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, p. 11 s. (corsivi originali). Cfr., inoltre, A.C. JEMOLO, *I problemi pratici della libertà*, Milano, 1972, p. 47 ss.; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975, p. 39, il

contempo, sono numerose le possibili violazioni dei diritti della persona che frequenta la realtà telematica, concernenti i più vari aspetti esistenziali implicati nello svolgimento di un'attività in rete che – lungi dall'occupare un posto irrilevante – costituisce oggi un certo strumento di realizzazione della personalità umana¹⁶². Si discorre, in proposito, di illeciti che avvengono «in» Internet, «contro Internet» e «per mezzo» di Internet¹⁶³. Tali 'moderni' episodi lesivi pongono nuovi¹⁶⁴ interrogativi di protezione, i quali non trovano sempre esplicita soluzione nelle previsioni legislative. Sí che, una riflessione sulle effettive capacità di tutela della responsabilità aquiliana appare necessaria alla luce delle mutate condizioni fattuali¹⁶⁵.

2. Sebbene le limitazioni di responsabilità configurate dal legislatore europeo lascino impregiudicata la possibilità di esperire azioni

quale riconduce l'effettività del diritto inviolabile alla garanzia del libero accesso da parte di tutti ai mezzi di diffusione del pensiero in condizioni di eguaglianza.

¹⁶² In tal senso, M. D'AMBROSIO, *Progresso tecnologico*, cit., p. 42. Cfr., inoltre, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 112, che qualifica l'accesso a Internet come diritto fondamentale dell'uomo, ritenendo che esso sia una «condizione necessaria per l'effettività di altri diritti fondamentali – in particolare per il diritto alla libera costruzione della personalità e per la libertà di espressione».

¹⁶³ In proposito, v. S. MAGNI e S.M. SPOLIDORO, *La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali*, in *Dir. inf.*, 1997, p. 61 ss.; E. TOSI, *Le responsabilità civili*, in ID. (a cura di), *I Problemi Giuridici di Internet*, cit., p. 230 ss.; S. SICA, *Il «sistema delle responsabilità»*, in G. COMANDÉ e ID., *Il commercio elettronico. Profili giuridici*, Torino, 2001, p. 219 ss.; S. SICA, *Le responsabilità civili*, cit., p. 274.

¹⁶⁴ In senso forse più apparente che reale, v. R. NERSON, *La protection de l'intimité*, in *Jour. trib.*, 1959, p. 713, il quale già descrive la riservatezza come un tema «alla moda».

¹⁶⁵ «La maggiore frequenza dei danneggiamenti [...], o non muta in nulla lo schema attraverso il quale si produce l'evento dannoso, ed allora la moltiplicazione degli eventi è giuridicamente irrilevante, risolvendosi l'intera questione con una più frequente applicazione di una immutata previsione legislativa; o ciò comporta anche una modificazione qualitativa, che non può rimanere senza effetto sulle modalità d'applicazione della disciplina e per le sistemazioni che si propongono per l'intero corpo di essa», così S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 18. Sulle problematiche generali, connesse al sistema della responsabilità civile, v. P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, p. 10 ss.; M. COMPORI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, spec. p. 230 ss.; S. RODOTÀ, *o.u.c.*, cit., spec. p. 174 ss.; L. CORSARO, *L'imputazione del fatto illecito*, Milano, 1969, p. 13 ss.; G. TUCCI, *Il danno ingiusto*, Napoli, 1970, p. 15 ss.

inibitorie di altro tipo¹⁶⁶, trapela chiaramente il rischio che la c.d. *net neutrality* possa divenire un espediente finalizzato al raggiungimento di una totale irresponsabilità per soggetti che assumono, in concreto, un ruolo determinante¹⁶⁷. Emblematico, a tal proposito, è il ‘caso *Vividown*’, deciso dal Tribunale di Milano¹⁶⁸, nel quale è stata inizialmente affermata la penale responsabilità degli amministratori della società *Google* per il reato previsto dall’art. 167 c. *privacy*. Gli stessi, pur operando nella rete come *Internet Service Provider*, avrebbero avuto l’obbligo di trattare in modo lecito i dati personali degli utenti coinvolti nei contenuti pubblicati, informandoli adeguatamente sull’entità dei dati raccolti e le modalità del trattamento. Il principio di neutralità della rete è emerso dal secondo grado di giudizio, quando la Corte d’Appello di Milano prima, e la Corte di Cassazione poi, hanno ribadito che la piattaforma non ha alcun compito di controllo rispetto ai contenuti dei *file* condivisi, il quale spetta soltanto all’utente che per primo li carica al suo interno¹⁶⁹.

¹⁶⁶ Ad es., Trib. Venezia, ord., 24 febbraio 2015, in *Corr. giur.*, 2016, p. 78 ss. (con nota di R. GELLI, *False recensioni su TripAdvisor: accolta l’azione inibitoria promossa dal ristoratore diffamato*, *ivi*, p. 80 ss.), ha ritenuto non applicabile l’art. 17 d.lg. n.70 del 2003 al gestore della piattaforma, «non operando *TripAdvisor* quale mero intermediario di dati ed informazioni bensì esso agendo quale erogatore di un servizio integrato e, in particolare, quale soggetto che, anche per il tramite delle informazioni offerte dai “recensori” e di rielaborazione delle stesse “offre consigli affidabili di veri viaggiatori e una vasta gamma di opzioni di viaggio e funzioni di pianificazione con utili *link* a strumenti di prenotazione che verificano centinaia di siti *web* per trovare gli hotel ai prezzi migliori”». Di guisa, ha ordinato la rimozione del *post* contenente la recensione lesiva della reputazione personale.

¹⁶⁷ In tal senso, cfr. S. MAGNI e M.S. SPOLIDORO, *o.l.c.*; T. PASQUINO, *Servizi telematici e criteri di responsabilità*, Milano, 2003, p. 240 ss.; M. GORGONI, *L’obbligo di controllo dell’Internet provider sull’utilizzazione dello spazio web*, in R. DI RAIMO (a cura di), *Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile*, Napoli, 2006, p. 475 ss.; M. GAMBINI, *Le responsabilità civili dell’Internet service provider*, cit., p. 161 ss.

¹⁶⁸ Trib. Milano, 24 febbraio 2010, in *Foro it.*, 2010, II, c. 279 ss., attinente al caso di un minore affetto da autismo, coinvolto in un episodio di bullismo registrato in un video visibile attraverso il motore di ricerca *Google*; cfr. F. DI CIOMMO, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Dir. inf.*, 2010, p. 829 ss.

¹⁶⁹ Cass., 3 febbraio 2014, n. 5107, in *Corr. giur.*, 2014, p. 798 ss., con nota di E. FALLETTI, *Cassazione e Corte di Giustizia alle prese con la tutela della privacy sui servizi Google*.

Di diverso avviso si è mostrata, invece, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha tracciato nel tempo la strada di una decisa responsabilizzazione dei prestatori di servizi in rete, decidendo – nel c.d. caso *Google Spain*¹⁷⁰ – che il gestore di un motore di ricerca sia responsabile anche per il trattamento dei dati personali contenuti nelle notizie da lui messe a disposizione degli utenti; affermando, in altro caso¹⁷¹, la responsabilità congiunta di *Facebook* e dell'amministratore di una *fanpage* presente sul *social network* per il trattamento dei dati personali dei visitatori della pagina e spingendosi, successivamente¹⁷², fino al punto di ordinare alla stessa piattaforma di rimuovere, oltre a tutti i contenuti espressamente dichiarati illeciti, anche quelli sostanzialmente identici ai primi. Da tale prospettiva, si è ritenuto che l'art. 15, paragrafo 1, della dir. 2000/31/CE sul commercio elettronico – pur vietando agli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi di *hosting* un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, o di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite – non vieta in assoluto di prevedere obblighi di sorveglianza «in casi specifici», com'è quello che si configura allorché in un procedimento penale un giudice abbia valutato e ritenuto illecita un'attività posta in essere in rete. In simili fattispecie, infatti, il *social network* facilita la trasmissione rapida delle informazioni memorizzate dal prestatore di servizi di *hosting*, sí che sussiste «un rischio reale che un'informazione qualificata come illecita possa essere successivamente riprodotta e condivisa da un altro utente di detto *network*»¹⁷³. Anche in ambito nazionale, invero, la Suprema Corte si è mostrata propensa al

¹⁷⁰ Corte giust., 13 maggio 2014, c. 131/12, *Google Spain*, *Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos*, in *Foro it.*, 2014, IV, c. 295 ss., c. 295. V., in proposito, G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio in Internet dopo il caso Google Spain*, Roma, 2015, p. 7 ss.

¹⁷¹ Corte giust., 5 giugno 2018, c. 210/16, *Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein c. Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH*, in *www.curia.europa.eu*.

¹⁷² Corte giust., 3 ottobre 2019, c. 18/18, *Eva Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited*, in *www.curia.europa.eu*.

¹⁷³ Corte giust., 3 ottobre 2019, c. 18/18, cit., punto 36.

riconoscimento di una responsabilità in capo al motore di ricerca *Yahoo* per violazione della riservatezza di una minore le cui foto erano state indebitamente condivise dalla piattaforma senza il suo consenso¹⁷⁴.

Tali pronunce dimostrano, dunque, come, fra molteplici difficoltà ermeneutiche ed argomentative, talvolta sia possibile arginare il “dogma” della neutralità della rete, individuando nelle singolarità dei fatti storici elementi idonei a fondare una responsabilità dell’*Internet Service Provider* nei confronti dei propri utenti¹⁷⁵. Ciò si verifica, tuttavia, con evidenti difformità di orientamenti, che determinano instabilità nei rapporti giuridici e nelle garanzie di tutela nel mondo virtuale.

Nota di pregio della normativa europea è l’espressa menzione della dignità umana come bene al quale il legislatore intende fornire adeguata tutela anche in un contesto economicamente “libero”. La dir. 2000/31/CE afferma, infatti, *expressis verbis* la necessità che, in uno spazio interno libero da frontiere nel commercio elettronico, sia necessario comunque «garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica»¹⁷⁶. La dignità

¹⁷⁴ Cass., ord., 23 maggio 2018, n. 12855, in *Dir. giust.*, 24 maggio 2018. Nel caso di specie, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che nel 2013 aveva affermato la responsabilità di *Yahoo! Italia* per aver violato il diritto all’immagine e alla riservatezza di una minorenni. La Corte ha ritenuto che la familiarità mostrata dalla minore nell’utilizzo dei *social network* non sostituisca la necessaria autorizzazione alla diffusione della propria immagine da parte di terzi.

¹⁷⁵ Già F.D. BUSNELLI, *Introduzione*, in G. ALPA (a cura di), *Computers e responsabilità civile*, Milano, 1985, p. 2, afferma che – nella interazione fra persone fisiche e elaboratori elettronici – siano individuabili «tre tipi di responsabilità: in primo luogo, una responsabilità per difetti o guasti della “macchina”, con riferimento quindi a questioni di *hardware*; vi è poi una responsabilità per errori (o intenzionali disfunzioni) nella realizzazione, elaborazione e messa in opera del programma, con riferimento quindi a questioni di *software*; ed infine una ipotesi di responsabilità per uso illecito degli elaboratori in relazione soprattutto al trattamento automatizzato di dati erronei o “protetti” dall’ordinamento, con particolare riferimento ai dati personali».

¹⁷⁶ Dir. 2000/31/CE, cit., considerando n. 10. Sul punto, v. anche P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro*

umana è altresí richiamata là dove si consente agli Stati di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da altri Stati membri, se ciò è reso opportuno dal bisogno di arginare violazioni della dignità umana della persona ovvero altre lesioni derivanti da incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico¹⁷⁷.

Non può sottacersi che l'accostamento fra piattaforme elettroniche e servizi delle società di informazione rischi di divenire talvolta fuorviante, nella misura in cui – dato come postulato indiscriminatamente operativo – tralasci ogni sòrta di differenziazione¹⁷⁸. Ciascun operatore, infatti, lungi dall' eseguire una medesima, indistinta, prestazione *online*, talvolta si limita a favorire un mero collegamento fra privati, talaltra incide in modo consistente sulle condizioni della loro contrattazione, talaltra ancóra, pur restando estranea a quest'ultima, pone in essere un'attività parimenti idonea a giustificare l'assunzione di doveri nei confronti dell'utente. Garantire, pertanto, le stesse agevolazioni a soggetti che agiscono in modo sostanzialmente diverso può condurre ad abnormità e squilibri, protetti sotto lo scudo dell'uniformazione.

La pretesa neutralità della rete, che si riflette in un ruolo asseritamente marginale ricoperto dalla piattaforma nella negoziazione fra gli utenti, costituisce il grimaldello attraverso il quale la prima rivendica la propria estraneità al rapporto fra i secondi, in modo tale che siano i pari a gestire autonomamente la propria relazione negoziale, nel rispetto del regolamento e delle condizioni generali imposti dalla piattaforma stessa. Anche ammesso, tuttavia, che la contrattazione fra gli utenti sia rimessa alla loro libera iniziativa, una soggetto che si avvantaggi – mediante la percezione di un compenso

nap., 2018, spec. p. 484, secondo il quale il regolamento UE «non è a tutela soltanto della riservatezza: esso disciplina piú ampiamente la dignità della persona umana; la riservatezza ne è un aspetto, a volte relativo, e di certo non la esaurisce. La rinuncia alla riservatezza non comporta la rinuncia alla propria dignità».

¹⁷⁷ Così, l'art. 3, par. 4, dir. 2000/31/CE.

¹⁷⁸ In argomento, R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico*, cit., p. 128 ss.; M. GAMBINI, *Le responsabilità civili dell'Internet service provider*, cit., p. 293; G. DE MINICO, *Internet. Regola e anarchia*, Napoli, 2012, spec. p. 24 s.

in percentuale – del buon esito dell'affare non può dirsi del tutto esente da ogni dovere che inerisca, a vario titolo, all'attività svolta¹⁷⁹. Affermare il contrario significherebbe, infatti, consentire che ad una mera qualificazione formale corrisponda un esonero totale da responsabilità, prescindendo da ogni sorta di valutazione della fattispecie sostanziale. Sembra più opportuno, invece, considerare l'ipotesi che anche là dove i doveri spettanti al professionista non potessero essere imputati al privato occasionalmente venditore o fornitore, questi fossero attribuiti al titolare della piattaforma, in proporzione al grado di incidenza e di professionalità riscontrabili nel singolo caso concreto¹⁸⁰.

3. I negozi giuridici della *Sharing Economy*, pur inserendosi nell'ambito dell'ormai noto *e-commerce*¹⁸¹, si caratterizzano per la

¹⁷⁹ In proposito, *ex multis*, F. DI CIOMMO, *Internet (responsabilità civile)*, in *Enc. giur.* Treccani, Roma, 2002, p. 1 ss.; G. PONZANELLI, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli internet service providers*, in *Danno resp.*, 2002, p. 8 ss.; L. NIVARRA, *Responsabilità del provider*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Agg., Torino, 2003, p. 1196 ss.; R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, Napoli, 2003, p. 9 ss.; M. GAMBINI, *o.u.c.*, p. 11 ss., la quale propone di considerare tutti gli *Internet service provider* da una prospettiva dinamico-funzionale, secondo l'impostazione storicamente adottata dalla Corte federale degli Stati Uniti (Pennsylvania), 11 giugno 1996, in *Dir. inf.*, 1996, p. 606 ss. Cfr., inoltre, B. MARUCCI, *La responsabilità civile in rete: necessità di introdurre nuove regole*, in www.comparazionediritto.civile.it (ultimo accesso 27 giugno 2018).

¹⁸⁰ M. GAMBINI, *o.u.c.*, p. 233, suggerisce l'opzione secondo cui «sia il responsabile di un'iniziativa economica utile per la collettività ma potenzialmente dannosa, quale appunto quella legata all'uso delle tecnologie digitali e, in special modo al commercio elettronico, a dover sopportare i rischi connessi all'esercizio della relativa attività (piuttosto che il soggetto leso)».

¹⁸¹ In argomento, P. PERLINGIERI, *Metodo, categorie, sistema nel diritto del commercio elettronico*, in S. SICA e P. STANZIONE (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, 2002, p. 9 ss.; M. PENNASILICO, *La conclusione dei contratti online tra continuità e innovazione*, cit., p. 805 ss.; G. PERLINGIERI, *Il contratto telematico*, in D. VALENTINO (a cura di), *Manuale di diritto dell'informatica*, 2^a ed., Napoli, 2011, p. 266 ss. Secondo le «Linee di politica industriale per il Commercio elettronico», elaborate il 30 luglio 1998, «il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione *on line* di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie

presenza preponderante di accordi conclusi *peer-to-peer* (o *person-to-person*¹⁸²). Rispetto ad essi, diviene cruciale il momento qualificativo delle parti contraenti, poiché il riconoscimento di una persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale – ovvero anche di un suo intermediario – (*ex art. 3, lett. c, cod. cons.*) implicherebbe l'applicazione della normativa riservata ai contratti c.dd. *business to consumer* (o B2C). In mancanza di ciò, si declamano 'lacune' legislative dovute all'inoperatività della disciplina consumeristica¹⁸³, la quale lascerebbe privi di un quadro normativo speciale di riferimento.

Ci si potrebbe interrogare, allora, circa la riconducibilità di tali accordi alla figura del c.d. terzo contratto: «terra di mezzo» tra i contratti dei «soggetti avvertiti, pienamente consapevoli» e quelli inficiati dalla «razionalità limitata, di cui sono prigionieri e vittime»¹⁸⁴ i consumatori rispetto ai professionisti; ovvero circa la configurabilità di un c.d. quarto contratto, coincidente con quello stipulato da consumatori che operano occasionalmente anche come professionisti, o che rispetto a controparti meno esperte possano qualificarsi come “consumatori sofisticati”¹⁸⁵. Ma si farebbe null'altro che «scavare dentro il contratto per trovarvi sottocategorie»¹⁸⁶.

e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni». Cfr. S. GIOVA, *Il recepimento della direttiva sul commercio elettronico: informazioni, conclusione dei contratti e profili di responsabilità civile (osservazioni)*, in G. BISCONTINI e L. RUGGERI (a cura di), *Diritti del cittadino e tecnologie informatiche*, cit., p. 306 ss.

¹⁸² J.B. SCHOR, *Getting sharing right*, in *Context*, 2015, p. 14.

¹⁸³ Va considerato, peraltro, che la stessa Corte di giustizia ha valorizzato un'interpretazione restrittiva della nozione di 'consumatore', ritenendo che la relativa disciplina trovi applicazione soltanto qualora il soggetto versi effettivamente in una posizione giuridica di svantaggio rispetto all'altra, per asimmetria informativa ovvero per debolezza economica; così Corte giust., 20 gennaio 2005, c. 464/01, *J. Gruber c. Bay Wa Ag*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, p. 1135 ss.

¹⁸⁴ Usando le espressioni di R. PARDOLESI, *Prefazione*, in G. COLANGELO, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti*, Torino, 2004, p. XI s.

¹⁸⁵ Secondo la terminologia adoperata da R. PARDOLESI, *o.l.c.*, in riferimento ai protagonisti eventuali del terzo contratto: gli «imprenditori non sofisticati», i consumatori (C2C) «e quant'altro». In tal senso, cfr. P. FEMIA, *Nomenclatura del*

Allo stato, non appare suscettibile di applicazione l'art. 9 della l. 18 giugno 1998, n. 192, sull'abuso di dipendenza economica e la tutela del c.d. imprenditore debole, attesa l'impossibilità di ravvisare nell'accordo collaborativo un soggetto qualificabile come «imprenditore». L'art. 12 del d.lg. 9 aprile 2003, n. 70 (sul commercio elettronico), inoltre, espunge dagli obblighi informativi del prestatore proprio l'ipotesi – maggioritaria se non esclusiva nella *Sharing Economy* – che un diverso accordo sia concluso fra parti «non consumatori». Analoghe considerazioni valgono per il successivo art. 13 del d.lg. n. 70 del 2003, circa gli obblighi relativi all'inoltro dell'ordine¹⁸⁷. Non troverebbe applicazione, del pari, neanche il d.lg. 21 febbraio 2014, n. 21, attuativo della dir. 2011/83/UE, sui «diritti del consumatore», atteso che tale qualifica necessita di una visione relazionale e interattiva con una figura 'asimmetrica', come il professionista. Non essendo, infine, gli scambi fra privati qualificabili come 'atti di commercio', né potendosi ritenere l'attività di un singolo utente della rete 'in concorrenza' con le imprese operanti nel mercato, si esclude anche la legittimazione all'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato¹⁸⁸.

Alla luce di ciò, si palesa da più parti l'esigenza di predisporre una regolamentazione *ad hoc*¹⁸⁹ per il nuovo modello economico ed in tal

contratto o istituzione del contrarre? Per una teoria giuridica della contrattazione, in G. GITTI e G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, cit., p. 266 s.

¹⁸⁶ P. FEMIA, *o.u.c.*, p. 272.

¹⁸⁷ Ex art. 13, d.lg. n. 70 del 2003, «il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili». Sul punto v., più ampiamente, G. PERLINGIERI, *Il contratto telematico*, cit., p. 294 ss.

¹⁸⁸ In questi termini, D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, cit., p. 473. In proposito, v. anche S. TIRELLI, *Società benefit e ruolo dell'autorità garante della concorrenza e del mercato*, in D. DI SABATO e A. LEPORE (a cura di), *Sharing Economy*, cit., p. 311 ss.

¹⁸⁹ Cfr. Trib. Roma, 26 maggio 2017, in *Foro it.*, 2017, I, c. 2139 ss. (con nota di M. CAPUTI, *In tema di illecito concorrenziale della App Uber in materia di trasporto pubblico*), la quale, respingendo il ricorso dei tassisti romani, ha revocato il blocco

senso si è espressa anche la stessa *Authority*, nell'ambito dell'istruttoria relativa alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2015, discorrendo del settore dei trasporti. Sono state poste in luce, in particolare, le «nuove possibilità offerte dalle piattaforme di comunicazione *on-line* tra utenti e operatori NCC e taxi, che agevolano la comunicazione tra domanda e offerta di mobilità, consentendo un miglioramento della mobilità di offerta di trasporto di passeggeri non di linea, in termini sia di qualità sia di prezzi». Si è auspicata, quindi, l'adozione di una regolamentazione minima di tale tipo di servizi, alla luce dell'esigenza di contemperare interessi meritevoli di tutela, quali: concorrenza, sicurezza stradale e incolumità dei passeggeri, anche definendo un "terzo genere" di fornitori di servizi di mobilità non di linea – in aggiunta ai taxi e agli NCC – ovvero piattaforme *online* che connettano passeggeri con autisti non professionisti¹⁹⁰.

Analogamente, il Consiglio di Stato ha emesso un parere nel quale ha sottolineato che «la disciplina quadro del servizio pubblico di trasporto non di linea, di fronte alle nuove caratteristiche di mobilità che si sono affermate, mostra i segni del tempo e dello sviluppo dell'innovazione tecnologica, per cui si pone il problema di verificare se, ora come allora, le nuove tipologie di trasporto di persone non di linea, siano ammesse o vietate e, nella prima ipotesi, se siano ad esse applicabili i principi della legge quadro – con le relative sanzioni – oppure se esse siano espressione della libertà contrattuale delle parti»¹⁹¹. Tale incertezza è ritenuta presumibilmente perdurante sino ad un intervento legislativo, al quale si affida il compito di riconsiderare tutta la possibile gamma di servizi di trasporto, qualificandoli come pubblici o privati in relazione alle concrete modalità di svolgimento di ciascuno. Anche la Consulta, peraltro, – adita per giudicare sulla legittimità costituzionale di una legge

dell'applicazione mobile *Uber Black*, disposto con una precedente ordinanza di sospensione del 7 aprile 2017, ritenendo obsoleta la legge n. 21 del 1992 ed esortando il legislatore ad intervenire con una nuova regolamentazione del settore.

¹⁹⁰ AGCM, Audizione Parlamentare del Presidente, 24 giugno 2015, consultabile sul sito internet www.agcm.it/dotcmsDOC/audizioni-parlamentari/AUDIZIONE-20150624.pdf.

¹⁹¹ Cosí, Cons. St., 25 novembre 2015, n. 757 (parere), in www.satam.it.

regionale del Piemonte, attinente alla concorrenza nel settore dei trasporti – ha rilevato che «nel contesto di un dibattito così animato, relativo a fenomeni la cui diffusione è grandemente agevolata dalle nuove tecnologie, è comprensibile che, soprattutto dalle aree metropolitane più direttamente interessate, si levi la domanda di un inquadramento giuridico univoco e aggiornato. È dunque auspicabile che il legislatore competente si faccia carico tempestivamente di queste nuove esigenze di regolamentazione»¹⁹².

Appare, tuttavia, che un simile clamore esortativo alla gestione specifica del nuovo fenomeno negoziale origini da approcci superficiali alle capacità normative dell'ordinamento giuridico italiano e da un'individuazione prematura di lacune sistematiche ove, invece, anche nelle “zone d'ombra” del diritto resta sempre percorribile la strada dell'applicazione diretta dei principi costituzionali¹⁹³ e delle clausole generali¹⁹⁴ che compongono il sistema nella sua complessità

¹⁹² Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 265, in *Giur. cost.*, 2016, p. 2298 ss., con nota di M. MIDIRI, *Evoluzione tecnologica, anacronismi legislativi e nuove esigenze di regolazione*, ID., *Nuove tecnologie e regolazione: il «caso Uber»*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 2018, p. 1017 ss. In argomento, v. anche A. COCCO, *Uber regulation, competence and competition*, in *ItaLJ*, 2017, p. 272 ss.

¹⁹³ Sulla natura normativa dei principi costituzionali, v. P. PERLINGIERI, *I principi giuridici tra pregiudizi, diffidenza e conservatorismo*, in *Ann. Sisdic*, 2017, 1, spec. pp. 7 e 9 ss., il quale riconosce i principi come parte integrante e qualificante il sistema ordinamentale, rinvenendo in essi – più che nelle regole – l'attitudine ad adattarsi alla fattispecie concreta mediante il metodo del bilanciamento, in luogo della sussunzione. In tal senso, già ID. e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2^a ed., Napoli, 2004, p. 22, affermano che «[l]a capacità del sistema di adeguarsi alla realtà dipende, certo, anche dalla rapidità e dalla produzione di regole legislative, ma soprattutto dal contenuto dei suoi principi». Cfr., inoltre, F. VIOLA e G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, cit., p. 375; P. FEMIA (a cura di), *Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati*, cit., p. 53 ss.; N. LIPARI, *L'uso alternativo del diritto, oggi*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 148; ID., *Il diritto civile dalle fonti ai principi*, in *Riv. trim.*, 2018, p. 5 ss.

¹⁹⁴ Ma v., in proposito, P. FEMIA, *Tre livelli di (in)distinzione tra principi e clausole generali*, in G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO (a cura di), *Fonti, metodo e interpretazione. Primo incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato*, Napoli, 2017, p. 209 ss.; P. PERLINGIERI, *o.m.c.*, p. 16 ss., secondo il quale il contenuto delle clausole generali va determinato mediante un rinvio ai principi giuridici. Emblematica, in proposito, è anche la terminologia utilizzata dalla dottrina tedesca per indicare l'elasticità dei concetti che consentono

ed unitarietà¹⁹⁵. L'applicazione diretta e congiunta dei medesimi consente, infatti, di salvaguardare in modo effettivo i diritti fondamentali delle persone coinvolte, anche in situazioni 'atipiche' nelle quali – per incolpevole impossibilità regolamentare o maliziosa finalità lucrativa¹⁹⁶ – questi rischiano di essere indebitamente subordinati ad esigenze mercantilistiche le quali restano, invece, funzionali al libero sviluppo della personalità umana¹⁹⁷. Scorrendosi nell'art. 2 cost. la necessaria complementarietà fra 'diritti inviolabili' e 'doveri inderogabili' dell'uomo, la struttura organizzativa

all'ordinamento di adattare le proprie norme all'evolversi della vita politica e sociale: K.G. WURZEL, *Das juristische Denken*, 2ª ed., Vienna-Lipsia, 1924, p. 86, discorre di *Ventilbegriffe* e di *Kautschukparagraphe*, ad indicare c.dd. concetti valvola contenuti in "articoli di gomma". In proposito: L. CAIANI, *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*, Torino, 1954, p. 24, discorre di alcuni criteri di valutazione «d'ordine metagiuridico» che presentano all'interprete «la necessità di una presa di posizione di fronte agli orientamenti della coscienza dominante nel momento dell'applicazione della legge alla fattispecie concreta»; N. BOBBIO, *Sul ragionamento dei giuristi*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, I, p. 3 ss., descrive le clausole generali come «frammenti di disposizioni normative»; M. LUCIANI, *La produzione economica privata*, cit., p. 82 ss., accosta i 'concetti valvola' alle clausole generali «delle quali i primi, più ancora che un tipo od esempio particolare, sarebbero la copia conforme, differenziandosene soltanto per il nome, forse più pittoresco e significativo, ma non per questo esprime un'autentica diversità di natura». In argomento, v., inoltre, F. RIZZO, *Integrazione del contratto, buona fede ed equità*, in A. FEDERICO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Il contratto, Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato*, Napoli, 2019, p. 21, ad opinione del quale le clausole generali «vanno intese come frammenti di disposizioni normative caratterizzate da vaghezza in cerca di contenuto che, di volta in volta, attraverso la tecnica della modulabilità della norma in base alle caratteristiche del caso concreto, determinano l'applicazione di regole altamente ispirate a principi e valori costituzionali».

¹⁹⁵ Sul punto, P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, cit., p. 188 ss.

¹⁹⁶ «Può bensì accadere che un soggetto si valga del linguaggio ambiguo maliziosamente, cioè con coscienza e volontà; ma in questo caso, la mancata chiarezza linguistica è solo uno strumento della mala fede»: così, S. PUGLIATTI, *Responsabilità civile*, II, Milano, 1968, p. 31.

¹⁹⁷ V., più ampiamente, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 74 ss.; ID., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, cit., p. 103, il quale discorre di «valori che, immanentemente, dall'interno vincolano la libertà economica legittimandola come potere di rilevanza costituzionale. In questo consiste il nesso decisivo tra libertà di iniziativa economica e valori personalistici e solidaristici della Costituzione», sí che «impresa, proprietà, contratto [...] non possono che realizzarsi in conformità ai valori della persona umana».

dell'ordinamento appare fondata sulla solidarietà come limite interno alle situazioni di potere riconosciute ai privati¹⁹⁸. Sí che, anche in assenza di disposizioni speciali espressamente concepite per l'economia della condivisione, tutti gli atti contrari al principio di solidarietà «s'intende agevolmente che possano essere illeciti, secondo le norme generali»¹⁹⁹.

4. Ciò che emerge *ictu oculi*, esaminando la genesi e la dinamica delle relazioni negoziali che sorgono nell'ambito delle piattaforme, è la richiesta quasi immediata di ottenere dati personali dagli utenti come presupposto iniziale della loro registrazione: fase prodromica alla creazione di qualunque contatto con gli altri utenti della *community*. Ove si consideri il valore del bene implicato in tale domanda – quindi suscettibile anche di lesione in simili fattispecie – si scorge che esso attiene direttamente alla personalità degli individui²⁰⁰ e necessita, pertanto, di una tutela che non lasci spazio a carenze o lacune.

¹⁹⁸ Sui limiti delle libertà, A.C. JEMOLO, *I problemi pratici della libertà*, cit., pp. 47 e 50 ss., ritiene sussista «una solidarietà tra tutte le libertà; che, lesa una, tutte le altre [siano] subito pericolanti. Questo è sostanzialmente vero, nel senso che se si afferma il principio del rispetto dovuto alla libertà, tutte le libertà sono salve, e se lo si nega, non v'è ragione perché se ne salvi alcuna».

¹⁹⁹ Cosí, F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 77.

²⁰⁰ Cfr. T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, p. 4 ss., già attribuisce specifico rilievo all'interferenza fra dati personali ed elaboratore elettronico, ritenendo che questo si ponga «come un pericolo per l'intimità privata in quanto mezzo idoneo non già alla pubblicizzazione delle vicende ma alla ricostruzione in maniera completa ed organizzata dell'altrui vita privata», sí che «potrebbe essere pregiudicato anche l'interesse a “rifarsi una vita” qualora la notizia lesiva dell'onore o della reputazione altrui, che normalmente, trascorso un certo lasso di tempo, viene dimenticata, rimanga a disposizione del pubblico nell'elaboratore per un periodo indefinito». Nello stesso senso, v. anche S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973, spec. p. 107 ss. Cfr., inoltre, G. AGRIFOGLIO, *Risarcimento e quantificazione del danno da lesione della privacy: dal danno alla persona al danno alla personalità*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 1265 ss., il quale pone in luce che le attuali ipotesi di lesione del diritto alla riservatezza, di là da eventuali peggioramenti della situazione patrimoniale della vittima, comportano una lesione di valori umani che non si esauriscono nel guadagno e si tramutano in un danno non patrimoniale. In tal senso, v. G. GENTILE, *Danno alla persona*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 634 ss.

Spesso, gli utenti versano in condizioni di assoluta inconsapevolezza circa il trattamento che subiranno i propri dati personali²⁰¹, con conseguenti rilevanti possibilità di lesione dei diritti fondamentali, come la reputazione e la riservatezza²⁰². A tal proposito, il legislatore europeo, attraverso il regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei medesimi: «Regolamento generale sulla protezione dei dati» o *General Data Protection Regulation* (GDPR) – si è reso protagonista della creazione di un nuovo sistema di protezione degli utenti, garantendogli che il trattamento dei dati avvenga sempre nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza²⁰³.

²⁰¹ In argomento: V. RICCIUTO, *La tutela della persona di fronte alle reti telematiche: i profili generali in tema di riservatezza, segretezza ed anonimato*, in ID. e L. NIVARRA, *Internet e il diritto dei privati. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Torino, 2002, p. 6 ss.; G. GUGLIUZZA, *Tutela della riservatezza e codice della privacy*, in G. BISCONTINI e L. RUGGERI (a cura di), *Diritti del cittadino e tecnologie informatiche*, Napoli, 2004, p. 340 ss.; G. FINOCCHIARO, *Identità personale su Internet*, cit., p. 383 ss.; S. THOBANI, *Il consenso al trattamento dei dati come condizione per la fruizione di servizi on line*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, cit., p. 459 ss.; A. ZORNOZA, *Apps e protezione dei dati: diritto di opposizione*, *ivi*, p. 513 ss.; M. D'AMBROSIO, *Progresso tecnologico*, cit., p. 119 ss.; A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017, p. 9 ss.; A. VIVARELLI, *Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche*, Napoli, 2019, p. 15 ss.

²⁰² S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, spec. p. 41 ss. e 80, delinea l'evoluzione semantica del concetto di *privacy* corrispondente all'evoluzione tecnologica della società e, dunque, al contesto nel quale l'esigenza di tutela viene a collocarsi diacronicamente. Cfr., inoltre, ID., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, p. 586 ss.

²⁰³ «Quanto al canone di correttezza, esso – basandosi su un meccanismo di funzionamento di tipo relazionale [...] – obbliga il titolare al bilanciamento ad esso sotteso degli interessi coinvolti nel singolo trattamento considerato. Il richiamo alla trasparenza riguarda, invece, in particolare, le informazioni e comunicazioni relative al trattamento di dati personali da fornire all'interessato, che devono essere facilmente accessibili e comprensibili e vanno date utilizzando un linguaggio semplice e chiaro»; così, M. GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, Napoli, 2018, p. 53.

Inevitabili rischi sono connessi all'evoluzione tecnologica della società²⁰⁴, costituendo questi l'altro volto di una medaglia il cui valore reca in sé una commistione di opportunità e pericoli²⁰⁵, tuttavia va delineandosi un interesse collettivo alla protezione dei dati personali, riconoscendosi nei medesimi un «valore sociale»²⁰⁶, autonomamente meritevole di protezione.

Le disposizioni del *General Data Protection Regulation*, tendendo ad una massima responsabilizzazione dei soggetti che trattano dati, individuano nel «titolare»²⁰⁷, nel «responsabile»²⁰⁸ e nell'«incaricato»²⁰⁹

²⁰⁴ «L'accadimento dannoso, nei campi segnati dal progresso, non è più il prodotto di una fatalità cieca, di un destino avverso, che impedisce di prevedere il verificarsi del danno: esso diviene un fatto che si accompagna ordinariamente all'operare umano, rimanendo però sottratto alla tradizionale configurazione dell'elemento della volontà, dal momento che si tratta di danni che *devono accadere*», così S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1967, p. 21 (corsivi originali).

²⁰⁵ T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, cit., p. 5 ss., già scorge nell'impiego su vasta scala degli elaboratori elettronici «nuovi e gravi problemi per la protezione della vita privata». L'a. discorre di «attentato al riserbo», ma riconosce che la «minaccia che essi costituiscono per l'intimità, pur in presenza di un'efficace regolamentazione per il loro uso, risulta [...] inevitabile ed induce a considerare impossibile, nell'era moderna, un ritorno alla “solitudine delle caverne”» (nota 14). In argomento, cfr. V. CUFFARO, *Profili civilistici del diritto all'informazione*, Napoli, 1986, spec. p. 29 ss.; A. MORETTI, *Algoritmi e diritti fondamentali della persona*, cit., p. 799 ss.; S. RODOTÀ, *Controllo e privacy della vita quotidiana. Dalla tutela della vita privata alla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2019, p. 9 ss.

²⁰⁶ Come rilevato da M. GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, cit., p. 20 ss., la quale mette in evidenza che l'attuale sistema di protezione dei dati personali ha assunto una «portata collettiva» (p. 21) tale da manifestare un «interesse pubblico alla tutela dei dati personali, vale a dire l'interesse di tutti i consociati e dell'ordinamento nel suo complesso alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti di dati personali. Tale interesse si affianca e, per certi versi, sovrasta il diritto fondamentale dell'interessato alla protezione dei suoi dati personali e viene tutelato prioritariamente e a prescindere dai pregiudizi che possano derivare ai diritti dei singoli interessati dai trattamenti effettuati» (p. 22 s.).

²⁰⁷ *Ex art. 4, n. 7, GDPR*: «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri».

i possibili legittimati passivi della richiesta di risarcimento del danno da parte dell'utente danneggiato, con diversi gradi di coinvolgimento nella responsabilità e ferma restando l'imputazione principale della medesima nei confronti del «titolare del trattamento», al quale si aggiunge, soltanto in via eventuale e cumulativa, quella del responsabile e dell'incaricato. Ai sensi dell'art. 82 GDPR, infatti, mentre il titolare risponde per qualunque danno cagionato da un trattamento che violi il regolamento, il responsabile del trattamento risponde per il danno «solo se non ha adempiuto gli obblighi specificatamente attribuitigli dal regolamento, o se «ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento». Al contempo, sul titolare incombe il dovere di designare le persone più adeguate a ricoprire il ruolo di «responsabile» o di «incaricato», sí che egli stesso dovrà attenersi ad un criterio di diligenza oggettivo in violazione del quale sarà gravato da possibile responsabilità per *culpa in eligendo* e/o *in vigilando*²¹⁰.

²⁰⁸ Ex art. 4, n. 8, GDPR: «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento».

²⁰⁹ Secondo il combinato disposto degli artt. 27, comma 4, e 28, lett. b, GDPR, l'incaricato al trattamento dei dati è colui che riceve espresso conferimento di tale attività da parte del titolare o del responsabile del trattamento e può «fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento» (art. 27). Cfr., in merito, l'art. 2 *quaterdecies*, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lg. 10 agosto 2018, n. 101, secondo il quale il titolare o il responsabile del trattamento «possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità».

²¹⁰ «Nell'ottica di massima responsabilizzazione del titolare del trattamento accolta dal regolamento europeo, difatti, deve ritenersi che, in nessun caso, questi potrà andare esente da responsabilità risarcitorie per i danni cagionati dal suo trattamento», così M. GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, cit., p. 32 s., la quale individua in capo al titolare un dovere di diligenza che attiene sia alla designazione del responsabile che alla vigilanza sul suo operato. «Quanto al primo profilo, il titolare deve scegliere il responsabile unicamente tra i soggetti – suoi dipendenti o estranei alla sua struttura – che presentino “garanzie sufficienti” per mettere in atto isure tecniche e organizzative adeguate, in modo

Fra i soggetti preposti a vario titolo al trattamento dei dati sussiste un legame solidale, in virtù del quale «ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato» (art. 82, paragrafo 4, GDPR). Per quanto attiene, poi, ai rapporti interni, chiunque abbia pagato l'intero risarcimento «ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità» (art. 82, paragrafo 5, GDPR), valutata in base al criterio della colpa in sede di regresso²¹¹.

5. Controversa è l'ipotesi di ricondurre la responsabilità derivante da trattamento illecito di dati personali a quella discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, *ex* art. 2050 c.c., atteso che, mentre tale soluzione veniva espressamente prevista dall'abrogato art. 15 cod. *privacy*²¹², oggi trova menzione implicita soltanto in una previsione di esonero dalla responsabilità, nel paragrafo 3 dell'art. 82 GDPR, secondo il quale: «il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile».

Se, da un lato, dunque, la norma individua una presunzione di colpa dell'agente – il quale dovrà fornire autonomamente una prova del *deficit* di imputabilità del danno – dall'altro, la giurisprudenza non ha dispensato il danneggiato dall'onere di dimostrare previamente sia

che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dal regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (*ex* art. 28, § 1, del regolamento). Quanto al secondo profilo, rilevano le istruzioni documentate che il titolare deve impartire necessariamente al responsabile: questi, infatti, è tenuto ad effettuare il trattamento per conto del titolare soltanto su istruzioni di quest'ultimo, come risultanti dal contratto o altro atto giuridico di designazione (*ex* art. 28, § 3, lett. *a*), del regolamento)» (p. 33 s.).

²¹¹ M. GAMBINI, *o.n.c.*, p. 37.

²¹² A tenore del quale: «Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile». L'articolo è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. *a*), n. 2, del d.lg. 10 agosto 2018, n. 101, che ha soppresso l'intero Titolo III.

il danno subíto, sia il nesso eziologico che lega la lesione alla condotta del presunto responsabile, «non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto a un evento che non sia a esso in alcun modo riconducibile»²¹³.

Assoggettare, invero, a una simile disciplina il regime risarcitorio di tali fattispecie consente di riservare una tutela piú efficace agli interessi coinvolti e non appare inopportuno l'alleggerimento dell'onere probatorio del danneggiato, anche in considerazione della dinamica virtuale della lesione e delle difficoltà connesse alla ricostruzione di una prova in giudizio²¹⁴. La norma contenuta nell'art. 2050 c.c. è

²¹³ Così, Cass., Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451, in *Guida dir.*, 2012, 31, p. 69 ss., la quale, pur ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 2050 c.c. anche alle ipotesi di danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali, ha precisato che «la presunzione di colpa a carico del danneggiante posta dall'art. 2050 c.c. presuppone [comunque] il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico – la cui prova incombe al danneggiato – tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso [...] Quanto alla colpa – contemporaneamente – incombe sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno». Analogamente, Cass., Sez. VI, 5 settembre 2014, n. 18812, in *Dir. giur.*, 2014, p. 55 ss., ha ribadito che «il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno». Nello stesso senso, Cass., Sez. I, 25 settembre 2018, n. 22770, in *Dir. giust.* (26 settembre 2018), non escludendo la riconducibilità della fattispecie alla disciplina di cui all'art. 2050 cc., ha negato il risarcimento del danno sull'assunto che non sia «mai stata dimostrata la sua effettiva verifica», con onere di tale dimostrazione in capo al danneggiato. In proposito, la dottrina ha riproposto l'antico dibattito ermeneutico già sollevato in merito all'art. 15 cod. *privacy*, dividendosi fra chi sostiene l'idea che l'art. 82 GDPR preveda un'ipotesi di responsabilità oggettiva del danneggiante, dalla quale questi può liberarsi soltanto fornendo la prova del caso fortuito, della forza maggiore, del fatto del terzo o del danneggiato (in tal senso, *ex multis*: P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2017, spec. p. 405 ss.) e chi, invece, ritiene che la disposizione delinei un'ipotesi di responsabilità aggravata per colpa presunta del danneggiante, il quale può vincersela dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (in adesione a tale prospettiva, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2019, spec. p. 714 ss.; nello stesso senso, anche M. GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, cit., p. 83, la quale riconosce la «natura di responsabilità aggravata per colpa presunta alla fattispecie di responsabilità da illecito trattamento di dati personali designata dall'art. 82 del regolamento»).

²¹⁴ M. GAMBINI, *o.u.c.*, p. 84, pone in luce come il regime di responsabilità delineato dal legislatore europeo persegua contestualmente un fine di

definita tradizionalmente “a struttura aperta”, proprio perché consente un’applicabilità estesa a qualunque attività che – per le tipiche modalità di esercizio nel tempo, ovvero per l’organizzazione dei mezzi adoperati – presenti una rilevante probabilità di dannosità o una notevole potenzialità offensiva. Pur distinguendo quelle attività che, per le sole modalità contingenti di realizzazione della condotta²¹⁵, divengano pericolose sebbene non lo siano in quanto tali, il trattamento di dati personali appare intrinsecamente idoneo a ledere gli aspetti più intimi dell’utente²¹⁶.

L’efficienza e la tempestività dei rimedi assumono, poi, particolare importanza alla luce della macrodimensione del fenomeno, dovuta alla

«rafforzamento della protezione della vittima del danno che eventualmente consegue al trattamento di dati personali, ma anche di promozione della libera circolazione di tali dati».

²¹⁵ Cfr., in proposito, la distinzione fra ‘pericolosità della condotta’ e ‘pericolosità dell’attività in quanto tale’, segnalata da Cass., 27 marzo 2019, n. 8449, in *Giust. civ. Mass.*, 2019, secondo la quale: «considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale: la prima riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.; la seconda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall’art. 2050 c.c.».

²¹⁶ T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, cit., p. 13 s., descrive diversi «modi di violazione dell’intimità», ricollegandoli alla lesione del c.d. interesse al segreto e dell’interesse al riserbo. Cfr., inoltre, A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, p. 3, secondo il quale «quanto più accentuato è il processo di massificazione e di livellamento, tanto più è sentita come vitale l’esigenza di assicurare alla persona siffatta sfera di libertà, indispensabile per preservarne l’individualità». F.D. BUSNELLI, *Introduzione*, cit., p. 7, ritiene che nell’ipotesi di uso illecito egli elaboratori elettronici in relazione al trattamento di dati protetti dall’ordinamento, si sia in presenza di «un illecito veramente atipico [rispetto al quale] gli unici criteri di valutazione che possono venire in considerazione sono i principi costituzionali per un verso e, per altro verso, i “frammenti” normativi». Cfr., inoltre, D. CARUSI, *La responsabilità*, in V. CUFFARO e V. RICCIUTO (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, Torino, 1997, p. 352 ss., il quale ritiene ‘pericolosa’ l’attività di gestione e utilizzazione delle banche dati; analogamente, G. DE NOVA, *Trattamento dei dati personali: responsabilità degli intermediari bancari e finanziari*, in *Danno resp.*, 1997, p. 401 ss.

circostanza che informazioni private vengono richieste pressappoco in tutte le piattaforme elettroniche e, molto spesso, originano da un *placet* quasi ‘automatico’ degli utenti, i quali le forniscono anche in assenza di un’adeguata ponderazione della scelta²¹⁷. Ciascuno, invero, comunica i propri dati al solo, o prioritario, fine di fruire del servizio offerto in rete²¹⁸; al contempo, però, l’ottenimento dei medesimi si configura come un vantaggio considerevole per la piattaforma che ne ottiene la disponibilità poiché, grazie ad essi, conosce i gusti e le preferenze degli utenti, può orientare la sua azione ed i suoi sforzi pubblicitari direzionandoli verso più probabili e lauti profitti economici²¹⁹. In tal senso, il rapporto diviene sinallagmatico e

²¹⁷ Cfr., in argomento, A. VIVARELLI, *Il consenso al trattamento dei dati personali nell’era digitale*, cit., spec. p. 40 ss., ove si ricostruisce il dibattito dottrinale relativo alla natura giuridica del consenso al trattamento dei dati personali quale «atto di carattere meramente autorizzativo»; «negozio giuridico»; atto giuridico riconducibile al consenso dell’avente diritto ai sensi dell’art. 50 c.p.; ovvero atto non suscettibile di una qualificazione giuridica aprioristica e formalistica; *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

²¹⁸ Con riguardo a tale aspetto, V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 702, discorre di «accessorietà della relazione di trattamento alla relazione di fornitura o acquisto di un determinato bene di consumo», distinguendola dalla diversa ipotesi in cui la cessione del dato personale costituisca la prestazione principale, eventualmente a fronte di un corrispettivo anche monetario. Mentre in quest’ultimo caso, «la prestazione entra propriamente nella struttura del relativo contratto», nel primo, pur rimanendo «esterna alla struttura del contratto, essa contribuisce a delineare la reale dimensione dell’operazione economica complessiva posta in essere».

²¹⁹ «The more users that provide data to a system, the more efficient the system becomes, typically through machine learning. Sharing Economy platforms have benefited enormously from the data network effect to provide a seamless user experience via fine-tuned matching algorithms and iterative quality improvements», così A. STEMLER, *The Myth of the Sharing Economy and its Implications for Regulating Innovation*, in *Emory L. J.*, 2017, 2, p. 230. Nello stesso senso, T. TEUBNER e F. HAWLITSCHKEK, *The Economics of Peer-to-Peer Online Sharing*, in P.A. ALBINSSON e B. YASANTHI PERERA (a cura di), *The Rise of the Sharing Economy*, cit., p. 139, discorrono di ‘servizi secondari’ erogati dalle piattaforme mediante la raccolta dei dati personali degli utenti, i quali sono per loro di vitale importanza: «platforms can generate novel insights based on transaction-based and user data, which, in turn, enable recommender systems, assisted pricing tools (Airbnb), and more apposite ad campaigns. [...] Since this is vital for a platform’s commercial success, added-

tutt'altro che gratuito per l'utente, alla luce della suscettibilità di una valutazione economica della propria attività di cessione e della rispondenza indubbia ad un interesse della controparte.

6. Il legislatore europeo, cogliendo tale aspetto nella proposta di direttiva sulla fornitura di contenuti digitali²²⁰, ha enfatizzato il valore della comunicazione di dati personali, qualificandola come una vera e propria «controprestazione non pecuniaria»²²¹ posta a carico degli utenti della piattaforma, in cambio del servizio offerto in rete. Sebbene la proposta di direttiva facesse riferimento soltanto ai contenuti digitali come video, musica, *software* o manifestazioni sportive in diretta *streaming*, il principio espresso non sembra divergere in ipotesi distinte con riguardo al servizio erogato, ma identiche nelle modalità di funzionamento. Dunque, anche l'accesso al godimento condiviso di un'automobile, per il tramite di una piattaforma che vi acconsenta soltanto in cambio della comunicazione di informazioni personali da parte dell'utente, costituisce un'ipotesi applicativa sicuramente riconducibile alla proposta di direttiva²²².

value and secondary services should be of high priority to P2P platform operators».

²²⁰ COM/2015/0634, del 9 dicembre 2015: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, consultabile all'indirizzo www.eur-lex.europa.eu.

²²¹ Il considerando n. 13, COM/2015/0634, cit., così recita: «[n]ell'economia digitale, gli operatori del mercato tendono spesso e sempre più a considerare le informazioni sulle persone fisiche beni di valore comparabili al denaro. I contenuti digitali sono spesso forniti non a fronte di un corrispettivo in denaro ma di una controprestazione non pecuniaria, vale a dire consentendo l'accesso a dati personali o altri dati».

²²² Lo stesso considerando n. 14 specifica che la direttiva non dovrebbe invece applicarsi «alle situazioni in cui il fornitore raccoglie i dati necessari affinché il contenuto digitale funzioni in conformità al contratto, ad esempio la localizzazione geografica se tale dato è necessario per il corretto funzionamento di un'applicazione mobile, o al solo scopo di soddisfare obblighi di legge, ad esempio nei casi in cui la registrazione del consumatore è obbligatoria ai fini di sicurezza e di identificazione. La presente direttiva non dovrebbe nemmeno applicarsi a situazioni in cui il fornitore raccoglie le informazioni, compresi i dati personali, quali l'indirizzo IP, o altre informazioni generate automaticamente, ad esempio le informazioni raccolte e trasmesse mediante un *cookie*, senza che il consumatore le

In species, il considerando n. 14, espressamente afferma che: «[p]er quanto riguarda la fornitura di contenuto digitale non in cambio del pagamento di un prezzo ma di una controprestazione non pecuniaria, la presente direttiva dovrebbe applicarsi solo ai contratti in cui il fornitore richiede dati, quali il nome e l'indirizzo *e-mail* o foto e il consumatore glieli fornisce attivamente, in modo diretto o indiretto, ad esempio attraverso una procedura di registrazione individuale o sulla base di un contratto che consente l'accesso alle fotografie dei consumatori». Alla luce di ciò, il trattamento dei dati personali appare caratterizzato da una «ineliminabile intersezione dei piani e delle logiche dei diritti assoluti con le situazioni giuridiche dei rapporti obbligatori»²²³ poiché, se da un lato è idoneo a costituire sempre un illecito extracontrattuale, dall'altro diviene anche espressamente oggetto di manifestazione del consenso da parte dell'interessato nell'ambito di un rapporto negoziale del quale, anzi, la cessione dei dati costituisce «una componente caratterizzante – se non decisiva»²²⁴.

Il rilievo ontologico della cessione di dati personali quale controprestazione posta a carico degli utenti di una piattaforma per l'ottenimento del servizio è riconoscibile sia nell'art. 1, paragrafo 3,

fornisca attivamente, anche se accetta il *cookie*. Inoltre non dovrebbe essere applicata alle situazioni in cui il consumatore è esposto a messaggi pubblicitari esclusivamente al fine di ottenere l'accesso ai contenuti digitali».

²²³ Così V. RICCIUTO, *o.n.c.*, p. 700, secondo il quale il consenso al trattamento è espressione di tale intersezione nella misura in cui «il trattamento illecito dei dati personali, ossia posto in essere senza il consenso dell'interessato, è un illecito extracontrattuale lesivo dei diritti (assoluti) della personalità. Viceversa, nel caso di libera manifestazione del consenso occorre domandarsi se esso assurga sempre a fattispecie negoziale, ovvero se, pur in presenza del consenso nel trattamento, non necessariamente ci si trovi nell'ambito del diritto delle obbligazioni», sí che il consenso «non sta alla base di un fenomeno di negoziabilità dei dati, ma configura un'autorizzazione della persona all'adozione di comportamenti che coinvolgono la propria sfera personale». V. anche S. MAZZAMUTO, *Il principio del consenso e il problema della revoca*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, 1996, p. 994 ss.; G. RESTA, *Revoca del consenso ed interesse al trattamento nella legge sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, p. 299 ss.; V. RICCIUTO, *L'economia della privacy. Circolazione dei dati personali e mercato*, in ID. e E. PICOZZA (a cura di), *Diritto dell'economia*, Torino, 2013, p. 311 ss.

²²⁴ V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali*, cit., p. 707.

della citata proposta di direttiva sulla fornitura di contenuti digitali – in accordo al quale la medesima è destinata ad applicarsi «ai contratti in cui il fornitore fornisce contenuto digitale al consumatore, o si impegna a farlo, e in cambio del quale il consumatore corrisponde un prezzo oppure fornisce attivamente una *controprestazione non pecuniaria sotto forma di dati personali* o di qualsiasi altro dato»²²⁵ –, sia nel Parere del Garante europeo per la protezione dei dati personali, reso il 17 marzo 2017²²⁶ – secondo il quale servizi generalmente considerati ‘gratuiti’ sono in realtà fondati su un modello economico nel quale i dati personali sono raccolti dalle piattaforme per ricavare profitti dalla loro utilizzazione. Pur constatando ciò, il Garante europeo si è posto in posizione assolutamente contraria rispetto al riconoscimento giuridico e alla approvazione di tali dinamiche negoziali, ritenendo che queste ledano, o comunque incidano in modo pericoloso, sui diritti fondamentali della persona. Pronunciandosi sulla qualificabilità dei dati personali come controprestazione (*counter-performance*) degli utenti, ha asserito, infatti, che potrebbe anche esistere un mercato di dati personali, allo stesso modo in cui esiste – tragicamente – un mercato degli organi umani; tuttavia ciò non significa che tale prassi meriti “la benedizione del legislatore” poiché non si può monetizzare un diritto fondamentale dell’uomo riducendolo ad oggetto di una transazione economica, neanche se l’individuo cedente è consapevolmente parte della stessa transazione²²⁷.

²²⁵ COM/2015/0634, del 9 dicembre 2015, cit. (corsivi aggiunti).

²²⁶ *Opinion 4/2017 on the Proposal for a Directive on Certain Aspects Concerning Contracts for the Supply of Digital Content*, consultabile sul sito www.edps.europa.eu.

²²⁷ «There might well be a market for personal data, just like there is, tragically, a market for live human organs, but that does not mean that we can or should give that market the blessing of legislation. One cannot monetise and subject a fundamental right to a simple commercial transaction, even if it is the individual concerned by the data who is a party to the transaction», art. 1, par. 17. Sul punto, la dottrina si esprime in modo critico, ritenendo meramente formale e poco aderente al dato reale la posizione assunta dal Garante della Privacy, così sia V. RICCIUTO, *o.n.c.*, p. 709 – secondo il quale detta opinione «in realtà finisce per riproporre una lettura “ipocrita” del fenomeno, dal chiuso di una stanza buia» –, sia A. DE FRANCESCHI, *Il “pagamento” mediante dati personali*, in V. CUFFARO, V.

7. Oltrepassando gli ostacoli teorici che ravvisano nella *Sharing Economy* delle novità assolute, può giungersi, attraverso una più corretta opera di qualificazione giuridica, alla rappresentazione di fenomeni contrattuali tutt'altro che ignoti.

Deve ritenersi, anzitutto, che l'elemento distintivo degli 'accordi di condivisione' sia ravvisabile nella loro funzione²²⁸, la quale viene a coincidere con il godimento plurisoggettivo – simultaneo o turnario – di un bene, che si presta a un utilizzo collettivo perché dotato di un'autonoma 'capacità a riposo' (*idling capacity*)²²⁹. Così, in ipotesi "estremamente innovative" come quella del *couchsurfing*, si arriva a 'condividere il proprio divano' attraverso una piattaforma in rete, metaforicamente intendendo, invece, godere con altri di beni immateriali, come lo spazio ed il tempo²³⁰.

Dalla diversità strutturale e funzionale di ciascun rapporto *online* discende, però, anche una differente qualificazione della relazione fra gli utenti e una distinta disciplina del caso concreto; sí che l'unico

D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 1381 ss.

²²⁸ Con riguardo agli accordi della *Sharing Economy*, D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, cit., p. 477 s., pone in luce la «funzione della condivisione» cui si prestano i contratti conclusi fra pari nelle piattaforme di collaborazione, segnalando però che «[l']intento della condivisione o la volontà di evitare sprechi e realizzare un consumo consapevole in alcuni casi non è tanto caratterizzante da poter conformare la funzione che le parti intendono realizzare». M.A. CIOCIA, *L'economicità e la solidarietà nei contratti della sharing economy*, cit., p. 46 ss., fa coincidere la causa di tali accordi con «l'economicità e la solidarietà nell'utilizzo di beni» (p. 46), ritenendo che questi elementi si trasfondano nel sinallagma contrattuale connotandolo sia nella fase genetica che in quella funzionale, poiché «in assenza di essi non vi sarebbe la spinta alla contrattazione» (p. 51) e se venissero meno durante il rapporto, cesserebbe anche quest'ultimo.

²²⁹ R. BOTSMAN e R. ROGERS, *What's Mine is Yours*, cit., pp. 83 e 86.

²³⁰ Sono cinque valori ai quali la *community* dichiara di ispirarsi (cfr. www.couchsurfing.com) con lo *slogan*: «Share Your Life. Couchsurfing is about sharing your life, your experiences, your journey, your home, your extra almonds or a majestic sunset. We believe that the spirit of generosity, when applied liberally, has the power to profoundly change the world». Tale piattaforma, inoltre, espressamente fa divieto di dare e ricevere corrispettivi pecuniari per l'ospitalità, prefissando come unico obiettivo quello della condivisione gratuita di spazio e tempo fra sconosciuti.

elemento realmente accomunante residua nella procedura telematica di formazione dell'accordo contrattuale²³¹, che ha luogo nell'ambito di una c.d. piattaforma di collaborazione²³². Le modalità a-dialogiche di perfezionamento della relazione condivisiva hanno indotto a riconsiderare antiche posizioni dottrinali relative alla natura del rapporto che si instaura fra le parti, prospettando l'idea che il contratto si dissolva in un incontro di due atti unilaterali²³³; ovvero che la sua 'maggiore apertura relazionale'²³⁴ ne denoti una connotazione essenzialmente 'amichevole', ne esalti la preminente 'dimensione sociale'²³⁵. L'analisi delle «circostanze di fatto che accompagnano il sorgere del rapporto»²³⁶ si rivela, in proposito, determinante.

²³¹ Sulle distinzioni interne alla categoria dei contratti telematici, G. PERLINGIERI, *Il contratto telematico*, cit., p. 275 ss.

²³² Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Consiglio delle Regioni, del 2 giugno 2016, n. 356, cit.

²³³ Come sostenuto da N. IRTI, *Scambi senza accordo*, cit., p. 360, il quale individua un «declino dell'accordo – derivante dalla crisi della parola e del dialogo», ritenendo che in suo luogo siano ravvisabili soltanto due «atti leciti, dell'espone e del preferire, richiedenti soltanto la riferibilità ad un autore e la naturale capacità di intendere e di volere». Ma v., sul punto, G. OPPO, *Disumanizzazione del contratto?*, cit., p. 525 ss., il quale pone in luce che il dialogo non è un requisito dell'accordo e questo possa dirsi sussistente anche in assenza di uno scambio dialogico fra le parti; N. IRTI, «È vero, ma...» (*Replica a Giorgio Oppo*), in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 273 ss., ove precisa la sua tesi secondo la quale l'accordo è necessariamente «il risultato di un dialogo linguistico».

²³⁴ Posta in luce da G. SMORTO, *I contratti della sharing economy*, cit., c. 12, nonché da D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, cit., p. 474.

²³⁵ Sulla dimensione sociale del rapporto giuridico, N. LIPARI, *Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fiducia*, in *Riv. trim.*, 1968, spec. p. 420, esorta a svincolarsi dalle impostazioni tradizionali «le quali ritengono il rapporto un modulo schematico di situazioni giuridiche che l'ordinamento valuta di per sé» per considerare, invece, quest'ultimo come «relazione della vita associata». Ciò consente di «spiegare, senza apriorismi costruttivi, figure rispetto alle quali è indiscutibile il riferimento alla dimensione sociale di un rapporto, mentre è dubbia la riferibilità a situazioni giuridiche tutelate».

²³⁶ In proposito, M. GIORGIANNI, *L'obbligazione*, I, Milano, 1968, p. 110, fornisce una serie di «indici di distinzione» fra 'obbligazione' e 'obblighi non giuridici'.

8. Particolare attenzione merita, *in primis*, la volontà delle parti; sì che, potendo il godimento del bene essere raggiunto per mezzo di innumerevoli contratti, la scelta di tale specifica modalità “alternativa” potrebbe denotare un’intenzione precipua dei soggetti di rifuggire ogni sorta di disciplina legislativa predeterminata. Ciò può asserirsi sia con riferimento alla citata ‘condivisione di un divano’²³⁷, sia con riguardo alle diverse ipotesi di condivisione di uno spazio lavorativo²³⁸ o di un veicolo di trasporto²³⁹. Nel profilo subiettivo, giova anche considerare la scelta degli utenti di prevedere o meno un corrispettivo²⁴⁰, sebbene l’assenza di questo non precluda necessariamente la cura di un interesse economico mediato²⁴¹.

In secondo luogo, si può volgere lo sguardo al profilo della coercibilità, la quale viene affidata interamente alla *policy* adottata dalla piattaforma e non prevede il ricorso ad alcuna sanzione giuridica ‘tipica’ connessa all’obbligo che si assume. Ad esempio, nell’ipotesi del *couchsurfing*, la *community* prefissa come divieti imposti agli utenti: quello di utilizzare alcun linguaggio offensivo, inserire contenuti a carattere esplicitamente sessuale, diffondere informazioni personali private, incentivare la violenza o la discriminazione²⁴². Inoltre, fra le misure

²³⁷ Locuzione metaforica con la quale si intende far riferimento alla condivisione di un medesimo ambiente domestico.

²³⁸ Servizio offerto da una piattaforma raggiungibile attraverso il sito internet: www.wiki.coworking.org, l’obiettivo dichiarato della quale consiste nel creare un modo migliore di lavorare («creating better places to work and as a result, a better way to work»).

²³⁹ A tal proposito, la più grande piattaforma per il *carpooling* al mondo è raggiungibile al sito: www.blablacar.it. La stessa mette in contatto automobilisti che viaggiano con posti liberi a bordo con passeggeri che intendono transitare nella stessa direzione, su tratte lunghe in media 300 km.

²⁴⁰ M. GIORGIANNI, *o.u.c.*, p. 109, ritiene la presenza di un corrispettivo un «elemento abbastanza sicuro a favore della giuridicità dell’obbligo», purché, tuttavia, il corrispettivo sia dato o promesso in circostanze tali da denotare un sinallagma; «non basta infatti che la prestazione del creditore sia data o promessa solo in *occasione* dell’assunzione o dell’adempimento dell’obbligo» (corsivo originale).

²⁴¹ In tal senso, D. DI SABATO, *Progredire tornando all’antico*, cit., p. 16.

²⁴² Sotto il profilo repressivo, l’unica opzione sanzionatoria consiste nel rivolgersi al *Trust and Safety Team* della piattaforma, che si limita ad impartire suggerimenti agli utenti, funzionali alla propria sicurezza. Finanche nell’ipotesi

c.dd. protettive, si prescrive di lasciare l'abitazione ove l'ospite 'non si senta a proprio agio' e di viaggiare avendo sempre a disposizione 'un piano alternativo per l'alloggio'.

Di là dalla palese discutibilità dell'efficacia protettiva di tali prescrizioni, potrebbe asserirsi, in via congetturale, che – instaurando siffatta relazione telematica nell'ambito di una piattaforma di collaborazione – gli utenti abbiano rinunciato, *per facta concludentia*, alla tutela delineata dagli artt. 1218 ss. c.c. Tuttavia, già quest'ultima asserzione appare censurabile, nella misura in cui la portata applicativa della norma può estendersi anche alle obbligazioni con fonte diversa da quella contrattuale²⁴³. Più in generale, appare irragionevole asserire che oltre la soglia della predeterminazione legislativa vi sia soltanto il «nulla giuridico»²⁴⁴.

emergenziale nella quale un utente scompare durante un soggiorno prenotato tramite la piattaforma, questa espressamente si esime dal poter fornire informazioni ai congiunti che ne facciano richiesta, circoscrivendo la propria attività cooperativa al momento successivo all'intervento dell'autorità pubblica o dell'ambasciata. Fra le domande frequenti (FAQs) segnalate dalla piattaforma sul proprio sito internet, nel settore delle *emergencies*, si rinviene quella relativa alla scomparsa di un congiunto che stava usando l'applicazione per viaggiare. A tal proposito, il gestore così statuisce: «Due to our privacy policies, we may only share information about a member's profile with the authorities and their emergency contact, if they have listed one. If you believe your family member or loved one is missing, please let us know which police department or embassy you have already contacted so that we can work directly with the authorities. When contacting us, please be sure to provide a direct link to your loved one's profile. The full name, known email addresses and the home location(s) that he/she may have listed will also be helpful. Once we locate the profile, we can check our system to see if there has been any contact with other members or arrangements to stay with a host. If you need further assistance, please contact our Trust and Safety team directly».

²⁴³ In argomento, v. L. FERRONI, *Sub art. 1218 c.c.*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, IV, Napoli, 2010, spec. p. 70.

²⁴⁴ A. CHECCHINI, *Rapporti non vincolanti e regole di correttezza*, Padova, 1977, p. 245, pone in luce la rilevanza di un «comportamento che, se pur non costituisce inadempimento di un'obbligazione, tuttavia rappresenta una violazione affatto ingiustificata della parola data e viene a contrastare con quei principi di onestà sociale su cui si fonda l'accordo stesso». Il riferimento è indirizzato a E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, terza rist. 2^a ed., Torino, 1960, p. 123 s., il quale riconduce gli atti di autonomia privata assoggettati alle regole del costume, della morale e della convenzione sociale, alla figura del «negozio irrilevante per il diritto». Cfr., sulla distinzione fra obblighi giuridici e non, M. GIORGIANNI, *L'obbligazione*,

Al contrario, viene in auge un concetto piú ampio di autonomia negoziale che si presta ad includere, oltre al contratto, anche altri accordi – pur non definiti dalla legge – i quali comunque consistano in atti di autoregolamentazione di interessi personali, aventi struttura almeno bilaterale. Ad essi può ritenersi afferente la disciplina del contratto, alla luce della *vis* espansiva che le è connaturata: emergente, non soltanto dagli artt. 1323 e 1324 c.c.²⁴⁵, ma anche dalla valutazione sistematica per la quale la legge sul procedimento amministrativo (l. 7 agosto 1990, n. 241) la rievoca in materia di diritto di accesso (art. 11, comma 2) discorrendone come di «principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti». Pertanto, pur non potendo escludersi che nel momento genetico l'intenzione delle parti sia stata quella di relegare il rapporto al di fuori degli obblighi giuridici, non può negarsi la parziale indipendenza fra il piano volitivo dei soggetti e quello valutativo dell'ordinamento. Sí che quest'ultimo ben può garantire e tutelare un rapporto «quale che sia stato l'intento delle parti nel momento in cui hanno posto in essere determinati elementi strutturali»²⁴⁶.

cit., p. 110, il quale afferma che gli obblighi “non giuridici” «non hanno, per definizione, rilevanza alcuna per il diritto né direttamente né per via riflessa», ritenendo che l'ipotesi dell'obbligazione naturale sia da considerarsi eccezionale, poiché in essa i doveri morali e sociali – pur non essendo doveri giuridici – acquistano rilevanza per il diritto, che gli ricollega l'effetto della *soluti retentio*. *Contra*, G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, p. 261; N. IRTI, *Rilevanza giuridica*, in *Noviss. dig. it.*, XV, Torino, 1968, p. 1095. Piú in generale, sulla rilevanza giuridica dei ‘fatti’: P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 602, ritiene che «fatto [giuridicamente rilevante sia] qualunque evento che richiami l'idea della convivenza (o della relazionalità)»; v., inoltre, ID. e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, cit., p. 93, ove si asserisce che «[i] c.dd. fatti ‘giuridicamente irrilevanti’ in realtà o sono fatti rilevanti (quali esercizio di libertà), ma non preordinati all'efficacia, oppure non sono fatti».

²⁴⁵ Il che consente di risolvere *ab origine* la questione anche ove si accolga la denegata ipotesi che, in assenza di una formazione dialogica, il contratto si dissolva nell'incontro di due atti unilaterali, come proposto da N. IRTI, *Scambi senza accordo*, cit., p. 360.

²⁴⁶ Così, N. LIPARI, *Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fiducia*, cit., p. 426, il quale argomenta dall'art. 414 c. nav., per porre in luce che anche il trasporto ‘amichevole’ di persone o bagagli può essere fonte di responsabilità per il vettore, «quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del

Non si rivela arbitraria, pertanto, l'applicazione delle ordinarie norme preposte alla disciplina dei rapporti contrattuali anche agli accordi conclusi fra pari nelle piattaforme di collaborazione, essendo la protezione apprestata dall'ordinamento «strumentale rispetto a valori fondamentali del sistema»²⁴⁷; non esclusivamente rispondente ad un'opzione soggettiva dei contraenti. Si riscontrano, invero, fattispecie nelle quali la volontà delle parti sia in modo espresso orientata verso la creazione di un vincolo che attiene soltanto al piano etico – come accade nel *pacto de caballero* spagnolo, nell'*engagement d'honneur* francese, o nel più noto *gentlemen's agreement* inglese – ma «l'attribuzione di effetti obbligatori è conseguenza unicamente della loro qualificazione secondo l'ordinamento giuridico»²⁴⁸.

9. In attuazione di un necessario approccio casistico, le conclusioni normative alle quali può giungersi passando in rassegna le attività più comunemente diffuse in rete, considerate espressione della *Sharing*

vettore o dei suoi dipendenti e preposti». Nello stesso senso, M. GIORGIANNI, *L'obbligazione*, cit., p. 107 ss., annovera l'intenzione originaria delle parti fra i criteri ai quali volgersi per individuare la natura di un obbligo, ritenendo tuttavia questa non esaustiva, bisognosa di accostamento ad altre considerazioni, come la natura obiettiva dell'obbligo e la configurazione sinallagmatica o meno del rapporto.

²⁴⁷ S. CICCARELLO, *Dovere di protezione e valore della persona*, Milano, 1988, p. 83 s., descrive la 'protezione' come «un *valore* rilevante nel sistema, rispetto al quale nessuna incidenza può assumere l'autonomia privata nel senso, per esempio, della sua esclusione» (corsivo originale). Cfr., inoltre, S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 114, il quale valuta l'ingiustizia di un danno rapportandola al principio di solidarietà, sí che «la ingiustizia si palesa come giudizio di valore, da pronunciare sulla base di una considerazione di carattere obiettivo»; S. PUGLIATTI, *Responsabilità civile*, cit., p. 52, ad opinione del quale «ogni lesione, da quella produttiva di danno a quella consistente nella mera affermazione di un diritto in contrasto o nella contestazione del diritto, è giuridicamente rilevante e richiama l'applicazione degli idonei rimedi»; G. TUCCI, *Il danno ingiusto*, cit., p. 37, secondo il quale: «l'ordinamento non si pone più il solo compito di stabilire i limiti di inviolabilità della sfera giuridica soggettiva, ma, intervenendo per modificare l'equilibrio di fatto nei rapporti intersoggettivi di natura economica (cfr. artt. 3, 41, 43 Cost.), disciplina le modalità di esercizio della sfera giuridica di libertà».

²⁴⁸ Così, P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, 9ª ed., Napoli, 2018, p. 464, discorrendo della c.d. libertà di sottrarsi al diritto, dubita che i soggetti possano «disporre» della rilevanza giuridica dei propri atti d'autonomia.

Economy, sono variegate. *Auting*²⁴⁹, ad esempio, è una piattaforma *online* che si propone di creare un contatto fra: privati che sono alla ricerca di un veicolo per breve periodo (massimo trenta giorni) e proprietari di autovetture che intendano mettere a disposizione il proprio mezzo per il tempo in cui questo resta inutilizzato. L'iscrizione alla piattaforma non richiede un corrispettivo pecuniario e determina l'introduzione dell'utente come *owner* o *driver*, a seconda che il suo scopo sia quello di concedere a terzi l'accesso alla propria macchina, ovvero quello di richiederlo. L'*owner* pubblicizza la propria auto, decide quando renderla disponibile e fissa il prezzo dell'utilizzo temporaneo altrui. Il *driver* cerca l'auto che desidera, la prenota, e si accorda con il proprietario per ottenerne le chiavi. La sicurezza si fonda sui meccanismi di *rating*, in base al rilascio di *feedback*²⁵⁰ positivi o negativi da parte di ciascun proprietario e utilizzatore, grazie ai quali si delinea un profilo reputazionale digitale degli utenti, idoneo a incentivare o scoraggiare rapporti con coloro che si rivelano, rispettivamente, affidabili o inaffidabili nella *community*²⁵¹. Inoltre, la piattaforma provvede a coprire per tutta la durata del viaggio sia l'*owner* che il *driver* con un'assicurazione²⁵², il cui prezzo è compreso nella commissione che la stessa trattiene per il servizio concesso.

Così come strutturata, l'attività proposta non diverge molto da un tradizionale contratto di locazione di un veicolo senza conducente,

²⁴⁹ Piattaforma di collaborazione accessibile tramite il sito internet *www.ating.it*.

²⁵⁰ Circa le problematiche connesse a tali profili, v. E. ADAMO, *I meccanismi di feedback nella sharing economy*, cit., p. 3 ss.

²⁵¹ Sul contesto relazionale che si forma nelle *communities* fra gli utenti, v. R. BOTSMAN e R. ROGERS, *What's Mine is Yours*, cit., p. 91, secondo i quali: «peer-to-peer platforms enable decentralized, and transparent communities to form and build 'trust between strangers'». Gli aa. mettono in evidenza che le piattaforme collaborative conducono all'estinzione dei c.dd. *middlemen*, cioè di tutte quelle figure intermedie che operano nel mercato tradizionale fra i produttori e i consumatori. «Collaborative Consumption eliminates the need for these types of middlemen. With an infinite marketplace for direct peer-to-peer exchanges, the role of the middleman is no longer to police the trade. [...] A positive rating becomes equivalent to a firsthand reference from someone we've actually met, helping us to make better decisions about who to exchange with», IID., *o.c.*, p. 92.

²⁵² La polizza è temporanea e personalizzata, comprensiva di danni alla vettura, furto, copertura *bonus-malus* e servizio di assistenza stradale.

stipulato *online* fra pari e caratterizzato dalla particolarità che il medesimo bene che si loca sia adibito – in tempi diversi – anche all’uso personale del locatore. Differenze, queste, che non sembrano incidere sulla causa del contratto, la quale residua ad ogni modo nella concessione in godimento di un bene contro il corrispettivo di una somma di denaro. Appare riferibile, pertanto, a questi rapporti la disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 1571 c.c., 1590 c.c. (nella misura in cui l’automobile costituisce un bene deteriorabile) e 84 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che regola la locazione senza conducente²⁵³. Non si evince, inoltre, una prevalenza della ‘funzione di condivisione’ del bene, che permei la causa del contratto plasmandola in senso solidaristico; sí che la fisionomia causale dell’accordo resta quella degli schemi negoziali adoperati per il perfezionamento della complessiva operazione economica²⁵⁴.

10. La modalità telematica dell’incontro consensualistico, lungi dall’involgere il piano strutturale o funzionale del contratto, non fa che agevolare la conclusione sotto il profilo della scelta del contraente e della quantità degli affari realizzabili. Ciò viene consentito dalla presenza della piattaforma, la quale – non assumendo

²⁵³ Ciò, nonostante la formula lessicale adoperi espressamente la nozione di ‘noleggio’ di un’automobile. La distinzione fra i due istituti è rilevabile nell’eventuale ingerenza del proprietario rispetto al godimento del bene concesso a terzi, sí che non pare possa escludersi del tutto in tal caso l’ipotesi di una locazione di un bene mobile registrato, in forza della quale il locatario (*driver*) può liberamente godere della cosa, senza alcuna intromissione orientativa del proprietario, per il tempo convenuto nel contratto. Nel contratto di noleggio, invece, il bene rimane nella disponibilità del concedente, che impartisce indicazioni di utilizzo al conduttore, secondo quanto delineato dall’art. 384 ss. c. nav.; in proposito, Cass., Sez. III, 15 gennaio 2002, n. 378, in *Mass. Giur. it.*, 2002, p. 64 ss., ha sottoposto all’ordinaria disciplina della locazione il contratto di noleggio nel quale il noleggiante possa utilizzare secondo la sua discrezionalità e senza ingerenza alcuna del noleggiatore il bene concessogli in godimento.

²⁵⁴ In questi termini, D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, cit., p. 478.

il ruolo di parte nel contratto *peer to peer*²⁵⁵ – si atteggia alla stregua di un “mediatore di fatto”, poiché si limita a mettere in relazione²⁵⁶ due parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.). Pur valorizzando il profilo sostanziale dell’opera intermediatrice – ed ipotizzando eventualmente in capo alla piattaforma un dovere di informazione, consistente nel «comunicare alle parti le circostanze a lei note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso» (*ex art. 1759 c.c.*) – non potrebbe comunque pretendersi che i titolari delle piattaforme, i quali in tal caso operano come prestatori del servizio *online*, si iscrivano ad un ruolo professionale specifico. Sebbene, infatti, ciò sia imposto ai mediatori²⁵⁷, l’art. 6, d.lg. n. 70 del 2003, espressamente esclude la necessità di una «autorizzazione preventiva» per l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione e per il suo esercizio.

²⁵⁵ Nel punto 2 dei Termini di utilizzo, la piattaforma *Auting* precisa che: il contratto di utilizzo condiviso dell’autovettura [denominato “contratto di utilizzo condiviso”] che gli *owner* e i *driver* possono stipulare, «è contratto diretto tra le parti» e «crea il rapporto contrattuale esclusivamente tra le stesse. *Auting*, pertanto, non è parte del contratto di utilizzo condiviso stipulato tra *owner* e *driver*. *Auting* mette solo a disposizione di coloro che ne vogliono usufruire una piattaforma informatica che agevola la ricerca e l’offerta di utilizzo condiviso dei autovetture tra privati proprietari e, pertanto, non ha altro scopo oltre a quello di agevolare la connessione tra gli utenti fra di loro per l’utilizzo dell’autovettura, condividendone i costi».

²⁵⁶ La messa in relazione consiste in qualsiasi attività idonea ad agevolare la conclusione dell’affare, causalmente efficiente rispetto alla conclusione dello stesso; in argomento, A. LUMINOSO, *La mediazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1993, spec. p. 20; B. TROISI, *La mediazione come atto del procedimento di formazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, II, p. 37 ss.; S. SERRAVALLE, *Sub art. 1754*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 1932 ss., spec. p. 1934; cfr., inoltre, EAD., *I contratti di intermediazione e la garanzia prestata dall’intermediario*, Napoli, 2004, p. 8 ss. Relativamente all’attività svolta in rete dalla piattaforma digitale, ritiene M.A. CIOCIA, *L’economicità e la solidarietà nei contratti della sharing economy*, cit., p. 38, che con l’opera di mediazione fra i pari, la piattaforma crei un «contatto sociale» fra i medesimi.

²⁵⁷ Legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa allo svolgimento della professione di mediatore.

Per l'attività svolta, infine, il prestatore percepisce un compenso sotto forma di «commissione», proporzionale al valore dell'operazione conclusa fra gli utenti, trattenendo il trenta per cento all'*owner* ed il cinque per cento al *driver*. In accordo al d.lg. n. 70 del 2003, inoltre, la condotta di *mere conduit* posta in essere dalla piattaforma non ne implica alcun tipo di responsabilità inerente alle informazioni trasmesse, atteso che questa non dà origine alla trasmissione; non sceglie il destinatario delle informazioni; i contenuti trasmessi non sono né selezionati, né modificati ad opera sua, ma sono lasciati alla libera determinazione degli utenti che instaurano un contatto diretto. In base alla medesima fonte normativa, *Auting* può procedere anche alla memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse (*caching*), a condizione che ciò serva soltanto alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

Da un punto di vista globale, tale operazione condivisiva si sostanzia in un collegamento funzionale di negozi²⁵⁸ rispettivamente

²⁵⁸ V., in argomento, M. GIORGIANNI, *Negozi giuridici collegati*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1937, p. 57 ss.; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, p. 351, il quale afferma che: «una pluralità collegata suppone da un lato qualcosa di distinto, dall'altro qualche cosa di comune; la teoria delle combinazioni deve pertanto scoprire così il fondamento della comunione come della distinzione». In argomento, cfr., inoltre, F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali*, cit., p. 215, che discorre di: «una pluralità di negozi, ognuno perfetto in sé e produttivo dei suoi effetti, ma gli effetti dei vari negozi si coordinano per l'adempimento di una funzione fondamentale». L'interesse economico unitario, «non-suscettibile di essere realizzato *uno actu*», viene appagato da più contratti connessi «in vista, appunto, dell'unità dell'interesse, o della connessione fra i più interessi e, quindi, della finalità definitiva da conseguire», così F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, I, Milano, 1968, p. 723; A. FEDERICO, *Sub art. 1343*, cit., p. 566, ritiene che: «[l']esistenza di un collegamento funzionale tra più negozi, pur non eliminando l'individualità giuridica dei singoli negozi collegati, che restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, ne impone una considerazione unitaria anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti, atteso che nel collegamento negoziale l'essenziale è l'unitarietà dell'interesse globalmente perseguito e non anche che i soggetti siano gli stessi in ciascuno dei negozi attraverso i quali l'operazione complessiva si articola». Nell'ambito della *Sharing Economy*, anche D. DI SABATO, *o.u.c.*, p. 487, evidenzia che «siamo in presenza di operazioni contrattuali complesse che si attuano attraverso la conclusione di

conclusi fra: gli utenti e la piattaforma, per l'accesso ai servizi dalla stessa offerti in rete; gli utenti separatamente, coincidente di fatto con la locazione di un bene mobile registrato; gli utenti e un assicuratore²⁵⁹, avente ad oggetto la responsabilità civile dell'autoveicolo, ex d.lg. 7 settembre 2005, n. 209. Sì che si ritiene preferibile combinare la disciplina della mediazione con quella della locazione e dell'assicurazione, in quanto applicabili al caso concreto, anziché decretare l'assorbimento dei rapporti entro un unico considerato 'prevalente'²⁶⁰, o addirittura rinunciare alla regolazione di un simile disegno negoziale perché assunto come 'sconosciuto'²⁶¹.

contratti collegati che coinvolgono a diverso titolo più soggetti e che deve necessariamente essere presa in considerazione in modo unitario».

²⁵⁹ Punto 6.5 dei Termini di utilizzo della piattaforma: «al momento del pagamento della prenotazione sul sito *Web*, gli utenti sottoscrivono direttamente e personalmente con Reale Mutua Assicurazioni una polizza assicurativa in base alla quale essi beneficiano di una copertura assicurativa temporanea per il periodo di prenotazione, che è compatibile con le leggi assicurative italiane».

²⁶⁰ In merito ai criteri di assorbimento e combinazione, tesi alla individuazione delle norme applicabili ai contratti misti, P. PERLINGIERI, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, cit., p. 392. In giurisprudenza, è stato più volte ribadito che il criterio distintivo fra un unico contratto misto ed un collegamento funzionale è dato, non da elementi formali, come la pluralità di documenti, ma da elementi sostanziali, coincidenti i diversi interessi perseguiti mediante l'unica operazione posta in essere. In questi termini, *ex multis*: Cass., Sez. II, 18 settembre 2012, n. 15640, in *Contratti*, 2013, p. 339, con nota di F. BARTOLINI, *Collegamento negoziale e interpretazione (soggettiva) del contratto*, *ivi*, p. 342 ss.; Cass., Sez. lav., 4 novembre 2015, n. 22513, in *Corr. giur.*, 2016, p. 759 ss. (con commento di P.L. CARBONE, *Contratti collegati, aliud pro alio, causa concreta: uno slancio verso il futuro o un ritorno al passato?*, *ivi*, p. 764 ss.), secondo la quale: «in questa ultima figura [collegamento negoziale] non c'è un unico contratto, ma una pluralità coordinata di contratti, che conservano ciascuno una propria causa, anche se nel loro insieme mirano ad attuare una unitaria operazione negoziale, per cui il criterio distintivo non è quello formale (unità o pluralità di documenti contrattuali, perché un unico contratto può risultare da più testi documentali, e per contro, un unico testo può riunire più contratti), ma quello sostanziale, perché è dato dalla unità o dalla pluralità di cause».

²⁶¹ Vengono in rilievo, in proposito, quei «principi transtipici» dei quali discorre G. GIITTI, *La «tenuta» del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 491 ss., che possono trovare applicazione a prescindere dal contratto in riferimento al quale furono inizialmente formulati.

A mezzo di siffatto collegamento fra contratti, invero, le parti delineano un «autoregolamento complesso»²⁶² tramite il quale convengono «l'impegnatività di molteplici gruppi di prestazioni, spostamenti patrimoniali o utilità di carattere anche organizzativo, i quali perseguano in maniera articolata un'operazione economica o una finalità sociale unitaria»²⁶³. L'univocità della soluzione prospettata trova riscontro nella possibilità di ravvisare sia l'elemento oggettivo, dato dall'unitarietà della funzione pratica assoluta, che quello soggettivo del collegamento contrattuale, coincidente con la volontà delle parti di unificare le singole vicende del negozio complesso²⁶⁴. Contro la configurabilità di un unico contratto misto, al contempo, può addursi anche che la stessa piattaforma di *Auting* specifica, nei propri 'Termini di utilizzo', che gli utenti sottoscrivono un «contratto diretto» fra di loro per la condivisione della vettura e si impegnano «direttamente e personalmente» con l'ente assicuratore. Sì che restano integre le individualità giuridiche²⁶⁵ delle singole fattispecie negoziali perfezionate, pur nell'ottica di un collegamento che attiene esclusivamente al profilo della funzione e degli effetti globalmente sottesi alla loro sinergia.

Tali considerazioni escludono, ad ogni modo, l'ipotesi di reputare 'meramente amichevole', 'sconosciuta' o 'innovativa' l'attività descritta; tantomeno consentono di evincerne un *quid novi* sostanziale legittimante una deroga alle norme già esistenti nel sistema, lasciando di fatto all'egemonia della piattaforma il potere regolamentare che spetta, invece, all'ordinamento. Le perplessità diffusamente manifestate dinanzi ad un fenomeno che si assume come "temibile"

²⁶² F. MAISTO, *Collegamento tra contratti*, in A. FEDERICO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Il contratto*, cit., p. 277.

²⁶³ F. MAISTO, *o.l.u.c.*

²⁶⁴ V., in proposito, V. BARBA, *La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, Napoli, 2008, p. 42 ss.

²⁶⁵ Cass., 12 luglio 2005, n. 14611, in *Contratti*, 2006, p. 241, ha espressamente riconosciuto che un eventuale collegamento «non esclude che i singoli contratti si caratterizzino ciascuno in funzione di una propria causa e conservino una distinta individualità giuridica». Ma v., sul punto, già F. DI SABATO, *Unità e pluralità di negozi*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 412 ss.

per la produzione di effetti incontrollati sembra, quindi, piuttosto radicato in un terreno risalente, quale è quello dell'individuazione dell'accordo contrattuale²⁶⁶.

11. È un dato incontrovertibile che nella realtà quotidiana l'accordo negoziale possa essere raggiunto in molteplici modi; del resto, la storia del contratto appare strettamente legata a quella delle tecnologie. La "polimorfia contrattuale", oltre a discendere dal generale principio della c.d. libertà delle forme, si evince anche da un'analisi sistematica delle norme che ne consentono il perfezionamento – non soltanto attraverso lo schema tradizionale delineato dall'art. 1326 c.c., ma anche – mediante inizio dell'esecuzione (*ex art. 1327 c.c.*), esercizio di una facoltà di opzione (art. 1331 c.c.), adesione ad un contratto aperto (art. 1332 c.c.), mancato rifiuto di una proposta avente ad oggetto un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.), o, ancora, con il c.d. autocontratto del rappresentante (art. 1395 c.c.).

La via telematica costituisce, pertanto, soltanto una delle modalità attualmente riconosciute e accettate per la stipulazione del contratto²⁶⁷. Ne è prova che lo stesso legislatore europeo abbia

²⁶⁶ In proposito, N. IRTI, *Scambi senza accordo*, cit., p. 347 ss., descrive «il declino dell'*homo loquens* [che dissolve] il dialogo nella solitudine di due decisioni individuali», sì che il contratto stesso è eclissato dalla combinazione di due atti unilaterali, che non confluiscono in un 'accordo'; cfr., sul punto, G. OPPO, *Disumanizzazione del contratto?*, cit., p. 525 ss.; N. IRTI, «È vero, ma...» (*Replica a Giorgio Oppo*), cit., p. 273 ss. In argomento, v. anche D. CENNI, *La formazione del contratto tra realtà e consensualità*, Padova, 1998, p. 243 ss.; A. TRABUCCHI, *Il contratto come fatto giuridico. L'accordo. L'impegno*, in AA.VV., *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, Padova, 1992, p. 4 ss.; R. DI RAIMO, *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, Napoli, 2003, p. 89 ss.; A. FEDERICO, *Sub art. 1326*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 420 ss.; di recente, E. GABRIELLI, *La nozione di contratto (Appunti su contratto, negozio giuridico e autonomia privata)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 2780 ss.

²⁶⁷ In tal senso, G. PERLINGIERI, *Il contratto telematico*, cit., p. 266. Cfr., inoltre, S. GIOVA, *La conclusione del contratto via Internet*, cit., p. 62 ss., la quale dimostra come nella rete si formi analogamente il consenso al contratto da parte degli utenti, i quali hanno modo – sebbene non dialogico – di condurre parimenti una fase di

previsto, all'art. 13, d.lg. n. 70 del 2003, che «le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica»; con ciò stabilendo l'operatività della disciplina generale dettata per la formazione del contratto. D'altronde, già con il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici), il legislatore nazionale aveva riconosciuto la validità dei contratti telematici, quand'anche fosse richiesta per la loro conclusione una forma scritta *ad substantiam*, prevedendo l'apposizione della firma digitale al documento informatico²⁶⁸. Sebbene la disposizione legislativa citata sia stata variamente modificata nel corso del tempo – ad opera, dapprima, del d.lg. 28 dicembre 2000, n. 445; poi, del d.lg. 7 marzo 2005, n. 82; poi, ancora, del d.lg. 26 agosto 2016, n. 179 e, infine, del d.lg. 13 dicembre 2017, n. 217 – la *voluntas legis* non ha mai revocato in dubbio l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e le condizioni di efficacia previste dall'art. 2702 c.c. quando vi sia apposta una firma digitale, «altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, [sia] formato, previa identificazione informatica del suo autore [...] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore»²⁶⁹.

Le peculiari caratteristiche dei nuovi accordi finalizzati alla condivisione di un bene fra pari – discostandosi dalle più note dinamiche dell'*e-commerce*, i cui protagonisti vengono solitamente

trattative *online* e di scegliere l'oggetto in base ad una valutazione concernente caratteristiche e prezzi dei beni di cui prendono visione.

²⁶⁸ Con riferimento all'art. 11, d.P.R. n. 513 del 1997, v. S. GIOVA, *o.u.c.*, p. 66.

²⁶⁹ Cfr. l'art. 20, d.lg. n. 217 del 2017, che prosegue: «In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida».

identificati in un professionista ed un consumatore – hanno riaperto l'antica *querelle* relativa alla possibilità di qualificare o meno tali accordi come 'contratti'²⁷⁰.

Trapela il dubbio che l'accordo di condivisione fra pari utenti della rete, veicolato da una piattaforma elettronica, non sostanziandosi in «congruenza esteriore della proposta e della accettazione»²⁷¹, non sia qualificabile come un contratto²⁷², né suscettibile della medesima disciplina. Non sembra potersi dubitare, invece, che il mezzo telematico incida soltanto sulla fase di estrinsecazione delle volontà²⁷³, non comportando differenze ontologiche sul raggiungimento di un

²⁷⁰ In proposito, D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, cit., p. 474, segnala la diversa prospettiva che induce a considerare «i rapporti di condivisione come *relazioni sociali che sfuggono all'ordinamento giuridico*. Gli scambi avverrebbero in assenza di regolamentazione giuridica; i soggetti coinvolti sarebbero in grado spontaneamente di raggiungere un'intesa idonea a soddisfare i reciproci interessi, di procedere alla esecuzione del comportamento promesso ed eventualmente anche di risolvere spontaneamente le liti. Tale impostazione sarebbe più aderente alla realtà e consentirebbe anche di tener conto della circostanza che si tratta di rapporti caratterizzati da un elevato grado di indeterminatezza» (corsivi aggiunti). Cfr., A. QUARTA, *Privati della cooperazione*, cit., p. 91, secondo la quale «[g]li accordi che traducono giuridicamente le pratiche della *sharing economy* altro non sono se non *contratti tipici regolati dal codice civile*» (corsivi aggiunti). L'a. sottolinea, tuttavia, che tale interpretazione non è unanime a livello internazionale e che, ad esempio, i giuristi statunitensi non la condividerebbero poiché sono soliti distinguere «i contratti della *sharing economy* da quelli "tradizionali" in forza della loro orizzontalità che oppongono a un diritto dei contratti pensato per rapporti verticali: la novità è tale, a loro avviso, da rendere necessaria la formazione di *sharing lawyers*, avvocati capaci di dare forma giuridica agli scambi cooperativi».

²⁷¹ Così R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1950, p. 131; cfr., nello stesso senso, E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 60, secondo il quale «ciò che genera il precetto contrattuale non è un "incontro" occulto o una mistica "fusione dei voleri", ma lo scambio delle rispettive dichiarazioni (offerta e accettazione) e la loro consapevole congruenza (che è ciò che si dice accordo o consenso)».

²⁷² Quasi a rievocare l'antica posizione dogmatica secondo la quale soltanto i negozi giuridici bilaterali «si chiamano contratti»: così G.F. PUCHTA, *Pandekten*, 12^a ed., Lipsia, 1877, p. 84. Cfr., in senso critico, R. SACCO, *Contratto, e negozio a formazione bilaterale*, in AA.VV., *Studi in onore di Paolo Greco*, II, Padova, 1965, p. 955, il quale pone in luce che «la fattispecie di cui all'art. 1333, 2° co., è un contratto con unica dichiarazione».

²⁷³ Come sostenuto da S. GIOVA, *La conclusione del contratto via Internet*, cit., p. 65.

accordo finale²⁷⁴. Con riguardo, ad esempio, alla analizzata piattaforma di *Auting*, già l'attività posta in essere dall'utente *driver*, consistente nella scelta della controparte, del bene al cui godimento intende accedere e delle relative modalità, costituisce *tout court* una condotta preordinata alla conclusione di un contratto. D'altro canto, le obiezioni all'asserita ineluttabilità di un consenso espresso da entrambi i contraenti hanno origini remote²⁷⁵ e contrastanti ragioni argomentative si rinvengono già nel codice del commercio del 1882, che prevedeva – all'art. 36 – la figura dei «contratti unilaterali»²⁷⁶. Tal che, le medesime considerazioni che hanno condotto al riconoscimento giuridico dei contratti telematici *business to consumer* possono analogamente porsi a fondamento di una pari dignità dei contratti conclusi *peer to peer* ed aventi causa di condivisione.

Il contratto, infatti, attiene «al vincolo che scaturisce dall'accordo (ed anche da comportamenti non riconducibili allo schema consensuale), piuttosto che alla manifestazione di volontà di ciascuno

²⁷⁴ Già P. SCHLESINGER, *Complessità del procedimento di formazione del consenso*, cit., p. 1361 ss., rappresenta la necessità di tenere distinti i c.dd. atti prenegoziali, aventi funzione di esprimere l'adesione dei contraenti ad un dato assetto di interessi, dall'«*eademque sententia* sulla quale le parti *cum-sentium*».

²⁷⁵ In argomento, cfr. G. GORLA, *Il dogma del consenso o accordo*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, I, p. 923 ss., il quale discorre del «dogma del “consenso” o “accordo di volontà”» come di «una fortezza inespugnata»; P. SCHLESINGER, *Complessità del procedimento di formazione del consenso*, cit., p. 1345 ss., che pone l'accento sull'«*eadem sententia* sulla quale le parti *cum-sentium*» come nucleo del regolamento di interessi operato dalle parti; R. SACCO, *Contratto, e negozio a formazione bilaterale*, cit., p. 953 ss.; G. GORLA, *La «logica-illogica» del consensualismo o dell'incontro dei consensi e il suo tramonto. (Dal diritto romano-comune alla convenzione dell'Aja del 1° luglio 1964)*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, p. 255 ss.; G.B. FERRI, *Considerazioni sul problema della formazione del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 187 ss., spec. p. 200, ad opinione del quale «l'accordo delle parti, o, se si vuole, la comune intenzione delle parti, rappresenta pur sempre il fondamento necessario e logico di ogni operazione contrattuale»; C. DONISI, *Il contratto con se stesso*, Camerino, 1982, p. 57 ss.; R. SACCO, *La conclusione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, II, p. 618 ss.; P. RESCIGNO, *Consenso, accordo, convenzione, patto (la terminologia legislativa nella materia dei contratti)*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, p. 3 ss., il quale individua l'elemento distintivo del contratto rispetto alla «più vasta categoria dell'accordo» nella «indispensabile connotazione patrimoniale del contratto».

²⁷⁶ *Ex art. 36, comma 4, c. comm.*: «nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte».

dei contraenti ed all'incontro delle volontà dichiarate»²⁷⁷. Né solleva dubbi, in tal senso, la natura della prestazione dedotta in oggetto al contratto considerato. Nell'ambito di *Auting*, non sembra controvertibile il carattere patrimoniale del rapporto giuridico instaurato, atteso che è lo stesso prezzo fissato dall'*owner* per la concessione in godimento della propria vettura che ne denota la suscettibilità di una valutazione economica (art. 1174 c.c.). Indiscutibile, poi, si rivela l'interesse del creditore, al quale tale prestazione risponde, che può avere mera consistenza patrimoniale, così come tendere ad uno scopo di diversa natura non patrimoniale²⁷⁸ (es. rispondere ad una forte credenza dell'*owner* di ridurre – con la propria condotta condivisiva – i tassi di inquinamento ambientale).

12. Resterebbero, dunque, esclusi dal concetto di 'contratto' soltanto quegli accordi, conclusi fra pari in rete, che non attengano ad un rapporto giuridico patrimoniale. Non si esclude, *a priori*, che relazioni di tal fatta siano in qualche misura presenti nell'ambito di un modello economico che sembra, almeno etimologicamente, orientato verso l'attuazione di un valore 'sociale' più che 'economico'. Eventuali riscontri in tal senso, tuttavia, potranno discendere soltanto da un'analisi dettagliata e casistica delle attività che trovano realizzazione nell'ambito delle piattaforme di collaborazione.

In questo campo, più che in altri, la generalizzazione può essere fonte di rischio prestandosi ad indebite uniformazioni che non consentirebbero di riservare il trattamento dovuto ad ogni singola, e

²⁷⁷ Così ricorda P. RESCIGNO, *o.n.c.*, p. 4 s., facendo riferimento al significato del contratto nelle fonti romane; l'a. prosegue asserendo che: «[c]on terminologia aggiornata, sarebbe corretto dire che la parola insiste sul rapporto piuttosto che sull'atto costitutivo della relazione instaurata». Diviene paradigmatica, allora, la narrazione di Erodoto (IV, 196) riportata da E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 41, nota 4, la quale dimostra come antiche pratiche di commercio fra naviganti cartaginesi e tribù africane testimonino l'antecedenza cronologica del rapporto giuridico rispetto all'atto di autonomia privata che si concretizza come 'accordo-fonte' di quest'ultimo.

²⁷⁸ Per una lettura sistematica degli artt. 1174 e 1322 c.c., v. M.M. FRANCISSETTI BROLIN, *L'interesse non patrimoniale del creditore. Rileggendo Emilio Betti*, Napoli, 2019, spec. p. 25 ss.

diversa, fattispecie concreta²⁷⁹. Peraltro, anche là dove si rinvenissero rapporti difficilmente qualificabili secondo categorie conosciute²⁸⁰, è irragionevole asserire che questi siano ‘giuridicamente irrilevanti’, sí che la loro disciplina possa essere deliberatamente prescelta dalla volontà di chi ne è parte, o da chi pretenda addirittura di non esserlo (la piattaforma). Il profilo al quale deve prestarsi attenzione è quello sostanziale delle attività ricomprese nel fenomeno della *Sharing Economy*, sull’assunto che «tutte le situazioni, anche di puro fatto, hanno una rilevanza per il diritto, perché, anche se non disciplinate come fattispecie tipiche, pongono problemi che devono essere risolti»²⁸¹.

Considerati i molteplici profili di incidenza delle attività telematiche sui diritti umani delle persone che svolgono parte della propria vita all’interno del *web*, tale asserzione diviene un’evidenza. Prendere atto, dunque, di una mera omissione degli utenti, e del legislatore, circa

²⁷⁹ Mette in guardia dalle generalizzazioni, S. RODOTÀ, *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971, p. 17: «il nudo scheletro del codice civile appare nella gran parte inidoneo a disciplinare soltanto una gamma di operazioni economiche limitate al consumo o agli scambi piccoli e medi, senza riuscire a toccare il cuore del processo produttivo».

²⁸⁰ «L’aspirazione a costruire categorie è tipica della tradizione di pensiero occidentale e del suo apparato razionale e si fonda principalmente su astrazioni della realtà e su considerazioni di natura statistica. La categoria è per sua stessa natura un’astrazione e i dati che la compongono sono necessariamente il risultato di un processo di omologazione»: così A.F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, Milano, 2017, p. 113, la quale pone in luce l’insufficienza di tale metodo normativo in una società che muta costantemente nel tempo. «Prendere di individuare ed applicare regole di natura astratta e predittiva ad un modello antipredittivo equivale, sotto certi aspetti, a lamentare il malfunzionamento di un ventilatore perché non riesce a riscaldare la stanza».

²⁸¹ Così C. GRASSETTI, *La separazione personale dei coniugi. Problemi di diritto sostanziale e processuale. Diritto civile*, in *Giust. civ.*, 1964, IV, p. 5. Cfr., inoltre, W. CESARINI SFORZA, *Ex facto jus oritur*, in AA.VV., *Saggi filosofico-giuridici dedicati a Giorgio del Vecchio nel XXV anno di insegnamento*, I, Modena, 1930, p. 87 ss., il quale ritiene che il diritto sorga con la qualificazione giuridica del fatto; P. PERLINGIERI, *Profili istituzionali del diritto civile*, Napoli, 1975, p. 96 ss.; V. FRANCESCHELLI, *I rapporti di fatto. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale*, Milano, 1984, spec. pp. 9 ss. e 281 ss.; P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, cit., p. 92 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., spec. p. 600; J. HABERMAS, *Fatti e norme*, Bari, 2013, p. 9 ss.

l'attribuzione del *nomen iuris* corrispondente all'operazione che si conclude in rete, non può dirsi condizione idonea e sufficiente a pregiudicare una regolamentazione del rapporto instaurato da parte dell'ordinamento²⁸². Diverse conseguenze e argomentazioni discenderebbero, inoltre, dall'indagine relativa alle cause di tale omissione. Individuare nei soggetti una mera 'inerzia', o una 'inconsapevolezza giuridica', non equivale all'alternativa ipotesi di scorgere una precipua intenzione di porre in essere intenzionalmente un rapporto che non produca gli stessi effetti del corrispondente regolamentato dalla legge. In tale ultimo caso verrebbe in rilievo un diverso e contrario «intento giuridico negativo»²⁸³; un intento, cioè, coincidente con il «rifiuto di impegnarsi contrattualmente»²⁸⁴ fondato su finalità esclusivamente amichevoli, di solidarietà, o di pura cortesia²⁸⁵.

²⁸² «Proprio le moderne relazioni di massa esigono che in determinate situazioni, in conformità alle valutazioni dominanti nel comune commercio, si riconosca la nascita di rapporti obbligatori, ancorché gli interessati nulla abbiano dichiarato al riguardo»: così E. BETTI, *Sui rapporti contrattuali di fatto*, in *Jus*, 1957, p. 355.

²⁸³ In proposito, C. GRASSETTI, *Rilevanza dell'intento giuridico in caso di divergenza dell'intento empirico*, in AA.VV., *Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari*, Milano, 1936, p. 109 ss.; V. FRANCESCHELLI, *I rapporti di fatto*, cit., p. 284: «[c]on tale locuzione, si intende la volontà, espressa dal soggetto, di non porre in essere una situazione giuridica produttiva di effetti tipici. In altre parole, la volontà di non assumere obbligazioni, di non volere, cioè, l'effetto giuridico tipico».

²⁸⁴ In tal senso, A. CHECCHINI, *Rapporti non vincolanti*, cit., p. 82 (nota 34), rileva che l'intento negativo «non è una dichiarazione soltanto formale, priva di contenuto e diretta ai terzi, ma è una espressione di volontà che corrisponde all'interesse sostanziale delle parti e che si sovrappone all'intento empirico tipico alternando il significato complessivo dell'atto».

²⁸⁵ Sul punto, H. LEHMANN e H. HÜBNER, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches*, Berlino, 1966, p. 141, ritengono che i patti fondati sulla fiducia reciproca non creino vincoli giuridici, ma siano soltanto l'onore e la morale ad obbligare le parti a tener fede alla propria promessa. Analogamente, W. FLUME, *Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft*, Berlino-Heidelberg-New York, 1975, p. 90 s., discorre di accordi operanti sul piano meramente sociale o amichevole con i quali non si curano interessi prettamente patrimoniali e che non comportano per le parti un vincolo giuridico o una responsabilità. Diversamente, altri affermano che la cortesia operi sul piano psicologico dell'accordo, ma non precluda la rilevanza giuridica del rapporto; cfr. V. VALLETTA, *Delle c.d. prestazioni «affectionis vel benevolentiae causa»*, in *Dir. giur.*, 1957, p. 519 ss.; G. GHEZZI,

Spostando l'attenzione, dall'atto costitutivo, al rapporto che si instaura fra le parti per effetto del medesimo, si rileva, tuttavia, che anche le prestazioni dovute in forza di un originario gesto di cortesia possono rivestire natura contrattuale «quando siano rivolte a soddisfare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, abbiano un contenuto economicamente valutabile e siano tali da ingenerare un affidamento della controparte»²⁸⁶. Ne discende che un eventuale inesatto adempimento darà comunque luogo a responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze sistematiche – relative all'onere probatorio, al termine di prescrizione, alla misura dei danni risarcibili – che differenziano tale regime da quello extracontrattuale. Dette considerazioni, ancorché inidonee a fornire una qualificazione uniforme per tutti gli accordi di condivisione (i quali risultano di fatto differenti nell'ambito di ciascuna piattaforma), contribuiscono a dimostrarne la rilevanza giuridica e a sottrarli all'arbitrio regolatore del mercato virtuale. Sì che i privati utenti della piattaforma possono invocare – nei rapporti con la controparte – la disciplina relativa al rapporto instaurato grazie all'intermediazione della prima.

Un eventuale 'intento giuridico negativo' dei soggetti potrà rilevare nella misura in cui integri «la comune intenzione delle parti», sicuramente indagata dall'interprete, ma non idonea a privare – *sic et simpliciter* – il negozio della sua natura contrattuale, sí divenendo

Cortesia (prestazioni di), in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 1051 s., il quale discorre di «contegno concludente» per indicare quella condotta umana che – ancorché mai esplicitamente qualificata come impegnativa – «si riveste di un significato oggettivo, che è quello assegnatogli dalla sua concludenza in un certo ambiente sociale, e [che], come tale, acquista rilevanza, nel senso che diviene giustificato un ragionevole affidamento della controparte sulla rettilineità dello stesso».

²⁸⁶ Così rileva G. GHEZZI, *o.c.*, p. 1053; nello stesso senso, L. CARIOTA FERRARA, *Volontà, manifestazione, negozio giuridico: un nuovo problema*, in *Ann. dir. comp.*, 1941, spec. p. 381 ss.; G. STELLA RICHTER, *Contributo allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato*, in *Riv. trim.*, 1977, p. 198, il quale pone l'accento sul «significato negoziale» di una certa condotta, tal che ognuno debba conoscere «il valore che nella vita sociale ha questo o quel comportamento».

grimaldello per legittimare illecite lesioni dell'affidamento²⁸⁷ e dei diritti altrui. Utilizzare una piattaforma *online* per locare un bene senza contestualmente farsi carico degli obblighi e della responsabilità connessi allo svolgimento di tale attività, oltre a costituire una violazione del generale divieto di *venire contra factum proprium*²⁸⁸, conduce all'irragionevole asserzione che tali rapporti fra pari non producano reciproci effetti giuridicamente vincolanti o trovino regolamentazione soltanto nell'ambito della *policy* delineata dalla piattaforma, esulando dal campo di operatività della disciplina contrattuale complessivamente ricavabile dall'ordinamento giuridico²⁸⁹.

²⁸⁷ V. FRANCESCHELLI, *I rapporti di fatto*, cit., p. 287, pone in luce che l'ordinamento rispetta l'intento giuridico negativo delle parti «con molte cautele e qualche preciso limite», il primo dei quali riposa nell'affidamento del terzo. Secondo l'a. «[s]e la prestazione ha rilevanza patrimoniale, e se si è creata una legittima aspettativa allora il rapporto può assumere natura contrattuale». Egli, inoltre, discorre di «intento solo parzialmente negativo» perché le parti «intendono sì escludere gli effetti tipici del rapporto di diritto, ma non ogni effetto: in particolare i soggetti manifestano l'intento di escludere la giuridicità del rapporto di diritto – intento che si realizza nel fatto stesso di non porlo in essere –, ma mostrano di voler raggiungere effetti analoghi, o minori, o mostrano di volere escludere solo alcuni effetti tipici e di volerne invece altri» (p. 289).

²⁸⁸ In argomento, v., *ex multis*, E. RIEZLER, *Venire contra factum proprium. Studien im römischen, englischen und deutschen Civilrecht*, Lipsia, 1912; H.J. WIELING, *Venire contra factum proprium e colpa verso se stesso*, trad. it. di R. Favale, in *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 410 ss.; F. ASTONE, *Venire contra factum proprium*, Napoli, 2006; F. FESTI, *Il divieto di "venire contro il fatto proprio"*, Milano, 2007.

²⁸⁹ Viene in rilievo, a tal proposito, l'antica sentenza di un Tribunale tedesco che costituì l'occasione genetica dei c.dd. rapporti contrattuali di fatto ad opera di G. HAUPT, *Über faktische Vertragsverhältnisse*, Lipsia, 1941. La vicenda riguardava un aviatore che, dopo aver utilizzato un aeroporto commerciale per effettuare il proprio atterraggio, si rifiutò di pagare il corrispettivo alla società gestrice sulla base dell'assenza di un contratto con la medesima; secondo i giudici, invece, il vincolo si era tacitamente formato per effetto del suo comportamento concludente. In proposito, cfr. inoltre C.A. FUNAIOLI, *I rapporti di fatto in materia contrattuale*, in *Ann. Univ. Ferrara. Scienze giuridiche*, I, 1950-1952, p. 103 ss.; L. RICCA, *Sui cosiddetti rapporti contrattuali di fatto*, Milano, 1965, p. 43 ss.; N. LIPARI, *Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fiducia*, cit., p. 415 ss. Anche V. FRANCESCHELLI, *o.n.c.*, p. 292 ss., illustra una serie di decisioni delle Corti tedesche finalizzate ad una estensione dell'operatività della disciplina contrattuale a rapporti privi di una base formalmente negoziale.

Relativamente agli accordi conclusi entro la piattaforma *Auting*, sebbene mai si discorra espressamente di un ‘contratto di locazione’, questo risulta *de facto* stipulato dagli utenti mediante un collegamento funzionale che comprende, *in primis*, il contratto di accesso alla stessa piattaforma. Si reputa, pertanto, che la condivisione non sia idonea a generare uno “spazio giuridicamente vuoto”²⁹⁰; né che gli utenti possano dirsi reciprocamente esenti da doveri e vincoli giuridici, differiti all’eventualità di un danno che troverà rimedio nella disciplina della responsabilità extracontrattuale. Appare, invece, che obblighi reciproci sfocino comunque, oltre che dal contratto «nella sua usuale accezione di fusione o di incontro delle volontà»²⁹¹, da altre fonti²⁹² comunque generatrici di una relazionalità fra le parti che valorizzano le «manifestazioni significanti»²⁹³ imputabili ai soggetti, quand’anche esplicate in forme finora sconosciute, ma il contenuto obiettivo delle quali non diverge affatto dal tradizionale ‘*contractum negotium*’²⁹⁴.

²⁹⁰ P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali*, cit., p. 429, discorre di «spazio giuridico vuoto» ove lo scontro fra interessi divergenti «non porterebbe ad alcuna possibilità di composizione» poiché soltanto «la funzione ordinante del diritto» consente di dirimere un conflitto, grazie alla capacità «di trarre dai principi una regolamentazione flessibile, adeguata ad una comunità frammentata e in costante trasformazione».

²⁹¹ G. STELLA RICHTER, *Contributo allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato*, cit., p. 191.

²⁹² Secondo la tripartizione genetica dei rapporti contrattuali di fatto delineata da G. HAUPT, *Über faktische Vertragsverhältnisse*, cit., p. 356 ss.: dal «contatto sociale», dall’inserimento in una medesima «organizzazione comunitaria», da un «obbligo sociale della prestazione»; ma v., in proposito, anche C. ZAGO GARELLI, *I rapporti di fatto con particolare riguardo al rapporto di lavoro*, Padova, 1964, p. 16; E. BETTI, *Sui rapporti contrattuali di fatto*, cit., p. 359 ss.

²⁹³ Espressione utilizzata da G. STELLA RICHTER, *o.c.*, p. 202.

²⁹⁴ Nel senso etimologico della locuzione ‘*cum-trabere negotium*’, cioè di ‘porre in essere con altri un affare’; in proposito, v. G. OSTI, *Contratto*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1959, p. 464 ss.; G. GROSSO, *Contratto (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, IX, Torino, 1961, p. 750 ss.; S.E. WUNNER, *Contractus. Sein Wortgebrauch und Willensgehalt im klassischen römischen Recht*, Graz, 1964, p. 4 ss. Cfr., inoltre, la definizione di ‘*contractus*’ fornita da Labeone e riportata da R. SANTORO, *Il contratto nel pensiero di Labeone*, in *Ann. Sem. giur. Università di Palermo*, XXXVII, 1983, p. 6, che descrive il contratto come «*ultra citroque obligationem*», ossia come un “obbligo che lega da una parte e dall’altra”, correlato dall’a. al concetto greco di συνάλλαγμα (σύν-ἀλλάσσω: prendere o dare insieme). In argomento, v. anche R. FIORI, ‘*Contrahere*’ in Labeone,

in E. CHEVREAU, D. KREMER e A. LAQUERRIÈRE-LACROIX, *Carmina iuris. Mélanges en l'honneur de M. Humbert*, Parigi, 2012, p. 313 s., ove illustra la differenza fra 'agerè', 'gererè' e 'contraberè', ravvisando soltanto in quest'ultimo verbo l'essenza di una relazionalità vincolante biunivoca.

Il valore della relazione personale nei contratti di condivisione

SOMMARIO: 1. Il rilievo dell'identità degli utenti nel rapporto a struttura triangolare. Intrasmissibilità del rapporto ed esecuzione personale della prestazione. – 2. Disinteresse della piattaforma e interesse dell'utente. Dall'*intuitus personae* all'*intimacy*. – 3. I contratti di condivisione come 'contratti relazionali'; considerazioni sul carattere c.d. normogenetico della relazione. – 4. Il confronto tra *discrete* e *relational contracts*. La diacronicità del rapporto e la soddisfazione continuativa dell'interesse. Divergenze e analogie fra contratti di durata e contratti relazionali. – 5. *Segue*. La c.d. relazionalità quale fonte di eteronomia nei contratti di condivisione. Il ruolo della buona fede. – 6. Analisi distinta del rapporto fra pari rispetto ai singoli legami intercorrenti con la piattaforma. L'interesse ad una buona reputazione digitale quale mezzo di 'auto-attuazione' del regolamento negoziale. – 7. Il principio di eguaglianza e la parità di trattamento nella comunità virtuale. – 8. *Segue*. Il 'caso *Airbnb*' e il «rifiuto emulativo di contrarre». – 9. Tecniche di prevenzione e reazione agli episodi di discriminazione digitale. Il modello della 'piattaforma cieca' nell'applicazione di *Innclusive*. – 10. Analogie con la struttura alberghiera e possibile applicabilità della relativa disciplina ai contratti stipulati nell'ambito di una *Blind Platform*. Configurabilità alternativa di un'offerta al pubblico ovvero di un invito ad offrire. – 11. Le ipotesi di 'abuso della piattaforma' alla luce di un'analisi funzionale della *Sharing Economy* e l'azione del legislatore dinanzi ai rischi di evasione fiscale. – 12. Il mutamento degli interessi sottesi all'operazione di condivisione in caso di 'utilizzo abusivo della piattaforma' a scopi di locazione e contestuale coinvolgimento di interessi esistenziali nella condivisione dell'immobile abitativo. – 13. L'accesso al godimento di un immobile nel sistema ordinamentale italiano fra differenziazioni inammissibili e protezione della sfera personale. – 14. Le qualità personali 'rilevanti' della controparte nella fase genetica e in quella dinamica del rapporto contrattuale. – 15. *Segue*. Struttura della disciplina antidiscriminatoria. – 16. *Segue*. Raggio di applicazione e limiti del divieto alla luce degli interessi concretamente coinvolti nella fattispecie. – 17. Considerazioni conclusive.

1. Una nota di rilievo preminente, nell'ambito del 'contratto di condivisione', si scorge nell'elemento personale del rapporto, in un modo visibilmente emergente anche dalle «condizioni generali» predisposte dalle varie piattaforme, le quali tendono a garantire una coincidenza fra l'utente registrato e il fruitore o erogatore finale del servizio. In alcuni casi, si statuisce un lapidario «divieto di sostituzione»²⁹⁵, adoperando un termine giuridico che lascia immediatamente intendere la realizzabilità di un'eventuale condotta rappresentativa²⁹⁶. Non sarà contrario alle condizioni generali, pertanto, un atto di prenotazione materialmente posto in essere da Tizio fornendo le informazioni identificative di Caio, là dove il primo abbia agito *nomine alieno* nell'interesse del secondo. La discrasia rilevante, invece, si configura qualora Tizio, avendo interagito nella *community* con Caio – in veste di utente interessato personalmente alla condivisione – si trovi a relazionarsi con Sempronio nel momento esecutivo del rapporto. Sí che emergono, in tal caso, qualità della controparte «non legate a dati obiettivi del contratto, eppure potenzialmente determinanti del consenso»²⁹⁷.

La piattaforma si limita, generalmente, a predisporre dei termini di utilizzo vincolanti, direzionati in modo tale da arginare al massimo le

²⁹⁵ Secondo l'art. 2 delle Condizioni generali di contratto della piattaforma *Enjoy*, rubricato '*Divieto di sostituzione*', il cliente «non può mai sostituire, neppure temporaneamente, altri a sé».

²⁹⁶ In argomento, v. R. NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, p. 23, il quale rammenta la distinzione fra «una forma tecnica di intervento del terzo», che si realizza con l'istituto della rappresentanza, e «le altre forme d'intervento che si potrebbero genericamente indicare col termine *sostituzione*» (corsivo originale).

²⁹⁷ V. ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2001, p. 793 s., distingue, ai fini dell'essenzialità dell'errore, fra quello concernente «aspetti della persona di controparte legati a *dati obiettivi del contratto*» e quello «legato a *specifiche idiosincrasie dell'errante*» (corsivi originali), segnalando al contempo la difficoltà di ricondurre con certezza i casi concreti ora all'una, ora all'altra ipotesi, dovuta alla possibilità che molteplici fattispecie si pongano a metà strade fra le due alternative.

facoltà di modifica soggettiva del rapporto²⁹⁸; mai impegnandosi in maniera cogente ad una ‘garanzia di identità’ in favore degli utenti²⁹⁹. Nell’interesse di quest’ultima, invero, simili precisazioni potrebbero avere il fine di agevolare l’imputazione della responsabilità per eventuali danni cagionati al bene messo in condivisione secondo un sistema ‘one to many’ – come si profila nei servizi di *car-* e *bike-sharing* –, ma nel modello paritario di interazione, che connota gli accordi aventi ad oggetto beni di proprietà degli utenti, la rilevanza delle caratteristiche identitarie sembra piuttosto tradursi in una valorizzazione dell’*intuitus personae*³⁰⁰ posto a fondamento del

²⁹⁸ Ex art. 4.2.2 dei Termini e Condizioni di *BlaBlaCar*, «[i]n linea di principio, ogni Utente dovrebbe prenotarsi il proprio Posto [...] è vietato pubblicare un Annuncio per un Conducente diverso dall’Utente»; l’art. 22.6 dei Termini del servizio per utenti europei della piattaforma *Airbnb* dispone che l’utente «non può cedere, trasferire o delegare il presente Contratto e i propri diritti ed obblighi qui previsti senza il previo consenso scritto di *Airbnb*».

²⁹⁹ Invero, secondo quanto disposto dai Termini e Condizioni della piattaforma *Uber*, all’art. 5: «*Uber* non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione circa l’affidabilità, tempestività, qualità, idoneità o disponibilità dei servizi, o dei servizi o beni richiesti tramite l’uso dei servizi, o che i servizi saranno senza interruzioni o senza errori. *Uber* non garantisce la qualità, l’adeguatezza, la sicurezza o la capacità dei terzi fornitori. Lei conviene che l’intero rischio derivante dal suo uso dei servizi, e di qualsiasi servizio o bene richiesto in connessione ad essi, resta esclusivamente a suo carico, nella misura in cui questo sia permesso dalla legge applicabile». Analogamente, la piattaforma *Airbnb* specifica all’art. 1 che: «[...] Qualsiasi riferimento al fatto che un membro sia “verificato” (o diciture analoghe) indica solamente che il membro ha completato la relativa procedura di verifica o identificazione e nient’altro. Tale indicazione non costituisce un avallo, una certificazione o una garanzia da parte di *Airbnb* riguardo ad alcun membro, ivi compreso per quanto concerne l’identità o i precedenti personali di tale membro o il fatto che il membro sia attendibile, sicuro o adeguato». Infine, i Termini di utilizzo della piattaforma *Anting*, all’art. 6.4, ‘Viaggio’, così recitano: è «compito e responsabilità esclusiva di *Owner* e *Driver* effettuare le reciproche verifiche necessarie al momento dell’incontro concordato per il ritiro di veicolo e chiavi, tra cui: verificare la reciproca identità».

³⁰⁰ V., in argomento, A. CATAUDELLA, *Intuitus personae e tipo negoziale*, in AA.VV., *Studi in onore di F. Santoro Passarelli*, Napoli, 1972, p. 621 ss.; A. GALASSO, *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, Napoli, 1974, p. 93, il quale discorre generalmente di «contratti con carattere personale» riconoscendo che l’espressione stessa dà «a prima vista, la sensazione di un riconoscimento a livello di diritto positivo dei contratti *intuitu personae*, ai quali l’interprete dovrebbe far capo, oltre che in tema di successione nel rapporto, anche a proposito di errore sulla persona,

contratto. Il medesimo non potrà, di regola, essere liberamente ceduto, né sarà possibile deferire l'adempimento ad un terzo, poiché l'utente ha interesse ad una esecuzione personale della prestazione³⁰¹.

Non sembra dubbia, invero, «l'esistenza di un normale nesso di interdipendenza fra intrasmissibilità del rapporto ed esecuzione personale della prestazione, onde l'una presuppone l'altra e viceversa»³⁰²; tuttavia, non necessariamente tutti i contratti che presentino un c.d. carattere personale³⁰³ sono da qualificare come

di adempimento del terzo, ecc.; tutte le volte, cioè, che il legislatore attribuisce all'identità e/o alle qualità del soggetto efficacia costitutiva o preclusiva di una determinata conseguenza giuridica».

³⁰¹ Ricorre, in tal caso, una «infungibilità del mezzo, ossia del *facere* del debitore», come posto in luce da R. NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, cit., p. 120 s., secondo il quale «in tutti i contratti *intuitu personae* e che sono prevalentemente fondati sull'elemento della fiducia, le obbligazioni che ne nascono non possono di regola essere adempiute da un terzo, perché, dal punto di vista del creditore, con riferimento al momento della stipulazione del contratto, la persona del debitore rappresentava un elemento essenziale per la piena realizzazione del suo diritto». Diversamente, cfr. F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, spec. p. 32, il quale ritiene comunque fungibile un fare determinato genericamente.

³⁰² Così, A. GALASSO, *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, cit., p. 59, il quale avverte che l'interesse del creditore all'esecuzione personale della prestazione «emerge in linea di massima dal regolamento convenzionale del rapporto e va quindi ricercato caso per caso» (p. 58).

³⁰³ Al riguardo, F. GALGANO, *Contratto di associazione, contratto personale, contratto intuitu personae*, in AA.VV., *Studi in memoria di A. Gualandri*, Urbino, 1969, I, p. 284, qualifica come 'personali' tutti quei contratti nei quali l'interesse alla stipulazione origina da valutazioni personali del contraente e non sussista un «immanenza dell'interesse all'affare nel patrimonio del soggetto». Sì che la 'personalità' del rapporto «una volta scartato ogni aprioristico riferimento alla categoria dei contratti *intuitu personae*, va determinata in relazione all'interesse di ciascuno dei soggetti [...] a che il rapporto venga eseguito personalmente, ossia fra gli originari contraenti. Interesse che deve cercarsi in concreto, caso per caso, alla stregua, cioè, di quel che avviene a proposito dell'adempimento personale della prestazione» (A. GALASSO, *o.c.*, p. 97). Il 'carattere personale' di un contratto può riconnettersi tanto all'importanza dell'identità personale o familiare di una parte quanto alle sue qualità, o alla natura strettamente personale del rapporto; in proposito, C.M. BIANCA, *Diritto civile, 3, Il contratto*, Milano, 2019, p. 50, individua al di fuori dei «contratti personali», i c.d. contratti a rilevanza personale, nei quali «la persona del contraente è generalmente rilevante in quanto l'esattezza e la puntualità dell'adempimento dipendono dalla serietà e dai mezzi materiali ed economici della parte».

'*intuitu personae*'³⁰⁴, afferendo piuttosto tale locuzione alla titolarità istituzionale o necessaria che lega in modo organico il soggetto alla situazione giuridica soggettiva³⁰⁵.

Peraltro, nell'ambito della complessiva operazione trilaterale che coinvolge i due pari ed il gestore della piattaforma, i tratti salienti dell'uno e dell'altro rapporto conservano sempre talune divergenze.

2. Per quanto attiene ai contratti stipulati singolarmente dai due *peers* con la piattaforma, di là da obiettivi inerenti all'imputazione della responsabilità per danni, l'interesse ad una esecuzione personale della prestazione finale da parte dell'utente potrebbe veicolare l'interesse del terzo (utente fruitore) all'ottenimento del servizio da parte della medesima persona con la quale ha precedentemente interagito nell'ambito della *community*. Sí che, in adesione a tale ipotesi teorica, verrebbe in rilievo la figura del contratto a favore del terzo³⁰⁶, diversamente applicata a seconda del caso concreto.

³⁰⁴ G. AULETTA, *Dell'azienda*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Artt. 2555-2601, Bologna-Roma, 1956, p. 56 s., descrive una graduazione dell'*intuitus personae*, diversa a seconda che si abbia considerazione per la «persona» del contraente ovvero per le sue «qualità personali». Al contempo, A. GALASSO, *o.c.*, p. 118, riconosce che l'uso promiscuo dei termini 'personalità' e '*intuitus personae*' svolge «una funzione unificante, a livello concettuale, e semplificante, a livello operativo» poiché, se la 'personalità' di un rapporto rappresenta l'opposto della 'patrimonialità', il ricorso all'*intuitus personae* fornisce «una base razionale al principio della trasmissione di rapporti (patrimoniali) e contemporaneamente serve a stabilire, appunto mediante la qualifica "personale", le eccezioni al principio stesso».

³⁰⁵ Quando «una delle situazioni soggettive del rapporto è nella titolarità istituzionale di un soggetto, se questi cambiasse, cambierebbero anche il regolamento di interessi e l'oggetto del rapporto, ossia i caratteri identificativi del rapporto. La novazione c.d. soggettiva assume dunque la forma particolare di novazione oggettiva»: così P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 678; cfr., inoltre, ID., *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, Napoli, 1975, p. 166 ss.

³⁰⁶ Fermo restando che questo non detiene una propria «causa tipica», ma consente di identificarla di volta in volta con quella del contratto concluso tra stipulante e promittente, contratto «al quale accede, senza alterarne il profilo funzionale, la clausola di deviazione degli effetti favorevoli al terzo», così, G. RECINTO, Sub *art. 1411*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, IV, Napoli, 2010, p. 963, ma, già in tal senso, G. GORLA, *Contratto a favore di terzi e nudo patto*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 587, afferma che «il

Una simile prospettiva, tuttavia, è minata *in primis* dalla constatazione che l'erogazione del servizio finale non rientri affatto nell'oggetto, né nell'interesse, facente parte del rapporto che lega la piattaforma agli utenti, esaurendosi questo nel vincolo di accettazione dei termini di utilizzo e delle condizioni generali del contratto finalizzato all'intermediazione. Non a caso, compaiono molte statuizioni con le quali si esplicita l'estraneità della piattaforma rispetto al rapporto contrattuale instaurato fra i pari³⁰⁷, sull'assunto che il ruolo della prima non ecceda la mera messa in contatto dei secondi e la fornitura di servizi connessi alla loro esigenza conservativa di un rapporto, solo eventualmente, duraturo.

D'altronde, non può sottacersi neanche che, ove si trattasse di un contratto a favore di terzi, sia l'interesse dello stipulante³⁰⁸, sia la facoltà di rifiuto del promittente risulterebbero deficitari. Peregrina apparirebbe l'ipotesi di un beneficio della prestazione finale da parte del gestore della piattaforma – ove il terzo dichiarasse di non volerne profittare – atteso che costui non avrebbe presumibilmente alcun interesse verso il godimento di un'abitazione ovvero verso la

contratto a favore di terzo non è una figura a sé, un tipo di contratto, che si giustifichi di per sé agli occhi della legge; ma non è altro che un contratto, uno dei soliti contratti, in cui la prestazione, in tutto o in parte, è stipulata a favore del terzo». *Contra*, A. TORRENTE, *La donazione*, Milano, 1956, p. 57, il quale asserisce che il contratto a favore del terzo abbia una propria «causa tipica». In argomento, cfr. M. SESTA, *Interesse, causa e motivi nella stipulazione a favore di terzo*, in AA.VV., *Studi in memoria di G. Gorla*, III, Milano, 1994, p. 2071 ss.; L.V. MOSCARINI, *Il contratto a favore di terzi*, Milano, 1997, p. 4 ss.

³⁰⁷ Ex art. 1 dei Termini e Condizioni di *BlaBlaCar*: «l'Utente riconosce e accetta che *BlaBlaCar* non è parte di alcun accordo, contratto o relazioni contrattuali, di qualsiasi natura, conclusi tra gli Utenti della sua Piattaforma»; ex art. 2 dei Termini e Condizioni di *Uber*, «l'utente riconosce che *Uber* non fornisce servizi di trasporto o logistici né opera come vettore di trasporto e che tutti detti servizi di trasporto o logistici sono forniti da terzi fornitori indipendenti che non sono alle dipendenze di *Uber* o di qualunque delle sue società collegate»; ex art. 1 dei Termini del Servizio *Airbnb*: «quando i membri effettuano o accettano una prenotazione, essi stanno stipulando un contratto direttamente tra loro. *Airbnb* non è e non diventa parte o partecipa altrimenti ad alcun rapporto contrattuale tra i Membri, né è un agente immobiliare o un assicuratore».

³⁰⁸ Cfr., in argomento, U. MAJELLO, *L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi*, Napoli, 1962, spec. p. 101 ss.

condivisione delle spese di un viaggio, poiché funzionalizza la propria attività di intermediazione verso altri e ben diversi obiettivi³⁰⁹.

Per quanto attiene, invece, ai contratti stipulati *peer to peer*, l'aspetto identitario della controparte assume un rilievo cospicuo, dando luogo tali accordi alla condivisione di un bene entro spazi comuni e per tempi spesso considerevoli, sí da ingenerare uno stato di 'intimità' fra i medesimi. Con riferimento alla *Sharing Economy*, si discorre, non a caso, di '*intimacy*' e di '*Intimate Economy*'³¹⁰, intendendo con tale locuzione un sistema basato sull'uso condiviso di risorse, che promuove la solidarietà sociale ed incentiva tutti i processi e gli scambi che sviluppano e mantengono contesti di carattere intimo fra i consociati³¹¹. La c.d. *intimacy* determina in sé l'infungibilità della controparte, dal momento che ciascun rapporto assume valore con riguardo all'identità di chi lo compone. L'*Intimate Economy* si pone, dunque, come un sistema nel quale primeggiano le qualità personali degli operatori, sí che cambiare l'identità di costoro significherebbe mutare l'assetto relazionale complessivo³¹².

In tale scenario, l'incredibilità della posizione contrattuale sancita dalla piattaforma – pur avendo come fine essenziale quello della certa imputazione delle responsabilità – consegue al contempo l'interesse

³⁰⁹ «Platform companies [...] are not selling the thing itself ... Rather, they are selling access to the software, the matching algorithms, and a digital system of reputation and trust between their users», così O. LOBEL, *The Law of the Platform*, in *Minn. L. Rev.*, 2016, p. 87.

³¹⁰ In argomento, cfr. N. SCHOENBAUM, *Intimacy and Equality in the Sharing Economy*, in N. DAVIDSON, M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *Cambridge Handbook on the Law and Regulation of the Sharing Economy*, cit., p. 459 ss., la quale rappresenta anche il declino dell'*Intimacy* iniziale nell'economia della condivisione.

³¹¹ Questa, la definizione di '*Intimate Economy*' data da J.A. PRICE, *Sharing: The Integration of Intimate Economies*, in *Anthropologica*, 1975, p. 5, secondo il quale «Sharing is as much emotional as it is rational».

³¹² «“Intimate” here means a social system which is small in scale and personal in quality, such that the members have extensive knowledge of each other, interpersonal sentiments have developed, and changing the identity of the persons would change their relationships. There is usually face-to-face interaction of the same people over an extended period of time», così J.A. PRICE, *Sharing: The Integration of Intimate Economies*, cit., p. 4.

dell'utente a non vedersi imposta come controparte una persona diversa da quella originariamente prescelta³¹³.

Il concetto di *Intimacy* e quello di 'carattere personale del contratto', in tal modo, differiscono principalmente con riguardo all'oggetto che ne diviene complemento; attenendo il primo al sistema economico globalmente inteso, il secondo alle relazioni interpersonali che lo compongono nel dettaglio. Sí che, non può esservi *Intimate Economy* in assenza di rapporti 'personali' fra gli operatori; essendo, anzi, proprio la presenza capillare dei medesimi a scolpire il quadro economico che ne deriva. I contratti a carattere personale, invero, possono trovare concretizzazione anche nell'ordinaria economia di massa, pur figurando al suo interno come eccezioni; al contrario, un'economia improntata all'*Intimacy* difficilmente può resistere alla dilagante 'personalizzazione' prodotta dai contratti standard³¹⁴.

3. Alla luce del valore assunto dalla relazione personale, con riguardo alla *Sharing Economy*, è stata evocata l'operatività dei c.dd. contratti relazionali «come strumento attraverso cui instaurare una relazione complessa e proiettata nel tempo»³¹⁵ fra i soggetti stipulanti.

³¹³ Al cospetto della sua incredibilità, il contratto resta comunque valido – seppur non esattamente adempiuto – diversamente da quanto accade in caso di errore sulla persona del contraente, la cui disciplina ha presupposti e obiettivi diversi. «Non vuole tutelare terzi contro il rischio di entrare in un rapporto sgradito, né la parte del rapporto contro il rischio di vedervi subentrare un nuovo partner non scelto; bensì vuole *tutelare la parte in quanto originariamente vittima di un errore sulla persona di controparte*: così V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 792 s. (corsivi originali).

³¹⁴ In argomento, *ex multis*, v. C.M. MAZZONI, *Contratti di massa e controlli nel diritto privato*, Napoli, 1975, p. 15 ss.; G. ALPA, *Contratti di massa. Profili generali*, in *Enc. dir.*, Agg., I, Milano, 1997, p. 403 ss.; G. CHINÈ, *Contratti di massa. Diritto vigente, ivi*, p. 411 ss. S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete*, cit., p. 27, mette in luce il rischio che «questa presenza continua in una dimensione innervata dalle tecnologie trasform[i] la persona, [facendola] divenire il docile oggetto di poteri altrui».

³¹⁵ In tal senso si esprime G. SMORTO, *I contratti della sharing economy*, cit., c. 12, secondo il quale «punto di riferimento esclusivo non è più solamente il testo formalizzato nel documento scritto, ma l'intera relazione tra le parti per come si è sviluppata nel tempo», sí che il rapporto «si fonda sempre più spesso su un insieme di obbligazioni formali ed azionabili in giudizio e di impegni impliciti giuridicamente irrilevanti».

Tale richiamo induce, però, ad una riflessione più profonda concernente, oltre al significato della locuzione stessa, anche alcuni quesiti relativi alla causa di tali contratti, onde ravvisare un'eventuale prevalenza della 'causa di durata' sulla 'causa di scambio'³¹⁶, nella perdurante necessità di indagare quale sia il ruolo attribuito al fattore temporale rispetto all'interesse sotteso all'azione dei contraenti.

La categoria dei contratti relazionali³¹⁷, invero, lungi dall'essere adoperata con uniformità di vedute ermeneutiche da parte dei giuristi, è stata spesso al centro di dibattiti che l'hanno vista ora accostarsi alla figura dei contratti di durata, ora discostarsene, in cerca di una propria autonomia, fino a lambire gli argini della sociologia ed essere salutata da alcuni come una questione di pertinenza estranea al diritto³¹⁸.

Da un lato, si discorre di 'contratti relazionali' con riguardo a quei rapporti – come la somministrazione³¹⁹ – nei quali la funzione

³¹⁶ M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto: itinerario storico-comparativo sui contratti di durata*, Milano, 2007, p. 137, discorre di «indebolimento della funzione dello scambio rispetto alla necessità che la relazione sia protratta al fine di soddisfare un bisogno durevole delle parti [il quale] porta progressivamente in esponente una causa autonoma». In proposito, G. ALPA, *Nuove frontiere del diritto contrattuale*, in *Contr. impr.*, 1997, p. 979, già riconosceva che «al contratto si tende ad assegnare una durata e degli effetti che sono curvati sullo scopo che è diretto a realizzare».

³¹⁷ V., in argomento, ampiamente A.F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, cit., spec. p. 65 ss., e, nella dottrina straniera, già S. MACAULAY, *Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study*, *Am. Soc. Rev.*, 1963, p. 55 ss.; I.R. MACNEIL, *The Many Futures of Contracts*, in *South Cal. L. Rev.*, 1974, p. 691 ss.; ID., *Efficient Breach of Contract: Circles in the Sky*, *Va. L. Rev.*, 1982, p. 94 ss.

³¹⁸ Di tale avviso si mostra, in particolare, H. COLLINS, *Regulating Contracts*, Oxford, 1999, spec. p. 128 ss., mentre A.F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali*, cit., p. 115, non esclude una lettura in chiave sociologica «a condizione, però, di non porre diritto e sociologia in rapporto di necessario antagonismo».

³¹⁹ Il contratto di somministrazione venne regolamentato per la prima volta da una legge bavarese nel 1723, per la somministrazione di birra. In argomento, v. P. BOERO, *La somministrazione*, in G. COTTINO (a cura di), *Contratti commerciali*, in *Tratt. dir. comm.* Galgano, XVI, Padova, 1991, p. 237, il quale la descrive come un «contratto volto al soddisfacimento di bisogni futuri (e caratterizzato, pertanto, da prestazioni reiterate e durature)»; nello stesso senso si esprime anche C. GIANNATTASIO, *La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, XXIV, Milano, 1960, p. 257 ss. In proposito, cfr., inoltre, O. CAGNASSO, *La somministrazione*, in *Tratt. Rescigno*, XI, Torino, 2000, p.

preponderante sia quella di costituire un legame fra le parti nell'ottica della reciproca esecuzione di prestazioni future, con scarsa attenzione verso il singolo adempimento e maggiore riguardo all'estensione temporale, estricantesi in una serie ripetuta di adempimenti. Sí che, in tali ipotesi, «[l']interesse duraturo per la prestazione della controparte ai fini del soddisfacimento di un bisogno durevole è elevato a causa autonoma»³²⁰; ovvero, il tempo diviene «nota individuatrice»³²¹ della prestazione. Dall'altro, il medesimo lemma – anche utilizzato nella versione inglese di *'relational contracts'* – si presta ad indicare quegli accordi sommari e informali che legano persone sulla base di codici di condotta non scritti, piuttosto che su precise statuizioni ipotetiche³²². Mentre nel primo caso, la relazionalità viene in luce in termini di diacronicità del rapporto; nel secondo, la stessa appare sinonimo di una spiccata dimensione 'fiduciaria' dello stesso³²³.

821 ss.; R. BOCCHINI, Sub *art. 1559*, in D. VALENTINO (a cura di), *Comm. c.c., Dei singoli contratti*, Torino, 2011, p. 165 ss.

³²⁰ V. BRIZZOLARI e C. CERSOSIMO, *Organizzazione dei rapporti commerciali tra imprese e "contratti relazionali"*, in *Contratti*, 2019, p. 100, secondo i quali attraverso il contratto di somministrazione «il tempo entra nella struttura del contratto come elemento funzionale e carattere distintivo. La ripetitività delle prestazioni oggetto di contratto evidenzia l'importanza relazionale nella fattispecie».

³²¹ Cosí, G. OSTI, *La c.d. clausola «rebus sic stantibus» nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 478.

³²² Paradigmatico, in proposito, è quanto rilevato da S. MOUZAS e K. BLOIS, *Relational Contract Theory: Confirmations and Contradictions*, 2008 (consultabile all'indirizzo www.semanticscholar.org), p. 7: «relational contracts often include informal agreements and are frequently based upon unwritten codes of conduct». Cfr., in argomento, M.A. EISENBERG, *Relational Contracts*, in J. BEATSON e D. FRIEDMAN (a cura di), *Good Faith and Fault in Contract Law*, Oxford, 1995, p. 291 ss.; I.R. MACNEIL, *Relational Contract Theory: Challenges and Queries*, in *Northw. Univ. L. Rev.*, 2000, p. 877 ss.; J. LEVIN, *Relational incentive contracts*, in *American Econ. Rev.*, 2003, p. 835 ss.; S. MOUZAS e M. FURMSTON, *From Contract to Umbrella Agreement*, in *Cambridge L. J.*, 2008, p. 37 ss.

³²³ *Rectius*, di una qualificabilità del contratto quale «negozio di fiducia», secondo la distinzione operata da L. CARIOTA-FERRARA, *I negozi fiduciari. Trasferimento cessione e girata a scopo di mandato e di garanzia. Processo fiduciario*, Padova, 1933, p. 2 ss. In particolare, nei negozi «fiduciari» è ravvisabile «un'eccedenza del mezzo adoperato di fronte allo scopo che si vuol conseguire», sí che il fiduciante si espone ad una situazione di pericole facendo affidamento «sulla fedeltà e sull'onestà del fiduciario. Nell'affidamento su tali qualità personali è l'essenza, l'anima dei negozi fiduciari». I «negozi di fiducia», invece, «hanno la loro base nelle qualità intrinseche, morali

Non può asserirsi che la sola relazionalità sia *sic et simpliciter* fonte di obbligazioni, poiché attribuire portata «normogenetica»³²⁴ alla relazione fra i soggetti – pur essendo operazione propria di alcuni sistemi giuridici, come quelli dell’Estremo Oriente³²⁵ – non corrisponde al sistema ordinamentale italiano, nel quale le obbligazioni derivano necessariamente «da contratto», quando non da un fatto illecito o da altri atti o fatti idonei a produrli (art. 1173 c.c.). Sí che, l’idea del vincolo reciproco «è intimamente connessa con il fenomeno pratico che rappresenta l’essenza dell’atto negoziale, cioè quell’autoregolamento di interessi privati mediante il quale le parti danno disciplina ai propri rapporti realizzando un assetto d’interessi irretrattabile e definitivo, caratterizzato essenzialmente dal momento della impegnatività»³²⁶.

Lungi dal configurare inconsueti enigmi specificamente attinenti alla *Sharing Economy*, tuttavia, tali considerazioni fondano la propria

(onestà, lealtà...) di una delle parti e nel sentimento che per esse anima la controparte, consistente nel *fidare*, non implicando necessariamente la creazione di una situazione di pericolo per colui che si ‘affida’ all’altro (corsivi originali).

³²⁴ Di «prospettiva normogenetica della relazione», discorre M. GRANIERI, *Il tempo e il contratto*, cit., p. 57.

³²⁵ V., in argomento, R.W. MACNEIL, *Contract in China, Law Practice, and Dispute Resolution*, in *Stanf. L. Rev.*, 1986, p. 303 ss.; T. UCHIDA, *The New Development of Contract Law and General Clauses. A Japanese Perspective*, in AA.VV., *Dutch and Japanese Laws Compared*, Tokyo, 1993, p. 120 ss.; R. CAVALIERI, *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese*, Milano, 1994, spec. p. 34 ss.; J.O. HALEY, *The Spirit of Japanese Law*, Atene, 1998, p. 147 ss.; cfr., inoltre, M. TIMOTEO, *Il contratto in Cina e in Giappone nello specchio dei diritti occidentali*, Padova, 2004, spec. p. 190 ss.; A. ORTOLANI, *Giri*, in *Dig. Disc. priv.*, Sez. civ., V, Torino, 2010, p. 716 ss.; H.P. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo*, cit., spec. p. 512.

³²⁶ Così: A. CHECCHINI, *Rapporti non vincolanti e regole di correttezza*, cit., p. 58. Cfr., sul punto, F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, 1, Torino, 2015, p. 41 s., il quale discorre del contratto come «volontà dinamica e creatrice, di cui l’obbligazione è un prodotto, costituendone, insieme alla legge, la conseguenza». Viene in rilievo, in proposito, la distinzione elaborata da F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, cit., p. 196, fra «occasione» e «causa efficiente» dell’obbligazione, sull’assunto che l’effetto giuridico obbligatorio discenda dalla legge che qualifica l’atto negoziale, o meglio dalla «*potestas*, che nella legge si esprime». Al contempo, la legge da sola non è configurabile come causa immediata dell’obbligazione, poiché necessita di un’occasione fattuale genetica, di «un fatto umano (volontario, involontario) o naturale, il quale da solo o in concorso con altre circostanze, fissate dalla legge, determina il sorgere del vincolo»: così, A. SCIALOJA, *Le fonti delle obbligazioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, I, p. 528.

ragion d'essere su diversi approcci metodologici tendenti a valorizzare, ora l'atto contrattuale contenente – in forma scritta o orale – le disposizioni regolamentari del rapporto fra le parti, ora la relazione *de facto* sussistente fra le medesime.

4. Gli antipodi concettuali si rinvergono anche nella distinzione fra cdd. *discrete* e *relational contracts*³²⁷.

Mentre i primi, frutto della c.d. teoria classica dei contratti, presuppongono che vi sia – e, prima ancora, che possa esistere – un accordo originario onnicomprensivo delle ipotesi fattuali verificabili, sí che ciascun accadimento possa trovare soluzione al suo interno ovvero, in mancanza, nelle strade rimediali delineate dal legislatore; i secondi si astraggono dall'atto fonte del rapporto per enfatizzare il contesto relazionale che lega le parti, in uno scenario di comunicazione e interazione. La prima ipotesi dei *discrete contracts* trova realizzazione concreta, generalmente, in tutte le singole transazioni che esauriscono il rapporto in un atto unico di scambio³²⁸; la seconda, invece, si individua spesso nelle relazioni contrattuali lunghe e complesse, come quelle costruite tramite i contratti di lavoro, di somministrazione o di appalto. Proprio tale constatazione ha indotto talvolta a discorrere³²⁹ di 'contratti relazionali' in sinonimo o in accostamento ai 'contratti di durata' ma, secondo l'impostazione

³²⁷ Ian R. Macneil ha dedicato numerose opere al tema dei *relational contracts* ed è ritenuto il fondatore della c.d. *Relational Contract Theory*, elaborata ed esposta in I.R. MACNEIL, *Restatement (Second) of Contracts and Presentiation*, in *Virg. L. Rev.*, 1974, p. 589 ss.; ID., *The Many Futures of Contracts*, cit., p. 691 ss.; ID., *A Primer of Contract Planning*, in *South. Cal. L. Rev.*, 1975, p. 627 ss.; ID., *Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations Under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law*, in *Northw. Univ. L. Rev.*, 1978, p. 854 ss.; ID., *The New Social Contract*, New Haven, 1980; ID., *Reflections on Relational Contract*, in *Jour. Inst. Theor. Econ.*, 1985, p. 541 ss.; ID., *Relational Contract Theory: Challenges and Queries*, cit., p. 877 ss.; ID., *Reflections on Relational Contract Theory after a Neo-classical Seminar*, in H. COLLINS, D. CAMPBELL e J. WIGHTMAN (a cura di), *The Implicit Dimensions of Contract*, Oxford, 2003, p. 207 ss. Sul tema, v. anche, fra i primi fautori, S. MACAULAY, *Non-Contractual Relations in Business*, cit., p. 55 ss.

³²⁸ Quale sinonimo si adopera spesso, infatti, la locuzione '*transactional contract*'.

³²⁹ Paradigmatico, in tal senso, quanto affermato da G. SMORTO, *I contratti della sharing economy*, cit., c. 12.

metodologica illustrata dagli ispiratori della teoria, la lunghezza cronologica del rapporto non esaurisce l'essenza dei contratti relazionali, pur essendone una componente importante.

I contratti di durata³³⁰, «*qui habent tractum successivum et dependentiam de futuro*»³³¹, sono quelli nei quali al tempo si accompagna un interesse alla soddisfazione continuativa di un bisogno. La diacronicità dell'interesse, pertanto, contribuisce a comporre la funzione del contratto stipulato, «nel senso che il *protrarsi dell'adempimento per una certa durata* è condizione perché il contratto produca l'effetto voluto dalle parti e soddisfi i bisogni che le mossero a contrarre»³³². Vi sarebbe, alla base, una nota di proporzionalità costante, connaturata in tali rapporti, fra il tempo della loro esistenza e il grado di realizzazione degli interessi in gioco, sí che appaia «tanto meglio quanto più si prolungano»³³³.

³³⁰ *Rectius*, «rapporti obbligatori di durata», come affermato da G. OPPO, *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, p. 145 ss., il quale pone in luce che «[i]n senso proprio non è il contratto ma il rapporto che è di durata: anche il contratto non è di necessità un fatto istantaneo, ma nella materia che ci occupa la caratteristica della durata – come che debba essere intesa – non attiene alla *formazione* ma all'esecuzione del contratto, e quindi non attiene al negozio come fonte del rapporto ma al rapporto come effetto del negozio. Dovrebbe dunque parlarsi non di contratti ma di *rapporti* di durata» (p. 145, corsivi originali). Al contempo, avendosi 'rapporti di durata' anche al di fuori del campo delle obbligazioni – in specie, nella famiglia e nel settore dei diritti reali – bisognerebbe più precisamente discorrersi di «rapporti obbligatori di durata» (p. 146). Cfr., in proposito, F. LONGOBUCCO, *Rapporti di durata e divisibilità del regolamento contrattuale*, Napoli, 2012, spec. pp. 13 ss. e 28 ss.

³³¹ Secondo l'antica definizione latina riproposta da G. OPPO, *o.u.c.*, p. 143, il quale fa risalire la loro elevazione a categoria giuridica autonoma al primo decennio del secolo novecento, imputandola agli studi italiani di G. OSTI, *La c.d. clausola «rebus sic stantibus»*, cit., p. 46 ss., e a quelli tedeschi di O.V. GIERKE, *Dauernde Schuldverhältnisse*, in *Jher. Jabr.*, 1914, p. 355 ss.

³³² G. OPPO, *o.u.c.*, p. 156 s. (corsivi originali); cfr., sul rapporto fra durata dell'adempimento e interesse nell'obbligazione, R. FRANCESCHELLI, *Natura giuridica della compravendita con esclusiva*, in *Riv. dir. comm.*, 1939, I, p. 255 ss..

³³³ In questi termini, F. GSCHNITZER, *Die Kündigung nach deutschen und österreichischem Recht*, trad. it. a cura di O. Cavattoni, *La diffida nei contratti e nel contratto di lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1939, I, p. 525, secondo il quale «per i rapporti di obbligazione a scopo immediato, tanto meglio quanto più brevemente si svolgono, mentre per i rapporti di obbligazione ad esecuzione continuativa tanto meglio quanto più si prolungano».

I contratti relazionali, invece, pur essendo analogamente connotati da una diacronicità, si distinguono per ulteriori caratteristiche coincidenti con: la volontà basilare delle parti di preservare la relazione nonostante eventuali accadimenti patologici sopravvenuti; l'accettazione *ex ante* di tecniche alternative di risoluzione dei conflitti, come la mediazione³³⁴, la conciliazione o l'arbitrato³³⁵; l'osservanza di regole "sovra-contrattuali" che animano il rapporto, in forza delle quali le parti riconoscono doveri "impliciti"³³⁶ idonei ad agevolare la prosecuzione del rapporto³³⁷.

³³⁴ In argomento, C. CICERO, *Osservazioni alla nuova mediazione civile e commerciale* (D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28), in *Riv. giur. sarda*, 2011, p. 265 ss.

³³⁵ Per una ricostruzione dei tratti salienti del «giusto processo» delineato dal legislatore costituente e una verifica della funzionalità del modello arbitrale, v. P. PERLINGIERI, *Arbitrato e Costituzione*, Napoli, 2002, spec. p. 23 ss.; ID., *Sulle cause della scarsa diffusione dell'arbitrato in Italia*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, p. 657 ss. In argomento, v., inoltre, A. TARTAGLIA POLCINI, *Arbitrato e modelli di giustizia*, Napoli, 2018, spec. p. 33 ss., la quale pone in luce come la «degiurisdizionalizzazione» possa in taluni casi condurre a soluzioni più efficienti e conformi ai bisogni concreti di tutela, ferma restando la garanzia del raccordo sia con la fonte sovraordinata che con la giurisdizione; F. CRISCUOLO, *Arbitrato e autonomia negoziale*, Napoli, 2019, spec. p. 52 ss. Secondo A.F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali*, cit., p. 72, il ricorso ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie nei contratti relazionali si fonda sul valore del legame fiduciario sussistente fra le parti, «elemento che depone nel senso di una tendenza ad escludere dalla relazione l'intervento di soggetti estranei non "riconosciuti" o legittimati dalle parti, tra i quali va considerato anche il giudice». In argomento, v., inoltre, Y. ADAR e M. GELBARD, *The Role of Remedies in The Relational Theory of Contract*, in *Eur. Rev. Contr. L.*, 2011, p. 399 ss.

³³⁶ Dei quali discorrono espressamente: H. COLLINS, D. CAMPBELL e J. WIGHTMAN (a cura di), *The Implicit Dimensions of Contract*, Oxford, 2003, spec. p. 207 ss.; nonché, fra i giuristi italiani, G. SMORTO, *I contratti della sharing economy*, cit., spec. c. 12.

³³⁷ Cfr., in proposito, S. MOUZAS e K. BLOIS, *Relational Contract Theory: Confirmations and Contradictions*, cit., p. 5, ove sono descritte le caratteristiche che Ian R. Macneil ravvisava, rispettivamente, nei *discrete contracts* e nei *relational contracts*. In particolare, si ascrivono ai secondi soltanto alcune delle dieci norme imputate a tutti i contratti: «[t]wo of these (role integrity and proprietary of means) are identical to two of the common contractual norms. The other three are based on a combination of a number of the other eight common norms». I.R. MACNEIL, *Contracts: Adjustment*, cit., p. 863, adoperava il termine '*presentation*' per indicare la tendenza dei contraenti ad anticipare gli eventi futuri verificabili, nell'ottica di regolamentarli già nel presente. Tale caratteristica sarebbe propria soltanto dei *discrete* o *transactional contracts*, poiché solo in questi vi è una durata definita del

5. La teoria dei contratti relazionali – bersaglio di critiche provenienti soprattutto dai sostenitori dell'analisi economica del diritto³³⁸ – diviene argomento attuale per la ravvisabilità di un accordo contrattuale intenzionalmente scevro da clausole onnipredittive che, presentando comunque i requisiti di possibilità e determinatezza quanto meno potenziale dell'oggetto, fonda la propria efficacia su un valore di solidarietà sociale. La fiducia reciproca fra i contraenti si riflette sulla fase esecutiva del contratto, rispondendo ad una gerarchia di valori che trova anche nel campo dell'autonomia negoziale una chiara concretizzazione³³⁹.

rapporto, una tendenziale completezza e specificità dell'oggetto, una «monetizzabilità delle prestazioni, l'esistenza di diritti e doveri predefiniti in fase di formazione dell'accordo e tendenzialmente imm modificabili, la gestione della sopravvenienza ispirata ad una severa ripartizione del rischio»; in questi termini, si esprime A.F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, cit., p. 66 s.

³³⁸ Rispetto alla quale, addirittura, è stata individuata come «più nota rivale» da parte di J. MORGAN, *Contract Law Minimalism: A Formalist Restatement of Commercial Contract Law*, Cambridge, 2013, p. XIII. Qualora si tenda in via esclusiva ad una ottimale allocazione delle risorse, spinte di flessibilità e fiducia non farebbero altro che aumentare i costi transattivi derivanti dalle necessità future di rinegoziazione dell'accordo. «In una prospettiva economica, la relazionalità si traduce in condivisione dei rischi, laddove nel *discrete contract* il modello è ispirato ad una precisa ripartizione degli stessi, i quali, inoltre, per effetto delle dinamiche connesse alla *presentation*, sono esclusivamente gestiti nel contesto dell'atto»: così A.F. FONDRIESCHI, *o.c.*, p. 68. Cfr., sul punto, E.A. POSNER, *Economic Analysis of Contract Law After Three Decades: Success or Failure?*, in *Yale L. J.*, 2002, p. 829 ss., il quale esplicitamente dissuade dall'idea di concludere accordi di lunga durata, proponendo – al contrario – di stipulare una serie di accordi breve durata. I.R. MACNEIL, *Contracts: Adjustment*, cit., p. 902 ss., riconosce che i contratti relazionali manifestino una tensione verso la soddisfazione di interessi non esclusivamente economici e che, anzi, il rapporto appaia diretto più alla condivisione che alla ripartizione dei costi-benefici. Sull'insufficienza di una prospettiva fondata esclusivamente sull'analisi dei costi e dei benefici, mette in luce C. CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli, 2008, p. 24 s., che altro è «descrivere la motivazione economica di un comportamento; altro, ricercare la ragione sistematica che rende la condotta posta in essere espressione di interessi meritevoli di tutela alla stregua del nostro ordinamento».

³³⁹ Sul punto, v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 305 ss. spec. p. 307, ove si rileva che il diritto nasce «come sintesi ed equilibrio fra valori imposti e valori liberamente scelti. Questi s'individuano quando i privati

Da questo angolo prospettico, l'introduzione di elementi di eteronomia non fa che confermare una tendenza già sistematicamente riscontrabile, non soltanto nell'art. 1374 c.c. – che sottopone espressamente le parti a tutte le conseguenze che derivano dal contratto secondo la legge, gli usi e l'equità –, ma anche negli artt. 1339, 1419, 1679, 1815, 1932, 2066 e 2077 c.c., in forza dei quali sono *ipso iure* inseriti nel contratto, anche in sostituzione di quelli previsti, alcuni elementi in difformità dei quali le parti non avrebbero potuto convenire, come prezzi di beni e servizi o clausole. Gli artt. 2597 e 2932 c.c. prevedono un'ulteriore intromissione della *voluntas legis* sulla libertà di contrarre dei privati. Infine, anche alla buona fede si riconosce una funzione integrativa³⁴⁰, imponendo quest'ultima alle parti tutti quei generali obblighi di protezione³⁴¹ che salvaguardano

prevedono la regolamentazione dei rapporti in aderenza alle scelte di fondo della società», sí che il problema di fondo dell'ordinamento coincide proprio con l'equilibrio «tra valori spontaneamente creati nell'attività di tutti i giorni e valori imposti».

³⁴⁰ A. TRABUCCHI, *Il nuovo diritto onorario*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 497, discorre di «effetto creativo o sostitutivo della buona fede». La buona fede, «in quanto integrativa dell'obbligo testualmente assunto col contratto, impone al debitore di fare non soltanto quel che egli ha promesso, ma tutto quello che è necessario per far pervenire alla controparte il pieno risultato utile della prestazione dovuta»: così E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 94. Cfr., sul punto, F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, cit., p. 217, il quale segnala «un'altra funzione della clausola generale di buona fede, la *funzione correttiva*. Non è questione di *imporre* alle parti comportamenti ulteriori, ma di valutazione *a posteriori* del loro comportamento»; rispetto a tale valutazione, il giudice è «tenuto a stabilire se, in date circostanze, la regola della correttezza e della buona fede – nel silenzio della legge e del contratto – esige nel caso una determinata condotta». Sí che la funzione correttiva «non coinvolge e non responsabilizza le parti, bensì esprime un metro di valutazione del giudice» (corsivi originali). V., inoltre, S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 2004, p. 117 ss.; G. ALPA, *La buona fede integrativa: note sull'andamento parabolico delle clausole generali*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Studi in onore di A. Burdese*, Padova, 2003, p. 155 ss. Segnala P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, già in *Dir. giur.*, 1975, p. 826 ss., ora in ID., *Scuole tendenze e metodi*, cit., p. 35, che l'integrazione attiene, piú che al contratto come fatto, ai suoi effetti, cioè al rapporto giuridico inteso come regolamento di interessi.

³⁴¹ Ai quali ci si riferisce anche con l'espressione 'obbligazioni di sicurezza', derivante dalla dottrina francese, la quale discorre di «*obligations de sécurité*»; cfr., sul

l'interesse della controparte senza comportare un apprezzabile sacrificio del proprio³⁴². In tal senso, la buona fede si riconduce al principio di solidarietà sociale radicato nell'art. 2 cost. e, in simili occasioni, diviene portatrice di un valore in grado di modellare la struttura stessa dell'accordo negoziale³⁴³.

punto, H. e L. MAZEAUD e A. TUNC, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle*, I, Parigi, 1965, p. 189 ss.

³⁴² U. MAJELLO, *Custodia e deposito*, Napoli, 1958, p. 65, discorre di «positive violazioni contrattuali» per indicare le ipotesi in cui – pur essendo stata adempiuta l'obbligazione – il debitore ha leso altri diritti del creditore, contrapposte alle «negative violazioni contrattuali», che si configurano propriamente in caso di inadempimento. Cfr., inoltre, F. BENATTI, *Osservazioni in tema di doveri di protezione*, in *Riv. trim.*, 1960, p. 1342 ss.; U. BRECCIA, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, cit., p. 60 ss., il quale riconduce al criterio della buona fede doveri accessori o autonomi rispetto al dovere principale di prestazione, coincidenti con taluni comportamenti che possono «farsi rientrare nell'ambito della stessa attività di prestazione valutata alla stregua della diligenza». Nello stesso senso, S. CICCARELLO, *Dovere di protezione e valore della persona*, cit., p. 29, individua una responsabilità per il mancato rispetto del dovere di protezione, «dal momento che le parti non sono tenute soltanto a quanto è specificatamente previsto dal contratto, ma anche a tutto quanto è richiesto dalla buona fede». *Contra*, U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, I, Milano, 1962, p. 10 ss., ritiene che non sia possibile considerare la buona fede come fonte integrativa di obblighi ulteriori rispetto a quello principale.

³⁴³ Sulla possibilità che la solidarietà modelli la fisionomia della causa negoziale, v. Cass., 18 settembre 2009, n. 20106 (Caso Renault), in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 586 ss., la quale – relativamente al caso di un recesso *ad nutum* da un contratto di concessione di vendita, operato da una casa produttrice nei confronti dei suoi circa duecento cessionari – ha addotto il principio di solidarietà sociale per ribadire «il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra [parte], a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge». P. PERLINGIERI, *Il diritto come discorso? Dialogo con Aurelio Gentili*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 770 ss., riconosce legittimo il recesso *ad nutum* nella concessione di vendita invocando in via analogica un principio derivante dalle discipline del contratto di rete, del *franchising* e dell'abuso di dipendenza economica. Vengono in rilievo, dunque, quegli «impegni impliciti» dei quali discorrono H. COLLINS, D. CAMPBELL e J. WIGHTMAN (a cura di), *The Implicit Dimensions of Contract*, cit., p. 207 ss. Con riguardo al valore della solidarietà nei contratti di condivisione, M.A. CIOCIA, *L'economicità e la solidarietà nei contratti della sharing economy*, cit., spec. p. 50 s., rileva che la solidarietà attiene alla «causa in concreto» di tali rapporti, tramutandosi in una «comunanza di scopi [...] per la realizzazione della medesima esigenza».

Alla luce di una conclamata tangibilità della volontà dei privati, dunque, non introduce novità consistenti l'ipotesi della configurazione di 'contratti relazionali' nei quali eventuali spazi di eteromia siano ampliati in favore di valori costituzionalmente riconosciuti³⁴⁴. Sì che, simili rapporti non appaiono soltanto completamente leciti, ma anche meritevoli di tutela, nella misura in cui rispondono a principi «gerarchicamente superiori che operano nel sistema italo-comunitario delle fonti»³⁴⁵.

6. Contestualizzando il modello dei *relational contracts* nel complesso panorama dei collegamenti negoziali che compongono la *Sharing Economy*, si scorge la necessità – ancora una volta – di distinguere fra il piano che lega gli utenti reciprocamente da quello che congiunge ciascuno dei medesimi alla piattaforma digitale. *In species*, può eventualmente qualificarsi come 'contratto relazionale' soltanto quello stipulato fra i singoli utenti, ciò negandosi per quanto attiene al negozio concluso fra gli utenti e la piattaforma.

Nell'ambito di quest'ultimo rapporto, non è escluso l'interesse a soddisfare bisogni durevoli: da un lato invero, l'utente divenuto parte della *community* può godere continuamente dell'accesso in condivisione evitando le spese connesse ad un bene di proprietà; dall'altro, la piattaforma ha modo di conoscere più in profondo le interazioni fra gli utenti, nonché i gusti e le esperienze di ciascuno, così alimentando il proprio flusso informativo e soddisfacendo il bisogno che la indusse

³⁴⁴ Si fa riferimento, in particolare, alla solidarietà fra i contraenti, ritenuta da D. CARUSI, *I precedenti*, in G. GITTI e G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, cit., p. 33: «vero collante dei vincoli civili». Secondo l'a., riconoscere questo sentimento «non vuol dire affatto perorare dell'esperienza giuridica visioni sentimentali e antiformalistiche; vuol dire invece tener fermo l'*ubi consistam* liberale della persona umana come finalità del diritto, e insieme a ciò conservare il senso dell'*uomo* come origine di ogni produzione normativa anche nell'epoca della spersonalizzazione dei rapporti sociali e di potere, dell'umana responsabilità per ogni pur frammentario, scordinato, apparentemente *fortuito* episodio di produzione di norme giuridiche» (corsivi originali).

³⁴⁵ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 346.

alla richiesta originaria dei dati personali³⁴⁶. È possibile per l'utente recedere *ad nutum*, eliminando il proprio profilo dalla piattaforma, ma la risoluzione non opererà che *ex nunc*, lasciando inalterati i dati già ceduti al momento della registrazione³⁴⁷.

Il legame contrattuale fra i pari si connota per contingenza e immediatezza, realizzandosi l'operazione in una frazione temporale circoscritta al godimento temporaneo del bene al quale, peraltro, si accede soltanto in funzione della soddisfazione di un bisogno attuale e probabilmente transitorio, o comunque, privo di una sicura

³⁴⁶ V., in proposito, A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, cit., p. 9 ss.; Sul potere di disposizione dei dati personali e la dubbia funzione, autorizzativa o negoziale, della cessione, cfr. A. VIVARELLI, *Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche*, cit., spec. p. 99 ss. In argomento, C. PERLINGIERI, *Data as the Object of a Contract and Contract Epistemology*, in *ItaLJ*, 2019, 2, p. 617, discorre di una nuova forma di capitalismo «so-called surveillance capitalism, which is not based on production of goods or on financial speculation, but based on collection of personal data and their commodification». In tal senso, v. anche S. ZUBOFF, *The Age of Surveillance Capitalism. The Fight For a Human Future at the New Frontier of Power*, Londra, 2019, p. 376 ss.

³⁴⁷ Sempre che i dati siano stati lecitamente trattati poiché, in caso contrario, opererà il diritto alla cancellazione sancito dall'art. 17 GDPR, che attribuisce all'interessato «il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento [...] e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1». Il *General Data Protection Regulation* ha per primo ufficialmente sancito il c.d. diritto all'oblio; in argomento, v. R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno resp.*, 2012, p. 701 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, cit., p. 139 ss.; A. VIVARELLI, *Il diritto all'oblio e le sue evoluzioni*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2016, p. 90 ss.

periodicità³⁴⁸. Soltanto nei *peer to peer agreements* si riscontra quella ‘incompletezza’ propria dei contratti relazionali, data dalla circostanza che le parti rinuncerebbero «a specificare *ex ante* gli obblighi reciproci attraverso previsioni dettagliate e si [affiderebbero] a dichiarazioni di intenti e di principio in cui sono precisati solo gli aspetti essenziali della relazione – obiettivi, strategie, principî di fondo – mantenendo aperto lo spazio ad una successiva revisione dell’accordo»³⁴⁹. Al contrario, nel rapporto che lega gli utenti alla piattaforma, le disposizioni contenute nelle Condizioni generali di contratto aspirano ai massimi livelli di precisione e dettaglio, sebbene sia innegabile che tutti gli accordi si rivelino in qualche misura ‘incompleti’, poiché la gamma di eventi verificabili in natura è ‘infinita’, mentre la capacità umana di direzionare tali eventi mediante l’esercizio del potere negoziale è essenzialmente ‘finita’³⁵⁰.

Una simile “lacunosità regolamentare”, genetica nei *relational contracts*, non determina però necessariamente una carenza di effettività, riscontrandosi anzi, nell’ambito di tali relazioni, che la formazione di una reputazione personale nel contesto virtuale sia in sé un efficiente mezzo di ‘auto-attuazione’ del regolamento negoziale³⁵¹.

³⁴⁸ Pone in luce N. LIPARI, *Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle nullità contrattuali*, in *Riv. trim.*, 2002, p. 361, che: «il contratto della società globalizzata è invece un contratto in cui l’esigenza della flessibilità fa premio sui valori della certezza e della stabilità».

³⁴⁹ Così G. SMORTO, *I contratti della sharing economy*, cit., c. 11.

³⁵⁰ In tal senso, R.E. SCOTT, *A Theory of Self-Enforcing Indefinite Agreements*, in *Col. L. Rev.*, 2003, p. 1641: «All contracts are incomplete. There are infinite states of the world and the capacities of contracting parties to condition their future performance on each possible state are finite». Analogamente, G. CLERICO, *Incompletezza del contratto e responsabilità delle parti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, spec. p. 593; D. VALENTINO, *Il contratto incompleto*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, p. 509 ss., la quale pone in luce l’inevitabile presenza di lacune nel regolamento contrattuale, sì che tutti – specie quelli più complessi o inerenti a relazioni di lunga durata – sono destinati ad essere ‘contratti incompleti’. Cfr., inoltre, N. LIPARI, *Il diritto civile dalle fonti ai principî*, in *Riv. trim.*, 2018, p. 23, ove rileva che, in generale, «il diritto impatta contro situazioni concrete apparentemente indecidibili, facendoci assaporare il gusto amaro della finitezza e della immobilità».

³⁵¹ Così sostengono B. KLEIN, *Why Hold-Ups Occur: The Self-Enforcing Range of Contractual Relationships*, in *Econ. Inquiry*, 1996, p. 444, e R.E. SCOTT, *Conflict and Cooperation in Long-Term Contracts*, in *Col. L. Rev.*, 2005, p. 2039 ss., discorrendo di

Ciò si verifica, propriamente, anche nell'ambito della *Sharing Economy* e, in specie, nella comunità digitale che sorge in ciascuna piattaforma elettronica, ove i privati utenti si legano attraverso meccanismi virtuali di interazione e di scambio di opinioni sulla condotta reciproca; quasi che la minaccia di una sanzione di discredito argini la realizzazione di atti più o meno gravi di violazione della sfera di interesse altrui³⁵².

7. Non discostandosi dalla natura paradossale della sua ontologia, la *Sharing Economy* congiunge i lontani concetti di 'affidamento' e 'ignoto', 'relazionalità intima' e 'estraneità intersoggettiva'. Ne discende un complesso disegno, fattuale e normativo, nel quale ci si interroga sul corretto bilanciamento fra la libertà di scelta della controparte – di cruciale importanza nell'ambito di rapporti fondati sulla fiducia – e il principio di eguaglianza³⁵³, nonché quello di parità di trattamento³⁵⁴.

una «reciprocal fairness» che sarebbe alla base di una coercibilità *de facto* di tali contratti. Nello stesso senso, R.E. SCOTT, *A Theory of Self-Enforcing Indefinite Agreements*, cit., p. 1645 s., il quale ritiene che: «contracts may be “self-enforcing” in two senses. First, where parties contemplate repeated interactions, neither party will breach an agreement if the expected gains from breaching are less than the expected returns from future transactions that breach would sacrifice. Second, neither party will breach if the reputational costs of a broken promise are greater than the gains from breaching».

³⁵² Sul concetto di «sanzione sociale», contrapposta alla sanzione giuridica, v. N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958, p. 195 ss.; G. LUMIA, *Controllo sociale e sanzione giuridica*, in AA.VV., *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, V, Padova, 1970, spec. p.493. D'altronde, anche alla base della volontà del debitore di liberarsi dall'obbligazione mediante il proprio adempimento, opponendosi all'adempimento del terzo ovvero dichiarando di non voler profittare della remissione del debito da parte del creditore, possono esservi ragioni connesse all'affidabilità personale, alla capacità di mantenere fede agli impegni assunti e, quindi, ad una buona reputazione personale nel contesto sociale.

³⁵³ Cfr. L. PALADIN, *Eguaglianza*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, p. 549 ss.; G. PASETTI, *Parità di trattamento e autonomia privata*, Padova, 1970, p. 7, il quale connette il principio di eguaglianza con quello di proporzionalità, affermando che quando si parla di «parità di trattamento nel campo giuridico, oltre a certi casi di uguaglianza assoluta in senso matematico (la quale del resto rappresenta l'eccezione), si intende comprendere anche la proporzionalità; e ciò è avvertito fin dalla distinzione aristotelica della giustizia in commutativa e distributiva. L'uguaglianza e la proporzionalità sono due modi di essere della giustizia e quindi del contenuto delle

Se è vero che la condivisione di beni costituisce il terreno necessario, o quantomeno potenziale, per l'applicazione del principio di pari trattamento³⁵⁵, irrilevante appare il *locus*, fisico o virtuale, di tale attività; sí che la trasposizione del godimento comune di un bene nell'ambito di una piattaforma elettronica non diviene causa impeditiva della concretizzazione del principio entro un contesto economico nuovo e tecnologicamente avanzato. D'altronde, «la parità di trattamento in diritto privato suppone in ogni caso una “comunità”»³⁵⁶ e la medesima viene a costituirsi anche entro ciascuna

norme giuridiche». In argomento, v., inoltre, R. DWORKIN, *Eguaglianza*, in *Enc. sc. soc.* Treccani, III, Roma, 1993, p. 478 ss.; L. GIANFORMAGGIO, *L'eguaglianza e le norme*, in ID. e M. JORI (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano, 1997, p. 373 ss.; A. CERRI, *L'eguaglianza*, Roma-Bari, 2005, p. 5 ss.; L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Roma-Bari, 2019, p. 3 ss.

³⁵⁴ In proposito, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 171 ss., pone in luce la differenza fra il principio della parità di trattamento e quello di eguaglianza sostanziale «perché mentre quest'ultimo, com'è dettato dall'art. 3 cost., s'ispira al principio distributivo della ricchezza, il principio di parità di trattamento, invece, si esaurisce nel principio retributivo. Dove v'è parità di funzioni o parità di condizioni, il principio d'eguaglianza ha un senso in quanto supera la posizione formale della parità di trattamento per realizzare una situazione d'eguaglianza sostanziale; dove invece v'è una diseguaglianza di fatto non si può applicare il principio della parità di trattamento». Sí che, «il principio della parità di trattamento si trova in una posizione di subordinazione rispetto al principio d'eguaglianza e costituisce, nell'ambito dell'attuale ordinamento, inteso in senso unitario, uno strumento per realizzare il principio d'eguaglianza». Cfr., sul punto, L. GIANFORMAGGIO, *Politica della differenza e principio di eguaglianza: sono veramente incompatibili?*, (in *Lav. dir.*, 1992, p. 187 ss., e ora) in EAD., *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli e T. Pitch, Bologna, 2005, p. 201 ss.; A. CERRI, *Significati e valenze del principio di eguaglianza*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Livio Paladin*, II, Napoli, 2004, p. 569 ss.; N. RIVA, *Differenza “razziale” ed eguaglianza di opportunità*, in *Mat. st. cult. giur.*, 2008, p. 553 ss.; P. DENARO, *Eguaglianza e differenza di trattamento*, in *Ragion pratica*, 2011, p. 31 ss.; M. BARBERIS, *Uguaglianza, differenza e omologazione*, *ivi*, 2018, p. 531 ss.

³⁵⁵ Secondo quanto rilevato da L. RAISER, *Il principio d'eguaglianza nel diritto privato*, in ID., *Il compito del diritto privato*, cit., p. 11 ss., il quale ritiene che il comando di trattare in maniera uniforme possa essere rivolto soltanto ove vi sia qualcosa da condividere; in particolare, dove vi sia una scarsità di risorse da ripartire.

³⁵⁶ P. RESCIGNO, *Il principio di eguaglianza nel diritto privato*, in *Riv. trim.*, 1959, spec. p. 1520 ss., secondo il quale il fondamento della parità di trattamento è proprio il vincolo comunitario, sí che l'unione di piú persone in una comunità implica necessariamente l'uguale trattamento dei membri. Secondo G. HUECK, *Der Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung im Privatrecht*, Monaco-Berlino, 1958, p. 152 s.,

piattaforma di collaborazione, sebbene manifesti connotati insoliti e adoperi termini finora inediti (come *feedback*, *host*, *guest*, *prosumer* ecc.).

Sotto il profilo sostanziale, una *community* può non divergere da una formazione sociale territorialmente stanziata, così come un *feedback* non differisce da un'opinione verbale; non sono diverse, poi, le dinamiche che alimentano i rapporti interni, fondati sulla fiducia reciproca, sull'obbligo di agire in buona fede e sul rispetto del principio dell'*alterum non laedere*³⁵⁷.

Il principio di eguaglianza e quello della parità di trattamento operano senz'altro anche in tale contesto "virtualmente comunitario", potendo adeguarsene i meccanismi applicativi al quadro digitale nel quale le persone interagiscono.

8. Il tema è stato particolarmente dibattuto con riguardo alla piattaforma di *Airbnb*, adibita dal 2008 all'intermediazione fra proprietari di immobili (*host*) e viaggiatori (*guest*) interessati a locazioni brevi di appartamenti. Il caso ha tratto origine dalla denuncia mediatica, operata – inizialmente attraverso il *social network* Twitter – da Quirtina Crittenden al fine di segnalare una vicenda discriminatoria

L'esistenza di un 'rapporto comunitario' è l'elemento più importante in presenza del quale il principio della parità, derivato dall'idea della giustizia, acquista, nell'ambito delle relazioni di diritto privato, il carattere di 'precetto giuridicamente rilevante'. Per quanto attiene alle caratteristiche identificative del 'rapporto comunitario', l'a. ritiene che questo sussista «quando, con riferimento a determinate relazioni fra più persone che si trovano più o meno nella stessa situazione, esistano legami comuni riconosciuti giuridicamente», così come rammentato da G. PASETTI, *Parità di trattamento*, cit., p. 27, il quale, tuttavia, pone il lume il rischio di una simile impostazione teorica di allargare eccessivamente l'idea di comunità, fino a renderla una figura «nebulosa, anzi del tutto nuova e priva di significato pratico» (p. 29). In proposito, H.J. MERTENS, *Das Recht auf Gleichbehandlung im Verwaltungsprivatrecht*, in *Juristische Schulung*, 1963, spec. p. 393, afferma la rilevanza, ai fini della creazione di un 'legame giuridicamente riconosciuto', anche del solo «*sozialer Kontakt*».

³⁵⁷ Cfr., sul punto, S. PUGLIATTI, *Alterum non laedere*, (in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, p. 98 ss., e) in ID., *Responsabilità civile*, cit., p. 45 ss., ove precisa che la sostituzione del brocardo '*neminem laedere*' con quello di '*alterum non laedere*' ha proprio la funzione di porre come termine di riferimento «il soggetto, il quale, in ultima analisi, subisce le conseguenze della lesione e in relazione al quale la lesione assume rilevanza giuridica, poiché senza il riferimento ad un soggetto, una lesione non avrebbe giuridicamente alcun significato».

subita, poi diffusa con un autonomo articolo dal quotidiano britannico *The Guardian*³⁵⁸. Stando alla denuncia, l'utente avrebbe subito continui rifiuti alle richieste di essere ospitata, fin quando lei stessa avrebbe deciso di modificare il nome in 'Tina' e di sostituire l'immagine del profilo con la foto di un panorama cittadino in luogo del suo viso. A suo dire, i rifiuti degli *host* si fondavano su "motivi razziali"³⁵⁹ ed, invero, alle medesime conclusioni giunse anche la denuncia di un altro *guest* afro-americano – Gregory Selden³⁶⁰ – secondo il quale un *host* avrebbe deliberatamente rifiutato di ospitarlo in casa per ragioni connesse alla sua etnia. Il richiedente *guest*, in particolare, sarebbe stato accettato dallo stesso utente *host* che lo aveva precedentemente rifiutato, per gli stessi giorni e nello stesso alloggio, quando ha inoltrato una nuova richiesta utilizzando un diverso profilo appositamente creato con la foto di un uomo di pelle bianca.

³⁵⁸ L'articolo giornalistico è consultabile sul sito internet ufficiale del quotidiano: www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/01/airbnb-bias-prejudice-sharing-sites-discrimination-black-lgbt-travellers.

³⁵⁹ N. BOBBIO, *Razzismo oggi*, in ID., *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, Milano, 1994, p. 127, discorre di «etnocentrismo». In argomento, v. D. MAFFEIS, *Il contratto nella società multietnica: è un atto illecito la determinazione di un prezzo doppio per i clienti extracomunitari*, in *Giur. it.*, 2006, p. 951 ss.; N. RIVA, *Differenza "razziale" ed eguaglianza di opportunità*, cit., p. 553 ss. B. TROISI, *Profili civilistici del divieto di discriminazione*, in AA.VV., *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Napoli, 2006, p. 295 ss. In particolare, sul rifiuto discriminatorio a contrarre, cfr. V. DE OTO, *La discriminazione nella contrattazione tra responsabilità civile e disciplina negoziale*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2013, 1, p. 137 ss., ove si descrive tale ipotesi come quella più problematica dal punto di vista della individuazione dei rimedi idonei a garantire una effettiva tutela; A. GENTILI, *Il principio di non discriminazione nei rapporti civili*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p. 210 ss.; L. TULLIO, *The Price of «Universal Hospitality» Discriminated Immigrants and Acts of Contractual Autonomy*, in L. REFRIGERI (a cura di), *Some Perspectives of Multiculturalism*, Agora, 2011, p. 17 ss., la quale pone in luce il rischio che il contratto sia utilizzato, non già come «strumento inclusivo» o «di integrazione», ma come strumento delle logiche mercatili.

³⁶⁰ Anche il caso di 'Selden contro Airbnb' è stato oggetto di un articolo di giornale, intitolato 'As Airbnb Grows, So Do Claims of Discrimination', pubblicato sul quotidiano statunitense *New York Times* e consultabile attraverso un [link](http://www.nytimes.com/2016/06/26/travel/airbnb-discrimination-lawsuit.html?_r=0) al sito ufficiale www.nytimes.com/2016/06/26/travel/airbnb-discrimination-lawsuit.html?_r=0.

Alcuni studiosi della *Harvard Business School*³⁶¹ hanno condotto un esperimento in proposito, nell'intento di analizzare le forme di discriminazione razziale esistenti nell'ambito della *Sharing Economy* ed, in particolare, nella piattaforma di *Airbnb*³⁶². Il test è stato effettuato creando numerosi profili approssimativamente identici nelle caratteristiche personali, ma divergenti nei nomi; alcuni dei quali erano tipicamente afro-americani, mentre altri escludevano in maniera immediata l'etnia africana dell'utente.

Le conclusioni tratte, lungi dallo statuire definitive e certe acquisizioni sul fenomeno economico e sul suo impatto sociale, hanno quantomeno dimostrato la sussistenza di episodi di discriminazione³⁶³ concretizzatisi nella formulazione di un «rifiuto emulativo di contrarre»³⁶⁴, non lasciando impregiudicati ulteriori interrogativi circa

³⁶¹ L'esperimento è stato pubblicato mediante un articolo degli stessi studiosi sull'*American Economic Journal*: B. EDELMAN, M. LUCA e D. SVIRSKY, *Racial Discrimination in the Sharing Economy: Evidence from a Field Experiment*, in *AEJ: Applied Economics*, 2017, 9, p. 1 ss.

³⁶² La piattaforma di *Airbnb* viene scelta come campo migliore per la sperimentazione, perché ritenuta «the canonical example of the sharing economy» (p. 2).

³⁶³ Cfr., in argomento, M. MANTELLO, *La tutela civile contro le discriminazioni*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 452 ss.; L. CIARONI, *Autonomia privata e principio di non discriminazione*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1818 ss. Il giudizio di accertamento di una discriminazione «ha carattere relazionale, perché richiede un preesistente criterio di comparazione e due termini da comparare. A differenza del giudizio di liceità e di quello di meritevolezza – che presentano struttura binaria, componendosi del parametro normativo e dell'atto da valutare – il giudizio di discriminazione seguirebbe uno schema cognitivo ternario, fondato sulla comparazione reale o virtuale»: così G. CARAPEZZA FIGLIA, *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, Napoli, 2013, p. 200. Sul punto, v. anche L. STIZIA, *Pari dignità e discriminazione*, Napoli, 2011, spec. p. 249.

³⁶⁴ Del quale discorre R. SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 10, rist. Torino, 1988, p. 375, affermando che questo rappresenta una «modalità dannosa dell'attività contrattuale» idonea ad ingenerare una responsabilità civile dell'agente ex art. 2043 c.c. Cfr. P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali*, cit., spec. p. 541, il quale ritiene comunque illecito il negozio che «si presenti quale fonte di vicende giuridiche di rapporti che pongano regole discriminatorie [sí che] l'illiceità del negozio è la conseguenza della valutazione negativa dell'ordinamento circa la possibilità di obbligarci a discriminare».

la responsabilità da ascrivere alla piattaforma³⁶⁵ ove in queste si ravvisino soggetti ‘garanti’ del rispetto del principio di pari trattamento.

Tali quesiti si legano necessariamente all’analisi dei singoli contesti normativi entro i quali i fatti concreti trovano realizzazione, intervenendo in proposito la transnazionalità del fenomeno come un ostacolo ulteriore alla risoluzione dei problemi nascenti.

9. La particolare natura dell’operazione condivisiva, denominata ‘*face-to-face transaction*’³⁶⁶, induce alla considerazione della problematica sotto una duplice dimensione, improntata alla valorizzazione alternativa della libertà di scelta del contraente ovvero del divieto di discriminazione. Da un lato, potrebbe argomentarsi dal bisogno di selezionare discrezionalmente la persona con la quale condividere il godimento di una risorsa, per rivendicare una più incidente capacità di valutazione soggettiva dell’affare; dall’altro si pretende di arginare il verificarsi di episodi discriminatori nell’ambito di un mercato nel quale si attribuisce alla fiducia un ruolo fondante.

La risposta delle piattaforme elettroniche si è tradotta in una eliminazione progressiva delle informazioni personali degli utenti, con conseguente svalutazione del carattere ‘intimo’ delle operazioni realizzabili³⁶⁷. Ne è disceso un maggior grado di standardizzazione e

³⁶⁵ «Are platforms responsible when affiliated workers or providers discriminate on the basis of race, sexual orientation, or another protected characteristic?», è il primo interrogativo formulato da C. GARDEN e N. LEONG, *The Platform Identity Crisis. Responsibility, Discrimination, and a Functionalist Approach to Intermediaries*, cit., p. 449.

³⁶⁶ Espressione utilizzata da N. SCHOENBAUM, *Intimacy and Equality in the Sharing Economy*, cit., p. 461, per enfatizzare il carattere intimo della transazione effettuata quando si intende condividere il godimento di un bene. Con riguardo a tali operazioni economiche, l’a. ritiene esistente un livello più alto di rischio, dato dalla possibilità che interagire “a stretto contatto” con persone sconosciute conduca più facilmente ad ipotesi dannose per la sicurezza degli utenti.

³⁶⁷ *Ex multis*, N. SCHOENBAUM, *Intimacy and Equality in the Sharing Economy*, cit., p. 463, espressamente discorre di «depersonalization of sharing-economy» riconoscendo che «[t]he intimacy of sharing-economy transactions heightens the salience of identity traits to those transactions, in tension with anti-discrimination law’s goal of reducing the salience of these traits in the market. In response,

anonimato, con inevitabili ripercussioni sull'esercizio della libertà negoziale degli utenti e sul valore che alla medesima si intende riconoscere³⁶⁸.

In particolare, a séguito degli episodi razzisti documentati nell'ambito della piattaforma di *Airbnb*, alla medesima è stato richiesto di rimuovere la foto profilo degli utenti come requisito essenziale per la registrazione e di concedere l'utilizzazione di pseudonimi³⁶⁹, ma la società ha rigettato inizialmente tale opzione ribadendo la propria divergenza dai comuni hotel e definendosi "più personale" rispetto al servizio tradizionalmente offerto da quelli. A suo dire, la foto profilo degli utenti *guest* è un elemento importante per chi debba accogliere

sharing-economy platforms have increasingly come to address discrimination by reducing the intimacy of transactions, especially by making transactions more anonymous» (p. 459).

³⁶⁸ Cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 326 ss., il quale analizza i fondamenti diversificati dell'autonomia negoziale nel sistema italo-comunitario delle fonti, riconoscendo che ciascun atto di autonomia ha un proprio fondamento «in funzione dei valori e degli interessi da realizzare», sí che mentre gli atti esenziali trovano sostegno agli artt. 2, 3, 13 e 32 cost., quelli associativi si legano agli artt. 3 e 18 cost., quelli di famiglia agli artt. 2, 29 e 30 cost. ecc. «Tuttavia, gli atti di autonomia hanno un comune denominatore nella necessità di essere volti a realizzare interessi e funzioni meritevoli di tutela e socialmente utili». Distingue, invece, fra una concezione «naturalistica» e una «artificiale» dell'autonomia privata N. IRTI, *Per una concezione normativa dell'autonomia privata*, in *Riv. trim.*, 2018, p. 555 ss., ad opinione del quale, da un lato, l'autonomia privata «è concepita come un dato, qualcosa che accade nella realtà, e che il diritto, sopraggiungendo, trova dinanzi a sé, ed è in grado di correggere limitare indirizzare»; dall'altro «non è più un dato, da ricevere e accogliere nel diritto, da rispettare e conservare nella sua nativa identità, ma un prodotto, uno strumento, che, al pari di innumerevoli altri, la legge istituisce e destituisce, tutela o rifiuta». Fra le due concezioni, l'a. sostiene l'idea che vi sia «soltanto l'autonomia definita dalla legge in un dato momento storico. Essa è, ed è soltanto, autonomia normativa, storica della stessa mutevole storicità delle norme che, di tempo in tempo, la definiscono e determinano». Sul punto, A.M. BENEDETTI, *L'autonomia contrattuale come valore da proteggere*, cit., p. 828, ritiene che l'autonomia dei privati meriti «una ricostruzione equilibrata; che, accanto ai "limiti" oggi arricchiti da nuove dimensioni assiologiche anche sovranazionali, ne valorizzi la dimensione di libertà, valore anch'esso fondamentale nella costruzione della società moderna».

³⁶⁹ V., in proposito, J. LI, D. ZHANG e R. CUI, *A Better Way to Fight Discrimination in the Sharing Economy*, in *Harv. Bus. Rev.*, 27 febbraio 2017, consultabile al sito www.hbr.org.

taluno in casa, perché fornisce informazioni identitarie e contribuisce a creare maggiore intimità fra coloro che dovranno condividere il medesimo spazio abitativo. Al contempo, la piattaforma ha asserito di poter arginare altrimenti le discriminazioni, agendo sotto il profilo dei *feedback*, i quali consentono di attribuire rilievo alla reputazione digitale dell'utente e dare, così, un peso primario alla condotta del *guest* piuttosto che alla sua apparenza fisica.

Per contro, da parte di altre società operanti nel mercato della *Sharing Economy*, sono state create applicazioni volutamente antagoniste ad *Airbnb*, ispirate al modello della '*Blind Platform*': nella quale gli utenti accedono alla visualizzazione della foto profilo del richiedente soltanto dopo aver accettato la domanda di locazione. Emblematica, a tal proposito, è *Innclusive*: nata nel maggio del 2016 con il dichiarato intento di rimuovere ogni possibilità di discriminazione fra utenti mostrando degli aspiranti *guest* soltanto i *rating* e non le immagini personali³⁷⁰. Il sistema di prenotazione adoperato è volutamente diverso poiché aderisce al modello di prenotazione istantanea (*Instant Booking*) e non a quello fondato sull'approvazione specifica della richiesta (*Booking with Approval*), consentendo al locatario di vedere confermata immediatamente la propria domanda senza alcuna previa valutazione del locatore. Come tutte le altre piattaforme, tuttavia, anche *Innclusive* specifica, nei propri Termini e Condizioni di utilizzo, di essere del tutto estranea rispetto all'accordo che sarà successivamente raggiunto fra gli utenti, essendo il suo unico fine quello di mettere in contatto persone che vogliono

³⁷⁰ La pagina iniziale dell'applicazione esordisce proprio con un riferimento esplicito di contrapposizione alla piattaforma di *Airbnb*, dichiarando che: «Discrimination happens on Airbnb and other platforms primarily through folks seeing the names and photos of guests before accepting the booking. On our platform we remove this opportunity for discrimination by introducing the photo only after the booking is confirmed», come consultabile al sito internet www.vacation.innclusive.com. *Innclusive* si presenta sul mercato come un'applicazione che adotta tutte le misure necessarie all'inclusione indiscriminata degli utenti, qualificandosi come «the most welcoming home sharing platform in the world».

offrire il proprio appartamento con altre che vogliono locarlo³⁷¹. Precisa, peraltro, di non garantire nulla circa le condizioni e l' idoneità dell'alloggio; di declinare ogni responsabilità relativa al soggiorno poiché qualunque prenotazione viene effettuata 'a rischio e pericolo' dell'utente³⁷².

10. Sotto il profilo ontologico e giuridico, non può dirsi falsa l'argomentazione adoperata dalla piattaforma di *Airbnb* per contrapporsi ai tradizionali hotel e alle loro modalità di funzionamento. Da un lato, infatti, mediante un contratto atipico, l'albergatore «si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi, il deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione d'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a dare carattere accessorio alle altre prestazioni»³⁷³; dall'altro, a mezzo di un contratto telematico stipulato grazie all'intermediazione di una piattaforma elettronica, un privato concede all'altro il godimento

³⁷¹ *Ex art. 2 dei Terms of Service di Innclusive*: «the site, application and services comprise an online platform through which hosts may create listings for accommodations and guests may learn about and book accommodations directly with the hosts. you understand and agree that innclusive is not a party to any agreements entered into between hosts and guests, nor is innclusive a real estate broker, agent, or insurer. innclusive has no control over the conduct of hosts, guests and other users of the site, application and services or any accommodations, and disclaims all liability in this regard to the maximum extent permitted by law».

³⁷² *Ex art. 5 dei Termini di utilizzo dell'applicazione*: «the provided site, application and services are intended to be used to facilitate hosts and guests connecting and booking accommodations directly with each other. Innclusive cannot and does not control the content contained in any listings and the condition, legality or suitability of any accommodations. Innclusive is not responsible for and disclaims any and all liability related to any and all listings and accommodations. Any bookings are made or accepted at the member's own risk».

³⁷³ Questa, la definizione del 'contratto di albergo' fornita dalla Corte di Cassazione in modo piuttosto uniforme nel corso degli anni, in proposito v.: Cass., 24 luglio 2000, n. 9662, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, p. 20 ss.; Cass., 22 gennaio 2002, n. 707, in *Dir. tur.*, 2003, p. 149 ss., con nota di M.E. LA TORRE, *Le prestazioni c.d. accessorie all'alloggio e i limiti di elasticità della causa del contratto di albergo*; Cass., 20 gennaio 2005, n. 1150, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, p. 1 ss.; Cass., 18 settembre 2013, n. 21419, in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 129 ss.

condiviso del proprio appartamento, accogliendolo per un periodo di tempo generalmente breve contro un corrispettivo che include una commissione spettante al gestore della piattaforma *online*.

Sebbene nessuno dei due contratti trovi espressa menzione nei testi normativi³⁷⁴, la responsabilità dell'albergatore è dettagliatamente disciplinata dal codice civile italiano. Avendo carattere di offerta al pubblico³⁷⁵, il contratto di albergo si perfeziona con la mera prenotazione del cliente, la quale vale come accettazione³⁷⁶. Al contrario, avendo generalmente la richiesta del *guest* natura di proposta, il proprietario dell'appartamento da condividere la valuterà in via discrezionale nella posizione di oblatore, decidendo in libertà se accettare o meno; ciò, se non altro, in tutte le piattaforme funzionanti secondo il sistema di prenotazione *Booking with Approval*. Là dove, invece, operi il sistema dell'*Instant Booking*, ciascuna richiesta di locazione sarà automaticamente accettata e, pertanto, sottratta ad una valutazione soggettiva dell'*host*. Questo vale, di regola, per applicazioni come *Innclusive*, ma non anche per quelle come *Airbnb*, la quale consente una prenotazione istantanea soltanto su apposita scelta

³⁷⁴ Sebbene il contratto di albergo fosse stato inizialmente preso in considerazione nel Progetto del IV Libro del codice civile come «insieme dei rapporti che si stringono tra albergatore e cliente». Cfr., in argomento, M.E. LA TORRE, *Le regole dell'ospitalità fra rapporti di cortesia e autonomia negoziale*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Studi in onore di Giovanni Giacobbe*, II, Milano, 2010, p. 1127 ss., spec. p. 1153;

³⁷⁵ Cfr., in proposito, Cass., Sez. III, 18 luglio 1997, n. 6633, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, p. 1242 ss., secondo la quale il contratto di albergo, «in ragione del carattere di offerta al pubblico che l'albergatore fa con la gestione dell'impresa alberghiera nelle forme d'uso, quali l'esposizione di insegne o l'indicazione, nei vari messaggi pubblicitari, dei dati essenziali dell'offerta», si conclude nel momento in cui l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione espressa o tacita del cliente.

³⁷⁶ Eccezione fatta per l'ipotesi in cui la richiesta del cliente valga come controproposta, là dove non sia integralmente corrispondente alle condizioni formulate nell'offerta. In tal caso, comunque, il contratto si perfeziona con la conferma, da parte dell'albergatore, della disponibilità dell'alloggio, indipendentemente dall'assegnazione o dall'occupazione della camera. In tal senso Cass., 22 gennaio 2002, n. 707, cit., p. 149 ss.

dell'utente ospitante, attivata dalle impostazioni del profilo personale³⁷⁷.

Il funzionamento concreto della piattaforma costituisce, ancora una volta, l'imprescindibile punto di osservazione del fenomeno negoziale complessivo, nella misura in cui condiziona considerevolmente l'interazione fra gli utenti. Riconoscere che nell'ambito di *Airbnb* – a meno che il proprietario dell'appartamento non abbia deliberatamente scelto di astenersi da valutazioni relative ai locatari – ciascun *host* abbia la possibilità e il diritto di rifiutare un *guest* significa anche ammettere che la dinamica negoziale si instaura a seguito di una proposta di quest'ultimo³⁷⁸. Sì che, divergendo *de facto* dal modello alberghiero, sarebbe irragionevole estendere a tale ipotesi la disciplina che il codice civile riserva alla responsabilità degli albergatori.

Opposta soluzione si delinea, invece, per l'applicazione di *Innclusive*: funzionante secondo il metodo dell'*Instant Booking* e, dunque, escludente qualsiasi possibilità di rifiuto di un ospite, in modo del tutto analogo ad una struttura alberghiera. Con riguardo a tali fattispecie, non appare peregrina l'ipotesi estensiva di tutte le disposizioni legislative che riguardano le obbligazioni dell'albergatore, non diversa essendo la posizione negoziale nella quale i soggetti ospitanti vengono a trovarsi. Alla luce di ciò, eventuali esenzioni di responsabilità reclamate dall'*host* nell'applicazione di *Innclusive* potrebbero ritenersi inefficaci *ipso iure* per contrasto con l'art. 1785 *quater* c.c., secondo il quale sono nulli tutti i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore³⁷⁹. Sarebbe, inoltre, illecito opporre un rifiuto di

³⁷⁷ In tal caso, si attiva l'opzione «Guests who meet all your requirements can book without requesting approval», invece di quella predefinita «All guests must send reservation requests».

³⁷⁸ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 56, equipara l'apertura di un esercizio al pubblico ad un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c., sì che l'accettazione del cliente determina l'obbligo di prestare il servizio, non già in virtù di un obbligo a contrarre, ma perché con tale accettazione il contratto è già concluso.

³⁷⁹ Con riferimento alla responsabilità dell'albergatore, Cass., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1769, in *Foro it.*, 2012, I, c. 1040 ss., ha precisato che

contrarre, considerato che – *ex art.* 187, R.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.) – «gli esercenti [pubblici] non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo».

Ad obiezione, può argomentarsi circa l'incoincidenza – anche strutturale – fra i due sistemi, atteso che il contratto telematico consente esclusivamente la locazione di uno spazio immobiliare ‘a rischio e pericolo’ degli utenti, mentre l'albergo si presenta come una struttura ricettizia attrezzata e, pertanto, adibita anche all'erogazione di servizi ulteriori rispetto alla sola concessione del godimento dell'immobile³⁸⁰. Tuttavia, un simile approccio appare fuorviante sotto un duplice profilo: anzitutto perché mistifica la sostanziale organizzazione dell'immobile condiviso – la quale comprende talvolta anche l'erogazione di servizi accessori all'alloggio, come la fornitura di biancheria, un vitto parziale (non di rado viene fornita la prima colazione) o un servizio di parcheggio del veicolo – e, in secondo luogo, perché trascura l'importanza che all'identità degli utenti s'intende attribuire in un sistema economico fondato sulla condivisione di risorse per fini eccedenti le mere ambizioni patrimoniali³⁸¹.

la responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito. Nello stesso senso, già Cass., 9 novembre 2005, n. 21684, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1807 ss.

³⁸⁰ Effettivamente, *ex art.* 6, l. 17 maggio 1983, n. 217, *Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica*: gli alberghi sono «esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile».

³⁸¹ Come rammenta I.R. MACNEIL, *Contracts: Adjustment*, cit., p. 902 ss., per i contratti relazionali, riconoscendo che questi si pongono in funzione della soddisfazione di interesse non meramente economici. Sul significato da attribuire

Soltanto una valorizzazione della prospettiva personalistica dell'operazione economica – la quale asseritamente costituisce *ratio* ispiratrice della *Sharing Economy*³⁸² – consente, più in profondo, di discernere quali siano le piattaforme realmente meritevoli di un trattamento giuridico privilegiato rispetto a quelle che, invece, ottengono profitti attribuendosi caratteristiche di cui non godono³⁸³. Un approccio pragmatico e casistico, procedente dall'analisi del particolare funzionamento della singola piattaforma per raggiungere generali acquisizioni e possibilità normative dei rapporti *peer to peer*, appare come il più attendibile dei metodi, in quanto aderente al caso concreto³⁸⁴.

alla locuzione 'contratti personali', A. GALASSO, *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, cit., p. 118, afferma che: «la 'personalità' di un rapporto rappresenta l'opposto della 'patrimonialità'».

³⁸² Pur avendo ben presente che si discorre pur sempre di un 'sistema economico', discostandosi, quindi, da quegli approcci che individuano nella *Sharing Economy* un modello fondato sulla logica del 'dono'. La condivisione si prospetta come un nuovo metodo di interrelazione economica, diverso dalle tradizionali forme di scambio della proprietà; cfr., in tal senso, T. WIDLÖK, *Anthropology and the Economy of Sharing*, cit., p. 1: «*Sharing, defined as enabling others to access what is valued, provides a conceptual and practical alternative to market exchange and to gift-exchange*» (corsivi originali).

³⁸³ Torna in rilievo, a tal proposito, il fenomeno noto come "*Share Washing*", posto in luce anche da D. DI SABATO, *La prassi contrattuale nella sharing economy*, cit., p. 458; A. QUARTA, *Privati della cooperazione*, cit., p. 94; A. DI STEFANO, *L'importanza delle regole*, cit., p. 3; R. STAGLIANÒ, *Lavoretti*, cit., p. 5.

³⁸⁴ P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, cit., p. 27 ss., discorre in proposito di «ordinamento del caso concreto»; ma v. ID., *Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto"*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 24 ss. P. FEMIA, *Applicare il diritto al caos. Teoria riflessiva delle fonti e unità dell'ordine*, in P. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Diritto privato comunitario*, I, Napoli, 2009, p. 99, rinviene una «unità applicativa» fra ciò che è e ciò che deve essere dell'ordinamento democratico. In proposito, già E. BETTI, *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, 2ª ed. riv. a cura di G. Grifò, Milano, 1971, p. 126 ss., esortava l'interprete a rinvenire sempre il significato della norma che, nel contesto dell'ordinamento giuridico, risultasse più adeguata al caso concreto in esame. Cfr., inoltre, G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite: legge, diritti, giustizia*, Torino, 1992, p. 180 ss.; F. VIOLA e G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, cit., p. 189 ss.; riprendendo il pensiero di Tullio Ascarelli ed il ruolo da lui attribuito al giurista, M. GRONDONA, *I moti del diritto e le metodologie dell'interpretazione (in margine ad alcune pagine di Tullio Ascarelli)*, in *Oss. dir. civ. e comm.*, 2016, p. 115 ss.

11. L'ottica funzionale consente anche di individuare ipotesi di 'abuso' della piattaforma digitale, ravvisabili allorché questa venga utilizzata in vista del raggiungimento di scopi diversi e contrari rispetto alla funzione per la quale fu originariamente creata. Da simili considerazioni scaturiscono esigenze distinte, anche in un'ottica *de iure condendo* e con riguardo a settori distinti del diritto. Un uso improprio delle piattaforme nel settore locatizio, ad esempio, può essere fonte di irregolarità sotto il profilo fiscale.

La problematica è venuta ben presto in rilievo nel contesto nazionale ed ha indotto un'azione politica, necessaria per controllare e gestire sotto il profilo tributario i proventi derivanti da simili attività. La proposta di legge 25 gennaio 2016, n. 3564 (Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione), per prima ha ideato una voce avente ad oggetto i redditi «da attività di economia della condivisione non professionale», prevedendo una distinzione fondata sul superamento di una soglia economica predeterminata in diecimila euro³⁸⁵. In fase di esame della norma in Commissione, è sopraggiunto un ulteriore rilevante provvedimento legislativo nel 2017, con il quale si è delineato un nuovo regime fiscale delle locazioni brevi³⁸⁶ di notevole impatto per le piattaforme di *homesharing*,

³⁸⁵ Cfr., sul punto, C. BUCCICO, *Modelli fiscali per la sharing economy*, in D. DI SABATO e A. LEPORE (a cura di), *Sharing economy*, cit., p. 161 ss., la quale pone in luce le perplessità relative alla proposta di legge, nonché i punti di un possibile contrasto con la fondamentale libertà di stabilimento, nella parte in cui imporrebbe agli operatori esteri di costituire una stabile organizzazione in Italia. In argomento, v. anche M. SECCO, *Home Sharing e fisco*, Milano, 2017; ID., *La tassazione delle locazioni Airbnb*, Milano, 2019.

³⁸⁶ D.l. 24 aprile 2017, n. 50: *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, convertito in legge con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, il cui art. 4 è rubricato proprio «Regime fiscale delle locazioni brevi», dispone che: «[...] A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del ventuno per cento in caso di opzione. [...] I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *online*,

come *Airbnb*. Stando alla novella introdotta³⁸⁷, dal 1 giugno 2017, tutti i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data sono soggetti ad una cedolare secca con l'aliquota del ventuno per cento. Le novità percepite con minore gradimento dai gestori delle piattaforme riguardano, però, nuovi compiti e responsabilità che ai medesimi vengono ascritti atteso che, secondo il regime configurato, costoro sono tenuti ad operare come sostituti d'imposta rispetto all'erario, dovendo trattenere presso di sé il ventuno per cento del corrispettivo di spettanza dell'*host* per versarlo nelle casse dello Stato e rilasciando contestuale certificazione unica all'utente³⁸⁸.

Airbnb ha manifestato sin da subito una ferma opposizione alla nuova linea politica, invocando la propria natura di 'servizio della società dell'informazione' ai sensi della dir. 98/34/CE – in quanto tale, non suscettibile di limitazione in assenza di notifica preventiva alla Commissione europea – e richiedendo, dapprima, l'intervento del

mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. (V) Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *online*, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del ventuno per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. [...] L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *online* al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali».

³⁸⁷ La quale va letta in combinato disposto con il Provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, n. 132395 del 12 luglio 2017.

³⁸⁸ Come avviene, ad esempio, nella piattaforma di *BlaBlaCar*.

Tar Lazio³⁸⁹, poi anche quello del Consiglio di Stato. Da ultimo, è stato disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea³⁹⁰, perché giudichi sulla compatibilità del regime fiscale introdotto con il diritto e i principi fondamentali dell'Unione europea. Dal canto suo, l'*Antitrust* si è mostrata concorde con *Airbnb*

³⁸⁹ TAR Lazio, 18 febbraio 2019, n. 2207, in *Riv. giur. edil.*, 2019, I, p. 708 ss., ha rigettato il ricorso presentato da *Airbnb Ireland Unlimited Company* e *Airbnb Payments UK Limited* per l'annullamento del provvedimento n. 132395 del 2017 del 12 luglio 2017, emanato dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la misura fiscale introdotta non possa dirsi rilevante ai fini degli obblighi di notifica di cui alla dir. 98/34/CE perché non riguarda direttamente la prestazione del servizio di intermediazione, ma concerne soltanto profili accessori ed eventuali, come il diverso servizio di locazione breve di immobili.

³⁹⁰ Cons. St., Sez. IV, ord., 18 settembre 2019, n. 6219 (ined.), secondo il quale la «complessa controversia all'esame del Collegio impone di individuare l'esatta interpretazione da riconoscere al diritto euro-unitario, al fine di verificare la compatibilità con esso del diritto interno e, dunque, la possibilità di farne applicazione al caso di specie». Sí che alla Corte di giustizia dell'Unione europea viene rivolto il seguente quesito: «a) se le disposizioni ed i principi del diritto euro-unitario, fra cui gli articoli 4, 5 ss. della dir. 1535/2015/UE, l'art. 8 della dir. 98/34/CE e l'art. 56 TFUE ostino ad una normativa nazionale che, senza previa notifica alla Commissione europea, imponga al gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare “regole tecniche per la prestazione di un servizio della società dell'informazione” consistenti in obblighi informativi (trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti conclusi tramite il portale telematico) e fiscali (effettuazione della ritenuta sui pagamenti operati in relazione ai contratti conclusi tramite il portale telematico e successivo versamento all'Erario); b) se le disposizioni e i principi del diritto euro-unitario, fra cui gli articoli 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 ss., 116, 120, 127 ss. del TFUE e le direttive 2000/31/CE e 2006/123/CE, ostino ad una normativa nazionale che: [1] introduce, con riferimento ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare, obblighi di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti; [2] introduce, con riferimento ai medesimi gestori di portali telematici che intervengano nel pagamento del corrispettivo di contratti di locazione breve, l'obbligo di operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta; [3] introduce, con riferimento ai gestori di portali telematici non residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale; [4] introduce, anche con riguardo a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'obbligo di operare quali responsabili d'imposta in relazione all'imposta di soggiorno; c) se i principi fondamentali del diritto euro-unitario ostino, in termini generali, ad una disciplina nazionale che, di fatto, riversi su un'impresa le inefficienze dello Stato nell'accertamento e riscossione delle imposte».

sugli effetti dannosi che una simile regolamentazione potrebbe sortire sulla libera concorrenza nel mercato³⁹¹.

Di là dai profili fiscali dell'operazione, si ritiene comunque che tutte le ipotesi di 'abuso della piattaforma', date dalla registrazione alla medesima – non al fine di condivisione del bene, bensì – a scopi puramente commerciali, determinino l'applicabilità della disciplina vigente per le locazioni³⁹² a tutti quei negozi che in tali fattispecie si concretizzano.

12. Le divergenze fattuali ravvisabili nelle singole dinamiche negoziali si rivelano sempre essenziali, nella misura in cui riflettono

³⁹¹ Secondo le argomentazioni elaborate da *Airbnb*, la novella sfavorisce la propria piattaforma sul mercato dell'*homesharing* poiché l'utente tende il più possibile alla percezione del provento, sì che sarà indotto a scegliere una piattaforma non coinvolta nel pagamento e, dunque, esente dall'obbligo di trattenuta alla fonte dell'aliquota imposta. Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – che ha inoltrato una Segnalazione in proposito, sia alle Camere del Parlamento, che al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate (AS1451 – Decreto legge 50/2017 – Locazione breve e offerta turistica, consultabile al sito www.agcm.it) – «la normativa introdotta appare potenzialmente idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali tra i diversi operatori, con possibili ricadute negative sui consumatori finali dei servizi di locazione». L'Autorità *Antitrust* si dichiara «pienamente consapevole che l'intervento del legislatore mira a realizzare un interesse pubblico di natura fiscale e a contrastare il fenomeno dell'evasione. Tuttavia l'introduzione dei suddetti obblighi non appare proporzionata rispetto al perseguimento di tali finalità, in quanto si ritiene che le stesse potrebbero essere perseguite altrettanto efficacemente con strumenti che non diano al contempo luogo a possibili distorsioni concorrenziali nell'ambito interessato. Tra l'altro, si evidenzia che la normativa in questione rappresenta, allo stato, un *unicum* nell'ambito del panorama europeo». Ulteriore effetto negativo del provvedimento sarebbe quello di «scoraggiare, di fatto, l'offerta di forme di pagamento digitale da parte delle piattaforme che, come noto, hanno semplificato e al contempo incentivato le transazioni online, contribuendo a una generale crescita del sistema economico».

³⁹² Risultante dal combinato disposto degli artt. 1571 ss. c.c. con la l. 27 luglio 1978, n. 392, contenente la generica disciplina relativa alle locazioni di immobili urbani; la l. 9 dicembre 1998, n. 431, che ha specificamente disciplinato le locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo; l'art. 4, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in l. 21 giugno 2017, n. 96, sulle c.dd. locazioni brevi. Per la registrazione dei relativi contratti, v. la l. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e, per l'applicabilità della cedolare secca, l'art. 3, d.lg. 14 marzo 2011, n. 23.

diversi assetti di interessi³⁹³ sottostanti. Si considerino le ipotesi di concessione a terzi del godimento di un immobile, adibito o meno anche a residenza effettiva del locatore. In caso negativo, assurgono ad interessi meritevoli di tutela soltanto quelli tipicamente riconosciuti in capo alla figura giuridica di riferimento: ottenere il corrispettivo pattuito, conservare la *res* locata nelle stesse condizioni nelle quali l'ha concessa, utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora, invece, si consenta che terzi godano del medesimo ambiente domestico frequentato dal locatore, gli interessi coinvolti sono molteplici ed attengono anche ad aspetti esistenziali dell'utente *host*, il quale pone in condivisione il proprio «centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita»³⁹⁴.

L'immobile adibito a luogo di abitazione, invero, non si riduce ad oggetto del solo diritto di proprietà dell'uomo, ma si eleva a diritto costituzionalmente garantito, dal momento che al suo interno trova realizzazione e sviluppo la personalità di ciascuno, sia come singolo che in quanto membro di una formazione sociale meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico³⁹⁵. Il valore riconosciuto

³⁹³ Sulla definizione di «interesse» come «[d]esiderio razionalizzato», v. P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali*, cit., p. 249 ss., secondo il quale un 'interesse' si ha quando: «l'azione che soddisfa il desiderio per necessità o per convenienza è pensata dall'agente come inseparabile dalla cooperazione altrui [...] in questo caso si parla non di un semplice piano di azione, ma di un processo deliberativo e di razionalizzazione quale considerazione di ragioni proprie e altrui; il soggetto agente articola il proprio pensiero e costruisce il progetto di azione in un mondo, in un ambiente di plurale convivenza» (p. 249). Sí che, l'interesse è destinato ad operare nella società, al di fuori della quale «non potrebbe né operare né riconoscersi» (p. 251). Lo stesso «è quindi ciò che si manifesta attraverso comportamenti e, soprattutto, ciò che giustifica i comportamenti stessi» (p. 263). In un sistema costituzionale come il nostro, si ravvisa «un unico concetto di "interesse", che qui vale come "ragione (giuridica) dell'azione» (p. 273).

³⁹⁴ Così, Corte cost., 13 maggio 1998, n. 166, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, p. 678 ss.

³⁹⁵ Cfr. Corte cost., 25 febbraio 1988, n. 217, in *Arch. loc. cond.*, 1988, p. 291 ss., la quale ha definito il diritto all'abitazione come «un fondamentale diritto sociale» che contribuisce a far sí che «la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana»; Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, in *Foro it.*, 1988, I, c. 2515 ss., che ha riconosciuto in modo esplicito il «diritto sociale all'abitazione» come «collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui

dall'ordinamento all'immobile abitativo emerge, in modo evidente, da una pluralità di disposizioni le quali – considerate nel loro combinato disposto – rivelano una sistematica intenzione protettiva del legislatore rispetto ad un bene che, pur nella sua materialità, diviene scrigno di valori intangibili³⁹⁶. La residenza familiare, infatti, risponde alle esigenze «preminenti della famiglia» (art. 144 c.c.) e a quelle dell'unione civile (l. 20 maggio 2016, n. 76); in caso di morte di uno dei coniugi (o degli uniti civilmente), il superstite conserva il diritto di abitazione presso la medesima e quello di uso su tutti i mobili che la corredano (art. 540, comma 2, c.c.)³⁹⁷. Sotto il profilo penale, la «privata dimora» diviene oggetto di intensificata tutela da parte del legislatore, il quale le dedica sia la fattispecie di reato della violazione di domicilio, *ex art. 614 c.p.*, che quella aggravata autonoma di furto in abitazione, *ex art. 624 bis c.p.*³⁹⁸. A ciò si aggiungono, in un'inevitabile

all'art. 2 della Costituzione». V., in argomento, A. DE VITA, *Diritto alla casa in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IV, Torino, 1990, p. 34 ss.; M. CIOCIA, *Lesione del diritto all'abitazione*, in *Danno resp.*, 2013, p. 356 ss.

³⁹⁶ Cfr., in argomento, M. FINOCCHIARO, *Casa familiare (attribuzione della)*, in *Enc. dir.*, Agg., I, Milano, 1997, p. 271 ss.; G. FREZZA, *I luoghi della famiglia*, Torino, 2004, p. 7 ss.; C. IRTI, *La casa familiare come habitat domestico* (nota a Cass., Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553), in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 657 ss. L. TULLIO, *Casa familiare e accordi tra i coniugi nella crisi della coppia*, in G. CARAPEZZA FIGLIA, J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, G. FREZZA e P. VIRGADAMO (a cura di), *La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine*, Napoli, 2016, p. 121 s., rappresenta la casa familiare come una «culla nella quale si sviluppa la personalità dei vari componenti del nucleo».

³⁹⁷ In argomento, M. BONAVIDA, *Sub art. 540*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato*, cit., p. 261 ss.; R. MARINI, *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, Napoli, 2012, p. 71 ss.; R. CALVO, *I diritti successori del coniuge*, in ID. e G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, 2^a ed., Napoli, 2013, p. 635 ss.; C. CICERO e S. DEPLANO, *Profili evolutivi dell'art. 540, comma 2, c.c.: effettività della destinazione "a residenza familiare" e rilevanza degli interessi extrapatrimoniali del coniuge superstite* (nota a Cass., Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 22456), in *Riv. not.*, 2015, p. 206 ss.

³⁹⁸ La locuzione di «privata dimora», formalmente vaga e plurisemantica, è stata oggetto di diversi interventi chiarificatori della Suprema Corte che hanno contribuito ad individuare tali luoghi come quelli «nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare», così Cass., Sez. un., 22 giugno 2017, n. 31345, in *Giur. it.*, 2017, p. 2478 ss.

ottica europea ed internazionale, propria di un sistema aperto³⁹⁹, gli artt. 7 Carta di Nizza – la cui efficacia è parificata a quella dei Trattati *ex art.* 7, § 1, TUE – e 8 Cedu⁴⁰⁰, i quali sanciscono sostanzialmente il medesimo diritto dell'uomo «al rispetto della vita privata e familiare» che ha certamente luogo, almeno in via principale, all'interno della casa di abitazione.

Non è un caso, invero, che anche nell'economia della condivisione si discorra di *home-sharing*, anziché di *house-sharing*, poiché il lemma «*home*» (utilizzato anche nella disposizione legislativa dell'art. 8 Cedu) pone in rilievo proprio l'aspetto affettivo e relazionale dell'immobile di abitazione, distinguendolo dalla mera struttura fisica che la compone esternamente⁴⁰¹. In tal senso, la condivisione del proprio immobile abitativo implica l'inclusione del *guest* in un'area privata, composta di relazioni e dinamiche afferenti la sfera dell'*intimacy* individuale e familiare.

Per tale ragione, in questo settore, anche i rapporti fra autonomia contrattuale e principio di non discriminazione⁴⁰² divengono quanto

³⁹⁹ In questi termini, P. PERLINGIERI, *I valori e il sistema ordinamentale "aperto"*, cit., p. 1 ss.

⁴⁰⁰ Cfr. Corte Edu, 21 febbraio 1990, c. 9310/81, Powell e Rayner c. Regno Unito, in *Riv. it. dir. umani*, 1990, p. 366 ss.; Corte Edu, 19 febbraio 1998, c. 14967/89, Guerra e al. c. Italia, in *Urb. app.*, 1998, p. 1151 ss.; Corte Edu, 8 marzo 2003, c. 4143/02, Moreno Gómez c. Spagna, in *www.budoc.echr.coe*, nella quale il giudice europeo discorre di diritto al «*quiet enjoyment*» dello spazio domestico; Corte Edu, 2 novembre 2006, c. 59909/00, Giacomelli c. Italia, *ivi*, secondo la quale il rispetto del domicilio va inteso non soltanto come diritto ad un mero spazio fisico, ma come facoltà di godimento, in tutta tranquillità, di detto spazio.

⁴⁰¹ Si ritiene che sussista una distinzione semantica “tutta sentimentale” fra tali parole. In argomento, cfr. *Guide on Article 8 – Right to respect for private and family life*, reperibile in *www.echr.coe.int*, 31 dicembre 2016.

⁴⁰² Cfr., in proposito, G. PASETTI, *Parità di trattamento e autonomia privata*, cit., p. 10, il quale già delineava la problematica ponendo in luce l'inesistenza di «una norma generale che ammetta, pur senza determinare in concreto, il limite» fra autonomia privata e disparità di trattamento, individuando il problema nella «stessa esistenza di un obbligo alla parità di trattamento; [sí che] allora o si ammette che il limite valevole per il diritto pubblico possa essere esteso al diritto privato o si trova in quest'ultimo un autonomo principio di parità o si conclude che l'arbitrio del soggetto privato, giustapposto alla discrezionalità dell'attività pubblica, è incontrastatamente sovrano». In argomento, v. anche P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali*, cit., spec. p. 455 ss.; D. CARUSI, *Principio di eguaglianza, diritto singolare e*

mai variegati, in risposta alle modalità di funzionamento della piattaforma nonché al quadro normativo applicabile.

13. Mentre negli Stati Uniti d'America è ravvisabile una precipua fattispecie discriminatoria operante nel settore delle locazioni – prevista nel *Fair Housing Act* (FHA) e consistente nel rifiutarsi di negoziare per locare, o rendere indisponibile, ovvero comunque negare un'abitazione per motivi razziali, etnici, religiosi, sessuali⁴⁰³ – nel sistema italiano di *civil law*⁴⁰⁴, la volontà di indagare i rapporti fra

privilegio. Rileggendo i saggi di Pietro Rescigno, Napoli, 1998, p. 13 ss. Ritiene che «il diritto privato [sia] essenzialmente discriminatorio», A. GENTILI, *Il principio di discriminazione nei rapporti civili*, cit., p. 220; cfr., in argomento, G. CARAPEZZA FIGLIA, *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, cit., pp. 123 ss. e 179 ss.

⁴⁰³ Il *Fair Housing Act* è entrato in vigore come Titolo VIII del *Civil Rights Act* del 1968. Cfr. *Section 3604* del FHA, che definisce «unlawful [...] (a) To refuse to sell or rent after the making of a bona fide offer, or to refuse to negotiate for the sale or rental of, or otherwise make unavailable or deny, a dwelling to any person because of race, color, religion, sex, familial status, or national origin. (b) To discriminate against any person in the terms, conditions, or privileges of sale or rental of a dwelling, or in the provision of services or facilities in connection therewith, because of race, color, religion, sex, familial status, or national origin. (c) To make, print, or publish, or cause to be made, printed, or published any notice, statement, or advertisement, with respect to the sale or rental of a dwelling that indicates any preference, limitation, or discrimination based on race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin, or an intention to make any such preference, limitation, or discrimination. (d) To represent to any person because of race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin that any dwelling is not available for inspection, sale, or rental when such dwelling is in fact so available. (e) For profit, to induce or attempt to induce any person to sell or rent any dwelling by representations regarding the entry or prospective entry into the neighborhood of a person or persons of a particular race, color, religion, sex, handicap, familial status, or national origin». Cfr., in argomento, J. JEFFERSON-JONES, *Discrimination and Short-Term Rentals*, in N. DAVIDSON, M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *Cambridge Handbook on the Law and Regulation of the Sharing Economy*, cit., p. 471 ss., In proposito, v. R.G. SCHWEMM, *Discriminatory Housing Statements and Section 3604(c): A New Look at the Fair Housing Act's Most Intriguing Provision*, in *Ford. Urb. L. J.*, 29, 2001, p. 189 ss., ed *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici con riguardo alla dottrina statunitense sul tema.

⁴⁰⁴ In argomento, v. C. CASTRONOVO, *L'aporia tra ius dicere e ius facere*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 981 ss., il quale – rammentando che «l'art. 101 cost., nel dichiarare il giudice soggetto soltanto alla legge, in negativo significa che esso non lo è ai precedenti» (p. 986) – descrive il rapporto fra la legge e la giurisprudenza come «quello tra l'ordito e la trama [...] La giurisprudenza non può prescindere

autonomia contrattuale e principio di non discriminazione nell'ambito della *Sharing Economy* richiede di esaminare anzitutto il quadro normativo di riferimento, nella ferma esigenza di rispetto dei principi identificativi del sistema⁴⁰⁵ e degli obblighi di adattamento ed uniformazione rispetto all'Unione europea nonché alla comunità internazionale⁴⁰⁶. Entro tale quadro, il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 cost., conserva la propria diretta operatività⁴⁰⁷, dovendo

dall'ordito della legge, salvo che sia quest'ultima ad autorizzarla a farne a meno» (p. 1002). Cfr., inoltre, già B.N. CARDOZO, *The Nature of Judicial Process*, New Haven, 1921, p. 14 ss.; sulla vincolatività dei precedenti giurisprudenziali: K. ENGISCH, *Introduzione al pensiero giuridico*, trad. it., Milano, 1970, spec. p. 254 ss.; J. ESSER, *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung*, Frankfurt, 1972, spec. p. 195 ss.; K. LARENZ, *Der Richter als Gesetzgeber*, Berlin-New York, 1974, spec. p. 32 ss. In generale, sulla qualificabilità delle pronunce giurisdizionali come 'fonti del diritto', v. L. MENGONI, *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, p. 104 s., il quale riconduce alle sentenze soltanto: «una *praesumptio hominis* di fondatezza (o giustezza)» che può supportare l'argomentazione giuridica.

⁴⁰⁵ Sul punto, A. ALPINI, *Diritto italo-europeo e principi identificativi*, cit., p. 8 ss., ed *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

⁴⁰⁶ In proposito, v. P. PERLINGIERI, *Diritto comunitario e legalità costituzionale*, cit., p. 60, il quale pone in luce l'esistenza di principi essenziali, appartenenti ai valori supremi della Costituzione, concernenti la stessa identità repubblicana dello Stato, intangibile e immodificabile; sulla necessaria apertura al contesto europeo ed internazionale, cfr. ID., *I valori e il sistema ordinamentale "aperto"*, cit., p. 2 ss.

⁴⁰⁷ P. PERLINGIERI, *I principi giuridici*, cit., p. 20, attribuisce ai principi, «non soltanto valenza nell'interpretazione delle regole, ma anche autonoma rilevanza normativa, sia pure di diversa intensità secondo il grado gerarchico delle fonti alle quali appartengono». Cfr., nello stesso senso, A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. giur.* Treccani, XXIX, Roma, 1991, p. 4, il quale riconosce nel principio una norma «dotata di particolare generalità e/o di una particolare fundamentalità ovvero di una più intensa significatività sul terreno storico-giuridico». V., inoltre, F. VIOLA e G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione*, cit., p. 373 ss., spec. p. 375, i quali affermano che i principi costituzionali sono da ritenersi «diritto positivo a tutti gli effetti e svolgono indubbiamente una funzione precettiva». *Contra*, L. ALEXANDER, *Cosa sono i principi? Ed esistono?*, in ID. e K. KRESS, *Una critica dei principi del diritto*, trad. it. di M. La Torre e N. Stamile, Napoli, 2014, p. 7 ss. In argomento, cfr., più ampiamente, P. FEMIA, *Dritt Wirkung. Una dogmatica di transizione*, in ID. (a cura di), *Dritt Wirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati. Un percorso nella dottrina tedesca*, Napoli, 2018, p. VII ss., ed *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici. In argomento, v. anche N. RIZZO, *Note minime sull'uso dei principi costituzionali nel diritto dei contratti, rileggendo Dworkin e Hart*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 914, il quale connette all'impraticabilità della sussunzione la circostanza che «le direttive etico politiche di

«ritenersi direttiva vincolante per stabilire l'ammissibilità di differenziazioni anche in diritto privato»⁴⁰⁸.

Al verificarsi di un «conflitto *prenegoziale* [che] provoca disparità nella distribuzione di beni, poiché restringe o elimina le corrispondenti opportunità per taluni soggetti, identificati in ragione della appartenenza a un gruppo o della condivisione di un determinato e riconoscibile mondo ideale»⁴⁰⁹, non si può automaticamente privare di rilievo qualunque interesse alla protezione dell'inviolabilità della sfera

cui è portatore il principio (invocato nel caso da decidere) [siano poste] in presa diretta con i fatti, senza il diaframma rappresentato dalla componente condizionale di un enunciato normativo, e quindi senza che vi sia stata la possibilità di una considerazione astratta e generalizzante».

⁴⁰⁸ G. PASETTI, *Parità di trattamento*, cit., p. 39 s., prosegue precisando «beninteso quando un obbligo di parità di trattamento sussista». In tal senso, l'a. specifica che «le norme dirette ad assicurare la parità delle parti nella stipulazione del contratto vanno cercate fuori del secondo comma dell'art. 3 Cost.; tuttavia, alla luce della disposizione in esame esse vengono ad assumere una posizione nuova e diversa nell'ordinamento, perché da eccezioni [...] diventano applicazioni della nuova regola dalla quale l'autonomia privata esce modificata profondamente» (p. 43). Cfr., in proposito, L. PALADIN, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Milano, 1965, p. 321 ss.; D. CARUSI, *Il principio di eguaglianza nel diritto civile: vecchie e nuove prospettive*, in P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), *Principio di uguaglianza e divieto di compiere atti discriminatori*, Napoli, 2002, p. 7 ss.; P. PERLINGIERI, *Legalità ed eguaglianza negli ordinamenti privati*, in ID., *L'ordinamento vigente e i suoi valori*, Napoli, 2006, p. 145 ss., il quale pone in luce che il principio di eguaglianza supera la posizione formale della parità di trattamento, dando rilevanza alla «diseguaglianza di fatto», pertanto, l'eguaglianza non si esaurisce nella parità di trattamento; anzi, le disparità di condizioni economiche e sociali giustificano talvolta un trattamento impari.

⁴⁰⁹ Così P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali*, cit., p. 456 s. (corsivo originale), il quale argomenta muovendo dalla premessa che un conflitto verificatosi nell'ambito dell'autonomia privata sia «preventivo», mentre quello che trova realizzazione nella responsabilità civile debba definirsi «successivo» (p. 452, corsivi originali). Entro quello preventivo, possono poi distinguersi le ipotesi di un conflitto 'interno', verificatosi là dove la diversità riguarda le parti del negozio, e di un uno 'esterno', ravvisabile «quando, da un lato, le parti agiscono nella condivisione di un proprio valore e, dall'altro, l'intera comunità statale si oppone». Il conflitto 'interno' «è ulteriormente suddiviso in conflitto prenegoziale e conflitto prospettico» (p. 453): mentre il primo si manifesta nel corso della contrattazione, il secondo si svela nella fase di adempimento della prestazione.

personale. Sì che gli interessi globalmente coinvolti incontrano un diverso bilanciamento a seconda del caso concreto⁴¹⁰.

Determinante, *in primis*, diviene la circostanza di una effettiva condivisione dello spazio abitativo, assente nell'ipotesi di concessione in godimento di un immobile nel quale il locatore ometta di svolgere «non occasionalmente atti della vita privata»⁴¹¹. In secondo luogo, il funzionamento della piattaforma merita un'accurata analisi, nella misura in cui l'operatività dei diversi sistemi di *Instant Booking* e *Booking with Approval* configura dinamiche negoziali alternativamente originate da un'offerta al pubblico ovvero da un invito ad offrire.

14. Il contraente che non si rivolga al pubblico, invero, è ritenuto libero «di scegliere con chi trattare, a quali condizioni contrattare, come e verso quale creditore adempiere, se esercitare i poteri contrattuali e può, per decidere, porre a fondamento delle proprie determinazioni – in occasione sia della conclusione che dell'esecuzione del contratto – qualità personali della controparte»⁴¹². Queste, in un'economia improntata all'*intimacy*, divengono determinanti, sebbene in momenti diversi, enucleandosi ora nell'*intuitus personae* che muove le parti al perfezionamento dell'accordo nel momento genetico, ora nella fiducia⁴¹³ che alimenta la

⁴¹⁰ V. P. PERLINGIERI, *Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto"*, cit., p. 7 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 182, il quale discorre proprio di «ordinamento del caso concreto» come oggetto della ricerca dell'interprete e soprattutto del giudice, descrivendola come una «[o]perazione apparentemente semplice, nella sua ineludibilità, ma maledettamente difficile, nella sua effettiva concretizzazione».

⁴¹¹ Per utilizzare le parole con le quali Cass., Sez. un., 22 giugno 2017, n. 31345, cit., p. 2478 ss., ha definito il concetto di «privata dimora».

⁴¹² Così, D. MAFFEIS, *Offerta al pubblico e divieto di discriminazione*, Milano, 2007, p. 1 s. Sul significato della locuzione 'qualità personali', cfr. V. PIETROBON, *Errore (diritto civile)*, in *Enc. giur.* Treccani, Roma, 1989, p. 9, il quale ritiene «qualità della persona dell'altro contraente» «ogni connotato obiettivo, durevole, di essa», sì che una condizione transuente, come la mancanza di solvibilità, non può ritenersi tale. Sulla rilevanza delle qualità personali del contraente (*attributes*) negli ordinamenti di *common law*, v. G. TREITEL, *The Law of Contract*, 10^a ed., Londra, 1999, p. 274 ss.

⁴¹³ Merita di essere segnalata, in proposito, la distinzione formulata in dottrina fra i concetti di '*intuitus personae*' e quello – spesso assimilato – di 'fiducia'. Mette in

conservazione del rapporto nella fase dinamica e in una dimensione ‘relazionale’.

D'altra parte, le qualità alle quali un contraente può attribuire rilevanza sono infinite⁴¹⁴ e, nel contesto virtuale delle piattaforme elettroniche, possono talvolta anche discostarsi dall'ambito strettamente attinente alla ‘persona’ della controparte – la quale di fatto è sconosciuta – fondandosi, piuttosto, sulla condotta da questi tenuta nel corso di precedenti interazioni e sulla reputazione digitale della quale si gode all'interno della *community*⁴¹⁵.

evidenza A GALASSO, *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, cit., p. 15, che «ravvisare la presenza dell'*intuitus* ogni volta che la considerazione della persona è stata determinante del consenso dell'altra, ovvero quando acquistano rilievo la persona o le qualità personali delle parti, significa mantenersi ad un livello descrittivo e porsi conseguentemente sul medesimo piano della diffusa, ed altrettanto generica, affermazione secondo cui la fiducia caratterizza un dato rapporto allorché l'affidamento della controparte diviene così intenso da giustificare l'applicazione di effetti giuridici, volta a volta individuati, al momento della costituzione, dell'esecuzione o della estinzione del rapporto». Precisa C. SMURAGLIA, *La persona del lavoratore nel rapporto di lavoro*, Milano, 1967, p. 37, che «si ha *intuitus* ogni volta che la considerazione della persona e delle sue qualità sia stato il motivo determinante del consenso ed ogni volta che essa permei, nelle varie fasi di svolgimento, l'intero rapporto». Diversamente, la fiducia viene in rilievo nella fase dinamica del rapporto, sì da rendere possibile che «un rapporto in ipotesi instaurato senza *intuitus personae*, cioè senza considerazione delle qualità dell'altro contraente, può pur tuttavia essere connotato dalla fiducia, cioè dalla rilevanza (nel suo svolgimento) di tali qualità»: così F. CARINCI, *Recensione a C. SMURAGLIA, La persona del prestatore di lavoro*, in *Riv. trim.*, 1968, p. 298. Segnalano, analogamente, una divergenza fra i due concetti, anche A. CATAUDELLA, *Intuitus personae e tipo negoziale*, cit., p. 629 ss.; E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, Padova, 1953, spec. p. 245. Discorre, invece, di *intuitus personae* e fiducia come sinonimi, L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, 1901, p. 62 ss., ove descrive l'*intuitus personae* in termini di graduazione d'intensità della fiducia.

⁴¹⁴ Così A. GALASSO, *Errore sulla persona, personalità della prestazione e intuitus personae*, in *Riv. trim.*, 1973, p. 1347.

⁴¹⁵ Acquistano un rilievo determinante, a tal proposito, i *ratings* degli utenti costituiti tramite i *feedback* rilasciati da ciascuno sul conto dell'altro, tramite i quali si forma la c.d. reputazione digitale. In argomento, v. R. BOTSCHAN e R. ROGERS, *What's Mine is Yours*, cit., spec. p. 91; G. FINOCCHIARO, *Identità personale su Internet*, cit., p. 383 ss.; G. SMORTO, *Reputazione, fiducia e mercati*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 199 ss.; E. ADAMO, *I meccanismi di feedback nella sharing economy*, in *Corti salernitane*, 2017, 1/2, p. 3 ss.; M.C. ZARRO, *La tutela della reputazione digitale quale "intangible asset" dell'impresa*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 1504 ss.

15. La stessa applicabilità della disciplina antidiscriminatoria viene messa in dubbio in simili fattispecie.

La medesima è frutto, per la maggior parte, dell'opera del legislatore europeo, posta in essere dalla modifica del Trattato intervenuta ad Amsterdam nel 1997 (poi entrata in vigore nel 1999) con la quale il Consiglio ha acquisito la facoltà di «prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale»⁴¹⁶. Per mezzo di successive direttive, poi, la portata applicativa è divenuta sempre maggiore, raggiungendo il campo giuslavoristico⁴¹⁷ e quello dei rapporti privati⁴¹⁸, grazie alla dir. 2004/113/CE del Consiglio (13 dicembre 2004) «che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura». Sì che non si dubita oggi circa la qualifica della 'non discriminazione' come «principio generale» del diritto europeo⁴¹⁹.

⁴¹⁶ Così recita l'attuale art. 19 TFUE (precedentemente, art. 13 TCE), nella parte seconda del Trattato, relativa alla «non discriminazione e cittadinanza dell'Unione». V., sulla ricostruzione delle fonti della normativa antidiscriminatoria, B. CHECCHINI, *Discriminazione contrattuale e dignità della persona*, Torino, 2019, p. 1 ss.

⁴¹⁷ V., in proposito, le direttive: 2000/78/CE del Consiglio, 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 settembre 2002, «relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro»; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 5 luglio 2006, «riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)».

⁴¹⁸ G. CARAPEZZA FIGLIA, *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, cit., p. 81 s., pone in luce l'irrelevanza della qualità soggettiva delle parti «ai fini dell'applicabilità della disciplina anti-discriminatoria, chiamata a operare sia nei contratti tra imprese, sia in quelli tra professionista e consumatore, sia in quelli tra privati, secondo una soluzione condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti»; cfr., *ivi*, nn. 138 e 141 per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁴¹⁹ Discorrono di «principio generale di non discriminazione» già Corte giust., Grande Sez., 22 novembre 2005, c. 144/04, in *Giur. it.*, 2006, p. 1816; Corte giust., Grande Sez., 3 settembre 2008, c. 402/05, in *Cass. pen.*, 2009, p. 401 (con nota di A. BALSAMO, *Terrorismo internazionale, congelamento dei beni e tutela dei diritti fondamentali*

La Carta di Nizza, all'art. 21, vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, [proibisce, inoltre,] qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità». Il medesimo divieto trova esplicita menzione nell'art. 14 Cedu, in forza del quale, il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione «deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione».

A livello internazionale, operano in tal senso sia la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁴²⁰, che la

nell'interpretazione della Corte di giustizia); Corte giust., Grande Sez., 19 gennaio 2010, c. 555/07, in *Riv. dir. int.*, 2010, p. 547. V., inoltre, Corte giust., Grande Sez., 19 aprile 2016, c. 441/14, in *Foro it.*, 2016, IV, c. 305, che ha espressamente affermato il dovere del giudice nazionale di «disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell'età»; Trib. Ue, 13 settembre 2016, c. 384/15 (ined.), discorre del principio di non discriminazione o di parità di trattamento come di «un principio giuridico fondamentale»; Corte giust., 26 ottobre 2017, c. 195/16, in *Foro amm.*, 2017, II, c. 1973, delinea un «divieto generale di discriminazione». Cfr., infine, Corte giust., Grande Sez., 7 agosto 2018, c. 122/17, in *Guida dir.*, 2018, p. 37; Trib. Ue, 7 novembre 2019, n. 48 (ined.), secondo il quale «il principio di parità di trattamento configura un principio generale del diritto dell'Unione, e il principio di non discriminazione ne costituisce una particolare espressione». Giova ricordare in proposito, inoltre, che anche il capitolo 2 del Libro II del *Draft Common Frame of Reference* menziona esplicitamente il *Right not to be discriminated against*, affermando che: «[a] person has a right not to be discriminated against on the grounds of sex or ethnic or racial origin in relation to a contract or other juridical act the object of which is to provide access to, or supply, goods, other assets or services which are available to the public».

⁴²⁰ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; v. art. 7: «Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad

Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione⁴²¹ e i c.dd. Patti di New York⁴²².

Volgendo lo sguardo alla legislazione ordinaria nazionale, la parità di trattamento ed il divieto di compiere atti discriminatori trovano menzione esplicita già nel Testo Unico sull'immigrazione⁴²³ del 1998, ove – oltre ad affermarsi, fra i principi generali, che allo straniero è

una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione».

⁴²¹ Conclusa a New York il 21 dicembre 1965 con il dichiarato intento di «adottare tutte le misure necessarie alla rapida eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziale nonché [di] prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il buon accordo tra le razze ed a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale». Non vi sono, tuttavia, riferimenti alla discriminazione nell'ambito contrattuale.

⁴²² Patti Internazionali delle Nazioni Unite sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, siglati a New York nel 1966, v. spec. art. 26, secondo il quale: «la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione».

⁴²³ D.lg. 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Si ritiene, tuttavia, che «la prima normativa italiana espressamente finalizzata al contrasto delle discriminazioni nei confronti dei cittadini stranieri [risalga] alla legge 13.10.1975, n. 654, con la quale il nostro paese ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Detta normativa, con riguardo alle espressioni discriminatorie più violente, si limitava, però, a sanzionare in forma differenziata ed aggravata atti di discriminazione che già alla stregua del diritto comune avrebbero costituito ipotesi di illecito penale»: così rileva P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Gli atti discriminatori e lo straniero nel diritto civile*, in ID. (a cura di), *Principio di uguaglianza e divieto di compiere atti discriminatori*, cit., p. 20. La disciplina rammentata si rivelò di fatto priva di efficacia, sia in ragione della previsione di fattispecie oltremodo eclatanti, che raramente potevano trovare applicazione nella realtà quotidiana (come l'incitamento diretto alla violenza nell'ambito di manifestazioni di razzismo ideologico e organizzato), sia perché limitata sostanzialmente all'indirizzo degli Stati contraenti; v., ad es., art. 2, Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (siglata a New York il 7 marzo 1966, ratificata ed eseguita in Italia con l. 13 ottobre 1975, n. 654): «Ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo».

riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi⁴²⁴ – si redige un elenco esemplificativo di possibili atti di discriminazione configurabili nei confronti di quest'ultimo⁴²⁵. Fra i medesimi compare sia l'imposizione di condizioni più svantaggiose ovvero il rifiuto «di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità»⁴²⁶, sia l'imposizione di condizioni più svantaggiose ovvero il rifiuto «di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità»⁴²⁷. A completamento del quadro normativo interno si pongono gli atti legislativi con i quali si è data attuazione alle direttive europee⁴²⁸ e ad eventuali altre disposizioni che si pongono il medesimo fine di predisporre una disciplina c.d. antidiscriminatoria in specifici settori⁴²⁹.

⁴²⁴ Art. 2, comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, cit.

⁴²⁵ Cfr., in proposito, A.A. CARRABBA (a cura di), *I diritti civili dello straniero*, Napoli, 2001, p. 9 ss.; P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 85 ss. Con riguardo specifico all'art. 43 Tui, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Gli atti discriminatori e lo straniero nel diritto civile*, cit., p. 23, attribuisce al legislatore il merito di aver «finalmente abbandonato il suo tradizionale e insoddisfacente approccio alla materia, dando per la prima volta forma e rilevanza civilistica alla discriminazione razziale, in qualunque ambito essa abbia occasione di esprimersi».

⁴²⁶ Art. 43, lett. b), d.lg. n. 286 del 1998, cit.

⁴²⁷ Art. 43, lett. c), d.lg. n. 286 del 1998, cit.

⁴²⁸ In particolare, il d.lg. 9 luglio 2003, n. 215, ha attuato la dir. 2000/43/CE del Consiglio (29 giugno 2000), sul «principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; il d.lg. 9 luglio 2003, n. 216, ha attuato la dir. 2000/78/CE, cit.; il d.lg. 30 maggio 2005, n. 145, ha attuato la dir. 2002/73/CE; il d.lg. 6 novembre 2007, n. 196, la dir. 2004/113/CE e il d.lg. 25 gennaio 2010, n. 5, la dir. 2006/54/CE.

⁴²⁹ Come la l. 1 marzo 2006, n. 67, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità – alle quali sia già applicabile la l. 5 febbraio 1992, n. 104 – che si trovino ad essere vittime di discriminazioni; ovvero il d.lg. 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246».

Si delinea, così, un panorama regolamentare fondato su una «opzione di fondo del diritto contrattuale antidiscriminatorio [che] è quella di limitare l'applicazione del divieto di discriminazione ai contratti che sorgono da dichiarazioni al pubblico, anche tacite, come accade per la maggior parte delle tecniche di messa a disposizione di beni e servizi, sia che si tratti di vere e proprie offerte al pubblico sia che si tratti di inviti a offrire o a manifestare interesse»⁴³⁰.

16. La veridicità indiscussa di tale assunto è minata da considerazioni dottrinali che invitano a riflettere sulla possibilità di estendere il divieto di discriminazione anche alle dichiarazioni individualizzate⁴³¹. Ed invero, non si rinvengono ragioni convincenti per escludere sia l'operatività del divieto nell'ambito degli scambi individuali, sia la possibilità per l'offerente al pubblico di scegliere una controparte specifica fra più accettanti, sulla base della propria preferenza, atteso che gli elementi determinanti una situazione di illiceità non si esauriscono nella pubblicità dell'offerta, ma promanano dall'effetto concretamente prodotto dall'atto negoziale.

Purtuttavia, l'incidenza di simili difformità ermeneutiche sulla soluzione dei quesiti prospettati – circa l'applicabilità della normativa

⁴³⁰ Così D. MAFFEIS, *Offerta al pubblico e divieto di discriminazione*, cit., p. 16, il quale ne discorre come di un «limite *testuale* alla libertà del contraente che si rivolga al pubblico, sia per quanto attiene al momento della trattativa e della conclusione che per quanto riguarda l'esecuzione del contratto» (p. 9, corsivo originale). Diversamente, P. MOROZZO DELLA ROCCA e P. COGNINI, *Immigrazione: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali*, Torino, 2005, p. 252, lo qualificano come «limite interno all'autonomia privata». Discorre di un «reciproco confine» A. GENTILI, *Il principio di non discriminazione nei rapporti civili*, cit., p. 210.

⁴³¹ V., in proposito, L. STIZIA, *Pari dignità e discriminazione*, cit., spec. p. 98 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, cit., spec. p. 110 ss., secondo il quale «non merita di essere accolta una prospettiva ricostruttiva che faccia discendere, una volta per tutte, dall'indirizzamento al pubblico della dichiarazione negoziale la soluzione del concorso tra libertà contrattuale e divieto di discriminazione, sì da far prevalere, secondo la logica del tutto o niente, ora la prima (dichiarazioni individualizzate), ora il secondo (dichiarazioni al pubblico). L'esigenza di diversificare le modalità applicative della proibizione di discriminare discende dalle combinazioni, sempre differenti, che essa presenta con altri principi rilevanti nella fattispecie concreta».

antidiscriminatoria ai contratti telematici di condivisione dell'immobile abitativo – è limitata dall'afferenza dei medesimi all'«area della vita privata e familiare»; la quale è espressamente esclusa dal campo di applicazione della disciplina⁴³².

Da un lato, sono ravvisabili alcune ambiguità del fenomeno che inducono a riflettere proprio sulla natura degli annunci quali dichiarazioni al pubblico ovvero individualizzate. Se l'incapacità della posizione contrattuale – specificata di volta in volta nelle Condizioni di utilizzo della piattaforma – lascia intendere immediatamente che si tratti di una proposta contrattuale individualizzata⁴³³, al contempo, la destinazione della medesima ad una cerchia indeterminata di utenti, membri della *community*, induce alla qualifica della dichiarazione come rivolta al pubblico⁴³⁴. A ciò si addivene anche volendo prescindere

⁴³² Si veda, in proposito, l'art. 3, comma 1, della dir. 2000/113/CE – che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura – il quale definisce il campo di applicazione della norma riferendolo «a tutte le persone che forniscono beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gli organismi pubblici e che sono offerti *al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito*» (corsivi aggiunti). Inoltre, il considerando n. 3 espressamente ritiene importante, oltre al divieto di discriminazione, anche «gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito». Analogamente, v. i considerando nn. 13 e 16 della medesima direttiva. Nello stesso senso depone anche il citato *Draft Common Frame of Reference*, il quale discorre di «[...] access to, or supply, goods, other assets or services *which are available to the public*» (corsivi aggiunti).

⁴³³ D. MAFFEIS, *Offerta al pubblico e divieto di discriminazione*, cit., p. 205: «la proposta contrattuale individualizzata è sempre incredibile, in forza del principio che tutela l'interesse del contraente a non vedersi imposta come controparte una persona diversa da quella originariamente prescelta». Cfr., in proposito, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., p. 224; *contra*, G. CARAPEZZA FIGLIA, *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, cit., p. 110 s., secondo il quale «in presenza di una proposta contrattuale individualizzata, non può considerarsi sempre tutelato l'interesse del contraente a non subire l'imposizione di una controparte diversa da quella originariamente prescelta».

⁴³⁴ Si esprimono nel senso della qualificabilità come «offerta al pubblico» anche della dichiarazione rivolta ad una cerchia indeterminata di persone: G. OSTI, *Contratto*, cit., p. 520; F. MESSINEO, *Contratto (diritto privato – teoria generale)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 784, secondo il quale il termine «pubblico» (*populus*) allude a una «*pluralità inorganica di persone*, a ciascuna delle quali, l'offerta è egualmente

dall'inquadramento dell'annuncio in termini di 'offerta' in senso stretto, ovvero di mero 'invito ad offrire'⁴³⁵.

D'altra parte, l'elemento dotato di maggior rilievo si individua negli interessi concretamente coinvolti nei contratti di condivisione, i quali possono essere individuati soltanto avendo riguardo alle circostanze effettive di godimento, esclusivo ovvero in comune, dell'*habitat* domestico. Nel caso in cui l'utente acceda al godimento esclusivo di un immobile nel quale la controparte non abiti e la piattaforma funzioni secondo il modello dell'*Instant Booking*, può senz'altro ritenersi che si configuri un'offerta al pubblico di un bene estraneo all'area della vita privata e familiare. Sí che, tale transazione è soggetta al divieto di discriminazione ed eventuali dinieghi fondati sul mero arbitrio dell'utente *host* sono illeciti là dove producano un effetto di discriminazione ingiustificato⁴³⁶.

diretta» (corsivi originali); P. FORCHIELLI, *Offerta al pubblico*, in *Noviss. dig. it.*, IX, Torino, 1968, spec. p. 764; G. OBERTO, *Offerta al pubblico*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 10. Diversamente, cfr. A. DI MAJO, *Offerta al pubblico (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, spec. p. 762, secondo il quale è «la qualità dell'offerta [...] più che la quantità dei destinatari ad essere significativa» sí che va esclusa la qualifica di 'offerta al pubblico' rispetto a tutte quelle forme di offerta in *incertam personam* nelle quali la determinazione dei soggetti possa comunque avvenire *per relationem* oppure per iniziativa di un terzo. Relativamente al contratto stipulato in rete, S. GIOVA, *La conclusione del contratto via internet*, cit., p. 79 s., sostiene la tesi di quella dottrina (L. ALBERTINI, *Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e sull'accettazione di un'offerta in Internet*, in *Giust. civ.*, II, 1997, p. 21 ss.), che rinviene nell'offerta telematica un'offerta al pubblico formulata dall'imprenditore ad un numero indeterminato di utenti. «E questo sia che si sia in presenza di siti aperti al pubblico, sia che si tratti di siti su cui si sia registrato un certo numero di utenti per accedere a determinati servizi, ritenendo in questi casi, l'*intuitus personae* del tutto inesistente» (p. 80).

⁴³⁵ Il quale dipenderà, a sua volta, dalla modalità di funzionamento della piattaforma secondo il modello di prenotazione istantanea ovvero quello di prenotazione su approvazione dell'utente che ha pubblicato l'annuncio. Quest'ultima modalità può essere prescelta dal gestore della piattaforma, come accade nell'ambito di *Innclusive*, oppure essere appositamente selezionata dall'utente *host* fra le impostazioni personali dell'*account*, come nel caso di *Airbnb*.

⁴³⁶ Mentre il negozio che si proponga la funzione concreta di attuare una discriminazione «è illecito e non meritevole di tutela: quindi nullo» in quanto «anticostituzionale», il contratto il cui effetto – ancorché indiretto – sia il medesimo, può comunque sfociare nell'illiceità; così P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali*, cit., spec. p. 523 ss. V., in proposito, G. CARAPEZZA FIGLIA, *Il divieto di*

La tutela aquiliana, inoltre, non è l'unica a venire in rilievo ed altresì il contratto è da considerare invalido, non potendo ammettersi che il diritto riconosca ad un negozio «effetti favorevoli per una persona e insieme [ponga] a carico di questa in dipendenza del fatto medesimo, una responsabilità»⁴³⁷.

Diversamente, ove l'utente acceda al godimento condiviso di un immobile adibito anche ad abitazione della controparte, non si dubita sul coinvolgimento di interessi che esorbitano la sfera meramente patrimoniale dell'utente, per coinvolgere quella privata e familiare. Sì

discriminazione quale limite all'autonomia contrattuale, cit., p. 1396, il quale discorre della discriminazione indiretta come «“tecnica” volta a dare rilievo all'altrimenti invisibile nesso di causalità che intercorre tra un fattore di discriminazione e l'effetto di disuguaglianza creato dall'autonomia contrattuale»; ID., *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, cit., pp. 96 e 99, ove più ampiamente precisa che la «creazione di un effetto sfavorevole, a carico dei membri del gruppo svantaggiato, fa gravare sul soggetto attivo della condotta un onere di giustificazione. Se esiste ed è meritevole di tutela una ragione giustificatrice dell'effetto di disuguaglianza e ricorre una proporzionalità tra la prima e il secondo, non vi è discriminazione vietata»; sì che «ci sarà discriminazione vietata, quando non sussista una ragione a fondamento della disparità di trattamento oppure quella addotta sia futile, ma vi corrisponda un notevole svantaggio per il soggetto passivo della condotta. Diversamente, l'illiceità sarà esclusa quando l'effetto di disuguaglianza sia bilanciato dal perseguimento di una finalità meritevole di tutela, che si realizzi con mezzi non sproporzionati».

⁴³⁷ Così, F. BENATTI, *Responsabilità precontrattuale (diritto civile)*, in *Enc. giur.* Treccani, XXVII, Roma, 1991, p. 8. La giurisprudenza, sul punto, continua a riconoscere la validità del c.d. principio di non interferenza, come dimostra Cass., Sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, in *Giust. civ.*, 2008, p. 2775 ss., con nota di T. FEBBRAJO, *Violazione delle regole di comportamento nell'intermediazione finanziaria e nullità del contratto: la decisione delle Sezioni Unite*; ma, sulla necessità di superare il medesimo principio, v. G. PERLINGIERI, *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2013, spec. p. 19, secondo il quale il c.d. principio di non interferenza «ha senso soltanto se capace di risolvere i casi nei quali non è previsto espressamente dal legislatore uno specifico rimedio demolitorio [sí che], se configurabile, dovrebbe in realtà operare soltanto là dove, in presenza della violazione di una norma imperativa come conseguenza della sua violazione, non è prevista una sanzione di invalidità. In tale ipotesi dovrebbe essere l'interprete, tramite il ricorso al suddetto principio, a scegliere tra risarcimento e invalidità». In merito alla validità di un negozio discriminatorio, v. G. CARAPEZZA FIGLIA, *o.n.c.*, p. 186 s., secondo il quale l'esclusione delle tutele contrattuali «frustra irrimediabilmente l'ampiezza e la flessibilità dei rimedi delineati dalle discipline anti-discriminatorie, sí da violare, altresì, l'esigenza comunitaria di effettività e adeguatezza dei mezzi di tutela».

che, eventuali differenze di trattamento potranno essere giustificate dalla finalità legittima di tutelare «l'intimità della vita privata»⁴³⁸. Tali transazioni saranno generalmente funzionanti secondo il modello di piattaforma che preveda sistemi di *Booking with Approval*, pertanto l'utente *host* – il quale pubblica un annuncio nella *community* – deciderà in posizione di oblatore se accettare o meno la proposta, potendo all'uopo prendere in considerazione anche qualità personali della controparte senza che ciò integri un illecito discriminatorio⁴³⁹.

17. In linea di massima, la condivisione di beni dotati di potenzialità soddisfattive inattuata, realizzata mediante negozi di fiducia⁴⁴⁰, è

⁴³⁸ Il considerando n. 16 della dir. 2004/113/CE, cit., espressamente riconosce che le differenze di trattamento possono essere accettate se giustificate da una «finalità legittima». Una finalità legittima si riscontra qualora vi siano «motivi connessi con l'intimità della vita privata e il senso del decoro (come nel caso di una persona che fornisca alloggio in una parte della sua abitazione)». Oltre alla menzione esplicita del legislatore europeo, si pone in tal senso anche l'opinione di J. NEUNER, *Diskriminierungsschutz durch Privatrecht*, in *Juristen Zeitung*, 2003, p. 57 ss., e – anche in contrasto con il diniego assoluto di applicabilità della disciplina antidiscriminatoria alle dichiarazioni individualizzate – G. CARAPEZZA FIGLIA, *o.u.c.*, p. 107, il quale riconosce ad ogni modo che una eventuale «disparità di trattamento nell'ambiente privato o familiare può dirsi funzionale allo sviluppo della personalità umana e all'autodeterminazione nella scelta delle sue molteplici modalità di esplicazione», sì che il divieto di discriminazione non può applicarsi ove la relazione si svolga nell'ambito della vita privata o familiare (p. 110).

⁴³⁹ D'altronde, verrebbe in rilievo in tal caso anche la disciplina del contratto annullabile perché inficiato da errore essenziale sull'identità o sulle qualità personali dell'altro contraente, atteso che l'una o le altre sarebbero state comunque determinanti del consenso dato; v., in argomento, R. DI RAIMO, *Sub art. 1429 c.c.*, in E. NAVARRETTA e A. ORESTANO (a cura di), *Dei contratti in generale*, in *Comm. cod. civ.* Gabrielli, Torino, 2011, p. 101 ss. Offre una interpretazione restrittiva della normativa sull'*error in persona*, G. CARAPEZZA FIGLIA, *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, cit., p. 165, ritenendo che la sua area di rilevanza si limiti «alle ipotesi ove esso incide sull'identità e sul tipo di interesse dedotto nel regolamento. Pertanto, il giudizio richiesto dall'art. 1429, n. 3, c.c. dovrà verificare [...] se la falsa rappresentazione delle qualità personali comporti una divergenza tra l'interesse reale alla prestazione e quello regolato, sì da riflettersi sul programma negoziale predisposto, in concreto, dalle parti».

⁴⁴⁰ Nei «negozi di fiducia» è connaturato un sentimento che «data la sua natura, importa, come ognuno può intendere, una particolare situazione sentimentale calma e durevole, la quale rende possibile un rapporto personale tra le parti di una certa consistenza e stabilità. Gli elementi economici, connaturali ai negozi giuridici,

possibile soltanto grazie alla presenza di una piattaforma che svolga un'attività tecnicamente qualificabile come *mere conduit*, *hosting*, o *caching*. Qualora quest'ultima, esorbitando il ruolo di mero canale comunicativo, integri gli estremi di una precisa condotta di fornitura in rete, la disciplina riservata ai servizi della società dell'informazione soggiace dinanzi al quadro regolamentare di volta in volta rilevante per il servizio erogato. Analoga discriminazione è da operare con riguardo agli utenti, i quali commettono in concreto un 'abuso' della piattaforma ogniqualvolta se ne servano per scopi lucrativi estranei a quelli geneticamente imputabile.

È possibile che sia la stessa piattaforma a predisporre un utilizzo più o meno discrezionale da parte degli utenti ed, anzi, sono proprio le condizioni generali predefinite dalla stessa ad incidere considerevolmente sulla valutazione del fatto che segue al suo uso, nonché sull'individuazione del complesso normativo applicabile al caso concreto. Tuttavia, la validità del contratto che ne origina non è un dato cristallizzato ed immune alla condotta degli utenti, potendo questa riversarsi sulla funzione concreta del negozio e generare un «disvalore della causa»⁴⁴¹ che inficia l'intera operazione realizzata.

Talora l'accordo implica il coinvolgimento di interessi che attengono alla vita privata e familiare degli utenti, talaltra si traduce concretamente in un'attività di mera concessione in godimento di beni inutilizzati. Non si esclude, tuttavia, la configurabilità di fattispecie commiste fra le principali ipotesi antipodali, sí che le molteplici circostanze modificative di ciascuna incidono al punto tale da richiedere uno sforzo ermeneutico differenziato per ogni episodio.

Alla luce dell'estrema varietà che connota i fenomeni di condivisione in rete, si auspica la formulazione di una normativa – la

non vengono, certo, meno, anzi sono, sempre, prevalenti nei negozi di fiducia, ma solo sono posti in una relazione di mutua dipendenza con gli elementi personali e soggettivi»: così L. CARIOTA-FERRARA, *I negozi fiduciari*, cit., p. 4.

⁴⁴¹ In questi termini: G. PERLINGIERI, *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità*, cit., p. 60, il quale discorre di «non meritevolezza dell'operazione, al quale così configurata rappresenta un risultato vietato e socialmente dannoso».

quale da piú parti è stata invocata dinanzi alla diffusione del fenomeno della *Sharing Economy* – che non aggravi l’ipertrofia di un ordinamento vicino al pleonasma, divenendo a tratti immobilizzante per l’impossibilità oggettiva della regola di «realizzare in ogni caso il massimo di giustizia»⁴⁴². Il ricorso agli strumenti normativi già esistenti, opportunamente combinati per rispondere alla fisionomia dei nuovi disegni negoziali, e ai princípi⁴⁴³ che – insieme alle regole – compongono il sistema ordinamentale nel suo complesso, appare come la strada piú proficua nell’ottica di regolamentazione di un fenomeno ancóra *in itinere*, denso di implicazioni sotto vari profili giuridici e idoneo, peraltro, ad incidere anche su aspetti fondamentali della persona umana.

La rinuncia alle pretese di sussunzione e l’adozione di un approccio ermeneutico fondato su una visione assiologica della legalità costituiscono gli idonei strumenti attraverso i quali l’interprete può rinvenire la disciplina adatta alla regolamentazione del singolo caso, individuandola nella relazione dialogica tra la disposizione e il fatto, mediante un’interpretazione della prima «che sia frutto del coordinamento con le altre norme del sistema e della armonizzazione con i princípi costituzionali»⁴⁴⁴.

⁴⁴² A.C. JEMOLO, *Il diritto come lo vedono i non giuristi*, in ID., *Pagine sparse di diritto e storiografia*, cit., p. 12, prosegue discorrendo della regola generale e costante. «La regola è dettata per il caso normale. Saggissima, atta a realizzare il sentimento generale di giustizia in novantanove casi, non riesce a dare una soluzione consona a giustizia nel centesimo caso che si presenta con peculiarità tutte sue».

⁴⁴³ «[M]entre sempre il sistema è costruito su princípi generali, quando questi princípi contengono essi stessi il riferimento a criteri che sono sottratti alla disciplina legislativa, l’ordinamento che se ne ricava non è piú una costruzione che si regga sul mero contenuto di una serie di norme collegate a sistema. Se i princípi di cui parliamo vengono a formare il nuovo sistema – ed invero ne costituiscono l’ossatura – necessariamente influiranno su tutta l’opera di interpretazione, che è la principale funzione attribuita al giudice chiamato ad applicare la legge»: A. TRABUCCHI, *Il nuovo diritto onorario*, cit., p. 502 s.

⁴⁴⁴ P. PERLINGIERI, *Interpretazione ed evoluzione dell’ordinamento*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, p. 160 ss., esclude che l’ermeneutica giuridica possa esaurirsi in una operazione meramente linguistica, ritenendo – al contrario – che per individuare la disciplina piú adeguata, «occorre che il fatto sia valutato considerando gli interessi e i valori che esprime, in relazione al contesto storico-giuridico nel quale si inserisce»

D'altronde, la pretesa di «*dominare l'imprevedibile*»⁴⁴⁵, attraverso la costante creazione di nuove e piú dettagliate fattispecie normative, reca in sé null'altro che un timore incontrollato dinanzi alla «minaccia del divenire», nella spasmodica e fallace urgenza di «controllarla, sottoporla a una legge e dunque dominarla»⁴⁴⁶. Il giurista, invece, lungi dal ridursi ad un anodino «ingegnere sociale»⁴⁴⁷, ha un còmpito connaturato in modo permanente da qualcosa di problematico e sempre nuovo, dinanzi al quale «i precedenti non bastano. Occorre inventiva, immaginazione, un metodo nell'argomentazione e nella conoscenza, una "sensibilità". E questa si acquista non memorizzando leggi e decisioni, ma con una coscienza critica e dialettica verso la realtà»⁴⁴⁸.

(p. 161). Sí che ogni «problema concreto, valutato secondo l'ordinamento unitariamente considerato, offre una soluzione che contribuisce alla formazione del sistema, inteso come aspirazione tendenziale, non già come risultato o conquista definitiva» (p. 162). Cfr., sul rapporto fra regole e principi nell'unità del sistema ordinamentale, ID., *Dogmatica giuridica e legalità costituzionale*, in *Ann. Sisdic*, 2019, 3, p. 1 ss.

⁴⁴⁵ N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 36 ss. (corsivi originali), pone in lue l'«*interesse classificatorio*» del giurista, il quale è «volto a cogliere soltanto i dati di fatto riconducibili entro uno schema normativo», poiché «[s]enza legge, un fatto non è un "caso", ma resta un evento informe e insignificante (ossia privo di forma e di significato nel mondo del diritto)». *Contra*, v. P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, cit., p. 92 ss., secondo i quali tutti i 'fatti', anche quelli piú semplici e apparentemente insignificanti, hanno almeno un profilo di rilevanza giuridica.

⁴⁴⁶ E. SEVERINO, *Legge e caso*, Milano, 1978, p. 15. «Tante domande esigono, prima che risposte, riflessione e discussione»: così S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, cit., p. 9, il quale invita a desistere dalla ricerca frettolosa di risposte definitive a nuovi interrogativi, antepoendo a questa il bisogno di analisi pazienti e ricognizioni puntuali.

⁴⁴⁷ L. RAISER, *Il compito e la responsabilità del giurista nella società*, in ID., *Il compito del diritto privato*, cit., p. 196 s., descrive come un «pericolo» l'ipotesi che le capacità professionali del giurista lo trasformino in un «ingegnere sociale» privo di una propria etica, pronto a servire scopi diversissimi ed a «manipolare» anche il diritto con lo strumentario dello specialista».

⁴⁴⁸ P. PERLINGIERI, *Introduzione*, in ID., *Scuole tendenze e metodi*, cit., p. XII.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Digital Economy. Emerging Technologies and Business Innovation*, Svizzera, 2017
- AA.VV., *Dutch and Japanese Laws Compared*, Tokyo, 1993
- AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale. Iniziativa economica e impresa*, III, Napoli, 2007
- AA.VV., *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, Padova, 1992
- AA.VV., *Il dibattito sull'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1999
- AA.VV., *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Napoli, 2006, p. 295 ss.
- AA.VV., *Saggi filosofico-giuridici dedicati a Giorgio del Vecchio nel XXV anno di insegnamento*, I, Modena, 1930
- AA.VV., *Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari*, Milano, 1936
- AA.VV., *Studi in memoria di A. Gualandi*, Urbino, 1969
- AA.VV., *Studi in memoria di G. Gorla*, III, Milano, 1994
- AA.VV., *Scritti in memoria di Livio Paladin*, II, Napoli, 2004
- AA.VV., *Scritti giuridici in memoria di Calamandrei*, Padova, 1958
- AA.VV., *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, V, Padova, 1970
- AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, Napoli, 2008
- AA.VV., *Studi in onore di Paolo Greco*, II, Padova, 1965
- AA.VV., *Studi in onore di F. Santoro Passarelli*, Napoli, 1972
- ABDENNEBI H.B. e DEBABI M., *Intention of Adoption of Mobile Commerce from Consumer Perspective*, in AA.VV. (a cura di), *Digital Economy*, cit., p. 29 ss.
- ACQUATI E. e BELLINI C. (a cura di), *Digital Italy 2016. Per una strategia nazionale dell'innovazione digitale*, Rimini, 2016
- ADAMO E., *I meccanismi di feedback nella sharing economy*, in *Corti salernitane*, 2017, 1/2, p. 3 ss.
- ADAR Y. e GELBARD M., *The Role of Remedies in The Relational Theory of Contract*, in *Eur. Rev. Contr. L.*, 2011, p. 399 ss.

- AGRIFOGLIO G., *Risarcimento e quantificazione del danno da lesione della privacy: dal danno alla persona al danno alla personalità*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 1265 ss.
- AHRENS H.D., *Enciclopedia giuridica. Ovvero esposizione organica della scienza del diritto e dello Stato fondata sui principi di una filosofia etico-legale*, 1^a versione, I, Milano-Verona, 1856
- ALBERTINI L., *Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e sull'accettazione di un'offerta in Internet*, in *Giust. civ.*, II, 1997, p. 21 ss.
- ALBINSSON P.A. e YASANTHI PERERA B. (a cura di), *The Rise of the Sharing Economy. Exploring the Challenges and Opportunities of Collaborative Consumption*, California, 2018
- ALEXANDER L., *Cosa sono i principi? Ed esistono?*, in ID. e K. KRESS, *Una critica dei principi del diritto*, cit., p. 7 ss.
- ALEXANDER L. e KRESS K., *Una critica dei principi del diritto*, trad. it. di M. La Torre e N. Stamile, Napoli, 2014
- ALPA G. (a cura di), *Computers e responsabilità civile*, Milano, 1985
- ALPA G. (a cura di), *La responsabilità d'impresa*, Milano, 2015
- ALPA G., *Autonomia privata, diritti fondamentali e "linguaggio dell'odio"*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 45 ss.
- ALPA G., *Contratti di massa. Profili generali*, in *Enc. dir.*, Agg., I, Milano, 1997, p. 403 ss.
- ALPA G., *La buona fede integrativa: note sull'andamento parabolico delle clausole generali*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*, cit., p. 155 ss.
- ALPA G., *Le stagioni del contratto*, Bologna, 2012
- ALPA G., *Nuove frontiere del diritto contrattuale*, in *Contr. impr.*, 1997, p. 961 ss.
- ALPA G., *Premessa*, in E. TOSI (a cura di), *I Problemi Giuridici di Internet*, Milano, 1999
- ALPINI A., *Diritto italo-europeo e principi identificativi*, Napoli, 2018
- AMADIO G., *Il terzo contratto. Il problema*, in G. GITTI e G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, cit., p. 9 ss.
- ANGELONE M., *Regolazione «indipendente» del mercato e «conformazione in chiave protettiva» del contratto*, in *Riv. dir. impr.*, 2016, p. 103 ss.
- ARGENTATI A., *La sharing economy davanti al giudice amministrativo. Il caso delle attività ricettive extra-alberghiere*, in *Merc. conc. reg.*, 2016, p. 567 ss.

- ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960
- ASTONE F., *Venire contra factum proprium*, Napoli, 2006
- AULETTA G., *Dell'azienda*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Artt. 2555-2601, Bologna-Roma, 1956, p. 56 ss.
- AULETTA T.A., *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978
- AZZARITI G., *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2011, p. 3 ss.
- AZZARITI G., *La tutela dei diritti fondamentali nell'era della globalizzazione*, in *Pol. dir.*, 2003, p. 341 ss.
- BALDASSARRE A., *Iniziativa economica privata*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 589 ss.
- BALLADORE PALLIERI G., *Diritto costituzionale*, Milano, 1963
- BALSAMO A., *Terrorismo internazionale, congelamento dei beni e tutela dei diritti fondamentali nell'interpretazione della Corte di giustizia*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 401 ss.
- BARASSI L., *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, 1901
- BARBA V., *La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, cit., p. 42 ss.
- BARBERIS M., *Uguaglianza, differenza e omologazione*, in *Ragion pratica*, 2018, p. 531 ss.
- BARCELLONA P., *Intervento statale e autonomia privata nei rapporti economici*, Milano, 1969
- BARCELLONA P. (a cura di), *L'uso alternativo del diritto*, I, *Scienza giuridica e analisi marxista*, II, *Ortodossia giuridica e pratica politica*, Roma-Bari, 1973
- BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975
- BARLOW J.P., *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, in P. LUDLOW (a cura di), *Crypto Anarchy, Cyberstates, and Pirate Utopias*, Cambridge-London, 2001
- BASSOLI M. e POLIZZI E., *Le politiche della condivisione. La sharing economy incontra il pubblico*, Milano, 2016
- BEATSON J. e FRIEDMAN D. (a cura di), *Good Faith and Fault in Contract Law*, Oxford, 1995
- BELK R., *You are what you access: Sharing and collaborative consumption online*, in *Journ. Bus. Res.*, 2014, p. 1595 ss.

- BENATTI F., *Osservazioni in tema di doveri di protezione*, in *Riv. trim.*, 1960, p. 1342 ss
- BENATTI F., *Responsabilità precontrattuale (diritto civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991, p. 8 ss.
- BENEDETTI A.M., *L'autonomia contrattuale come valore da proteggere. Costituzione, solidarietà, libertà*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 827 ss.
- BENEDETTI G., *“Ritorno al diritto” ed ermeneutica dell'effettività*, in *Persona e mercato*, 2017, p. 10
- BERETTA G., *Attività commerciali, atti privati e “sharing economy”*, in *Riv. dir. trib.*, 2016, p. 252 ss.
- BERNARDI G., *Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, p. 1267 ss.
- BETTI E., *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. dig. it.*, III, Torino, 1959, p. 32 ss.
- BETTI E., *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, 2^a ed. riv. a cura di G. Grifò, Milano, 1971, p. 126 ss.
- BETTI E., *Sui rapporti contrattuali di fatto*, in *Jus*, 1957, p. 353 ss.
- BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, terza rist. 2^a ed., Torino, 1960
- BIANCA C.M., *Diritto civile, 5, La responsabilità*, Milano, 2019
- BIANCA C.M., *Diritto civile, 3, Il contratto*, Milano, 2019
- BISCONTINI G. e RUGGERI L. (a cura di), *Diritti del cittadino e tecnologie informatiche*, Napoli, 2004
- BOBBIO N., *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, Milano, 1994
- BOBBIO N., *Razzeismo oggi*, in ID., *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, cit., p. 127 ss.
- BOBBIO N., *Sul ragionamento dei giuristi*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, I, p. 3 ss.
- BOBBIO N., *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958
- BOCCHINI R., *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, Napoli, 2003
- BOCCHINI R., *Sub art. 1559*, in D. VALENTINO (a cura di), *Comm. c.c., Dei singoli contratti*, Torino, 2011, p. 165 ss.
- BOERO P., *La somministrazione*, in G. COTTINO (a cura di), *Contratti commerciali*, in *Tratt. dir. comm.* Galgano, XVI, Padova, 1991, p. 237 ss.

- BONAVITA M., Sub *art. 540*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato*, cit., p. 261 ss.
- BONOMI A., DELLA PUPPA F. e MASIERO R., *La società circolare. Fordismo, capitalismo molecolare, sharing economy*, Roma, 2016
- BOTSMAN R. e ROGERS R., *What's mine is yours. How collaborative consumption is changing the way we live*, Londra, 2011
- BRATIANU C., *The Crazy New World of the Sharing Economy*, in E.M. VĂTĂMĂNESCU e F.M. PÎNZARU, *Knowledge Management in the Sharing Economy. Cross-Sectoral Insights into the Future of Competitive Advantage*, Svizzera, 2018, p. 3 ss.
- BRAVO F., *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà "fondamentali", tra mercato e persona: nuovi assetti nell'ordinamento europeo?*, in *Contr. impr.*, 2018, 1, p. 190 ss.
- BRECCIA U., *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, 1968
- BUONOCORE V., *Etica degli affari e impresa etica*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 181 ss.
- BUSCH C., *The Rise of the Platform Economy*, in *J. Eur. Cons. Mark. L.*, 2016, 1, p. 3 ss.
- BUSNELLI F.D., *Introduzione*, in G. ALPA (a cura di), *Computers e responsabilità civile*, Milano, 1985, p. 1 ss.
- BYDLINSKY F., *Der Gleichheitsgrundsatz im österreichischen Privatrecht*, Wien, 1961
- CAGNASSO O., *La somministrazione*, in *Tratt. Rescigno*, XI, Torino, 2000, p. 821 ss.
- CAIANI L., *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*, Torino, 1954
- CALABRESE B., *Applicazione informatica di trasporto condiviso e concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche*, *Giur. comm.*, 2017, 1, p. 202 ss.
- CALAMANDREI P. e LEVI A. (a cura di), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, I, Firenze, 1950
- CALVO R. e PERLINGIERI G. (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, 2^a ed., Napoli, 2013
- CALVO R., *I diritti successori del coniuge*, in ID. e G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, cit., p. 635 ss.

- CANARIS C.W., *Pensiero sistematico e concetto di sistema nella giurisprudenza sviluppati sul modello del diritto privato tedesco*, trad. it. a cura di G. Varanese, Napoli, 2009
- CAPELLI F., *Cultura dell'etica e della legalità in un mondo dominato dalla politica e dall'economia. (Come tutelare gli interessi della generalità dei cittadini e provvedere alla difesa dei beni comuni)*, in *Dir. com. e degli scambi internaz.*, 1/2, 2017, p. 1 ss.
- CAPOBIANCO E., *Globalizzazione, mercato, contratto*, in *Persona e mercato*, 2017, p. 134 ss.
- CAPPONI F., *La regolazione delle collaborazioni etero-organizzate tra legge e contratto: il caso delle piattaforme di food delivery*, in *Dir. rel. ind.*, 2018, p. 1247 ss.
- CAPUTI M., *In tema di illecito concorrenziale della App Uber in materia di trasporto pubblico*, in *Foro it.*, 2017, I, c. 2139 ss.
- CARAPEZZA FIGLIA G., DE VERDA Y BEAMONTE J.R., FREZZA G. e VIRGADAMO P. (a cura di), *La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine*, Napoli, 2016
- CARAPEZZA FIGLIA G., *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, Napoli, 2013
- CARAPEZZA FIGLIA G., *Il divieto di discriminazione quale limite all'autonomia contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, I, p. 1387 ss.
- CARDOZO B.N., *The Nature of Judicial Process*, New Haven, 1921
- CARINCI F., *Recensione a C. SMURAGLIA, La persona del prestatore di lavoro*, in *Riv. trim.*, 1968, p. 298
- CARIOTA-FERRARA L., *I negozi fiduciari. Trasferimento cessione e girata a scopo di mandato e di garanzia. Processo fiduciario*, Padova, 1933
- CARIOTA FERRARA L., *Volontà, manifestazione, negozio giuridico: un nuovo problema*, in *Ann. dir. comp.*, 1941, p. 374 ss.
- CARNELUTTI F., *Diritto e processo*, Napoli, 1958
- CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951
- CARRABBA A.A. (a cura di), *I diritti civili dello straniero*, Napoli, 2001
- CARRARO L., *Il negozio in frode alla legge*, Padova, 1943
- CARRESI F., *Autonomia privata nei contratti e negli atti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 268 ss.

- CARUSI D., *Il principio di eguaglianza nel diritto civile: vecchie e nuove prospettive*, in P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), *Principio di uguaglianza e divieto di compiere atti discriminatori*, cit., p. 7 ss.
- CARUSI, *I precedenti*, in G. GITTI e G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, cit., p. 31 ss.
- CARUSI D., *La responsabilità*, in V. CUFFARO e V. RICCIUTO (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, cit., p. 352 ss.
- CARUSI D., *Principio di eguaglianza, diritto singolare e privilegio. Rileggendo i saggi di Pietro Rescigno*, Napoli, 1998
- CASSANO F., *Homo civicus: la ragionevole follia dei beni comuni*, Bari, 2004
- CASSESE S., *I beni pubblici: circolazione e tutela*, Milano, 1969
- CASSESE S., *Proprietà e impresa nella Costituzione*, Ancona, 1966
- CASTRONOVO C., *L'aporia tra ius dicere e ius facere*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 981 ss.
- CASTRONOVO C., ALBANESE A. e NICOLUSSI A. (a cura di), *Scritti, I, Metodo e teoria giuridica*, Milano, 2011
- CATAUDELLA A., *Fattispecie*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, p. 926 ss.
- CATAUDELLA A., *Intuitus personae e tipo negoziale*, in AA.VV., *Studi in onore di F. Santoro Passarelli*, cit., p. 629 ss
- CATAUDELLA A., *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972
- CAVALIERI R., *La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese*, Milano, 1994
- CENDON P. (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni*, Padova, 2001
- CENNI D., *La formazione del contratto tra realtà e consensualità*, Padova, 1998
- CERVALE M.C., *La proprietà «plurale»: un itinerario tra condominio e multiproprietà*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 358 ss.
- CERRI A., *L'eguaglianza*, Roma-Bari, 2005
- CERRI A., *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. giur.* Treccani, XXIX, Roma, 1991, p. 4 ss.
- CERRI A., *Significati e valenze del principio di eguaglianza*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Livio Paladin*, cit., p. 569 ss.
- CESARINI SFORZA W., *Ex facto jus oritur*, in AA.VV., *Saggi filosofico-giuridici dedicati a Giorgio del Vecchio nel XXV anno di insegnamento*, I, Modena, 1930, p. 87 ss.

- CHECCHINI A., *Rapporti non vincolanti e regole di correttezza*, Padova, 1977
- CHECCHINI B., *Discriminazione contrattuale e dignità della persona*, Torino, 2019
- CHEVREAU E., KREMER D. e LAQUERRIÈRE-LACROIX A., *Carmina iuris. Mélanges en l'honneur de M. Humbert*, Parigi, 2012
- CHINÈ G., *Contratti di massa. Diritto vigente*, in *Enc. dir.*, Agg., I, Milano, 1997, p. 411 ss.
- CIARONI L., *Autonomia privata e principio di non discriminazione*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1818 ss.
- CICCARELLO S., *Dovere di protezione e valore della persona*, Milano, 1988
- CICERO C., *Osservazioni alla nuova mediazione civile e commerciale (D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28)*, in *Riv. giur. sarda*, 2011, p. 265 ss.
- CICERO C. e DEPLANO S., *Profili evolutivi dell'art. 540, comma 2, c.c.: effettività della destinazione "a residenza familiare" e rilevanza degli interessi extrapatrimoniali del coniuge superstite* (nota a Cass., Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 22456), in *Riv. not.*, 2015, p. 206 ss.
- CIOCIA M.A., *L'economicità e la solidarietà nei contratti della sharing economy*, in D. DI SABATO e A. LEPORE (a cura di), *Sharing Economy. Profili giuridici*, Napoli, 2018, p. 29 ss.
- CIOCIA M.A., *Lesione del diritto all'abitazione*, in *Danno resp.*, 2013, p. 356 ss.
- CLERICO G., *Incompletezza del contratto e responsabilità delle parti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, p. 593 ss.
- CODAGNONE C., KARATZOGIANNI A. e MATTHEWS J., *Platform Economics. Rhetoric and Reality in the "Sharing Economy"*, United Kingdom, 2019
- COLANGELO G., *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti*, Torino, 2004
- COLANGELO G., *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Milano, 2008
- COLANGELO G. e FALCE V. (a cura di), *Concorrenza e comportamenti escludenti nei mercati dell'innovazione*, Bologna, 2017
- COLI U., *La proprietà ed iniziativa privata*, in P. CALAMANDREI e A. LEVI (a cura di), *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, cit., p. 363 ss.
- COLLINS H., *Regulating Contracts*, Oxford, 2002
- COLLINS H., CAMPBELL D. e WIGHTMAN J. (a cura di), *The Implicit Dimensions of Contract*, Oxford, 2003

- COMANDÉ G. e SICA S., *Il commercio elettronico. Profili giuridici*, Torino, 2001
- COMITO V., *La sharing economy. Dai rischi incombenti alle opportunità possibili*, Roma, 2016
- COMPORITI M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965
- CORSARO L., *L'imputazione del fatto illecito*, Milano, 1969
- COSTANZO P., *Internet*, in *Dig. disc. pubbl.*, Agg. 2000, p. 351 ss.
- CREA C., *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli, 2008
- CRISCUOLO F., *Arbitrato e autonomia negoziale*, Napoli, 2019
- CROSETTI S., *Il seme da piantare. Le altalenanti sorti della sharing economy in Italia*, in *www.amministrazioneincammino.it*, 23 ottobre 2017
- CUFFARO V. e RICCIUTO V. (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, Torino, 1997
- CUFFARO V., D'ORAZIO V. e RICCIUTO V. (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019
- CUFFARO V., *Profili civilistici del diritto all'informazione*, Napoli, 1986
- CUSUMANO M.A., GAWER A. e YOFFIE D.B., *The Business of Platforms*, New York, 2019
- D'ACUNTO L. (a cura di), *Net (or not) Neutrality. Web e regolazione*, Atti del Convegno 1 febbraio 2016, Napoli, 2017
- D'AMBROSIO M., *Progresso tecnologico, «responsabilizzazione» dell'impresa ed educazione dell'utente*, Napoli, 2017
- D'ARRIGO R., *La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio elettronico*, in *Danno resp.*, 2004, p. 248 ss.
- D'URZO F., *Mezzi probatori e rispetto dei principi di proporzionalità e di tutela della concorrenza*, in *Urbanistica e Appalti*, 2016, p. 1329 ss.
- DAGNINO E., *Il lavoro che cambia: questioni giuridiche e di relazioni industriali. Uber law: prospettive giuslavoristiche sulla sharing/on-demand economy*, in *Dir. rel. ind.*, 2016, p. 137 ss.
- DALLA TORRE G. (a cura di), *Studi in onore di Giovanni Giacobbe*, II, Milano, 2010
- DAVIDSON N., FINCK M. e INFRANCA J. (a cura di), *Cambridge Handbook on the Law and Regulation of the Sharing Economy*, Cambridge, 2018

- DAVIDSON N. e INFRANCA J., *The Place of the Sharing Economy*, in ID., M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of the Sharing Economy*, cit., p. 205 ss.
- DAVIDSON N. e INFRANCA J., *The Sharing Economy as an Urban Phenomenon*, in *Yale Law & Policy Rev.*, 2, 2016, p. 216 ss.
- DE FRANCESCHI A. (a cura di), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge, 2016
- DE FRANCESCHI A., *Il "pagamento" mediante dati personali*, in V. CUFFARO, V. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., p. 1381 ss.
- DE FRANCESCHI A., *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017
- DE FRANCESCHI A., *Uber Spain and the "Identity Crisis" of Online Platforms*, in *J. Eur. Cons. Mark. L.*, 2018, 1, pp.1-48
- DE HERT P. e KLOZA D., *Internet (access) as a new fundamental right. Inflating the current rights framework?*, in *European Journal of Law*, 3, 2012, (www.ejlt.org)
- DE MINICO G., *Antiche libertà e nuova frontiera digitale*, Torino, 2016
- DE MINICO G., *Internet. Regola e anarchia*, Napoli, 2012
- DE MINICO G., *Net Neutrality come diritto fondamentale di chi non c'è*, in L. D'ACUNTO (a cura di), *Net (or not) Neutrality. Web e regolazione*, Atti del Convegno 1 febbraio 2016, Napoli, 2017, p. 111 ss.
- DE NOVA G., *Il contratto ha forza di legge*, Milano, 1993
- DE NOVA G., *Trattamento dei dati personali: responsabilità degli intermediari bancari e finanziari*, in *Danno resp.*, 1997, p. 401 ss.
- DE OTO V., *La discriminazione nella contrattazione tra responsabilità civile e disciplina negoziale*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2013, 1, p. 137 ss.
- DE VITA A., *Diritto alla casa in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, IV, Torino, 1990, p. 34 ss.
- DELLI PRISCOLI L., *Mercato e diritti fondamentali*, Torino, 2011
- DE VITA A., *Diritto alla casa in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, IV, Torino, 1990, p. 34 ss.
- DENARO P., *Eguaglianza e differenza di trattamento*, in *Ragion pratica*, 2011, p. 31 ss.
- DI AMATO A., *Uber and the sharing economy*, in *ItaLJ*, 2016, p. 177 ss.

- DI CIOMMO F., *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003
- DI CIOMMO F., *Internet (responsabilità civile)*, in *Enc. giur.* Treccani, Roma, 2002 p. 1 ss.
- DI CIOMMO F., *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Donn*, in *Dir. inf.*, 2010, p. 829 ss.
- DI MAJO A., *La culpa in contrahendo tra contratto e torto*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2565 ss.
- DI MAJO A., *Offerta al pubblico (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 761 ss.
- DI RAIMO R., *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, Napoli, 2003
- DI RAIMO R., Sub art. 1429 c.c., in NAVARRETTA E. e ORESTANO A. (a cura di), *Dei contratti in generale*, in *Comm. cod. civ.* Gabrielli, Torino, 2011, p. 101 ss.
- DI SABATO D., *La prassi contrattuale nella sharing economy*, in *Riv. dir. impr.*, 2016, pp. 451-490
- DI SABATO D., *Gli scambi nella sharing economy*, in AA.VV., *Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro*, Milano, 2017, p. 1035 ss.
- DI SABATO D., *Progredire tornando all'antico: gli scambi nella sharing economy*, in EAD. e A. LEPORE (a cura di), *Sharing economy. Profili giuridici*, Napoli, 2018, pp. 1-27
- DI SABATO D. e A. LEPORE (a cura di), *Sharing economy. Profili giuridici*, Napoli, 2018
- DI SABATO F., *Unità e pluralità di negozi*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 412 ss.
- DI STEFANO A., *L'importanza delle regole*, in *Valori*, 2016, p. 2 s.
- DOMURATH I., *Platforms as Contracts Partners. Uber and beyond*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2018, p. 565 ss.
- DONISI C., *Il contratto con se stesso*, Camerino, 1982
- DWORKIN R., *Eguaglianza*, in *Enc. sc. soc.* Treccani, III, Roma, 1993, p. 478 ss.
- ECONOMIDES N. e TAG J., *Network neutrality on the Internet: A two-sided market analysis*, in *Information Economics and Policy*, 2012, p. 91 ss.
- EDELMAN B., LUCA M. e SVIRSKY D., *Racial Discrimination in the Sharing Economy: Evidence from a Field Experiment*, in *American Economic Journal: Applied Economics*, 9, 2017, p. 1 ss.

- EINAUDI L., *Il buongoverno. Saggi di economia e politica*, Roma-Bari, 1954
- EISENBERG M.A., *Relational Contracts*, in J. BEATSON e D. FRIEDMAN (a cura di), *Good Faith and Fault in Contract Law*, cit., p. 291 ss.
- ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958
- ENGISCH K., *Introduzione al pensiero giuridico*, trad. it., Milano, 1970
- ESSER J., *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung*, Frankfurt, 1972
- FEBBRAJO T., *Violazione delle regole di comportamento nell'intermediazione finanziaria e nullità del contratto: la decisione delle Sezioni Unite*, in *Giust. civ.*, 2008, p. 2775 ss.
- FEDERICO A., Sub art. 1326, in *Cod. civ. annotato* a cura di G. Perlingieri, cit., p. 420 ss.
- FEDERICO A., Sub art. 1343, in *Cod. civ. annotato* a cura di G. Perlingieri, cit., p. 555 ss.
- FEDERICO A. e PERLINGIERI G. (a cura di), *Il contratto*, Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Napoli, 2019
- FEMIA P. (a cura di), *Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati*, Napoli, 2018
- FEMIA P., *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996
- FEMIA P., *Nomenclatura del contratto o istituzione del contrarre? Per una teoria giuridica della contrattazione*, in G. GITTI e G. VILLA (a cura di), *Il terzo contratto*, cit., p. 265 ss.
- FEMIA P., *Una finestra sul cortile. Internet e il diritto all'esperienza metastrutturale*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, 2015, p. 15 ss.
- FERRAJOLI L., *Manifesto per l'uguaglianza*, Roma-Bari, 2019
- FERRI G.B., *Considerazioni sul problema della formazione del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 187 ss.
- FERRI L., *L'autonomia privata*, Milano, 1959
- FERRONI L., Sub art. 1218 c.c., in G. PERLINGIERI (a cura di), *Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010, p. 70 ss.
- FESTI F., *Il divieto di "venire contro il fatto proprio"*, Milano, 2007

- FICI A. (a cura di), *Diritto dell'economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee*, con prefazione di S. Zamagni, Napoli, 2016
- FINOCCHIARO G., *Identità personale su Internet. Il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Dir. inf.*, 2012, p. 383 ss.
- FINOCCHIARO G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, cit., p. 139 ss.
- FINOCCHIARO G., *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, in *Contr. impr.*, 2001, p. 571 ss.
- FINOCCHIARO M., *Casa familiare (attribuzione della)*, in *Enc. dir.*, Agg., I, Milano, 1997, p. 271 ss.
- FIORAVANTI M., *Fine o metamorfosi?*, in P. ROSSI (a cura di), *Fine del diritto?*, Bologna, 2009
- FIORI R., 'Contrahere' in *Labeone*, in E. CHEVREAU, D. KREMER e A. LAQUERRIÈRE-LACROIX, *Carmina iuris. Mélanges en l'honneur de M. Humbert*, Parigi, 2012
- FLUME W., *Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts: Das Rechtsgeschäft*, Berlino-Heidelberg-NewYork, 1975
- FOLLIERI L., *Il contratto concluso in Internet*, Napoli, 2005
- FONDRIESCHI A.F., *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, Milano, 2017
- FORCHIELLI P., *Offerta al pubblico*, in *Noviss. dig. it.*, IX, Torino, 1968, p. 763 ss.
- FRANCESCHELLI F., *Natura giuridica della compravendita con esclusiva*, in *Riv. dir. comm.*, 1939, I, p. 236 ss.
- FRANCESCHELLI V., *Il commercio elettronico e le regole del mercato*, in E. TOSI (a cura di), *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*, cit., p. 21 ss.
- FRANCESCHELLI V., *Computer e diritto*, Rimini, 1989
- FRANCESCHELLI V., *I rapporti di fatto. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale*, Milano, 1984
- FRANCISETTI BROLIN M.M., *L'interesse non patrimoniale del creditore. Rileggendo Emilio Betti*, Napoli, 2019
- FREZZA G., *I luoghi della famiglia*, Torino, 2004, p. 7 ss.
- FROSINI T.E., *Il diritto costituzionale di accesso ad Internet*, in M. PIETRANGELO (a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet*, Napoli, 2011, p. 23 ss.

- FROSINI T.E., *Liberté Egalité Internet*, Napoli, 2015
- FUNAIOLI C.A., *I rapporti di fatto in materia contrattuale*, in *Annali dell'Università di Ferrara. Scienze giuridiche*, I, 1950-1952, p. 103 ss.
- FURGIUELE G. (a cura di), *Abuso del diritto. Significato e valore di una tecnica argomentativa in diversi settori dell'ordinamento*, Napoli, 2017
- GABRIELLI E., *La nozione di contratto (Appunti su contratto, negozio giuridico e autonomia privata)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 2780 ss.
- GALASSO A., *Errore sulla persona, personalità della prestazione e intuitus personae*, in *Riv. trim.*, 1973, p. 1344 ss.
- GALASSO A., *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, Napoli, 1974
- GALGANO F., *Contratto di associazione, contratto personale, contratto «intuitu personae»*, in AA.VV., *Studi in memoria di A. Gualandi*, cit., p. 284 ss.
- GALGANO F. (a cura di), *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, IV, Torino, 1995
- GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005
- GALGANO F., *Prefazione*, in N. ZORZI GALGANO, *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubb. econ.* Galgano, LXI, 2012, p. XIII s.
- GAMBINI M., *Diritti di proprietà intellettuale in rete: criticità e prospettive degli strumenti di tutela nei confronti dei prestatori di servizi Internet*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 135 ss.
- GAMBINI M., *La responsabilità civile telematica*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, p. 313 ss.
- GAMBINI M., *Le responsabilità civili dell'Internet service provider*, Napoli, 2006
- GAMBINI M., *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, Napoli, 2018
- GAMBINO F., *Il rapporto obbligatorio*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, 1, Torino, 2015, p. 41 ss.
- GARDEN C. e LEONG N., *The Platform Identity Crisis. Responsibility, Discrimination, and a Functionalist Approach to Intermediaries*, in N. DAVIDSON, M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *Cambridge Handbook on the Law and Regulation of the Sharing Economy*, cit., p. 449 ss.
- GAROFALO L. (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Studi in onore di A. Burdese*, Padova, 2003

- GAZZOLA P., *Behind the Sharing Economy: Innovation and Dynamic Capability*, in VĂTĂMĂNESCU E.M. e PÎNZARU F.M., *Knowledge Management in the Sharing Economy. Cross-Sectoral Insights into the Future of Competitive Advantage*, Svizzera, 2018, p. 75 ss.
- GELLI R., *False recensioni su TripAdvisor: accolta l'azione inibitoria promossa dal ristoratore diffamato*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 80 ss.
- GENTILE G., *Danno alla persona*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 634 ss.
- GENTILI A., *Il principio di non discriminazione nei rapporti civili*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p. 210 ss.
- GENNA I., *Internet e neutralità della rete*, in *Cons. dir. merc.*, 2010, p. 34 ss.
- GHEZZI G., *Cortesia (prestazioni di)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 1048 ss.
- GIACOBBE G., *La frode alla legge*, Milano, 1968
- GIANFORMAGGIO L., *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli e T. Pitch, Bologna, 2005
- GIANFORMAGGIO L., *L'eguaglianza e le norme*, in ID. e JORI M. (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, cit., p. 373 ss.
- GIANFORMAGGIO L., *Politica della differenza e principio di eguaglianza: sono veramente incompatibili?*, in EAD., *Eguaglianza, donne e diritto*, cit., p. 201 ss.
- GIANFORMAGGIO L. e JORI M. (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano, 1997
- GIANNATTASIO C., *La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, XXIV, Milano, 1960, p. 257 ss.
- GIERKE O.V., *Dauernde Schuldverhältnisse*, in *Jher. Jabr.*, 1914, p. 355 ss.
- GIORGIANNI M., *Causa (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, p. 547 ss.
- GIORGIANNI M., *Forma degli atti (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 994 ss.
- GIORGIANNI M., *L'obbligazione*, I, Milano, 1968
- GIORGIANNI M., *Negozi giuridici collegati*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1937, p. 57 ss.
- GIOVA S. (a cura di), *Tutela della persona, beni comuni e valorizzazione dei nuovi diritti*, Napoli, 2008
- GIOVA S., *Il recepimento della direttiva sul commercio elettronico: informazioni, conclusione dei contratti e profili di responsabilità civile (osservazioni)*, in G.

- BISCONTINI e L. RUGGERI (a cura di), *Diritti del cittadino e tecnologie informatiche*, cit., p. 306 ss.
- GIOVA S., *La conclusione del contratto via Internet*, Napoli, 2000
- GIOVA S., *Le vendite on line*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, cit., p. 221 ss.
- GITTI G., *La «tenuta» del tipo contrattuale e il giudizio di compatibilità*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 491 ss.
- GITTI G. e VILLA G. (a cura di), *Il terzo contratto*, Bologna, 2008
- GIULIANO M., *La Blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto del terzo millennio*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 989 ss.
- GLENN H.P., *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Bologna, 2011
- GORGONI M., *L'obbligo di controllo dell'Internet provider sull'utilizzazione dello spazio web*, in R. DI RAIMO (a cura di), *Interesse e poteri di controllo nei rapporti di diritto civile*, Napoli, 2006
- GORLA G., *Contratto a favore di terzi e nudo patto*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 585 ss.
- GORLA G., *Il dogma del consenso o accordo*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, p. 923 ss.
- GORLA G., *La «logica-illogica» del consensualismo o dell'incontro dei consensi e il suo tramonto. (Dal diritto romano-comune alla convenzione dell'Aja del 1° luglio 1964)*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, p. 255 ss.
- GORRIAS LUCENTE G., *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Dir. inf.*, 2000, p. 597 ss.
- GOUDIN P., *The cost of non Europe in the sharing economy. Economic, Social and Legal Challenges and Opportunities*, in *European Added Value Unit*, gennaio 2016.
- GRANIERI M., *Il tempo e il contratto: itinerario storico-comparativo sui contratti di durata*, Milano, 2007
- GRASSETTI C., *La separazione personale dei coniugi. Problemi di diritto sostanziale e processuale. Diritto civile*, in *Giust. civ.*, 1964, IV, p. 4 ss.
- GRASSETTI C., *Rilevanza dell'intento giuridico in caso di divergenza dell'intento empirico*, in AA.VV., *Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari*, Milano, 1936, p. 109 ss.
- GRONDONA M., *I moti del diritto e le metodologie dell'interpretazione (in margine ad alcune pagine di Tullio Ascarelli)*, in *Oss. dir. civ. e comm.*, 2016, p. 115 ss.

- GROSSI G., *Il ruolo del giurista nell'attuale società italiana*, in *Rass. for.* 2002, p. 505 ss.
- GROSSI P., *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2017
- GROSSI P., *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015
- GROSSI P., *Un altro modo di possedere: l'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 2017
- GROSSO G., *Contratto (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, IX, Torino, 1961, p. 750 ss.
- GSCHNITZER F., *Die Kündigung nach deutschen und österreichischem Recht*, trad. it. a cura di O. Cavattoni, *La diffida nei contratti e nel contratto di lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1939, I, p. 523 ss.
- HABERMAS J., *Fatti e norme*, Bari, 2013
- HALEY J.O., *The Spirit of Japanese Law*, Atene, 1998
- HAUPT G., *Über faktische Vertragsverhältnisse*, Lipsia, 1941
- HENLE R., *Vorstellungs und Willenstheorie in der Lehre von der iuristischen Willenserklärung*, Leipzig, 1910
- HUECK G., *Der Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung im Privatrecht*, Monaco-Berlino, 1958
- IACOVINI C., *Car Sharing. Come la Sharing Economy cambia la nostra mobilità*, Milano, 2014
- IMBER J. e TOFFLER B.A., *Dictionary of Marketing Terms*, 3^a ed., New York, 1994
- IRTI C., *La casa familiare come habitat domestico* (nota a Cass., Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553), in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 657 ss.
- IRTI N., *Concetto giuridico di mercato e dovere di solidarietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, p. 185 ss.
- IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, 1998
- IRTI N., *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 36 ss.
- IRTI N., *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, 6^a ed., Roma-Bari, 2006
- IRTI N., *Per una concezione normativa dell'autonomia privata*, in *Riv. trim.*, 2018, p. 555 ss.
- IRTI N., *Quattro giuristi del nostro tempo*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 767 ss.
- IRTI N., *Rilevanza giuridica*, in *Noviss. dig. it.*, XV, Torino, 1968, p. 1110 ss.

- IRTI N., *Scambi senza accordo*, in *Riv. trim.*, 1998, p. 347 ss.
- IRTI N., *Teoria generale del diritto e problema del mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 1 ss.
- IRTI N., «È vero, ma...» (Replca a Giorgio Oppo), in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, p. 273 ss.
- JEFFERSON-JONES J., *Discrimination and Short-Term Rentals*, in N. DAVIDSON, M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *Cambridge Handbook on the Law and Regulation of the Sharing Economy*, cit., p. 471 ss.
- JEMOLO A.C., *Confessioni di un giurista*, in ID., *Pagine sparse di diritto e storiografia scelte e ordinate da Luigi Scavo Lombardo*, cit., p. 165 ss.
- JEMOLO A.C., *I problemi pratici della libertà*, Milano, 1972
- JEMOLO A.C., *Il diritto come lo vedono i non giuristi*, in ID., *Pagine sparse di diritto e storiografia scelte e ordinate da Luigi Scavo Lombardo*, cit., p. 3 ss.
- JEMOLO A.C., *Pagine sparse di diritto e storiografia scelte e ordinate da Luigi Scavo Lombardo*, Milano, 1957
- JEMOLO A.C., *Tradizione e innovazione*, in AA.VV., *Scritti giuridici in memoria di Calamandrei*, Padova, 1958, p. 244 ss.
- JONG M. e DIJK M., *Disrupting beliefs: A new business-model innovation*, in *McKinsey Quarterly*, 2015, p. 1 ss.
- JOSSERAND L., *L'abuso dei diritti* (1905), trad. it. a cura di L. Tullio, Napoli, 2018
- KLEIN B., *Why Hold-Ups Occur: The Self-Enforcing Range of Contractual Relationships*, in *Econ. Inquiry*, 1996, p. 444 ss.
- LA TORRE M.E., *Le prestazioni c.d. accessorie all'alloggio e i limiti di elasticità della causa del contratto di albergo*, in *Dir. tur.*, 2003, p. 149 ss.
- LA TORRE M.E., *Le regole dell'ospitalità fra rapporti di cortesia e autonomia negoziale*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Studi in onore di Giovanni Giacobbe*, cit., p. 1127 ss.
- LARENZ K., *Der Richter als Gesetzgeber*, Berlin-New York, 1974
- LEHMANN H. e HÜBNER H., *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches*, Berlino, 1966
- LENZI I. e PAIS I., *La creazione di valore attraverso l'economia della condivisione: un'evoluzione della sostenibilità?*, in *Equilibri*, 2015, p. 33 ss.
- LI J., D. ZHANG e R. CUI, *A Better Way to Fight Discrimination in the Sharing Economy*, in *Harv. Bus. Rev.*, 27 febbraio 2017 (www.hbr.org)

- LIPARI N., *Diritto e mercato della concorrenza*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, p. 315 ss.
- LIPARI N., *Il diritto civile dalle fonti ai principi*, in *Riv. trim.*, 2018, p. 5 ss.
- LIPARI N., *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017
- LIPARI N., *Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle nullità contrattuali*, in *Riv. trim.*, 2002, p. 361 ss.
- LIPARI N., *L'uso alternativo del diritto, oggi*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 144 ss.
- LIPARI N., *Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fiducia*, in *Riv. trim.*, 1968, p. 415 ss.
- LIPARI N., *Riflessioni di un giurista sul rapporto tra mercato e solidarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 1195, p. 24 ss.
- LIPARI N., *Valori costituzionali e procedimento interpretativo*, in *Riv. trim.*, 2003, p. 83 ss.
- LOBEL O., *The Law of the Platform*, in *Minn. L. Rev.*, 2016, p. 87 ss.
- LOBIANCO R., *Servizi di mobilità a contenuto tecnologico nel settore del trasporto di persone con conducente: brevi riflessioni sulla natura giuridica del fenomeno Uber*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 1046 ss.
- LOMBARDI VALLAURI L., *La scienza giuridica come politica del diritto. Linee di una metodologia filosofico-giuridica*, Firenze, 1974
- LONGOBUCCO F., *Rapporti di durata e divisibilità del regolamento contrattuale*, Napoli, 2012
- LUCARELLI A., *Crisi della demanialità e funzione sociale dei beni pubblici nella prospettiva costituzionale. Verso i beni comuni*, in *Dir. pubb. eur.*, *Rassegna online*, 2016, p. 1 ss.
- LUCARELLI A., *La democrazia dei beni comuni*, Bari, 2013
- LUCARELLI F., *L'insostenibile leggerezza dell'essere giurista*, in AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, cit., p. 195 ss.
- LUCIANI M., *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983
- LUMIA G., *Controllo sociale e sanzione giuridica*, in AA.VV., *Studi in onore di Giacobino Scaduto*, cit., p.493 ss.
- LUMINOSO A., *La mediazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1993, p. 31 ss.
- MACAULAY S., *Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study*, *Am. Soc. Rev.*, 1963, p. 55 ss.

- MACNEIL I.R., *A Primer of Contract Planning*, in *South. Cal. L. Rev.*, 1975, p. 627 ss.
- MACNEIL I.R., *Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations Under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law*, in *Northw. Univ. L. Rev.*, 1978, p. 854 ss.
- MACNEIL I.R., *Efficient Breach of Contract: Circles in the Sky*, *Va. L. Rev.*, 1982, p. 94 ss.
- MACNEIL I.R., *Reflections on Relational Contract*, in *Jour. Inst. Theor. Econ.*, 1985, p. 541 ss.
- MACNEIL I.R., *Reflections on Relational Contract Theory after a Neo-classical Seminar*, in H. COLLINS, D. CAMPBELL e J. WIGHTMAN (a cura di), *The Implicit Dimensions of Contract*, cit., p. 207 ss.
- MACNEIL I.R., *The Many Futures of Contracts*, in *South. Cal. L. Rev.*, 1974, p. 691 ss.
- MACNEIL I.R., *The New Social Contract*, New Haven, 1980
- MACNEIL I.R., *Values in Contract: Internal and External*, in *Nw. U. L. Rev.*, 1983, p. 340 ss.
- MACNEIL I.R., *Restatement (Second) of Contracts and Presentiation*, in *Virg. L. Rev.*, 1974, p. 589 ss.
- MACNEIL R.W., *Contract in China, Law Practice, and Dispute Resolution*, in *Stanf. L. Rev.*, 1986, p. 303 ss.
- MAFFEIS D., *Il contratto nella società multietnica: è un atto illecito la determinazione di un prezzo doppio per i clienti extracomunitari*, in *Giur. it.*, 2006, p. 951 ss.
- MAFFEIS D., *Offerta al pubblico e divieto di discriminazione*, Milano, 2007
- MAGNI S. e SPOLIDORO M.S., *La responsabilità degli operatori di Internet: profili interni e internazionali*, in *Dir. inf.*, 1997, p. 61 ss.
- MAJELLO U., *Custodia e deposito*, Napoli, 1958
- MAJELLO U., *L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi*, Napoli, 1962
- MAISTO F., *Collegamento tra contratti*, in A. FEDERICO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Il contratto*, cit., p. 277 ss.
- MALGIERI G. e CUSTERS B., *Pricing Privacy: The Right to Know the Value of Your Personal Data*, in *Computer Law & Security Review*, 34, 2018, p. 289 ss.
- MANTELLO M., *La tutela civile contro le discriminazioni*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 452 ss.

- MANZINI P. (a cura di), *Il risarcimento del danno nel diritto della concorrenza: commento al D. Lgs. n. 3/2017*, Torino, 2017
- MARCHESELLI A., *La riscossione dei diritti doganali, tra tutela degli interessi finanziari della UE, efficienza dei mercati e diritti fondamentali*, in *Dir. prat. trib.*, 2014, pp. 10069 ss.
- MARELLA M.R., *Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 110 ss.
- MARINELLI F., *Beni comuni*, in *Enc. dir., Annali*, VII, Milano, 2014, p. 157 ss.
- MARINI R., *Il diritto all'abitazione nei rapporti familiari*, Napoli, 2012, p. 71 ss.
- MARTONE I., *Il giudizio di meritevolezza. Questioni aperte e profili applicativi*, Napoli, 2017
- MARUCCI B., *La responsabilità civile in rete: necessità di introdurre nuove regole*, in www.comparazionedirittocivile.it (ultimo accesso 27 giugno 2018)
- MATTEI U., *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2011
- MAUGERI M., *Elementi di criticità nell'equiparazione, da parte dell'AEEGSI, dei "prosumer" ai "consumatori" e ai "clienti finali"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 406 ss.
- MAZEAUD H. e L. e TUNC A., *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle*, I, Parigi, 1965
- MAZZAMUTO S., *Il principio del consenso e il problema della revoca*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, cit., p. 994 ss.
- MAZZIOTTI M., *Il diritto al lavoro*, Milano, 1956
- MAZZONI C.M., *Contratti di massa e controlli nel diritto privato*, Napoli, 1975
- MENGGONI L., *Diritto e politica nella dottrina giuridica*, in C. CASTRONOVO, A. ALBANESE e A. NICOLUSSI (a cura di), *Scritti*, I, *Metodo e teoria giuridica*, cit., p. 149 ss.
- MENGGONI L., *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996
- MENGGONI L., *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit., p. 104 ss.
- MERTENS H.J., *Das Recht auf Gleichbehandlung im Verwaltungsprivatrecht*, in *Juristische Schulung*, 1963, p. 391 ss.
- MERUSI F., *Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale*, Bologna, 2002

- MESSINEO F., *Contratto (diritto privato – teoria generale)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 784 ss.
- MESSINEO F., *Il contratto in genere*, I, Milano, 1968
- MIDIRI M., *Nuove tecnologie e regolazione: il «caso Uber»*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 2018, p. 1017 ss.
- MONTAGNANI M.L., *Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari*, Milano, 2018
- MONTANARI B. (a cura di), *Il diritto dopo il '900*, Milano, 2015
- MORELLO U., *Frode alla legge*, Milano, 1969
- MORETTI A., *Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del Regolamento (UE) 2016/679*, in *Dir. inf.*, II, 2018, p. 799 ss.
- MORGAN J., *Contract Law Minimalism: A Formalist Restatement of Commercial Contract Law*, Cambridge, 2013
- MOROZZO DELLA ROCCA P., *Gli atti discriminatori e lo straniero nel diritto civile*, in ID. (a cura di), *Principio di uguaglianza e divieto di compiere atti discriminatori*, cit., p. 19 ss.
- MOROZZO DELLA ROCCA P. (a cura di), *Principio di uguaglianza e divieto di compiere atti discriminatori*, Napoli, 2002
- MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1975
- MOSCARINI L.V., *Il contratto a favore di terzi*, Milano, 1997
- MOSTACCI E. e SOMMA A., *Il caso Uber. La sharing economy nel confronto tra common law e civil law*, Milano, 2016
- MÖHLMANN M. e GEISSINGER A., *Trust in the Sharing Economy. Platform-Mediated Peer Trust*, in N. DAVIDSON, M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *The Cambridge Handbook of the Law of the Sharing Economy*, cit., p. 27 ss.
- NATOLI U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, I, Milano, 1962
- NAVARRETTA E., *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Torino, 2017
- NAVARRETTA E. e ORESTANO A. (a cura di), *Dei contratti in generale*, in *Comm. cod. civ.* Gabrielli, Torino, 2011
- NERSON R., *La protection de l'intimité*, in *Jour. trib.*, 1959, p. 713 ss.
- NEUNER J., *Diskriminierungsschutz durch Privatrecht*, in *Juristen Zeitung*, 2003, p. 57 ss.

- NICOLÒ R., *Diritto civile*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1964, p. 904 ss.
- NICOLÒ R., *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936
- NIVARRA L., *Concorrenza sleale e responsabilità d'impresa*, in G. ALPA (a cura di), *La responsabilità d'impresa*, Milano, 2015, p. 195 ss.
- NIVARRA L., *Responsabilità del provider*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg.*, Torino, 2003, p. 1196 ss.
- NUCCIO M.R., *Le metamorfosi del trasporto non di linea: il caso Uber*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 588 ss.
- NUZZO M., *Autonomia negoziale e meritevolezza*, in AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale. Iniziativa economica e impresa*, cit., p. 41 ss.
- NUZZO M., *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975 (rist. Napoli, 2011)
- OBERTO G., *Offerta al pubblico*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIII, Torino, 1995, p. 9 ss.
- OPPO G., *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947
- OPPO G., *Disumanizzazione del contratto?*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, p. 525 ss.
- OPPO G., *Impresa e mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 421 ss.
- OPPO G., *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, p. 143 ss.
- OPPO G., *Principi*, in *Tratt. dir. comm.* Buonocore, I, Torino, 2001, p. 7 ss.
- ORTOLANI A., *Giri*, in *Dig. Disc. priv.*, Sez. civ., V, Torino, 2010, p. 716 ss.
- OSTI G., *Contratto*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1959, p. 464 ss.
- OSTI G., *La c.d. clausola «rebus sic stantibus» nel suo sviluppo storico*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, p. 1 ss.
- PAIS I. e MAINIERI M., *Il fenomeno della sharing economy nell'Italia e nel mondo*, in *Equilibri*, 2015, p. 11 ss.
- PALADIN L., *Eguaglianza*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, p. 549 ss.
- PALADIN L., *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Milano, 1965
- PANETTA R. (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, 1996
- PANETTA R., *Il ruolo dell'Internet Service Provider e i profili di responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1017 ss.

- PARDOLESI R., *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno resp.*, 2012, p. 701 ss.
- PARDOLESI R., *Prefazione*, in G. COLANGELO, *L'abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti*, cit., p. XI ss.
- PASCUZZI G., *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2002
- PASETTI G., *Parità di trattamento e autonomia privata*, Padova, 1970
- PASQUINO T., *Servizi telematici e criteri di responsabilità*, Milano, 2003
- PELLEGRINI D. e DE CANIO F., *The New Social Game. Sharing economy and Digital Revolution: Into the Change of Consumers' Habits*, Milano, 2017
- PELLEGRINI D., *Sharing Economy: perché l'economia collaborativa è il nostro futuro*, Milano, 2017
- PENNASILICO M., *La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione*, in *Dir. inf.*, 2004, p. 805 ss.
- PERLINGIERI C., *Data as the Object of a Contract and Contract Epistemology*, in *ItaLJ*, 2019, 2 (in corso di pubblicazione)
- PERLINGIERI C., *La tutela dei minori di età nei social networks*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1324 ss.
- PERLINGIERI C., *Social Networks and Private Law*, Napoli, 2017
- PERLINGIERI C. e RUGGERI L. (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, 2015
- PERLINGIERI G. (a cura di), *Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010
- PERLINGIERI G., *Il contratto telematico*, in D. VALENTINO (a cura di), *Manuale di diritto dell'informatica*, 3^a ed., Napoli, 2016, p. 272 ss.
- PERLINGIERI G., *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2013
- PERLINGIERI G., *Legge, giudizio e diritto civile*, in *Ann. Sisdic*, 2018, 2, p. 63 ss.
- PERLINGIERI G., *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015
- PERLINGIERI P., *Arbitrato e Costituzione*, Napoli, 2002
- PERLINGIERI P., *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 188 ss.
- PERLINGIERI P., *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento* (1975), Napoli, 2019

- PERLINGIERI P., *Diritto dei contratti e dei mercati*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 877 ss.; ora in in P. CORRIAS (a cura di), *Liber amicorum per Angelo Luminoso. Contratto e mercato*, I, Milano 2013, p. 273 ss.
- PERLINGIERI P., *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo – comunitario delle fonti*, Napoli, 1992
- PERLINGIERI P., *Dogmatica giuridica e legalità costituzionale*, in *Ann. Sisdic*, 2019, 3, p. 1 ss.
- PERLINGIERI P., *Fonti del diritto e “ordinamento del caso concreto”*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 24 ss.
- PERLINGIERI P., *I diritti civili dello straniero*, in ID., *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 85 ss.
- PERLINGIERI P., *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2000, p. 11 ss.
- PERLINGIERI P., *I principi giuridici tra pregiudizi, diffidenza e conservatorismo*, in *Ann. Sisdic*, 2017, 1, p. 1 ss.
- PERLINGIERI P., *I valori e il sistema ordinamentale “aperto”*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1 ss.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006
- PERLINGIERI P., *Il diritto come discorso? Dialogo con Aurelio Gentili*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2014, p. 770 ss.
- PERLINGIERI P., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003
- PERLINGIERI P., *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, già in *Dir. giur.*, 1975, p. 826 ss.
- PERLINGIERI P., *Interpretazione ed evoluzione dell'ordinamento*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, p. 159 ss.
- PERLINGIERI P., *Intervento*, in G. VETTORI (a cura di), *Persona e mercato. Lezioni*, Padova, 1996, p. 105 ss.
- PERLINGIERI P., *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Napoli, 1971
- PERLINGIERI P., *L'ordinamento vigente e i suoi valori*, Napoli, 2006
- PERLINGIERI P., *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972

- PERLINGIERI P., *La tutela del consumatore tra liberismo e solidarismo*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, cit., p. 307 ss.
- PERLINGIERI P., *Legalità ed eguaglianza negli ordinamenti privati*, in ID., *L'ordinamento vigente e i suoi valori*, cit., p. 145 ss.,
- PERLINGIERI P., *Lo studio del diritto nella complessità e unitarietà del sistema ordinamentale*, in *Foro nap.*, 2014, 1, p. 100 ss.
- PERLINGIERI P., *Manuale di diritto civile*, 9^a ed., Napoli, 2018
- PERLINGIERI P., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss.
- PERLINGIERI P., *Metodo, categorie, sistema nel diritto del commercio elettronico*, in S. SICA e P. STANZIONE (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, cit., p. 9 ss.
- PERLINGIERI P., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 95 ss., ora in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 109 ss.
- PERLINGIERI P., *Nuovi profili del contratto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, p. 234 ss.
- PERLINGIERI P., *Prassi, principio di legalità e scuole civilistiche*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 956 ss., ora in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, cit., p. 223 ss.
- PERLINGIERI P., *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in *Ann. Sisdic*, 2020, 5, p. 1 ss.
- PERLINGIERI P., *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro nap.*, 2018, p. 481 ss.
- PERLINGIERI P., *Profili istituzionali del diritto civile*, Napoli, 1975
- PERLINGIERI P., *Relazione conclusiva*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, cit., p. 417 ss.
- PERLINGIERI P., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989
- PERLINGIERI P., *Sulle cause della scarsa diffusione dell'arbitrato in Italia*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, p. 657 ss.
- PERLINGIERI P., *Valori normativi e loro gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 792 ss.
- PERLINGIERI P. e FEMIA P., *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2^a ed., Napoli, 2004

- PETRUSO R., *Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 511 ss.
- PIETRANGELO M. (a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet*, Napoli, 2011
- PIETROBON V., *Errore (diritto civile)*, in *Enc. giur.* Treccani, Roma, 1989, p. 9 ss.
- PIETROBON V., *L'errore nella dottrina del negozio giuridico*, Padova, 1963
- PIERUCCI A., *Il diritto alla riservatezza*, in P. CENDON (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni*, cit., p. 647 ss.
- PIRAINO F., *Riflessioni su dogmatica e autonomia privata: il concetto di causa del contratto*, in B. MONTANARI (a cura di), *Il diritto dopo il '900*, cit., p. 53 ss.
- PIZZORNO A., *Saggio sulla maschera*, in *Studi culturali*, 2005, p. 85 ss.
- POLIDORI S., «*Lesione d'interesse e annullamento del contratto*»: *attualità e prospettive*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 253 ss.
- POLIDORI S., *Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale. Spunti ricostruttivi, profili applicativi*, in *Ann. Sisdic*, 2017, 1, p. 173 ss.
- POLLICINO O. e LUBELLO V., *Un monito complesso ed una apertura al dibattito europeo rilevante: Uber tra giudici e legislatori*, in *Articoli*, 2017, p. 2479 ss.
- PONZANELLI G., *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli internet service providers*, in *Danno resp.*, 2002, p. 8 ss.
- PORTALIS J.E.M., *Discorso preliminare al primo progetto di Codice civile*, trad. it. a cura di R. Calvo e S. Bancod, Napoli, 2013
- POSNER E.A., *Economic Analysis of Contract Law After Three Decades: Success or Failure?*, in *Yale L. Jour.*, 2002, p. 829 ss.
- PRICE J.A., *Sharing: The Integration of Intimate Economies*, in *Anthropologica*, 1975, p. 3 ss.
- PUCHTA G.F., *Pandekten*, 12^a ed., Lipsia, 1877
- PUGLIATTI S., *Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici e Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico*, in *Diritto civile. Saggi*, Milano, 1951
- PUGLIATTI S., *Responsabilità civile*, II, Milano, 1968
- QUADRI E., *Considerazioni introduttive*, in L. D'ACUNTO (a cura di), *Net (or not) Neutrality. Web e regolazione*, Atti del Convegno 1 febbraio 2016, Napoli, 2017, p. 7 ss.

- QUARTA A., *Il diritto dei consumatori ai tempi della peer economy. Prestatori di servizi e prosumers: primi spunti*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 667 ss.
- QUARTA A., *Privati della cooperazione. Beni comuni e sharing economy*, in EAD. e M. SPANÒ (a cura di), *Beni comuni 2.0*, cit., p. 85 ss.
- QUARTA A. e SPANÒ M. (a cura di), *Beni comuni 2.0*, Milano, 2016
- RAISER L., *Il compito del diritto privato. Saggi di diritto privato e di diritto dell'economia di tre decenni*, a cura di C.M. Mazzoni, trad. it. di M. Graziadei, Milano, 1990
- RAISER L., *Il compito e la responsabilità del giurista nella società*, in ID., *Il compito del diritto privato*, cit., p. 195 ss.
- RAISER L., *Il principio d'eguaglianza nel diritto privato*, in ID., *Il compito del diritto privato*, cit., p. 11 ss.
- RAISER L., *Scienza e pratica del diritto*, in ID., *Il compito del diritto privato*, cit., p. 160 ss.
- RAMPAZZO N., *Rifkin e Uber. Dall'età dell'accesso all'economia dell'eccesso*, in *Dir. inf.*, 2015, p. 957 ss.
- RECINTO G., *Sub art. 1411*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, IV, Napoli, 2010, p. 959 ss.
- REFRIGERI L. (a cura di), *Some Perspectives of Multiculturalism*, Agora, 2011
- RESCIGNO P., *Consenso, accordo, convenzione, patto (la terminologia legislativa nella materia dei contratti)*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, p. 3 ss.
- RESTA G., *Il diritto e i limiti della razionalità economica*, in A. FICI (a cura di), *Diritto dell'economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee*, cit., p. 28 ss.
- RESTA G., *Revoca del consenso ed interesse al trattamento nella legge sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, p. 299 ss.
- RESTA G., *Uber di fronte alle corti europee*, in *Dir. inf.*, 2017, p. 330 ss.
- RESTA G. e ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio in Internet dopo il caso Google Spain*, Roma, 2015
- RESTA G. e ZENO-ZENCOVICH V., *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. trim.*, 2018, p. 411 ss.
- RESTUCCIA D., *Il notaio nel terzo millennio, tra sharing economy e blockchain*, in *Notariato*, 2017, p. 53 ss.
- RICCA L., *Sui cosiddetti rapporti contrattuali di fatto*, Milano, 1965

- RICCIUTO V. e E. PICOZZA, *Diritto dell'economia*, Torino, 2013
- RICCIUTO V. e NIVARRA L., *Internet e il diritto dei privati. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Torino, 2002
- RICCIUTO V., *La tutela della persona di fronte alle reti telematiche: i profili generali in tema di riservatezza, segretezza ed anonimato*, in ID. e L. NIVARRA, *Internet e il diritto dei privati*, cit., p. 6 ss.
- RICCIUTO V., *L'economia della privacy. Circolazione dei dati personali e mercato*, in ID. e E. PICOZZA, *Diritto dell'economia*, Torino, 2013, p. 311 ss.
- RICCIUTO V., *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 689 ss.
- RICCIUTO V., *Stato regolatore e fini sociali*, in AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, cit., p. 251 ss.
- RICHARDSON L., *Performing the sharing economy*, in *Geoforum*, 2015, p. 121 ss.
- RIEZLER E., *Venire contra factum proprium. Studien im römischen, englischen und deutschen Civilrecht*, Lipsia, 1912
- RIFKIN J., *The age of access*, Frankfurt-New York, 2000
- RINELLA A., *Cooperazione ed economia sociale nella costituzione italiana*, in A. FICI (a cura di), *Diritto dell'economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee*, cit., p. 68 ss.
- RITZER G. e NATHAN J., *Production, Consumption, Prosumption. The nature of capitalism in the age of the digital 'prosumer'*, in *Jour. Cons. Cult.*, 10, p. 13 ss.
- RIVA N., *Differenza "razziale" ed eguaglianza di opportunità*, in *Mat. st. cult. giur.*, 2008, p. 553 ss.
- RIZZO F., *Integrazione del contratto, buona fede ed equità*, in A. FEDERICO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Il contratto, Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato*, cit., p. 21 ss.
- RIZZO N., *Note minime sull'uso dei principi costituzionali nel diritto dei contratti, rileggendo Dworkin e Hart*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 912 ss.
- RODOTÀ S., *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, in *Quest. giust.*, 2011, p. 237 ss.
- RODOTÀ S., *Controllo e privacy della vita quotidiana. Dalla tutela della vita privata alla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2019, p. 9 ss.
- RODOTÀ S., *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973
- RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012

- RODOTÀ S., *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971
- RODOTÀ S., *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014
- RODOTÀ S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1967
- RODOTÀ S., *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 2004
- RODOTÀ S., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, p. 586 ss.
- RODOTÀ S., *Solidarietà: un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014
- RODOTÀ S., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995
- ROMANO V.C., *Nuove tecnologie per il mitridatismo regolamentare: il caso Uber Pop*, in *Merc. conc. reg.*, 2015, p. 133 ss.
- ROPPO E., *Il contratto e le fonti del diritto*, in *Contr. impr.*, 2001, p. 1085
- ROPPO V., *Il contratto*, Milano, 2001
- ROSSI CARLEO L., *Diritto del mercato, diritto per il mercato o diritto per i soggetti del mercato?*, in *Rass. dir. civ.*, 1992, p. 751 ss.
- ROSSI F., *La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della suprema corte*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 569 ss.
- ROSSI P. (a cura di), *Fine del diritto?*, Bologna, 2009
- ROSSI T., *La necessaria differenziazione dei regimi di responsabilità alla luce della poliedrica fisionomia del fenomeno della sharing economy*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2018, p. 175 ss.
- SACCO R., *Contratto, e negozio a formazione bilaterale*, in *Aa.Vv., Studi in onore di Paolo Greco*, II, Padova, 1965, p. 953 ss.
- SACCO R., *La conclusione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, II, p. 618 ss.
- SACCO R., *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 10, rist. Torino, 1988, p. 375 ss.
- SANTORO R., *Il contratto nel pensiero di Labeone*, in *Annali del Seminario giuridico della Università di Palermo*, XXXVII, 1983, p. 5 ss.
- SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966
- SBORDONE F., *Illiceità ed immeritevolezza della causa nel recente orientamento della Cassazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 849 ss.
- SCALISI V., *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018

- SCHLESINGER P., *Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale*, in *Riv. trim.*, 1964, p. 1345 ss.
- SCHLESINGER P., *Mercati, diritto privato, valori*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 325 ss.
- SCHOENBAUM N., *Intimacy and Equality in the Sharing Economy*, in N. DAVIDSON, M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *Cambridge Handbook on the Law and Regulation of the Sharing Economy*, cit., p. 459 ss.
- SCHOR J.B., *Getting sharing right*, in *Context*, 2015, p. 14 ss.
- SCHWEMM R.G., *Discriminatory Housing Statements and Section 3604(c): A New Look at the Fair Housing Act's Most Intriguing Provision*, in *Ford. Urb. L. J.*, 29, 2001, p. 189 ss.
- SCIALOJA A., *Le fonti delle obbligazioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, I, p. 520 ss.
- SCOGNAMIGLIO C., *Verso il definitivo accreditamento della tesi della natura "contrattuale" della responsabilità precontrattuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, p. 1515 ss.
- SCOGNAMIGLIO R., *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1950
- SCOTT R.E., *A Theory of Self-Enforcing Indefinite Agreements*, in *Col. L. Rev.*, 2003, p. 1641 ss.
- SCOTT R.E., *Conflict and Cooperation in Long-Term Contracts*, in *Col. L. Rev.*, 2005, p. 2039 ss.
- SECCO M., *Home sharing e fisco. La tassazione di airbnb e altre forme di host*, Rimini, 2017
- SERRAVALLE S., *I contratti di intermediazione e la garanzia prestata dall'intermediario*, Napoli, 2004
- SERRAVALLE S., Sub art. 1754, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, cit., p. 1932 ss.
- SEN A., *Codici morali e successo economico*, Bologna, 1994
- SEN A., *Etica ed economia*, Roma-Bari, 2000
- SERAFINI S., *La concorrenza sleale per violazione della normativa pubblicistica del trasporto urbano non di linea: il caso Uber*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 356 ss.
- SESTA M., *Interesse, causa e motivi nella stipulazione a favore di terzo*, in AA.VV., *Studi in memoria di G. Gorla*, cit., p. 2071 ss
- SEVERINO E., *Legge e caso*, Milano, 1978
- SHAW M.J., *E-commerce and the digital economy*, New York, 2006

- SICA S., *Il «sistema delle responsabilità»*, in G. COMANDÉ e ID., *Il commercio elettronico*, cit., p. 219 ss.
- SICA S., *Le responsabilità civili*, in E. TOSI (a cura di), *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*, cit., p. 270 ss.
- SICA S. e STANZIONE P. (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, 2002
- SICCHIERO G., *La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico*, in *Contr. impr.*, 2004, p. 545 ss.
- SMITH A., *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 3^a ed., London, 1922, trad. it., *La ricchezza delle nazioni*, Torino, 1975
- SMORTO G., *Economia della condivisione e antropologia dello scambio*, in *Dir. pubb. comp. eur.*, 2017, p. 119 ss.
- SMORTO G., *I contratti della sharing economy*, in *Foro it.*, 2015, p. 3 ss.
- SMORTO G., *Protecting the Weaker Parties in the Platform Economy*, in N. DAVIDSON, M. FINCK e J. INFRANCA (a cura di), *Cambridge Handbook on the Law and Regulation of the Sharing Economy*, cit., p. 431 ss.
- SMORTO G., *Reputazione, fiducia e mercati*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 199 ss.
- SMORTO G., *Sharing economy e modelli di organizzazione*, Colloquio scientifico sull'impresa sociale 22-23 maggio 2015, p. 3 ss.
- SMORTO G., *Verso la disciplina giuridica della sharing economy*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2015, p. 245 ss.
- SMURAGLIA C., *La persona del lavoratore nel rapporto di lavoro*, Milano, 1967
- SPAGNUOLO VIGORITA V., *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959
- STAGLIANÒ R., *Lavoretti. Così la sharing economy ci rende tutti più poveri*, Torino, 2018
- STELLA RICHTER G., *Contributo allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato*, in *Riv. trim.*, 1977, p. 151 ss.
- STEMLER A., *The Myth of the Sharing Economy and its Implications for Regulating Innovation*, in *ELJ*, 2, 2017, p. 197 ss.
- STIZIA L., *Pari dignità e discriminazione*, Napoli, 2011
- SUNDARARAJAN A., *The Sharing Economy. The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism*, Cambridge, 2017

- SUPIOT A., *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto*, trad. it. a cura di X. Rodríguez, Milano, 2006
- SURDI D., *Concorrenza sleale e nuove forme di trasporto condiviso. Il Tribunale di Milano inibisce «Uber Pop»*, in *Riv. dir. eco. trasp. amb.*, 2015, p. 375 ss.
- TANG C., *The Data Industry. The Business and Economics of Information and Big Data*, New Jersey, 2016
- TARTAGLIA POLCINI A., *Arbitrato e modelli di giustizia*, Napoli, 2018
- TEUBNER T. e HAWLITSCHKE F., *The Economics of Peer-to-Peer Online Sharing*, in P.A. ALBINSSON e B. YASANTHI PERERA (a cura di), *The Rise of the Sharing Economy*, cit., p. 129 ss.
- THOBANI S., *Il consenso al trattamento dei dati come condizione per la fruizione di servizi on line*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, cit., p. 459 ss.
- TIRELLI S., *Società benefit e ruolo dell'autorità garante della concorrenza e del mercato*, in D. DI SABATO e A. LEPORE (a cura di), *Sharing Economy. Profili giuridici*, cit., p. 311 ss.
- TOFFLER B.A., *The Third Wave*, New York, 1980
- TORREGROSSA G., *Il problema della responsabilità da atto lecito*, Milano, 1964
- TORRENTE A., *La donazione*, Milano, 1956
- TOSI E. (a cura di), *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione. Le regole giuridiche del mercato interno e comunitario: commento al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70*, Milano, 2003
- TOSI E. (a cura di), *I Problemi Giuridici di Internet*, Milano, 1999
- TRABUCCHI A., *Il contratto come fatto giuridico. L'accordo. L'impegno*, in AA.VV., *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, cit., p. 4 ss.
- TRABUCCHI A., *Il nuovo diritto onorario*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 495 ss.
- TREITEL G., *The Law of Contract*, 10^a ed., Londra, 1999
- TRIMARCHI P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2017
- TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961
- TRONCARELLI B., *Dinamiche giuridiche nella società dell'informazione tra privacy e sicurezza*, Milano, 2009
- TROISI B., *La mediazione come atto del procedimento di formazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, II, p. 37 ss.

- TROISI B., *Profili civilistici del divieto di discriminazione*, in AA.VV., *Il diritto civile oggi*, cit., p. 295 ss.
- TUCCI G., *Il danno ingiusto*, Napoli, 1970
- TULLIO L., *Casa familiare e accordi tra i coniugi nella crisi della coppia*, in G. CARAPEZZA FIGLIA, J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, G. FREZZA e P. VIRGADAMO (a cura di), *La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine*, cit., p. 121 ss.
- TULLIO L., *Eccezione di abuso e funzione negoziale*, Napoli, 2005
- TULLIO L., *The Price of «Universal Hospitality» Discriminated Immigrants and Acts of Contractual Autonomy*, in L. REFRIGERI (a cura di), *Some Perspectives of Multiculturalism*, cit., p. 17 ss.
- TURCI M., *Trasporto – «Sulla natura dei servizi offerti dalle piattaforme digitali: il caso Uber»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1085 ss.
- TWIGG-FLESNER C., *Disruptive Technology – disrupted Law? How digital Revolution Affects (Contract) Law*, in A. DE FRANCESCHI (a cura di), *European Contract Law and the Digital Single Market*, cit., p. 21 ss.
- UCHIDA T., *The New Development of Contract Law and General Clauses. A Japanese Perspective*, in AA.VV., *Dutch and Japanese Laws Compared*, cit., p. 120 ss.
- VALENTINO D. (a cura di), *Comm. c.c., Dei singoli contratti*, Torino, 2011
- VALENTINO D. (a cura di), *Manuale di diritto dell'informatica*, 3^a ed., Napoli, 2016
- VALENTINO D., *Crisi economica e tipologie contrattuali*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, p. 327 ss.
- VALENTINO D., *Il contratto incompleto*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, p. 509 ss.
- VALLETTA V., *Delle c.d. prestazioni «affectionis vel benevolentiae causa»*, in *Dir. giur.*, 1957, p. 519 ss.
- VĂTĂMĂNESCU E.M. e PÎNZARU F.M., *Knowledge Management in the Sharing Economy. Cross-Sectoral Insights into the Future of Competitive Advantage*, Svizzera, 2018
- VETTORI G. (a cura di), *Persona e mercato. Lezioni*, Padova, 1996
- VETTORI G., *L'attuazione del principio di effettività. Chi e come*, in *Persona e mercato*, 2017, p. 134 ss.
- VIOLA F. e ZACCARIA G., *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, 1999
- VISINTINI G. (a cura di), *L'abuso del diritto*, Napoli, 2016

- VIVARELLI A., *Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche*, Napoli, 2019
- VIVARELLI A., *Il diritto all'oblio e le sue evoluzioni*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2016, p. 90 ss.
- VOLTAIRE F., *Dictionnaire philosophique*, voce *Leggi*, Parigi, 1764
- WEISS M., *La platform economy e le principali sfide per il diritto del lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, 2018, p. 715 ss.
- WIELING H.J., *Venire contra factum proprium e colpa verso se stesso*, in *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 410 ss.
- WU T., *Network Neutrality and Broadband Discrimination*, in *Jour. Telecom. High Tech. L.*, 2003, p. 141 ss.
- WUNNER S.E., *Contractus. Sein Wortgebrauch und Willensgehalt im klassischen römischen Recht*, Graz, 1964
- WURZEL K.G., *Das juristische Denken*, 2^a ed., Wein-Leipzig, 1924
- YOO C., *Keeping the Internet Neutral?: Tim Wu and Christopher Yoo Debate*, in *Fed. Comm. L. J.*, 2007, 3, p. 575 ss.
- ZACCARIA G., *L'obiettività del giudice tra esegesi normativa e politica del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, p. 603 ss.
- ZAGO GARELLI C., *I rapporti di fatto con particolare riguardo al rapporto di lavoro*, Padova, 1964
- ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite: legge, diritti, giustizia*, Torino, 1992
- ZARRO M.C., *La tutela della reputazione digitale quale "intangible asset" dell'impresa*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 1504 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., *Informatica ed evoluzione del diritto*, in *Dir. inf.*, 2003, p. 89 ss.
- ZORNOZA A., *Apps e protezione dei dati: diritto di opposizione*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, cit., p. 513 ss.
- ZORZI N., *Il contratto di consumo e la libertà del consumatore*, in *Tratt. dir. comm. dir. pubb. econ.*, diretto da F. Galgano, LXI, 2012
- ZUBOFF S., *The Age of Surveillance Capitalism. The Fight For a Human Future at the New Frontier of Power*, Londra, 2019

GIURISPRUDENZA

- Cass., 24 gennaio 2020, n. 1663, in *Dir. giur.*, 27 gennaio 2020
- Trib. Ue, 7 novembre 2019, n. 48 (ined.)
- Corte giust., 3 ottobre 2019, c. 18/18, Eva Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited, in *www.curia.europa.eu*.
- Cons. St., Sez. IV, ord., 18 settembre 2019, n. 6219 (ined.)
- Cass., 27 marzo 2019, n. 8449, in *Giust. civ. Mass.*, 2019
- TAR Lazio, 18 febbraio 2019, n. 2207, in *Riv. giur. edil.*, 2019, I, p. 708 ss.
- App. Torino, 4 febbraio 2019, n. 26, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, p. 350 ss.
- Cass., Sez. I, 25 settembre 2018, n. 22770, in *Dir. giust.*, 2018, 26 settembre
- Corte giust., Grande Sez., 7 agosto 2018, c. 122/17, in *Guida dir.*, 2018, p. 37 ss.
- Corte giust., Grande Sez., 10 luglio 2018, n. 320, in *Guida dir.*, 2018, p. 19 ss.
- Corte giust., 5 giugno 2018, c. 210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein c. Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, in *www.curia.europa.eu*.
- Cass., ord., 23 maggio 2018, n. 12855, in *Dir. giust.*, 24 maggio 2018
- Trib. Torino, 7 maggio 2018, n. 778, in *Riv. it. dir. lav.*, 2018, p. 294 ss.
- Corte giust., Grande Sez., 20 dicembre 2017, n. 434, Asociación Profesional Elite Taxi c. Uber Systems SpainSL, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1085 ss.
- Corte giust., 26 ottobre 2017, c. 195/16, in *Foro amm.*, 2017, II, c. 1973 ss.
- Cass., 4 luglio 2017, n. 16337, in *Guida dir.*, 2017, p. 54 ss.
- Cass., Sez. un., 22 giugno 2017, n. 31345, in *Giur. it.*, 2017, p. 2478 ss.

Trib. Roma, 26 maggio 2017, in *Rep. foro it.*, 2017, voce *Provvedimenti di urgenza*, n. 4

Trib. Roma, ord., 7 aprile 2017, in *Dir. ind.*, 2018, p. 26 ss.

Trib. Torino, 22 marzo 2017, n. 1553, in *Dir. ind.*, 2018, p. 16 ss.

Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 265, in *Giur. cost.*, 2016, p. 2298 ss.

Trib. Ue, 13 settembre 2016, c. 384/15 (ined.)

Corte giust., Grande Sez., 19 aprile 2016, c. 441/14, in *Foro it.*, 2016, IV, c. 305 ss.

Cons. St., 25 novembre 2015, n. 757 (parere), in *www.satam.it*.

Cass., Sez. lav., 4 novembre 2015, n. 22513, in *Corr. giur.*, 2016, p. 759 ss.

Corte giust., 15 ottobre 2015, c. 168/14, Grupo Itevelesa c. Oca Inspección Técnica de Vehículos SA e Generalidad de Cataluña, in *www.eur-lex.europa.eu*

Trib. Milano, ord., 9 luglio 2015, in *Corr. giur.*, 2016, p. 360 ss.

Trib. Milano, ord., 25 maggio 2015, in *Corr. giur.*, 2016, p. 356 ss.

Trib. Venezia, ord., 24 febbraio 2015, in *Corr. giur.*, 2016, p. 78 ss.

Cass., Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 22456, in *Riv. not.*, 2015, p. 206 ss.

Cass., Sez. VI, 5 settembre 2014, n. 18812, in *Dir. giur.*, 1, 2014, p. 55 ss.

Corte giust., 13 maggio 2014, c. 131/12, Google Spain, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, in *Foro it.*, 2014, IV, c. 295 ss.

Cass., 3 febbraio 2014, n. 5107, in *Corr. giur.*, 2014, p. 798 ss.

Cass., 18 settembre 2013, n. 21419, in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 129 ss.

Cass., Sez. II, 18 settembre 2012, n. 15640, in *Contratti*, 2013, p. 339 ss.

Cass., Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451, in *Guida dir.*, 2012, p. 69 ss.

Cass., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1769, in *Foro it.*, 2012, I, c. 1040 ss.

Cass., Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553, in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 657 ss.

Trib. Milano, 24 febbraio 2010, in *Foro it.*, 2010, II, c. 279 ss.

Corte giust., Grande Sez., 19 gennaio 2010, c. 555/07, in *Riv. dir. int.*, 2010, p. 547ss.

Corte giust., Grande Sez., 3 settembre 2008, c. 402/05, in *Cass. pen.*, 2009, p. 401 ss.

Cass., Sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, in *Giust. civ.*, 2008, p. 2775 ss.

Corte Edu, 2 novembre 2006, c. 59909/00, Giacomelli c. Italia, in *www.budoc.echr.coe*

Corte giust., Grande Sez., 22 novembre 2005, c. 144/04, in *Giur. it.*, 2006, p. 1816 ss.

Cass., 9 novembre 2005, n. 21684, in *Foro it.*, 2006, I, c. 1807 ss.

Cass., 12 luglio 2005, n. 14611, in *Contratti*, 2006, p. 241 ss.

Cass., 20 gennaio 2005, n. 1150, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, p. 1 ss.

Corte giust., 20 gennaio 2005, c. 464/01, J. Gruber c. Bay Wa Ag, in *Eur. dir. priv.*, 2005, p. 1135 ss.

Corte Edu, 8 marzo 2003, c. 4143/02, Moreno Gómez c. Spagna, in *www.budoc.echr.coe*

Cass., 22 gennaio 2002, n. 707, in *Dir. tur.*, 2003, p. 149 ss.

Cass., Sez. III, 15 gennaio 2002, n. 378, in *Mass. Giur. it.*, 2002, p. 64 ss.

Cass., 24 luglio 2000, n. 9662, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, p. 20 ss.

Corte cost., 13 maggio 1998, n. 166, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, p. 678 ss.

Corte Edu, 19 febbraio 1998, c. 14967/89, Guerra e al. c. Italia, in *Urb. app.*, 1998, p. 1151 ss.

Cass., Sez. III, 18 luglio 1997, n. 6633, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, p. 1242 ss.

Corte Edu, 21 febbraio 1990, c. 9310/81, Powell e Rayner c. Regno Unito, in *Riv. it. dir. umani*, 1990, p. 366 ss.

Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, in *Foro it.*, 1988, I, c. 2515 ss.

Corte cost., 25 febbraio 1988, n. 217, in *Arch. loc. cond.*, 1988, p. 291 ss.

Corte cost., 2 aprile 1969, n. 84, in *Giur. cost.*, 1969, p. 1175